GIORNALE MILITARE

1893

PARTE PRIMA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1893.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1893

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
25 sett. 1892	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. Decreto col quale sono approvate alcune modificazioni al Regolamento di guerra per le piazze marittime in data 24 febbraio 1887 . . .	1	1
18 dic. 1892	PENSIONI. — R. Decreto N. 748, per sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione degli assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	6	9
22 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto N. 744, col quale è delegata al governatore civile della colonia Eritrea la facoltà di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della colonia	7	10
30 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto N. 769 che determina il posto spettante al governatore civile dell' Eritrea nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche	20	33
3 genn. 1893	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	2	6
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.	3	6
4 »	DIVISA E VESTIARIO. — Sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso	4	7

6	genn. 1893	SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di oggetti per il servizio tecnico degli ospedali militari non compresi nelle dotazioni regolamentari	5	7
12	»	PENSIONI. — Modificazioni alle norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, e a riposo.	8	11
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione a piedi per le truppe del genio.	9	11
16	»	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali in attesa d'impiego civile, i quali rifiutano, all'atto della nomina, l'impiego che avevano domandato	10	13
17	»	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione delle cartucce mod. 1890, per pistole mod. 1874 e modello 1889.	11	15
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione .	12	15
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.	13	18
20	»	RECLUTAMENTO. — Abolizione di taluni documenti prescritti per gli arruolamenti volontari ordinari o di un anno e per le surrogazioni di fratello	14	21
22	»	MATRICOLA. — Soppressione di uno degli originali del foglio matricolare caratteristico modello N. 59, all'atto dell'invio in congedo illimitato del titolare.	15	22
22	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Regio Decreto N. 64 che sopprime il comando locale del genio militare per i lavori della regia marina in Napoli.	47	81
31	»	TRASPORTI MILITARI. — Prolungamento di percorso per gli impiegati provvisti delle dichiarazioni D ed E	16	25
31	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sopprime la biblioteca dell'ispettorato di sanità militare	26	41
2	febb. 1893	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892	27	42
3	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castellarano Veggia-Sassuolo.	17	26

3 febb. 1893	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. (Edizione 1879).	18	27
3 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni ai conti di costruzione di alcuni oggetti	19	29
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO E SUSSISTENZE MILITARI. — Soppressione di un ufficio locale di commissariato, chiusura di due panifici e cambio di denominazione d'uno stabilimento delle sussistenze	21	34
8 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Ancona	22	31
9 »	TRASPORTI MILITARI. — Militari di truppa viaggianti in abito borghese con biglietti a tariffa militare.	23	34
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni dei fondi per gli assegni ordinari .	24	35
16 »	MILITARI DI TRUPPA. — Commutazione di ferma ai militari vincolati a quella di 5 anni, che non conseguirono lo scopo pel quale la contrassero	25	37
20 »	ARMI E MUNIZIONI. — Riparazioni alle pistole degli ufficiali	28	48
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazioni allo scompartimento delle attribuzioni del Ministero	29	49
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari . . .	30	49
26 »	MOBILITAZIONE. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito	31	53
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	32	55
28 »	SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — Varianti all'*Atto* 60 del 1892. .	33	55
1 marzo 1893	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni per la mobilitazione del R. esercito. — Tomo III. Operazioni di mobilitazione	34	56
3 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Casarsa-Spilimbergo.	35	57
4 »	AVANZAMENTO. — Varianti alle norme degli esami d'avanzamento a scelta per i capitani di fanteria e di cavalleria	36	58

6 marzo 1893	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione .	37	59
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito . . .	42	77
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni per gli uomini di truppa	38	68
9 »	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni ai capitoli d'onere (edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari (servizi amministrativi) e di quelli del materiale d'artiglieria e genio.	39	69
10 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Infermerie di presidio	40	72
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	41	72
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione ai finimenti per cavallo sottomano	43	78
15 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al Regolamento sull'uniforme	44	79
16 »	IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni all'elenco A, annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del Regio esercito e della R. marina ed agli scrivani locali	45	79
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Sella all'inglese con appoggi per scuole di equitazione e per cavallo di ufficiale medico, veterinario, contabile e di complemento di artiglieria . .	46	80
20 »	MATRICOLA. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del R. esercito	48	83
20 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Terranova di Sicilia-Comiso	49	88
23 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto col quale vengono radiate alcune opere di fortificazione della piazza di Mantova . .	96	243
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dei cannoni da 24 GRC Ret (lungo) e (corto).	50	89
1 aprile 1893	AVANZAMENTO. — Norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici.	51	91
1 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alla giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa	52	110
1 »	TRASPORTI MILITARI. — Proroga delle convenzioni marittime	53	113

3 aprile 1893		Circoscrizione territoriale militare. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Osoppo	54	113
3	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto col quale viene modificata la tabella graduale e numerica N. 13 degli ufficiali delle fortezze	55	115
3	»	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze	56	117
5	»	Ordinamento del R. esercito. — Riparto degli ufficiali delle fortezze	57	118
6	»	Pubblicazioni militari. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio.	58	118
10	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica	59	119
11	»	Pubblicazioni militari. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	60	120
14	»	Sussistenze militari. — Chiusura di tre panifici	61	121
16	»	Disposizioni varie. — Medaglie per le gare di tiro a segno fra gli ufficiali	62	123
19	»	Reclutamento. — Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali .	63	124
22	»	Scuole militari. — Corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo.	64	127
22	»	Giustizia militare. — Relazione a S. M. e R. decreto in data 22 aprile 1893, N. 190, col quale si concede amnistia per alcuni reati	70	159
28	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Trappa-Ormea. Riapertura della stazione di Lesignano di Palmia	65	129
29	»	Amministrazione e contabilità. — Gestione amministrativa dei velocipedi in distribuzione ai corpi.	67	151
2 magg. 1893		Reclutamento. — R. decreto 22 aprile 1893 N. 192. Amnistia a renitenti di leva ed a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, che sono residenti all'estero; amnistia a renitenti e mancanti alle chiamate per istruzione residenti nel Regno ed a disertori. Istruzione per l'applicazione del decreto stesso.	66	131

4	magg. 1893	Scuole militari. — Programmi per gli esami di ammissione alla scuola dei sottufficiali.	68	151
4	»	Trasporti militari. — Proroga delle convenzioni marittime	69	158
4	»	Casermaggio militare. — R. decreto N. 235 che approva il regolamento per uno esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna	90	231
7	»	Servizio d'artiglieria e genio. — R. decreto N. 413 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino di munizioni da guerra alla piaia presso Catania.	136	317
7	»	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 414 che determina le zone di servitù militare attorno al forte S. Erasmo ed alla polveriera Vignole nella piazza di Venezia.	137	318
11	»	Matricola. — Modificazione all' istruzione per le matricole del regio esercito . . .	71	164
11	»	Servizio d'artiglieria e genio. — R. decreto N. 434 che determina le zone di servitù militare attorno alla batteria Listolade in Val Cordevole	91	236
12	»	Reclutamento. — Disposizioni transitorie pei raffermati con premio anteriormente alla legge 28 giugno 1894 stati ammessi alla capitalizzazione di una o due rafferme, e che ottengono altre rafferme con premio a senso della detta legge	72	168
12	»	Trasporti militari. — Modificazioni al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia.	73	169
12	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Marradi-Borgo S. Lorenzo	74	173
14	»	Pubblicazioni militari. — Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 42 millimetri	75	175
17	»	Armi e munizioni. — Lavatura dei bossoli sparati.	76	176
17	»	Disposizioni varie. — Nuovo catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli	77	176
19	»	Servizio postale e corrispondenza telegrafica. — Varianti all'*Atto* 60 del 1892. .	78	177
19	»	Trasporti militari. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie.	79	177

21 magg. 1893	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione della vaselina gialla, per la conservazione delle armi . .	80	179
24 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Berceto-Borgotaro .	81	179
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	82	181
1 giug. 1893	AVANZAMENTO. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria. Accertamento della loro idoneità alla promozione.	83	183
1 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo	84	189
1 »	MATRICOLA. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del regio esercito	85	192
4 »	PENSIONI. — Modificazioni alle norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo. . .	86	194
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. decreto N. 322 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia	117	283
4 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. decreto N. 323 che determina le zone di servitù militare attorno al casotto per deposito di esplosivi in Udine	118	284
6 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazioni agli spallacci degli zaini per cartucce.	87	194
7 »	AVANZAMENTO. — Nomina di sottufficiali di maggiorità e di contabilità	88	195
8 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto N. 277 che introduce delle modificazioni al capo X del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890	89	197
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali.	92	237
11 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto per modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato	97	243
11 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto col quale viene istituito un comando locale d'artiglieria a Fontana Liri.	98	245
11 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. decreto N. 324 che determina le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera	119	285

12	giug. 1893	TRASPORTI MILITARI. — Variazioni da apportarsi a tergo dei biglietti fissi a cartoncino annessi ai libretti di viaggio . .	93	238
13	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alla istruzione per le ispezioni dell' 8 marzo 1894 (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina).	94	238
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dei viveri di riserva	95	241
15	»	PENSIONI. — Legge 15 giugno 1893 N. 279 sulle pensioni civili e militari	103	251
21	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Asiago	99	247
21	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di infermerie di presidio . . .	100	247
22	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al regolamento di amministrazione.	101	247
22	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	102	250
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Saluzzo. Servizio viaggiatori nella stazione di Portonaccio.	104	262
2	luglio 1893	LEGGI E DECRETI. — Legge 2 luglio 1893 N. 348, per spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1893-94 ed alienazione di armi portatili e cartucce di antico modello . . .	105	263
2	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 32 GRC Ret.	106	265
2	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	107	265
9	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti al caricamento esterno delle carrette da battaglione. . .	108	267
9	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento dei carabinieri reali.	109	267
9	»	MILITARI DI TRUPPA. — Posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo	110	269
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio .	111	271
13	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio degli assegni	112	271

13 luglio 1893	TRASPORTI MILITARI. — Viaggi a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dalla Società Nord Milano	113	278
13 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi di linee ferroviarie Comiso-Modica ed Acqui-Asti-Ovada.	114	279
13 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Zaini di sanità per i battaglioni di milizia territoriale.	115	281
15 »	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione del moschetto modello 1891	116	281
17 »	TRASPORTI MILITARI. — Varianti ed aggiunte all'istruzione 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, dinamite ed altri esplodenti	120	286
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale dei medicamenti e delle sostanze accessorie d'uso nel servizio sanitario militare in pace e in guerra	121	288
22 »	ARMI E MUNIZIONI. — Commissione per lo studio delle armi portatili	122	291
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sul tiro per la fanteria.	123	292
23 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazione ai gambali di cuoio (modello Ardito)	124	292
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto N. 437 concernente gli ispettori generali di artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali . .	133	313
26 »	SUSSISTENZE MILITARI. — Chiusura di un panificio	125	293
28 »	SCUOLE MILITARI. — Modificazione al regolamento per la ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare	126	293
4 agosto 1893	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa	127	295
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.	128	296
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	129	296
4 »	ARMI E MUNIZIONI. — Lavatura dei bossoli sparati	130	297

4 agosto 1893	TRASPORTI MILITARI. — Varianti ed aggiunte da apportarsi ai capitoli d'oneri sul servizio dei trasporti di materiali d'artiglieria e genio, in dipendenza del nuovo regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893) . .	131	297
5 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alla giubba di panno da fanteria	132	304
11 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Piadena-S. Zeno Folzano	134	314
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla istruzione sulle munizioni . .	135	315
15 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto N. 521, portante modificazione al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari .	149	333
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	138	319
20 »	SUSSISTENZE MILITARI. — Chiusura di un magazzino	139	319
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — Annotazioni da apporsi sui biglietti di licenza dei militari inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo	140	319
24 »	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza per ufficiali d'artiglieria	141	320
24 »	MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di barcaiuoli scelti presso il 4° reggimento genio. . .	142	320
25 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti contabili	143	320
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito.	144	327
25 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto N. 507 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della classe 1873.	146	329
29 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. decreto N. 539 col quale sono modificate le zone di servitù militare attorno alla piazza di Verona	152	337
31 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Informazioni sullo stato sanitario dei comuni . .	145	327
2 sett. 1893	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti sulle linee della società Veneta in servizio locale ed in servizio cumulativo colle reti Mediterranea ed Adriatica	147	330

8 sett.	1893	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sugli apparecchi telefonici per impianti militari permanenti	148	330
11	»	SCUOLE MILITARI. — R. decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra.	150	334
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	151	335
23	»	AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare	153	338
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione.	154	338
27	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — R. decreto relativo agli ufficiali in congedo irreperibili	159	347
29	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle manopere dei pontieri	155	340
29	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto N. 581 che concerne le promozioni degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato.	168	367
1 ottob.	1893	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . .	156	340
8	»	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali che aspirano alle rafferme con soprassoldo . . .	157	345
12	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari in licenza straordinaria in attesa del congedo . . .	158	346
12	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Istruzione per l'applicazione dei regi decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili . .	160	348
20	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione	161	351
20	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	162	360
22	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento . .	163	361
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione al regolamento d'amministrazione.	164	361
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	165	362

30	ottob. 1893	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . .	166	362
30	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Fanfare dei reggimenti di cavalleria	167	363
2	nov. 1893	TRASPORTI MILITARI. — Rilascio di documenti di viaggio a favore dei militari di truppa	169	368
2	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	170	368
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione al regolamento d'amministrazione.	171	371
12	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa. Distintivi per cariche speciali	172	371
12	»	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto portante modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12). . . .	179	379
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa per le riparazioni al carreggio	173	373
19	»	AVANZAMENTO. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria	180	382
20	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale che cambiano domicilio o residenza . .	181	383
20	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa. Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa istruzione sul tiro	182	386
22	»	SERVIZIO DEL COMMISSARIATO MILITARE. — Soppressione di un ufficio locale.	174	374
22	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione all'istruzione sulla compilazione dei contratti per l'indicazione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale.	175	374
23	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito a datare dal 1° gennaio 1894.	183	386
23	»	STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — R. decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, approvato col R. decreto 7 aprile 1892	189	393

23	nov. 1893	RECLUTAMENTO. — R. decreto N. 648 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1894.	191	401
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Avellino-Paternopoli e Nicotera-Ricadi.	176	374
24	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle trombe con ritorta per basso, in uso nei corpi di fanteria, artiglieria da fortezza e da montagna e del genio	177	375
25	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla bardatura di cavalleria	178	377
25	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Lascito del maggiore generale commendatore Virginio Monticelli.	184	387
27	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio. .	185	387
29	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Villa Bruciata . . .	186	390
30	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Adozione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale nei documenti di ufficio . . .	187	390
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari . .	188	390
6	dic. 1893	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative e contabili sulle coperte di accampamento	190	398
12	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni. . .	192	402
12	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Chiusura di un panificio militare	193	402
13	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fondo di riserva delle bufetterie	194	402
13	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle bardature d'artiglieria	195	405
17	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione	196	406
19	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Patti-Naso Capo D'Orlando	198	409
22	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scritture relative alla gestione dei medicinali presso gli ospedali militari e le infermerie di presidio	199	410
25	»	ORDINE DEL GIORNO all'esercito per la vittoria di Agordat	197	409

28	dic.	1893	LEGGI E DECRETI. — Legge 28 dicembre 1893 N. 683, che autorizza alcune variazioni nei capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94, ...	200	413
28	»		DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme.	201	414
29	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	202	415
29	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	203	415

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1893.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
22 febbraio	Modificazioni allo scompartimento delle attribuzioni del Ministero	29	49
16 marzo	Modificazioni all'elenco A, annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali	45	79
29 settembre	R. Decreto N. 581 che concerne le promozioni degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato.	168	367
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
19 gennaio	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	12	15
20 »	Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	13	18
10 febbraio	Anticipazioni di fondi per gli assegni ordinari	24	35
24 »	Acquisto delle pubblicazioni regolamentari	30	49
6 marzo	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	37	59
10 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi della amministrazione della guerra	41	72
29 aprile	Gestione amministrativa dei velocipedi in distribuzione ai corpi	67	151

15 giugno	Conteggio dei viveri di riserva	95	241
22 »	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	101	247
22 »	Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	102	250
13 luglio	Conteggio degli assegni	112	271
14 settembre	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	151	335
24 »	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	154	338
28 ottobre	Modificazione al Regolamento d'amministrazione	164	361
12 novembre	Modificazione al Regolamento d'amministrazione	171	371
22 »	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per l'indicazione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale	175	374
6 dicembre	Norme amministrative e contabili sulle coperte d'accantonamento	190	308
13 »	Fondo di riserva delle bufetterie	194	402
22 »	Scritture relative alla gestione dei medicinali presso gli ospedali militari e le infermerie di presidio	199	410
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
17 gennaio	Adozione delle cartucce mod. 1890 per pistole mod. 1874 e mod. 1889	11	15
20 febbraio	Riparazioni alle pistole degli ufficiali	28	48
17 maggio	Lavatura dei bossoli sparati	76	176
21 »	Adozione della vaselina gialla per la conservazione delle armi	80	179
6 giugno	Modificazioni agli spallacci dei zaini per cartucce	87	194
15 luglio	Adozione del moschetto mod. 1891	116	281
22 »	Commissione per lo studio delle armi portatili	122	291
4 agosto	Lavatura dei bossoli sparati	130	297
	AVANZAMENTO.		
4 marzo	Varianti alle norme degli esami d'avanzamento a scelta per i capitani di cavalleria	36	58
1 aprile	Norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici	51	91

1 giugno . .	Proposte di avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria. Accertamento della loro idoneità alla promozione	83	183
7 » . .	Nomina dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità	88	195
25 agosto . .	Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti contabili	143	320
23 settembre .	Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare	153	338
19 novembre	Compilazione dei quadri generali d'avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria . . .	180	382
	CAVALLI.		
24 agosto . .	Cavalli di agevolezza per ufficiali d'artiglieria.	141	320
	CASERMAGGIO MILITARE.		
4 maggio. .	R. Decreto N. 255 che approva il Regolamento per uno esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna.	90	231
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
22 gennaio .	R. Decreto N. 64 che sopprime il comando locale del genio militare per i lavori della R. marina in Napoli	47	81
6 febbraio .	Soppressione dell'ufficio locale di commissariato di Venezia	21	34
8 » .	Modificazione allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Ancona	22	34
10 marzo . .	Infermeria di presidio in Foggia e soppressione di quella di Pescara.	40	72
3 aprile . .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Osoppo.	54	113
11 giugno. .	R. Decreto col quale viene istituito un comando locale d'artiglieria a Fontana Liri.	98	245
21 » . .	Formazione di un comando locale di artiglieria in Asiago	99	247
21 » . .	Soppressione di infermerie di presidio . .	100	247
9 luglio . .	Modificazioni allo scompartimento dei carabinieri reali	109	267

22 novembre .	Soppressione dell'ufficio locale di commissariato di Parma	174	374
29 » .	Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Villa Bruciata . . .	186	390
	DISCIPLINA MILITARE.		
22 dic. 1892 .	R. Decreto N. 744 col quale è delegata al governatore civile della Colonia Eritrea la facoltà di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della Colonia	7	10
15 marzo1893	Varianti al regolamento sull'uniforme. . .	44	79
13 giugno . .	Modificazioni all'istruzione per le ispezioni dell'8 marzo 1844 (Allegato N. 4). . .	94	238
12 novembre .	R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	179	379
28 dicembre .	Varianti al regolamento sull'uniforme. . .	201	414
	DISPOSIZIONI VARIE.		
31 gennaio .	Decreto ministeriale che sopprime la biblioteca dell'ispettorato di sanità militare . .	26	41
16 aprile . .	Medaglie per le gare di tiro a segno fra gli ufficiali	62	123
17 maggio. .	Nuovo catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli .	77	176
30 ottobre. .	Fanfare dei reggimenti di cavalleria . . .	167	363
25 novembre.	Lascito del maggiore generale comm. Virginio Monticelli	184	387
30 » .	Adozione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale nei documenti d'ufficio	187	390
25 dicembre .	Ordine del giorno all'esercito per la vittoria di Agordat	197	409
	DIVISA E VESTIARIO.		
4 gennaio .	Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso .	4	7
3 febbraio .	Modificazioni ai conti di costruzione di alcuni oggetti	19	29
1 aprile . .	Modificazioni alla giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa.	52	110

23 luglio . .	Modificazioni ai gambali di cuoio mod. Ardito	124	292
5 agosto . .	Modificazioni alla giubba di panno da fanteria	132	304
2 novembre .	Adozione di un nuovo modello di stivalini da artiglieria e carabinieri	170	368
12 » .	Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa. Distintivi per cariche speciali . .	172	371
	EQUIPAGGIAMENTO.		
15 marzo . .	Modificazione ai finimenti per cavallo sottomano		
17 » . .	Sella all'inglese con appoggi per scuole di equitazione e per cavalli di ufficiale medico, veterinario, contabile e di complemento di artiglieria	43	78
9 luglio . .	Varianti al caricamento esterno delle carrette da battaglione	46	80
24 novembre .	Modificazioni alle trombe con ritorta per basso, in uso nei corpi di fanteria, artiglieria da fortezza e da montagna e del genio . .	108	267
25 » .	Modificazioni alla bardatura di cavalleria. .	177	375
13 dicembre .	Modificazioni alla bardatura d'artiglieria. .	178	377
	GIUSTIZIA MILITARE.	195	405
22 aprile . .	Relazione a Sua Maestà e R. Decreto in data 22 aprile 1893, N. 190, col quale si concede amnistia per alcuni reati	70	159
15 agosto . .	R. Decreto N. 521 portante modificazioni al Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	149	333
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
22 luglio . .	Varianti ed aggiunte all'istruzione sul tiro per la fanteria	123	292
	LEGGI E DECRETI.		
2 luglio . .	Legge 2 luglio 1893, N. 348, per spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1893-94 ed alienazione di armi portatili e cartucce di antico modello	105	263

28 dicembre .	Legge 28 dicembre 1893, N. 633, che autorizza alcune variazioni nei capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94.	200	413
	MATRICOLA.		
22 gennaio .	Soppressione di uno degli originali del foglio matricolare caratteristico mod. 59 all'atto dell'invio in congedo illimitato del titolare.	15	22
20 marzo . .	Modificazioni all'Istruzione per le matricole del R. esercito	48	83
11 maggio. .	Modificazioni all'Istruzione per le matricole del R. esercito	71	164
1 giugno. .	Modificazioni all'Istruzione per le matricole del R. esercito	85	192
	MILITARI DI TRUPPA.		
16 gennaio .	Sottufficiali in attesa d'impiego civile, i quali rifiutano, all'atto della nomina, l'impiego che avevano domandato	10	13
16 febbraio .	Commutazione di ferma ai militari vincolati a quella di 5 anni che non conseguirono lo scopo pel quale la contrassero.	25	37
16 marzo . .	Modificazioni all'Elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali	45	79
9 luglio . .	Posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa di congedo. . . .	110	268
23 agosto . .	Annotazioni da apporsi sui biglietti di licenza dei militari inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo	140	319
24 » . .	Nomina di barcaiuoli scelti presso il 4° reggimento genio	142	320
8 ottobre . .	Sottufficiali che aspirano alle rafferme con soprassoldo	157	345
12 » . .	Militari in licenza straordinaria in attesa del congedo	158	346
20 novembre.	Militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale che cambiano domicilio o residenza.	181	383

	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
26 febbraio	R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito . . .	31	53
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
3 aprile	R. Decreto col quale viene modificata la tabella graduale e numerica N. 13 degli ufficiali delle fortezze	55	115
3 »	R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze	56	117
5 »	Riparto degli ufficiali delle fortezze	57	118
8 giugno	R. Decreto relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali	92	237
23 luglio	R. Decreto N. 437 concernente gli ispettori generali di artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali	133	313
11 settembre	R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra	150	334
	PENSIONI.		
18 dic. 1892	R. Decreto N. 748 per sostituzione di due membri della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	6	9
12 genn. 1893	Modificazioni alle Norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo	8	11
4 giugno	Modificazioni alle Norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo.	86	194
15 »	Legge 15 giugno 1893, N. 279, sulle pensioni civili e militari	103	251

PUBBLICAZIONI MILITARI.

25 sett. 1892.	R. Decreto col quale sono approvate alcune modificazioni al Regolamento di guerra per le piazze marittime in data 24 febbraio 1887	1	1
3 genn. 1893	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (9° fascicolo)	2	6
3 » . .	Varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito	3	6
12 » . .	Istruzione a piedi per le truppe del genio . .	9	11
3 febbraio .	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	18	27
28 » . .	Aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.	32	55
1 marzo . .	Istruzioni per la mobilitazione del R. esercito — Tomo III. — Operazioni di mobilitazione	34	56
8 » . .	Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito	42	77
24 » . .	Tavole di tiro dei cannoni da 24 GRC Ret. (lungo) e (corto)	50	89
6 aprile . .	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio	58	118
10 » . .	Aggiunte, varianti e correzioni all'Istruzione sulla telegrafia elettrica	59	119
11 » . .	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (7ª categoria).	60	120
14 maggio. .	Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 42 millimetri	75	175
26 » . .	Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . .	82	181
2 luglio . .	Tavole di tiro del cannone da 32 GRC Ret.	106	265
2 » . .	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	107	265
12 » . .	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	111	271
20 » . .	Manuale dei medicamenti e delle sostanze accessorie d'uso nel servizio sanitario militare in pace ed in guerra.	121	288
4 agosto . .	Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa	127	295

4	agosto	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	128	296
4	»	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	129	296
12	»	Aggiunte e varianti alla Istruzione sulle munizioni	135	315
18	»	Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato	138	319
25	»	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito	144	327
8	settembre	Istruzione sugli apparati telefonici per impianti militari permanenti	148	330
29	»	Istruzione sulle manopere dei pontieri	155	340
20	ottobre	Varianti ed aggiunte al Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione	161	351
20	»	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	162	360
22	»	Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento	163	361
30	»	Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	165	362
30	»	Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	166	362
18	novembre	Tariffa per le riparazioni al carreggio	173	373
20	»	Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa. — Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa istruzione sul tiro	182	386
23	»	Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. Esercito a datare dal 1° gennaio 1894	183	386
27	»	Aggiunte e varianti ad Istruzioni pratiche del genio	185	387
30	»	Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari	188	390
12	dicembre	Aggiunte e varianti alla Istruzione sulle munizioni	192	402
17	»	Varianti ed aggiunte al Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione	196	406

29 dicembre .	Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	202	415
29 » .	Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio	203	415
	RECLUTAMENTO.		
20 gennaio .	Abolizione di taluni documenti prescritti per gli arruolamenti volontari ordinari o di un anno e per le surrogazioni di fratello	14	21
19 aprile . .	Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali.	63	124
2 maggio. .	R. Decreto 22 aprile 1893, N. 192. — Amnistia a renitenti di leva ed a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, che sono residenti all'estero; amnistia a renitenti e mancanti alle chiamate per istruzione residenti nel Regno ed a disertori. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso	66	131
12 » . .	Disposizioni transitorie pei raffermati con premio anteriormente alla legge 28 giugno 1891 stati ammessi alla capitalizzazione di una o due rafferme e che ottengono altre rafferme con premio a senso della detta legge.	72	168
8 giugno . .	R. Decreto N. 277 che introduce delle modificazioni al Capo X del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890	89	197
25 agosto . .	R. Decreto N. 507 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della classe 1873	146	329
23 novembre .	R. Decreto N. 648 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1894	191	401
	SCUOLE MILITARI.		
22 aprile . .	Corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo . . .	64	127
4 maggio. .	Programmi per gli esami d'ammissione alla scuola dei sottufficiali	68	151

28 luglio . .	Modificazione al Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare	126	293
11 settembre .	R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra	150	334
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
23 marzo . .	R. Decreto col quale vengono radiate alcune opere di fortificazione nella piazza di Mantova	96	243
7 maggio. .	R. Decreto N. 413 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino di munizioni da guerra alla Plaia presso Catania.	136	317
7 » . .	R. Decreto N. 414 che determina le zone di servitù militare attorno al forte di San Erasmo ed alla polveriera Vignole nella piazza di Venezia	137	318
11 » . .	R. Decreto N. 434 che determina le zone di servitù militare attorno alla batteria Listolade in Val Cordevole	91	236
4 giugno . .	R. Decreto N. 322 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia . . .	117	283
4 » . .	R. Decreto N. 323 che determina le zone di servitù militare attorno al casotto per depositi di esplosivi in Udine	118	284
11 » . .	R. Decreto N. 324 che determina le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera . . .	119	285
29 agosto . .	R. Decreto N. 539 col quale sono modificate le zone di servitù militare attorno alla piazza di Verona	152	337
	SERVIZIO DEL COMMISSARIATO MILITARE.		
6 febbraio .	Soppressione di un ufficio locale di commissariato, chiusura di due panifici e cambio di denominazione di uno stabilimento delle sussistenze.	21	34
22 novembre .	Soppressione dell'ufficio locale di commissariato militare di Parma	174	374

	SERVIZIO SANITARIO MILITARE.		
6 gennaio	Richiesta di oggetti per il servizio tecnico degli ospedali militari non compresi nelle dotazioni regolamentari	5	7
13 luglio	Zaini di sanità per i battaglioni di milizia territoriale	115	281
31 agosto	Informazioni sullo stato sanitario dei comuni.	145	327
1 ottobre	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	156	340
	SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA.		
28 febbraio	Varianti nell'*Atto* N. 60 del 1892. . . .	33	55
19 maggio	Varianti nell'*Atto* N. 60 del 1892. . . .	78	177
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
30 dic. 1892	R. Decreto N. 769 che determina il posto spettante al governatore civile dell'Eritrea nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche	20	33
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
2 febbraio	R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892. . .	27	42
9 marzo	Assegni per gli uomini di truppa	38	68
23 novembre	R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892	189	393
	SUSSISTENZE MILITARI.		
6 febbraio	Chiusura dei panifici militari di Venezia e Treviso e cambio di denominazione del gallettificio di Foligno	21	34
14 aprile	Chiusura dei panifici militari di Casale, Siena e Capua.	61	121
26 luglio	Chiusura del panificio militare di Modena .	125	293

20 agosto . .	Chiusura del magazzino derrate e materiale d'imbarco in Napoli.	139	319
12 dicembre .	Chiusura del panificio militare di Perugia .	193	402
	TRASPORTI MILITARI.		
31 gennaio .	Prolungamento di percorso per gli impiegati provvisti delle dichiarazioni D ed E . .	16	25
3 febbraio .	Apertura all' esercizio del tronco ferroviario Castellarano-Veggia-Sassuolo	17	26
9 » .	Militari di truppa viaggianti in abito borghese con biglietti a tariffa militare	23	34
3 marzo . .	Apertura all' esercizio del tronco ferroviario Casarsa-Spilimbergo.	35	57
9 » . .	Modificazioni ai capitoli d'onere (ediz. 1891) per il servizio dei trasporti militari (servizi amministrativi) e di quelli del materiale d'artiglieria e genio	39	69
20 » . .	Apertura all' esercizio del tronco ferroviario Terranova di Sicilia-Comiso	49	88
1 aprile . .	Proroga delle convenzioni marittime . . .	53	113
28 » . .	Apertura all' esercizio del tronco ferroviario Trappa-Ormea. — Riapertura della stazione di Lesignano di Palmia	65	129
4 maggio. .	Proroga delle convenzioni marittime . . .	69	158
12 » . .	Modificazioni al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia	73	169
12 » . .	Apertura all' esercizio del tronco ferroviario Marradi Borgo S. Lorenzo	74	173
19 » . .	Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie. .	79	177
24 » . .	Apertura all' esercizio del tronco ferroviario Berceto-Borgotaro.	81	179
12 giugno . .	Variazioni da apportarsi a tergo dei biglietti fissi a cartoncino annessi ai libretti di viaggio	93	238
24 » . .	Apertura all'esercizio della nuova stazione di Saluzzo. — Servizio viaggiatori nella stazione di Portonaccio.	104	262
13 luglio . .	Viaggi a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dalla società Nord-Milano .	113	278
13 » . .	Apertura all'esercizio dei tronchi di linee ferroviarie Comiso-Modica ed Asti-Acqui-Ovada	114	279

17 luglio . .	Varianti ed aggiunte all'istruzione 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, dinamite ed altri esplodenti	120	286
4 agosto . .	Varianti ed aggiunte da apportarsi ai capitoli d'oneri sul servizio dei trasporti di materiali d'artiglieria e genio, in dipendenza del nuovo Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893).	131	297
11 » . .	Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Piadena-S. Zeno Folzano . . .	134	314
2 settembre .	Trasporti sulle linee della Società Veneta in servizio locale ed in servizio cumulativo colle reti Mediterranea e Adriatica . . .	147	330
2 novembre .	Rilascio di documenti di viaggio a favore dei militari di truppa	169	368
24 » . .	Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Avellino-Paternopoli e Nicotera-Ricadi. .	176	374
19 dicembre .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Patti-Naso Capo d'Orlando.	198	409
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
1 giugno . .	Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo	84	189
11 » . .	R. Decreto per modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato.	97	243
27 settembre .	R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo irreperibili	159	347
12 ottobre . .	Istruzione per l'applicazione dei Regi Decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili.	160	348

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine		Pagina
166	Assegni agli ufficiali comandati per ispezioni o per far parte di commissioni	19
167	Fogli stipendio per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria e di complemento	90
168	Parti metalliche delle bardature di quadrupedi affetti da malattie contaggiose state abbruciate	113
169	Volontari di un anno lasciati in congedo	124
170	Militari ai quali sia stata commutata la ferma di anni cinque.	130
171	Passaggio di corpo degli uomini di truppa assenti	174
172	Capanne pei cavalli sospetti di moccio	174
173	Militari in congedo illimitato in servizio presso le amministrazioni ferroviarie	312
174	Assegni per i carabinieri reali.	316
175	Divisa per gli ufficiali subalterni effettivi ai distretti . . .	364
176	Specchi mod. D. prescritti dall'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.	365
177	Versamento di bossoli sparati.	365
178	Decorrenza del periodo di guarentigia nell'acquisto di cavalli d'agevolezza	370
179	Premi pel buon governo del corredo	391
180	Coefficiente nella qualifica di buono per gli ufficiali e sottufficiali.	392
181	Massa vestiario degli ufficiali in congedo	392

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 1ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 gennaio.

SETTEMBRE 25. — R. Decreto col quale sono approvate alcune modificazioni al Regolamento di guerra per le piazze marittime in data 24 febbraio 1887 *pag.* 1.

GENNAIO 3. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 6.

3. — Varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, *pag.* 6.

— Sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso, *pag.* 7.

— Richieste di oggetti per il servizio tecnico degli ospedali militari non compresi nelle dotazioni regolamentari, *pag.* 7.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. 1. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. Decreto col quale sono approvate alcune modificazioni al regolamento di guerra per le piazze marittime in data 24 febbraio 1887.** — 25 settembre 1892.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri della guerra e della marina;

Visto i Nostri decreti in data 24 febbraio 1887 e 6 marzo 1892 concernenti l'approvazione dei regolamenti di guerra per le piazze marittime e di servizio di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse modificazioni al regolamento di guerra per le piazze marittime, firmate d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e della marina.

I prefati Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1892.

UMBERTO.

S. De Saint-Bon.
Pelloux.

Aggiunte e varianti al regolamento di guerra per le piazze marittime.

Al regolamento di guerra per le piazze marittime (24 febbraio 1887) sono apportate le aggiunte e varianti qui in se-

guito indicate, per porlo in armonia con quanto è prescritto dalla parte 1ª del regolamento di servizio in guerra (6 marzo 1892).

CAPITOLO I.

Si modifichino gli articoli 1, 2 e 4 come segue:

Art. 1.

Tutte le piazze marittime debbono essere dal rispettivo comandante dichiarate in istato di guerra quando si verifichi l'apertura delle ostilità o vi sia imminente pericolo di attacco per parte del nemico.

Art. 2.

Anche prima che si verifichino le circostanze indicate all'articolo precedente, una piazza marittima può esser dichiarata in istato di guerra mediante decreto reale.

Art. 4.

Il comandante di una piazza marittima è nominato con decreto reale o con ordine del comandante in capo dell'esercito (1).

A piè della pagina 7 si ponga la nota:

(1) La sfera d'azione e le attribuzioni del comandante in capo dell'esercito sono definite come segue dal regolamento per il servizio in guerra dell'esercito:

« Quando S. M. il Re non assume personalmente il comando « dell'esercito mobilitato, lo affida ad un ufficiale generale che « prende il nome di *comandante in capo*.

« Al comandante in capo spetta intieramente ed esclusiva- « mente la responsabilità della condotta della guerra.

« La sua autorità militare, oltre che sull'esercito mobilitato, « si estende, per quanto concerne le operazioni di guerra, a « tutte le piazze forti, a tutti i comandi, corpi, uffici e stabi- « limenti militari che si trovano nel territorio dichiarato in « istato di guerra; occorrendo, egli la delega ai comandanti « d'armata per il territorio nel quale questi operano. I coman- « danti d'armata possono, in alcuni casi, delegarla a loro volta « ai comandanti di corpo d'armata dipendenti e anche ai co- « mandanti delle divisioni.

« L'autorità militare del comandante in capo si estende anche « alla regia Marina, per quanto è richiesto dalla necessità di « coordinare l'azione militare marittima con quella terrestre.

« . . . . . .

« Il comandante di una considerevole forza di truppa che « operi in un teatro di guerra separato da quello dell'esercito « e con azione affatto indipendente, ha le medesime attribu- « zioni del comandante in capo, con quelle modificazioni che « sono consigliate dalle circostanze e che il governo avrà for- « mulate per il caso speciale ».

Si sopprimano gli art. 6, 7 e 10 e la nota (1) *a piè della pagina 8.*

Nell'art. 8 si sopprima l'ultimo capoverso.

CAPITOLO II.

Si modifichi l'art. 3 come segue:

Quando una piazza è dichiarata in istato di guerra, tutti indistintamente i poteri civili e militari si accentrano nel comandante della piazza. A lui, ecc., ecc.

Nell'art. 12, *dopo la parola:* resistenza, *pongasi*:

Egli solo delibera e comanda; ai comandanti in sott'ordine incombe l'obbligo di tenerlo informato, secondarlo e sottoporgli quelle proposte che, nell'interesse della difesa, sembrino loro opportune.

Si aggiungano gli articoli seguenti:

Art. 13.

I pareri che su questioni gravi di loro speciale competenza dànno i capi di servizio e gli organi tecnici, di cui il comandante della piazza dispone, sono inscritti su apposito registro con le ragioni che li hanno motivati. Copie di tali pareri sono inserite nel diario del comandante e nei diari dei capi di servizio e degli organi tecnici anzidetti.

Art. 14.

Il comandante della piazza sostiene fino all'ultimo col suo contegno e col suo esempio gli spiriti della popolazione e della truppa; reprime con tutta energia ogni tentativo di dimostrazione o di ammutinamento tendente alla resa, e fa che tutti si pieghino all'alta responsabilità che a lui incombe.

Art. 15.

Nuoce sempre alla difesa l'aver comunicazioni con l'attaccante. Il comandante deve perciò limitare tali comunicazioni a quanto è strettamente indispensabile e deve assolutamente astenersi dall'uscire dalla piazza per corrispondere di persona col nemico, o per comandare una sortita.

CAPITOLO III.

Nell'art. 3 si sopprima il comma 5°.
Dopo l'art 4 pongasi:

Art. 4.bis

Il comandante di una considerevole forza di truppa isolata, il quale abbia autorità su di una piazza marittima collocata nel territorio in cui opera, o il comandante d'armata, di corpo d'armata o di divisione, al quale sia stata delegata tale autorità (1), non possono sottrarre permanentemente dalla piazza alcuna frazione della guarnigione che le è destinata, senza ordine espresso e per iscritto del comandante in capo. Possono bensì associare provvisoriamente una parte della guarnigione alle operazioni attive, purchè lascino nella piazza una forza sufficiente; ma in tali casi sono tenuti a darne ordine per iscritto al comandante della piazza.

A piè di pagina pongasi la nota:

(1) A senso di quanto prescrive il regolamento di servizio in guerra. V. nota (1) a pagina 7 del presente regolamento.

Dopo l'art. 5 pongasi:

Relazioni col comandante di forze mobili operanti in vicinanza della piazza.

Art. 6.

Il comandante di una piazza marittima ed il comandante di forze mobili di terra o di mare che operino nelle vicinanze, devono corrispondere giornalmente e darsi reciproco appoggio nell'adempimento dei loro mandati.

Art. 7.

Il comandante delle forze mobili deve fornire al comandante della piazza tutte le informazioni che possono interessare la difesa, concorrere, per quanto può, a completarne gli approvvigionamenti e fornirgli anche aiuto di uomini e navi quando egli ritenga di poterlo fare senza scapito dell' interesse generale delle operazioni militari.

CAPITOLO IV.

Si modifichi l'art. 9 come segue:

Art. 9.

I due capi di stato maggiore compileranno il diario delle operazioni (1) raccogliendovi gli elementi necessari per la storia della difesa.

A piè di pagina pongasi la nota:

(1) Prescritto pel R. esercito dal regolamento di servizio in guerra, parte 1ª, n. 28.

CAPITOLO V.

Si sopprima l'art. 6.

CAPITOLO VI.

Si cancellino le parole: del Capo VI, *e dopo la parola*: esercito, *pongasi*: (parte 1ª, nn. dal 120 al 123)

CAPITOLO VIII.

Nell'art. 1° si cancellino le parole: e come tale farà parte del consiglio di difesa.

Si sopprimano gli articoli dal 4 al 7.

CAPITOLO IX.

Nell'intestazione si cancellino le parole: Consiglio di difesa *e si sopprimano gli articoli dal 2 al 9.*

CAPITOLO X.

Al secondo e terzo capoverso dell'art. 1 si sostituisca:

Quando egli abbia la coscienza di aver esaurito ogni mezzo di resistenza, ha ancora il dovere di distruggere tutto il materiale di guerra che non può servire per una sortita e di uscire dalla piazza per aprirsi un varco attraverso al nemico. Quando anche questo estremo mezzo fallisca, si arrende a discrezione.

Scendere a patti col nemico e capitolare è tale grave determinazione ed impegna così l'onore e la responsabilità del comandante, da non essere giustificabile che in casi affatto eccezionali.

Si sopprimano gli articoli 2, 3, 4 e si sostituisca:

Art. 2.

Il comandante di una piazza che abbia dovuto arrendersi o capitolare è sempre chiamato innanzi ad un consiglio di guerra, per rispondere del suo operato ed avere premio della sua energia o pena della sua fiacchezza.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra PELLOUX.

Il Ministro della marina S. DE S. BON.

N. 2. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio** — 3 gennaio.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (9° fascicolo) ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale militare*, parte 1ª, 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 50; quello dei foglietti è pure di centesimi 50.

Il Ministro — PELLOUX

N. 3. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R esercito.** — 3 gennaio.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la seconda serie di Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito.

Di tale fascicolo i comandi, i corpi, i distretti e gli uffici acquisteranno un numero di copie eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 10 del *Giornale Militare*, anno 1890.

Le relative richieste saranno trasmesse all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per conto proprio.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 20.

Le varianti apportate coll'annunziato fascicolo ai modelli N. 5, 6 e 7 annessi all'Istruzione per la requisizione, devonsi intendere estese anche ai modelli portanti lo stesso numero allegati al Regolamento omonimo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 4. — DIVISA E VESTIARIO. — **Sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso.** — 4 gennaio.

Al terzo capoverso del § 51 dell'Istruzione sulla divisa della truppa è sostituito il seguente:

« Sopra una delle facce del sacchetto viene scritto, paral-
« lelamente al lato corto del rettangolo, il solo numero di
« matricola del militare cui è distribuito tale oggetto. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. 5. — SERVIZIO SANITARIO. — **Richieste di oggetti per il servizio tecnico degli ospedali militari non compresi nelle dotazioni regolamentari.** — 6 gennaio.

Pervengono molto frequentemente a questo Ministero, da parte dei direttori di ospedale militare, domande di acquisto di nuovi libri, strumenti ed apparecchi di vario genere, i quali, più che pel bisogno della pratica clinica e dell'igiene, sono richiesti per compiere delle ricerche puramente scientifiche; come alcuni, molto costosi, per indagini batteriologiche, in aumento di quelli già assegnati in dotazione per i gabinetti di batteriologia istituiti in alcuni ospedali.

Il Ministero, per porre un giusto freno a tali domande, che, se possono ritenersi commendevoli sotto il riguardo scientifico, non sono però veramente giustificate dai bisogni del servizio ed aggravano oltre misura il capitolo relativo alle dotazioni degli ospedali, dispone quanto segue:

1° I direttori di ospedali, per quanto riguarda l'acquisto dei libri, periodici e strumenti da computarsi nell'assegno annuo, che viene dato per la biblioteca e l'armamentario chirurgico, dovranno attenersi alle norme speciali di massima, già emanate dall'Ispettorato di sanità militare, e che potranno in seguito essere modificate, secondo i progressi della scienza e i comprovati bisogni del servizio.

2° Essi non potranno chiedere di acquistare alcun altro oggetto per uso scientifico, clinico o igienico, il quale non trovasi già compreso nelle stabilite dotazioni degli ospedali, o che sia creduto migliore di quello adottato, se non trasmettendo la loro domanda al Ministero (Segretariato generale) per mezzo del direttore territoriale di sanità. Questo dovrà accompagnarla con un motivato parere sulla vera e reale necessità, pel servizio, dell'oggetto richiesto, tenendo pre-

sente, per quanto riguarda specialmente i gabinetti batteriologici, che con l'impianto di essi negli ospedali militari, non si ebbe in mira di creare degli istituti sperimentali per ricerche scientifiche, ma solamente di fornirli dei mezzi indispensabili per l'applicazione della moderna igiene al servizio militare.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.



DISPENSA 2ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 gennaio.

DICEMBRE 18. — R. Decreto N. 748 per sostituzione di due membri della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 9.

» 22. — R. Decreto N. 744 col quale è delegata al Governatore civile della colonia Eritrea la facoltà di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della Colonia, *pag.* 10.

GENNAIO 12. — Modificazioni alle norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo, *pag.* 11.

» 12. — Istruzione a piedi per le truppe del genio, *pag.* 11.

Atto N. 6. PENSIONI. — **R. Decreto N. 748, per sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale** — 18 dicembre 1892.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879, N. 5168; 2 marzo 1884, N. 1958; 28 giugno 1891, N. 351;

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880, N. 5246, 5247;

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari del Tesoro, della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Deputati al Parlamento nazionale,

Elia colonnello Augusto

Chinaglia dott. Luigi

sono nominati membri della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi suddette in sostituzione degli ex Deputati Cavalletto ingegnere Alberto e Cucchi nobile Francesco, ora Senatori del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1892.

UMBERTO.

Pelloux.
Racchia.
Grimaldi.

N. 7. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto N. 744, col quale è delegata al Governatore civile della colonia Eritrea la facoltà di decidere in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della colonia.** — 22 dicembre 1892.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 15 maggio 1884, che approva il regolamento sullo stato dei sottufficiali;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1891 N. 583, concernente il governo della colonia Eritrea e le norme per regolare le relazioni fra i funzionari ad esso preposti;

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1892 N. 87, che determina le attribuzioni del governo civile dell'Eritrea;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Governatore civile della colonia Eritrea, sempre quando rivesta il grado di ufficiale generale o sia ufficiale superiore del R. Esercito più elevato in grado o più anziano del comandante delle R. truppe d'Africa, è delegata la facoltà riservata al Ministro della guerra dal § 204 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato col Nostro decreto sopracitato, di decidere in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina convocate a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della Colonia, sia ordinando la loro retrocessione dal grado e determinando il passaggio ad altro riparto di truppa, sia applicando ad essi quella punizione disciplinare che stimi conveniente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

Pelloux.

N. 8. — PENSIONI. — **Modificazioni alle norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, e a riposo.** — 12 gennaio.

Sono apportate le seguenti modificazioni alle norme per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo (*Atto* N. 2-1890):

Il N. 1 è soppresso. Il contenuto di questo numero trovasi riprodotto con aggiunte nel § 138 del regolamento 12 giugno 1892 per gli operai borghesi.

Al N. 2 aggiungere il seguente comma:

« Per la liquidazione della pensione gli ufficiali devono presentare i sunti dei decreti stati ad essi rilasciati dal Ministero, i quali verranno poi loro restituiti dalla Corte dei Conti, compiuta la liquidazione. Possono però anche presentare copie di detti sunti, purchè legalizzate per opera di notaio. »

Al N. 5, linee 25 e 26, sopprimere le parole « in modo evidente, o per lo meno scientificamente ammissibile. »

Allo stesso N. 5 aggiungere in fine il seguente comma:

« Il direttore di sanità militare del corpo d'armata dovrà visitare personalmente il militare o l'operaio non solo nei casi d'appello contemplati dall'art. 27 del regolamento, ma anche negli altri casi previsti dagli articoli 14 e 26 dello stesso regolamento, semprechè l'infermo trovisi presente nella stessa città di sua residenza, o possa essere altrimenti visitato senza disagio e spesa. I risultati della visita da lui personalmente constatati, saranno descritti in apposito certificato da compilarsi colle norme sovra esposte, e indipendentemente da qualunque giudizio anteriormente espresso da altri periti sanitari. »

Al N. 8 ultima linea, alle parole « articolo 6 » *sostituire:* « articolo 4 ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. 9 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione a piedi per le truppe del genio.** — 12 gennaio.

È stato pubblicato il titolo 1° del volume I delle Istruzioni pratiche del genio e la relativa appendice, comprendenti, il primo l'istruzione individuale senz'armi e colle armi, la istruzione di sezione, di compagnia, di brigata e di più brigate

e l'istruzione per l'attendamento; la seconda, gli esercizi di ginnastica e di scherma col moschetto

Tali istruzioni andranno subito in vigore e dovranno formare oggetto di conferenze in tutti i reggimenti del genio.

I comandi, riparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari delle suddette istruzioni per ciascuno indicati:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettore generale ed ispettori del genio . . .	»	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione militare, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio	»	1
Comandi di reggimenti del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Compagnie di qualsiasi specialità dei reggimenti del genio e depositi.	»	8
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti dei reggimenti del genio	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali	»	5

Questi esemplari, unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne l'acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare del titolo 1° è di L. 0,65 e quello di ciascun esemplare dell'appendice di L. 0,50.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 gennaio

GENNAIO 16. — Sottufficiali in attesa d'impiego civile i quali rifiutano, all'atto della nomina, l'impiego che avevano domandato, *pag.* 13.

——— Adozione delle cartucce mod. 1890 per pistole mod. 1874 e mod. 1882, *pag.* 15.

——— Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 15.

——— Varianti all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 18.

——— Decisioni di massima, *pag.* 19.

Atto N. **10**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali in attesa d'impiego civile, i quali rifiutano, all'atto della nomina, l'impiego che avevano domandato**. — 16 gennaio.

Secondo le disposizioni della legge sullo stato dei sottufficiali, state riportate anche nel Capo XIV del Testo unico della legge sul reclutamento del R. esercito, i sottufficiali raffermati con soprassoldo i quali abbiano compiuto i 12 anni di effettivo servizio possono invocare:

a) di essere ammessi ad impiego civile, rimanendo intanto sotto le armi senza vincolo di ferma, in attesa dell'impiego stesso, con l'annuo soprassoldo di L. 365, oppure

b) di restare alle armi con successive rafferme di un anno col soprassoldo stesso di L. 365.

Il Regolamento sul reclutamento, ed il Regolamento per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali, ammettono poi che quei sottufficiali, di cui alla lettera *a*), che non credono altrimenti di aspirare ad impiego civile, possano ritirarne la domanda ed ottenere di essere ammessi a rafferme di un anno; e che i sottufficiali, di cui alla lettera *b*), al termine di ogni rafferma annuale, possano chiedere l'ammissione ad impiego civile rimanendo sotto le armi senza obbligo di ferma.

È accaduto però sovente che taluni sottufficiali i quali avevano chiesto l'impiego civile, ed erano in nota per ottenerlo, [illegible] momento poi che questo venne loro offerto, e sebbene fosse uno di quelli che avevano domandato, pure, o perchè non piaceva loro la residenza destinata, o per altro motivo ne rifiutarono la nomina, e preferirono rimanere alle armi, o in attesa dell'offerta di altro impiego tra quelli da essi do-

mandati, od anche talvolta chiedendo di essere ammessi alla rafferma di un anno.

Ora questo modo di procedere non solo non è consentaneo al disposto della legge, ma costituisce un abuso che il Ministero non intende altrimenti di ammettere per l'avvenire; e viene perciò stabilito quanto appresso:

1° In relazione a quanto è consentito dalla legge e dal regolamento sul reclutamento, non che dal regolamento sulla concessione degl'impieghi dei sottufficiali:

a) coloro che ottennero rafferme di un anno col soprassoldo di L. 365 possono invocare nell'ultimo mese della rafferma la concessione di un impiego civile;

b) coloro che fecero domanda, e sono in nota per un impiego civile, possono chiedere di ritirare quella domanda e di essere ammessi a rafferme di un anno col soprassoldo suddetto.

2° Il sottufficiale in attesa d'impiego civile che rinunzi quando gli viene offerto l'impiego od uno degli impieghi che esso aveva domandato (o la residenza che aveva designata, se si tratta di domanda per l'impiego di scrivano od assistente locale) continuerà ad esser tenuto in nota per uno degli altri impieghi richiesti, *ma verrà licenziato dalle armi.*

3° I sottufficiali attualmente sotto le armi in attesa d'impiego civile dovranno, entro il mese di febbraio prossimo, far conoscere se intendono di rimanere in quella posizione, alla condizione di cui al numero precedente, ovvero se intendono di essere ammessi alla rafferma di un anno rinunziando ad aspirare agl'impieghi civili.

4° In questa circostanza potranno i detti sottufficiali, come lo potevano finora, allargare la cerchia delle loro aspirazioni, e se sono già in nota, o facciano ora domanda per l'impiego di scrivano od assistente locale, dovranno espressamente indicare a quale residenza essi aspirino, avvertendo che, per questi ultimi due impieghi, potranno chiedere più località.

In tal caso, non accettando la residenza che prima fosse loro offerta fra quelle richieste, verranno come avanti è detto, licenziati dalle armi pur continuando ad essere tenuti presenti per le altre residenze.

5° I sottufficiali che si valessero della facoltà di cui al precedente N. 4, allargando la cerchia delle loro aspirazioni ad altri impieghi, saranno per questi presi in nota dalla data della nuova dimanda in conformità al disposto dell'art. 12 N. 4 del Regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi.

6° Con questa occasione si rende noto che l'impiego di aiutante postale è stato abolito, e fintantochè non sarà provveduto a' compenso i sottufficiali che trovansi in nota per tale impiego saranno inscritti per concorrere a quello di scrivano locale; onde, dovranno ora dichiarare per quali località preferiscano concorrere a quest'ultimo impiego.

7. Il Ministero si riserva di pubblicare fra breve la nota dei sottufficiali aspiranti ai vari impieghi civili in ordine di precedenza, per norma degl'interessati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **11**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione delle cartucce Mod 1890, per pistole Mod. 1874 e Mod. 1889**. — 17 gennaio.

Sono adottate, ed introdotte in servizio, cartucce a pallottola e da salve per pistole Mod. 1874 e Mod. 1889, con carica di balistite, le quali prenderanno la denominazione di:

Cartuccia a pallottola M. 1890, per pistole Mod. 1874 e Mod. 1889;

Cartuccia da salve M. 1890, per pistole Mod. 1874 e Mod. 1889.

Tali cartucce s'impiegano come quelle a polvere nera presentemente in servizio; ma non si dovranno usare nelle esercitazioni di tiro, che quando saranno esauriti i depositi, oggi esistenti, di queste ultime cartucce.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **12**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 19 gennaio.

All'art. 79 del Regolamento d'amministrazione pei corpi del R. esercito 1° maggio 1885, è sostituito il seguente:

Art. 79. — *Viveri in distribuzione.*

§ 648. Agli uomini di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio e delle compagnie di sanità e di sussistenza sono assegnate due razioni viveri di riserva, cioè quattro gallette (cinque per gli alpini e l'artiglieria da montagna) e due scatolette di carne in conserva.

Le scatolette di carne sono date in consegna agli uomini di truppa, i quali debbono conservarle nello zaino o nella valigia; la galletta invece verrà conservata, custodita nelle rispettive casse (§ 681), nei magazzini di compagnia, quando siano in condizioni tali da assicurarne la buona conservazione, od altrimenti nel magazzino del corpo o del distaccamento; ma in quest'ultimo caso si terranno le casse distinte per compagnie e si prenderanno le precauzioni necessarie per rendere facile e pronta, ad ogni evenienza, la distribuzione della galletta alle compagnie ed agli individui.

Quando la galletta non è in distribuzione agli uomini di truppa, nulla dovrà essere sostituito nello zaino o nella valigia dei medesimi, per tenere il posto della galletta.

Gli uomini di truppa dei carabinieri reali ricevono le due razioni viveri soltanto all'atto della mobilitazione.

§ 649. La galletta verrà data in consegna agli uomini, per essere da essi riposta e conservata nello zaino o nella valigia:

a) in caso di mobilitazione;

b) tutte le volte che la truppa dovrà muovere dalla sua residenza per servizi di pubblica sicurezza, per grandi manovre, per recarsi in distaccamento, e per cambio di guarnigione;

c) in quelle altre circostanze nelle quali dai comandanti di corpo o dalle autorità superiori sarà riconosciuto opportuno che la truppa abbia con sè le due razioni viveri di riserva complete.

A quest'uopo si dovrà, nelle occasioni più opportune, insegnare agli uomini in qual modo dovranno riporre nello zaino o nella valigia le gallette quando verranno loro distribuite.

Le gallette in distribuzione agli uomini sono riposte due a due in apposito sacchetto chiuso dagli uomini stessi mediante cucitura. Per le truppe alpine e dell'artiglieria da montagna, la quinta galletta sarà riposta in un terzo sacchetto.

§ 650. Qualora, nel distribuire agli individui le gallette, si riconosca che il peso medio di esse eccede quello regolamentare (grammi 200), i consigli d'amministrazione, per regolare la differenza nel carico dipendente dal conteggio a peso, ne fanno oggetto di apposito processo verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero per l'emissione del decreto di scarico.

In questi casi la trasmissione dei processi verbali al Ministero sarà fatta direttamente a misura che vengono compilati.

§ 651. Cessati i servizi ed il bisogno di lasciare, a senso

del § 649, le razioni di galletta in consegna alla truppa, o giunta questa alla nuova sede di guarnigione o del distaccamento, le gallette vengono dalle compagnie ritirate agli individui; quelle buone sono di nuovo riposte nelle rispettive casse per essere conservate, quelle rotte o avariate sono invece consegnate al magazzino del corpo o del distaccamento per essere cambiate con altrettante buone, salvo poi a questi magazzini di proporne la consumazione a senso del § 657.

§ 652. I viveri di riserva per gli uomini mandati in licenza straordinaria in seguito a rassegna od in attesa del congedo, pei congedati, per quelli che cessano di far parte del corpo, e per coloro che sono mandati aggregati alle compagnie di sussistenza, sono dalle compagnie restituiti al magazzino del corpo o distaccamento.

Per quelli mandati in licenza per altri titoli, o che entrano all'ospedale, i viveri sono ritirati e conservati dalla compagnia stessa per essere poi consegnati agli individui al loro ritorno.

All'atto di ritirare agli individui i viveri di riserva, questi sono accuratamente visitati, osservando, in massima, le prescrizioni ed avvertenze date per le visite periodiche ai viveri conservati in magazzino.

§ 653. I viveri avariati, smarriti, venduti o in qualunque modo sprecati o resi inservibili per colpa degli individui che li ebbero in consegna, o consumati dai medesimi senza autorizzazione, sono loro addebitati al prezzo indicato nel § 645, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari che gli individui possano meritare per la commessa mancanza.

Al § 681 dello stesso Regolamento è aggiunto il comma seguente:

« Le casse occorrenti ai distaccamenti per conservare « la galletta non in distribuzione agli uomini, saranno dai « distaccamenti richieste al reggimento cui appartengono o ad « altro reggimento o distretto, oppure ad un magazzino delle « sussistenze, secondochè o l'uno o l'altro trovisi sul luogo « o più vicino alla sede del distaccamento. »

---

§ 1471. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 1471*bis*. Dove i lotti d'impresa sono per divisione, an- « ziché per corpo d'armata, i corpi e reparti di corpo trasmet-

« tono gli specchi mod. 429 alle rispettive sezioni di com-
« missariato, le quali compileranno il *Prospetto* mod. 439 e
« e lo rivolgeranno al Ministero per mezzo delle direzioni da
« cui dipendono.

« Così pure, quando per la Sardegna è fatto un lotto a
« parte, i corpi e riparti ivi distaccati trasmetteranno siffatti
« specchi all'ufficio locale di commissariato di Cagliari ».

§ 1614. Dopo « le direzioni » mettere « le sezioni e gli
« uffici ».

Le disposizioni date col presente *Atto* entrano in vigore immediatamente.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **13**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.** — 20 gennaio

Nella vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 sono introdotte le seguenti varianti:

1° *Sono soppressi il 5° e 6° comma del § 291.*

2° *Al § 298 è aggiunto il seguente capoverso:*

In ogni caso per le quietanze di detti versamenti si seguirà il disposto del § 297.

3° *Il § 299 è soppresso.*

4° *Al 2° comma del § 303 viene sostituito il seguente:*

Negli avvisi d'asta si dovrà stabilire il prezzo di ciascun cavallo e dichiarare che le tasse di bollo e registro ed i diritti di segreteria sugli originali e sulle copie dei verbali sono a carico dei compratori.

5° *Il 3° comma del § 308 è soppresso.*

6° *Al § 306 sono soppresse le parole:* non compreso l'aumento per le tasse.

7° *Sono soppresse le avvertenze N. 2 e 5 del modello N. 31:* Avviso d'asta per la vendita di oggetti fuori d'uso, *e l'avvertenza N. 2 del modello N. 32:* Avvisi di seconda asta per diserzione del primo esperimento di vendita.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

166.

Assegni agli ufficiali comandati per ispezioni o per far parte di commissioni. — A schiarimento dei comma *a* e *g* del § 41 del *Regolamento sulle indennità eventuali*, si dichiara che le ispezioni e le commissioni, cui ivi si accenna, debbonsi intendere *ordinate dal Ministero* solo quando trattisi d'ispezioni *generali, tecniche-sanitarie* od *amministrative*, previste dall'Istruzione per le ispezioni (allegato 4 al Regolamento di disciplina), ovvero trattisi d'ispezioni o commissioni speciali per le quali intervenga una apposita disposizione ministeriale.

Solo in questi casi spetta pertanto l'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata del servizio, e per comprovarne il diritto si dovrà allegare al *certificato di viaggio* copia della relativa disposizione ministeriale, o citarla se è inserta nel *Giornale militare*. Ove poi si tratti di servizio di indole riservata, basterà citare il dispaccio (data, numero e divisione) susseguito dalla indicazione *riservato*.

In tutti gli altri casi di ispezioni e commissioni è applicabile il § 40 dello stesso Regolamento: spetta cioè l'indennità di trasferta di 1ª categoria solo per l'andata e il ritorno e l'indennità di 2ª categoria pei primi dieci giorni di permanenza fuori della sede ordinaria, salvo che il servizio abbia da esser fatto presso truppe con indennità di accantonamento o di marcia, nella quale circostanza è dovuta invece la stessa indennità spettante alle truppe.

Per gli ufficiali al seguito di ispettori o di membri di commissioni, il trattamento va sempre regolato come per l'ufficiale cui sono addetti. (Divisione *Assegni*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 gennaio

GENNAIO 20. — Abolizione di alcuni documenti prescritti per gli arruolamenti volontari ordinari o di un anno e per le surrogazioni di fratello, *pag.* 21.
» 22. — Soppressione di uno degli orginali del foglio matricolare caratteristico mod. N. 39 all'atto dell'invio in congedo illimitato del titolare, *pag.* 22.

Atto N. **14**. — RECLUTAMENTO. — **Abolizione di taluni documenti prescritti per gli arruolamenti volontari ordinari o di un anno e per le surrogazioni di fratello.** — 20 gennaio.

Tra le varie condizioni della legge sul Reclutamento del R. esercito per l'ammissione all'arruolamento volontario ordinario, vi hanno quelle che l'aspirante:

a) sia cittadino dello Stato;

b) non sia ammogliato, nè vedovo con prole.

Quantunque sia evidente che coloro, che si presentano all'arruolamento volontario ordinario (il quale non può esser contratto che prima del concorso alla leva) soddisfino in genere a queste condizioni, tuttavia è attualmente stabilito che tutti gli aspiranti al detto arruolamento debbano presentare appositi atti di notorietà per comprovare la loro cittadinanza italiana ed il loro stato libero.

Riconosciuto che la osservanza della legge ora in vigore può essere perfettamente garantita senza che occorrano tali documenti, come in appresso è indicato, il sottoscritto, anche a risparmio di spese e di disturbi non lievi per i cittadini, determina:

1° Non è altrimenti prescritta per l'arruolamento volontario ordinario la presentazione dell'atto di notorietà relativo allo stato libero dell'aspirante e nemmeno la presentazione dell'atto di notorietà relativo alla cittadinanza, se si tratti di giovani che risultino nati in Italia;

2° L'atto di notorietà relativo alla cittadinanza continuerà ad essere richiesto pei giovani nati all'estero, potendo su di essi sorgere dubbio circa la loro cittadinanza;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 3ª, Atto N. 12, pagina 18, linea seconda, ove dice: *Prospetto mod. 439*, si corregga in *Prospetto mod. 430*.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

3° Ove si venga a riconoscere che un arruolato volontario non sia cittadino italiano, o sia ammogliato o vedovo con prole, il comandante del corpo ne riferirà direttamente al Ministero della guerra il quale annullerà l'arruolamento, a mente del § 729 del regolamento sul reclutamento.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche alle ammissioni all'arruolamento volontario di un anno ed alla surrogazione di fratello.

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **15.** — MATRICOLA. — **Soppressione di uno degli originali del foglio matricolare caratteristico Modello N. 59, all'atto dell'invio in congedo illimitato del titolare.** — 22 gennaio.

1. Nell'intendimento di rendere più semplice la tenuta delle matricole del R. esercito, questo Ministero determina che uno dei due originali del foglio matricolare-caratteristico (Mod. N. 59) dei militari di truppa debba cessare di essere tenuto al corrente dopo l'invio dei militari in congedo illimitato, od in congedo per anticipazione, od in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.

2. L'originale del Mod. N. 59 tenuto dalle compagnie, squadroni ecc. (che è quello destinato a cessare), sarà spedito al distretto di leva cui i militari appartengono, all'atto dell'invio dei militari stessi in licenza, o in congedo illimitato, osservato il disposto del § 184 dell'Istruzione sulle matricole e previa inscrizione della variazione di congedamento (e di passaggio se ne sia il caso).

Il distretto, dopo d'aver desunti da questi fogli i dati che occorrono per formare il quadro di avanzamento dei graduati di milizia mobile, li conserverà divisi per classe. Così sarà possibile ricorrervi nel caso di smarrimento, disguido postale, alterazione ecc. dell'altro originale, al fine di riconoscere le variazioni matricolari, le mancanze e le note caratteristiche del titolare.

3. Per provvedere alla prima attuazione del nuovo sistema, il Ministero determina quanto appresso:

a) I reggimenti alpini, le compagnie di sanità e le compagnie di sussistenza, presso i quali sono in forza militari in congedo illimitato dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale, provvederanno perchè uno dei due originali dei Modelli N. 59 di questi militari sia spe-

dito al distretto cui essi rispettivamente appartengono ed i distretti li conserveranno per gli effetti di cui al N. 2.

b) I reggimenti di artiglieria e del genio si regoleranno come alla precedente lettera *a*) per i militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.

c) Le legioni dei RR. carabinieri, i reggimenti granatieri e le compagnie operai d'artiglieria, procederanno nello stesso modo di cui alla lettera *a*) per i militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente.

d) Per i militari in congedo illimitato da destinarsi in caso di mobilitazione ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri i distretti cesseranno di tenere al corrente le copie da essi ora tenute conservandole suddivise per classi ed a seconda del corpo cui dovrebbero essere diretti i militari in caso di mobilitazione.

e) Per i militari delle compagnie permanenti dei distretti, per i militari di milizia mobile di fanteria e bersaglieri, e per i militari di milizia territoriale effettivi ai distretti, gli originali dei fogli tenuti da essi cesseranno di esser tenuti al corrente e saranno conservati dai distretti stessi suddivisi per classe.

Nello stesso modo si regoleranno i distretti di Cagliari e di Sassari pei militari della milizia speciale di Sardegna.

4. Il passaggio dei corpi ai distretti dei fogli Mod. N. 59 di cui al precedente numero, lettere *a*), *b*), *c*) avrà luogo mediante invio di pacchi postali raccomandati da eseguirsi nei giorni 30 e 31 marzo prossimo.

I fogli matricolari da spedirsi ai distretti dovranno essere verificati con l'altro originale e chiusi col visto e firma del maggiore relatore, e ripartiti per classe.

5. Nello stesso modo indicato al N. 4, si regoleranno i distretti per i fogli matricolari dei quali è parola alle lettere *d*), *e*) del N. 3.

6. Fino al giorno 30 marzo prossimo continueranno ad osservarsi le disposizioni ora in vigore ed il Ministero della guerra si riserva di indicare le modificazioni che, per effetto del presente *Atto*, dovranno introdursi nei vari paragrafi dell'Istruzione per le matricole, da avere effetto per l'avvenire.

Fino a quel tempo potranno i corpi e distretti proporre direttamente al Ministero quei quesiti che loro occorressero per la esecuzione delle presenti disposizioni.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 5ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 febbraio

GENNAIO 31. — Prolungamento di percorso per gli impiegati provvisti delle dichiarazioni *D* ed *E*, *pag.* 25.
FEBBRAIO 3. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castellarano Veggia-Sassuolo, *pag.* 26
» 3. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 27.
» 3. — Modificazioni ai conti di costruzione di alcuni oggetti, *pag.* 29.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **16**. — TRASPORTI MILITARI. — **Prolungamento di percorso per gli impiegati provvisti delle dichiarazioni *D* ed *E*.** — 31 gennaio.

In seguito agli accordi intervenuti con le amministrazioni ferroviarie è stato convenuto che gli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali e le loro famiglie, viaggianti con dichiarazioni mod. *D* ed *E*, qualora dovessero proseguire il viaggio pel quale furono rilasciati i suddetti documenti, anzichè chiedere il rilascio di un nuovo documento, potranno servirsi del primo, già in parte utilizzato, dopo che sul medesimo sarà trascritta apposita annotazione del prolungamento di percorso.

A tal uopo dovranno le dichiarazioni di cui si tratta essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) il quale provvederà a farle vistare dalla amministrazione ferroviaria interessata.

L'anzidetta concessione del prolungamento di viaggio è però subordinata alla condizione che il viaggio di prosecuzione non si trovi sulla via di ritorno, cioè che per compierlo non occorra di passare nuovamente su di un tratto di ferrovia già percorso nel primo viaggio.

Il Ministro. — PELLOUX.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 3ª, pag. 18, al N. 5 dell'*Atto* 13 *si sostituisca* il seguente:
5°. Il 3° e 4° comma del § 308 sono soppressi.

N. **12**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castellarano Veggia-Sassuolo**. — 3 febbraio.

Si rende noto che fu aperto all'esercizio il tronco Castellarano Veggia-Sassuolo, che completa la linea Reggio Emilia-Sassuolo delle ferrovie di Reggio Emilia.

Detto tronco comprende la sola stazione di Sassuolo, che dista chilometri 23 da Reggio Emilia, e che fu abilitata a tutti i trasporti a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria.

La stazione di Sassuolo (come le altre appartenenti alle ferrovie Reggio Emilia, ad eccezione di Guastalla) venne altresì abilitata al servizio cumulativo con le reti Adriatica e Mediterranea, e con la società di navigazione sul lago di Como, e le concessioni speciali riguardanti i trasporti militari sono applicabili in servizio cumulativo, senza che occorra la presentazione di separati documenti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **18**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)**. — 3 febbraio.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
I^a^	73	Cappelli completi da alpini, esercito permanente e milizia mobile	N.	5	»	Variante
»	73bis	Cappelli completi da alpini, milizia territoriale	»	4	40	»
»	76	Cappelli sguarniti da alpini (10)	»	3	»	»
»	89	Chepì comuni (14)	»	2	20	»
»	90	Chepì guarniti (13)	»	2	80	»
»	173	Fasce di alluda per chepì	»	»	20	»
»	252	Gavette di lamiera grandi	»	1	20	»
»	257	Ginocchielli	»	»	22	»
»	280	Guanti di cotone bianco	P.	»	40	»
»	354	Sacchetti per cartucce per zaini da artiglieria e genio	N.	»	12	»
»	359	Scarpe	P.	5	50	»
»	362	Scheletri per zaini da artiglieria	N.	»	25	»
»	364	Scheletri per zaini da fanteria e bersaglieri	»	»	28	»
»	374	Sopraffasce per chepì	»	»	15	»
»	384	Spazzole da scarpe	»	»	25	»
»	421	Tondini per chepì	»	»	15	»
»	428	Tubi di feltro (carcasse) per chepì	»	»	65	»
»	443	Visiere per chepì e colbacchi	»	»	27	»
»	445	Zaini da artiglieria da fortezza	»	12	»	»
»	446	Zaini da bersaglieri	»	13	»	»
»	448	Zaini da fanteria di linea ed alpini	»	11	»	»
»	449	Zaini da genio	»	10	60	»
»	693	Cappietti per elmetti da carabinieri in Africa	»	2	20	Aggiunta
»	694	Coccarde per elmetti da carabinieri in Africa	»	»	22	»
»	695	Farsetti di cotone a maglia da carabinieri in Africa	»	1	80	»
»	696	Fregi di granata per elmetti da carabinieri in Africa	»	1	40	»
»	697	Gambali di tela completi da carabinieri a cavallo in Africa	P.	2	80	»
»	698	Giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri in Africa	N.	4	70	»
»	699	Guanti di cotone a maglia da carabinieri in Africa	P.	»	65	»
»	700	Pennacchi per elmetti da carabinieri in Africa	N.	5	»	»

I^a	701	Sottopiedi di cuoio per gambali di tela da carabinieri a cavallo in Africa	P.	» 12	Aggiunta
»	702	Uose complete di tela color bronzo chiaro da carabinieri in Africa	»	2 30	»
»	703	Fasce di panno per chepi . . .	N.	» 40	»
»	704	Scheletri per zaini da genio . .	»	» 22	»
VII^a	264	Tela in colone bianca per scheletri di zaini alta m. 0,60 . .	M.L.	» 30	Variante
»	297	Tela in filo crudo scinata da vestiario alta m. 0,74	»	» 80	»
»	298	Tela in filo crudo per fodera di zaini alta m. 0,66 a 0,68 . . .	»	» 50	»
»	349ter	Cuoio naturale	ch.	3 50	»
»	350ter	Cuoio nero	»	3 »	»
»	355	Pelle di montone annerita . . .	N.	3 60	»
»	356	Pelle di montone conciata al naturale	»	3 60	»
»	359	Pelle di vitello annerita . . .	»	7 »	»
»	365	Pelle di capra conciata al naturale per bordure di zaini . .	»	3 60	Aggiunta
»	366	Pelle di vitello conciata al naturale per bordure di zaini. . .	»	3 60	»

N.B. — I movimenti di scarico e carico dipendenti dai suindicati cambiamenti di prezzo nella tariffa saranno eseguiti con la data del 10 andante mese ed avranno effetto dal giorno successivo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **19.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni ai conti di costruzione di alcuni oggetti.** — 3 febbraio.

In dipendenza del cambiamento del prezzo di tariffa delle robe indicate nell'*Atto* 18 del corrente anno, debbono essere modificati come appresso i conti di costruzione dei seguenti oggetti:

Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Cappello completo da alpini
(Esercito permanente e milizia mobile).

Cappello sguarnito	Prezzo delle materie e valore	L.	3,000
Prezzo di costo	(del cappello completo) .	»	4,922
Prezzo di conteggio	id. .	»	5,000

Cappello completo da alpini
(Milizia territoriale).

Cappello sguarnito	Prezzo delle materie e valore	L.	3,000
Prezzo di costo	(del cappello completo) .	»	4,372
Prezzo di conteggio	id. .	»	4,40

Chepì guarnito.

Chepì comune.	Prezzo delle materie e valore .	L.	2,200
Prezzo di costo	(del chepì guarnito) .	»	2,797
Prezzo di conteggio	id. .	»	2,80

ZAINI. Al conto degli zaini per fanteria, per bersaglieri, per

Conto

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie
Pelle di vitello conciata e col pelo	4 50
Pelle di vitello annerita	7 00
Pelle di vitello o capra conciata al naturale per bordure	3 60
Pelle di montone annerita	3 60
Pelle di montone conciata al naturale	3 60
Cuoio naturale	3 50
Cuoio nero	3 00
Tela in cotone bianca per scheletri di zaini, alta m. 0,60	» 30
Tela in filo crudo per fodera di zaini, alta m. 0,66 a 0,68	» 50
Tela in filo crudo spinata, alta m. 0,74	» 80
Campanelle da zaini	» 03
Anellini da zaini	» 02
Fibbie da zaini	» 03
Anelli schiacciati con ardiglione da zaini	» 03
Campanelle mezzo-tonde per reggi-cinghie da cartucce	» 02
Anelli rettangolari con gancio da zaini	» 03
Scheletro per zaini da fanteria	» 28
Scheletro per zaini da artiglieria	» 25
Scheletro per zaini da genio	» 22
Sacchetto per cartucce di zaini per fanteria e bersaglieri	» 20
Sacchetto per cartucce di zaini per artiglieria e genio	» 12
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »

Prezzo di costo e di conteggio L.

(1) Nella fornitura sono compresi gli accessori (il bottone di metallo traforato, il nastro, la borra.

artiglieria da fortezza e per genio, *sostituire il seguente*:

degli zaini.

Zaino da fanteria di linea ed alpini				Zaino da bersaglieri				Zaino da artiglieria da fortezza				Zaino da genio			
Quantità		Valore		Quantità		Valore		Quantità		Valore		Quantità		Valore	
N.	1	4	500	N.	»	»	»	N.	1	4	500	N.	1	4	500
»	»	»	»	»	1	»	000	»	»	»	»	»	»	»	»
»	1/8	»	450	»	»	»	»	»	1/8	»	450	»	1/8	»	450
»	»	»	»	»	1/40	»	090	»	»	»	»	»	»	»	»
»	1/40	»	090	»	»	»	»	»	1/40	»	090	»	1/40	»	090
kg.	0,650	2	340	»	»	»	»	kg.	0,760	2	660	kg.	0,600	2	100
»	»	»	»	kg.	0,670	2	010	»	»	»	»	»	»	»	»
m.	0,420	»	126	m.	0,420	»	126	m.	0,420	»	126	m.	0,400	»	120
»	0,650	»	325	»	1,100	»	550	»	0,650	»	325	»	0,650	»	325
»	0,160	»	128	»	0,160	»	128	»	0,220	»	176	»	0,200	»	160
N.	2	»	060	N.	2	»	060	N.	2	»	060	N.	2	»	060
»	12	»	240	»	12	»	240	»	10	»	200	»	12	»	240
»	8	»	240	»	8	»	240	»	12	»	360	»	8	»	240
»	2	»	060	»	2	»	060	»	2	»	060	»	2	»	060
»	2	»	040	»	2	»	040	»	»	»	»	»	»	»	»
»	2	»	060	»	2	»	060	»	2	»	060	»	2	»	060
»	1	»	280	»	1	»	280	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	250	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	220
»	1	»	200	»	1	»	200	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	120	»	1	»	120
»	»	1	891	»	»	1	916	»	»	2	563	»	»	1	855
		11	»			13	»			12	»			10	600

gli occhielli, la colla, il refe, il filato distorto, la pece, il legno quassio, le punte di filo di ferro e le viti)

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

le
19

St
de
di

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 febbraio

DICEMBRE 30. — R. Decreto N. 769 che determina il posto spettante al Governatore civile dell'Eritrea nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, *pag.* 33.

FEBBRAIO 6. — Soppressione di un ufficio locale di commissariato, chiusura di due panifici e cambio di denominazione di uno stabilimento delle sussistenze, *pag.* 36.

» 8 — Modificazioni allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Ancona, *pag.* 34.

» 9. — Militari di truppa viaggianti in abito borghese con biglietti a tariffa militare, *pag.* 35.

» 10. — Anticipazioni dei fondi per gli assegni ordinari, *pag.* 35.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **20.** SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto N. 769 che determina il posto spettante al governatore civile dell'Eritrea nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.** — 30 dicembre 1892.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 del R. Decreto 19 aprile 1868 N. 4349, relativo all'ordine delle precedenze;

Visti i Regi Decreti 1° gennaio 1890 N. 6592, e 1° ottobre 1891 N. 583, relativi al Governo dell'Eritrea;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, d'accordo coi Ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governatore civile dell'Eritrea, allorchè risiede nella Colonia, è classificato al N. 8 della categoria IV del R. Decreto 19 aprile 1868 N. 4349.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO

Giolitti.
B. Brin.
Pelloux.
C. A. Racchia.

N. **21**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO E SUSSISTENZE MILITARI. — **Soppressione di un ufficio locale di commissariato, chiusura di due panifici e cambio di denominazione d'uno stabilimento delle sussistenze.** — 6 febbraio.

Col 1° aprile p. v. sarà soppresso l'ufficio locale di commissariato di Venezia, saranno chiusi i due panifici militari di Venezia e Treviso ed il « gallettificio militare di Foligno » assumerà la denominazione di « panificio militare di Foligno. »

Il Ministro — PELLOUX

N. **22**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazione allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Ancona.** — 8 febbraio.

Si avvertono le autorità militari che fu istituita una tenenza di carabinieri reali in Osimo, e per conseguenza furono introdotte le seguenti modificazioni nello scompartimento della compagnia di Ancona:

TENENZA DIRETTA | Ancona — Borgo Pio — Porto mare.

TENENZA DI OSIMO { Osimo — Agugliano — Castelfidardo — Loreto — Offagna — Camerano — Montesicuro.

I comandi delle tenenze di Jesi e Senigallia e della sezione di Fabriano rimangono invariati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **23**. — TRASPORTI MILITARI — **Militari di truppa viaggianti in abito borghese con biglietti a tariffa militare.** — 9 febbraio.

In seguito ad accordi interceduti colle amministrazioni delle strade ferrate Mediterranee, Adriatiche e Sicule, è stato stabilito che della tariffa convenzionale possano usufruire tutti indistintamente i militari di truppa quando viaggiano in borghese per recarsi all'estero.

Le autorità che rilasciano i documenti di viaggio dovranno quindi apporvi oltre il bollo, la seguente annotazione: Autorizzato a vestire l'abito borghese perchè diretto all'estero.

In conseguenza di tali disposizioni si rende necessario di aggiungere nelle ultime righe del primo alinea del paragrafo 60 del Regolamento in esecuzione della Convenzione 28 settem-

bre 1882, prima delle parole: infine tutti coloro che essendo ascritti alle milizie..... le seguenti: « *i militari di truppa che si recano all'estero* »; e dopo le parole dell'ultimo comma, col bollo d'ufficio, le altre: « *e completata, quando occorra, colla indicazione PERCHÈ DIRETTO ALL'ESTERO.* »

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **24.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni dei fondi per gli assegni ordinari.** — 10 febbraio.

1. Sulle *Richieste per le anticipazioni degli assegni* mod. 218 le detrazioni per le somministrazioni in natura (pane, viveri, foraggi, legna e letto) saranno fatte secondo i prelevamenti effettivamente eseguiti nel mese anteriore a quello nel quale le richieste si compilano, e quali risultano dai buoni rilasciati ai magazzini delle sussistenze e alle imprese.

Questa regola verrà osservata anche rispetto alle richieste degli assegni pei primi due mesi dell'esercizio finanziario, nulla ostando che vi si conteggino le somministrazioni nella misura di quanto fu prelevato nei due ultimi mesi dell'esercizio trascorso.

2. Ad ogni richiesta sarà allegato il correlativo *Prospetto di rettificazioni* mod. 219 (§ 220 del Regolamento d'amministrazione), cioè quello contenente le rettificazioni alla richiesta per gli assegni del mese precedente.

È fatta eccezione, naturalmente, per le richieste relative agli assegni dei due primi mesi dell'esercizio finanziario, le quali saranno trasmesse senza prospetto, non potendosi in esse conteggiare differenze riferentisi all'esercizio scaduto.

Nei prospetti di rettificazione non saranno più comprese, per effetto del disposto del numero precedente, partite relative alle somministrazioni in natura.

3. I *Prospetti della forza e delle variazioni* mod. 215, da compilarsi nei primi giorni di ciascun mese per l'ultima quindicina del mese scaduto, saranno trasmessi all'ufficio di revisione contemporaneamente alla richiesta degli assegni pel mese successivo, cioè in modo che vi giungano non più tardi del giorno dieci.

Il § 7 dell'*Atto* 162-1891 è abolito.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

Bibliothèque nationale

DISPENSA 7ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 febbraio

FEBBRAIO 16. — Commutazione di ferma ai militari vincolati a quella di 5 anni che non conseguirono lo scopo pel quale la contrassero, *pag.* 37.

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMANA VITTORIO EMANUELE

N. 35. — MILITARI DI TRUPPA. — **Commutazione di ferma ai militari vincolati a quella di 5 anni, che non conseguirono lo scopo pel quale la contrassero.** — 16 febbraio.

Nell'interesse del servizio e della disciplina non essendo opportuno di trattenere a lungo sotto le armi quei militari che assunsero una ferma maggiore dell'ordinaria per conseguire un determinato scopo, al quale poi, per circostanze sopraggiunte, non possono altrimenti aspirare, il Ministero, visto il disposto del § 841 del regolamento sul reclutamento e dei §§ 382, 385 e 392 dell'Istruzione complementare al regolamento stesso, quali furono modificati dall'*Atto* 198 del 1891, determina quanto appresso:

1° Tutti i militari vincolati alla ferma di cinque anni, eccettuati quelli appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i quali per incapacità, per mancata attitudine fisica od intellettuale, per incondotta o per qualsiasi altro motivo, siano giudicati inetti a prestare gli speciali servizi o a rimanere nei corpi o reparti pei quali dovettero assumere la ferma stessa, potranno ottenere, dietro regolare domanda, il passaggio alla ferma che ad essi sarebbe spettata pel fatto di leva, ferma rimanendo l'ascrizione alla classe con la quale furono arruolati.

I volontari ordinari saranno ascritti alla ferma di anni 3 o 4, a seconda dell'arma cui appartengono.

2° La facoltà di decidere sulla chiesta commutazione di ferma è dal Ministero delegata ai rispettivi comandanti di corpo.

Ad essi quindi dovranno essere inoltrate, redatte su carta semplice, le domande dei militari i quali credono di invocare l'applicazione del presente *Atto*.

3° Qualora la classe della quale il militare per effetto del commutamento, dovrà correre la sorte, anche per quanto ri-

guarda gli obblighi di servizio sotto le armi, (tenuto conto ben inteso dei trasferimenti di classe per interruzione di servizio) sia stata già inviata in congedo illimitato, egli dovrà senz'altro essere inviato in congedo, salvo che non si trovi nelle condizioni previste dal § 934 del regolamento sul reclutamento, nel qual caso il licenziamento sarà sospeso sino al termine della punizione.

4° Le categorie dei militari alle quali potranno applicarsi le disposizioni del presente *Atto* sono le seguenti:

a) militari già retrocessi o rimossi da un grado di sottufficiale, che non ancora abbiano di nuovo raggiunto il grado di sergente, anche nel caso che siano stati nuovamente promossi caporali o caporali maggiori;

b) militari già retrocessi o rimossi dal grado di caporale che si trovino tuttora semplici soldati;

c) militari già allievi sergenti, che avendo cessato da tale qualità ed essendo stati trasferiti in un corpo senza essere prosciolti dalla ferma, non raggiunsero il grado di sergente, ancorchè siano caporali o caporali maggiori;

d) militari già appartenenti all'arma dei carabinieri reali, al personale di governo degli stabilimenti militari di pena ed ai depositi cavalli stalloni, che siano stati trasferiti ad altro corpo e non siano in esso divenuti sergenti;

e) militari già musicanti, maniscalchi, vivandieri e simili, privati dell'impiego senza essere prosciolti dalla ferma;

f) militari incorporati nelle compagnie di disciplina speciali o ascritti alla 1ª classe di quelle di punizione.

5° Potranno ottenere il proscioglimento della ferma contratta ed essere ricollocati nella precedente loro posizione i militari riammessi in servizio, retrocessi o rimossi dal grado, o privati dell'impiego col quale ottennero la riammissione, purchè abbiano compiuto 12 mesi di servizio dal giorno della riammissione, qualunque sia l'arma alla quale appartengono.

6° La formula matricolare da usarsi per i militari di cui al n. 4 sarà la seguente:

« Commutata la ferma di anni cinque in quella di anni « (uno, due, tre o quattro, *a seconda degli obblighi di leva*, « se *trattasi d'inscritti*, *od in quella* di anni tre o quattro *se* « *trattasi di volontari ordinari* (Atto n. 25 del 1893) ».

7° Per i militari riammessi in servizio, la formula sarà la seguente:

« Prosciolto dalla ferma di anni cinque ed inviato in con« gedo illimitato » (Atto n. 25 del 1893).

8° Al 1° di ogni trimestre, a datare dal 1° aprile p. v., tutti i corpi invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) ancorchè negativo, un elenco numerico dei militari ai quali sia stata commutata la ferma per effetto del presente *Atto*.

9° Sono aboliti gli *Atti* 133 del 1886 e 43 del 1891, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente.

Disposizione transitoria.

Per effetto della disposizione del presente *Atto* acquistano titolo al congedo illimitato tutti i militari che presentemente si trovano ancora in licenza straordinaria in attesa del congedo per uno dei motivi dei quali agli *Atti* 133 del 1886 e 43 del 1891.

In conseguenza i distretti o i corpi a cui i militari stessi furono trasferiti all'atto dell'invio in licenza straordinaria, cureranno che sia loro cambiato il foglio di licenza in quello di congedo illimitato, e che sul loro foglio matricolare siano, a seconda dei casi, apposte le variazioni di cui nei precedenti n. 6 e 7.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 8ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 febbraio

GENNAIO 31. — Decreto ministeriale che sopprime la biblioteca dell'ispettorato di sanità militare, *pag.* 41.
FEBBRAIO 2. — R. decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato col R. decreto 7 aprile 1892, *pag.* 42.
» 20. — Riparazioni alle pistole degli ufficiali, *pag.* 48.
» 22. — Modificazioni allo scompartimento delle attribuzioni del Ministero, *pag.* 59.
» 24. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari, *pag.* 49.

Atto N. **26**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto Ministeriale che sopprime la biblioteca dell'Ispettorato di sanità militare.** — 31 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti il Regio Decreto in data 30 gennaio 1876 che stabilisce le norme circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio e l'istruzione per l'esecuzione delle dette norme contenuta nell'*Atto* N. 461 della *Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel Giornale militare dal 1831 a tutto l'anno 1885;*

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879, non che il Decreto Ministeriale 2 luglio 1885 che stabilisce le sedi e la dipendenza amministrativa delle biblioteche militari di presidio;

Visto l'altro Decreto Ministeriale 27 settembre 1891 che sopprime la biblioteca del Ministero della guerra e quella amministrata dal distretto militare di Roma, ed istituisce la biblioteca militare centrale;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

decreta:

Art. 1°. Col 1° luglio 1893 la biblioteca dell'ispettorato di sanità militare è soppressa.

Art. 2°. Tutti i materiali di 1ª e 2ª categoria della biblioteca stessa, con i relativi registri amministrativi, saranno versati alla nominata biblioteca militare centrale.

Art. 3°. All'atto di tale versamento sarà compilato regolare verbale indicante il materiale che sarà preso in caricamento secondo le vigenti norme.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 1893.

Il Ministro
PELLOUX

N. **27** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Regio Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. decreto 7 aprile 1892.** — 2 febbraio.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA

Vista la legge sugli assegni pel Regio Esercito — Testo unico approvato con Regio Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il Regio Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il Regio Decreto 30 agosto 1892 che modifica la circoscrizione territoriale pel servizio del genio militare;

Vista la legge 22 dicembre 1892 N. 717 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°.

Le tariffe delle indennità di marcia e di accantonamento stabilite dallo specchio I annesso al Regio Decreto 7 aprile 1892, sono aumentate di centesimi 5 pei militari di truppa appartenenti ai reggimenti alpini ed al reggimento di artiglieria da montagna, durante le escursioni in montagna.

Art. 2°.

La quota dell'assegno per cancelleria stabilita dallo specchio IV del Regio Decreto 7 aprile 1892 pel Comando generale dell'arma dei carabinieri reali viene aumentata di L. 700 a datare dal 1° luglio 1892.

Art. 3°.

Le indennità per spese d'ufficio stabilite dallo specchio IV citato nello articolo precedente pei comandi dei Presidi stabili di *Mantova*, *Venezia* e *Spezia;* pei Comandi territoriali del genio di *Verona* e *Bologna;* pel Comando della fortezza di Pizzighettone, sono soppresse.

Art. 4°.

Allo specchio IV precitato sono apportate le seguenti aggiunte:

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando territ. del genio di . . .	Venezia	700	350	Novembre — Marzo
	Spezia .	800	250	Dicembre — Marzo
Comando di fortezza di	Venezia	300	150	Novembre — Marzo
	Spezia .	300	100	Dicembre — Marzo
	Susa . .	200	150	Novembre — Marzo
	Vado . .	200	100	Novembre — Febbraio

Art. 5°.

Agli specchi III e IV del Regio Decreto 7 aprile 1892 sono apportate le seguenti modificazioni:

Allo specchio III.

Sostituire alle lettere e) ed f) del N. 11:

e) *Guarda-batterie** di 1ª classe (addetti alle direzioni di artiglieria, alle esperienze e scuole di tiro, ed ai reggimenti di artiglieria per la custodia, in questi ultimi, del materiale speciale dell'arma non in consegna alle batterie).

Guarda-parchi di 1ª classe (addetti alle direzioni ed ai reggimenti del genio ed alle brigate del genio distaccate).

f) *Guarda-batterie* e *guarda-parchi* di 2ª classe (addetti

a batterie da campagna, a cavallo, da montagna, alle compagnie treno per la conservazione del carreggio, alle compagnie dei reggimenti del genio, ed alle compagnie dei reggimenti di artiglieria da costa che hanno la consegna permanente delle batterie costiere).

Al N. 22, *aggiungere*:

« e carabinieri che abbiano compiuti otto anni di non interrotto servizio senza conseguire rafferme con premio. »

Allo specchio IV:

a) alle parole « Sezione di commissariato militare dell'isola di Sardegna » sostituire « Ufficio locale di commissariato militare di Cagliari ».

b) alle parole « per ogni ufficio di commissariato militare di presidio (eccettuato Caserta) » sostituire « per ogni ufficio locale di commissariato militare (eccettuato Caserta) ».

c) alle parole « Stabilimenti militari delle sussistenze » sostituire « Stabilimenti territoriali delle sussistenze militari ».

Art. 6.

La soppressione delle indennità per spese d'ufficio ai comandi indicati nel precedente art. 3 ha effetto dal giorno in cui vennero soppressi i comandi stessi.

La decorrenza dei nuovi assegni pei comandi territoriali del genio di *Venezia* e *Spezia* di cui all'art. 4, viene stabilita dal 1° ottobre 1892, giorno in cui i comandi stessi si sostituirono a quelli di *Verona* e *Bologna*.

Il nuovo assegno pei comandi delle fortezze di *Venezia* e *Spezia* è concesso con decorrenza dal 1° gennaio 1893; quello pei forti di *Susa* e *Vado* dal 1° luglio 1892.

Art. 7.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 8.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1893.

UMBERTO

PELLOUX.

MODIFICAZIONI *al regolamento sulle indennità eventuali, approvato col R. decreto 7 aprile 1892.*

1.

Al § 37 aggiungere il seguente 4° comma:

« Gli ufficiali trasferiti di corpo in seguito a loro domanda, motivata da ragioni d'interesse privato o di famiglia, non hanno diritto ad alcuna indennità di trasferta, nè ad altro assegno per il trasporto personale, dei bagagli e dei cavalli di servizio.

2.

Alla lettera *f*) del § 41 sostituire:

f) Per far parte, come membri, di commissione d'esame, di consigli o commissioni di disciplina, commissioni d'inchiesta o di tribunali militari; ».

Alla lettera *h*) dello stesso paragrafo, sostituire:

« Il ministero ha facoltà di accordare la continuazione della indennità di trasferta di 1ª categoria, o di concedere quella di 2ª categoria pure continuativa, in tutti gli altri casi non contemplati nel presente paragrafo o del successivo § 45, quando speciali esigenze di servizio ne dimostrino la opportunità ».

3.

Nel 1° comma del § 45 alle parole « indennità di 1ª categoria » sostituire « indennità di trasferta secondo le norme del § 37 ».

Nella lettera *e*) dello stesso paragrafo togliere le parole « per farne parte come membri ».

4.

Al primo comma del § 49, sostituire:

« § 49. — Pei servizi indicati alla lettera *e*) del § 45 è dovuta la indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la permanenza fuori della sede ordinaria di servizio, eccettuati però i casi in cui trattisi di citazione quale inquisito o di comparizioni nanti consigli o commissioni di disciplina, nei quali spettano le ordinarie indennità pel solo viaggio di andata

e per quello di ritorno al corpo od al domicilio dell'ufficiale non in servizio ».

Nel 2° comma dello stesso paragrafo alle parole « continua l'indennità di 1ª categoria pei primi 10 giorni » sostituire « è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria pel tempo in cui rimangono a disposizione dell'autorità militare ».

5.

Nel penultimo comma del § 78, dopo la parola « trasferta » interporre: « di 1ª categoria ».

6.

Al § 96 aggiungere i seguenti comma:

« Il soprassoldo pei *guarda-batterie* e *guarda-parchi* (n. 11-e, *f*) è dovuto ai sottufficiali nominati tali di 1ª e 2ª classe dai rispettivi comandanti dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo o da montagna e dei reggimenti del genio, destinati alla custodia del materiale speciale dell'arma, nonchè ai graduati di truppa dei reggimenti di artiglieria da costa incaricati dai rispettivi comandanti della custodia e manutenzione delle batterie costiere date in consegna permanente ai reggimenti stessi.

« Sono di 1ª classe i sottufficiali destinati alla custodia del materiale non in consegna alle batterie o compagnie, ma bensì depositate in apposito magazzino alla sede del reggimento o delle brigate distaccate. Sono di 2ª classe i sottufficiali ai quali è affidato il materiale in consegna al rispettivo riparto (batterie), oppure alle compagnie distaccate del genio, e quelli addetti alla conservazione del carreggio presso le compagnie treno; nonchè i graduati di truppa dei reggimenti d'artiglieria da costa di cui nel capoverso precedente.

7.

Al 1° comma del § 104, sostituire:

« § 104. — Il soprassoldo di *guarda-magazzino* (n. 19) nella tariffa di centesimi 50 spetta ai sottufficiali con nomina ministeriale di *guarda-magazzino*, i quali giusta le tabelle organiche sono addetti ai magazzini di mobilitazione istituiti per l'arredamento dei militari di truppa appartenenti ai reggimenti di artiglieria da fortezza e da costa; dei reggimenti

del genio e dei reggimenti alpini; nonchè ai magazzini di mobilitazione delle brigate dei reggimenti d'artiglieria da montagna, ed a quelli dei distaccamenti del genio centri di mobilitazione.

« Non spetta quindi ai *guarda-magazzino* del materiale sanitario di mobilitazione e di quello delle sussistenze militari ».

8.

Al § 107, sostituire:

« § 107. — Il soprassoldo giornaliero agli uomini di truppa dei carabinieri reali (n. 22) è considerato come un complemento dell'assegno ordinario ed è regolato come questo.

« Pei riammessi in servizio, nel computo degli anni pel conseguimento del soprassoldo giornaliero d'anziano, si tiene anche conto dei servizi sotto le armi stati prestati precedentemente nell'arma dei carabinieri reali ».

9.

Nel 3° comma del § 115, alle parole: « sono regolate, quanto alla decorrenza, come lo stipendio e continuano per tutto il tempo che l'ufficiale rimane rivestito del comando o della direzione dell'ufficio », sostituire: « decorrono dal giorno successivo a quello dell'assunzione della carica e continuano per tutto il tempo in cui l'ufficiale rimane ad esercitare il comando o la direzione dell'ufficio ».

10.

Nel comma *d*) del § 150, dopo le parole: « e stabilimenti di artiglieria » aggiungere: « o degli altri capitoli sui quali grava la spesa del servizio ».

Nel comma *e*) dello stesso paragrafo, dopo le parole « materiali e lavori del genio militare » aggiungere: « o degli altri capitoli sui quali grava la spesa del servizio ».

11.

All'ultimo comma del § 153, sostituire:

« Nei viaggi di servizio gli ufficiali devono seguire la via che richiede minore spesa. Nei viaggi in ferrovia devono perciò scegliere la linea più economica fra quelle delle quali possono valersi a tenore delle convenzioni ferroviarie ».

12.

Nel 2° comma del § 105 alla parola « commutabile » sostituire: « cumulabile ».

13.

Nel *comma e)* del n. 1 del § 160 sopprimere le parole: « incaricati del servizio di trombettiere ».

Nel *comma b)* del n. 3 dello stesso paragrafo, dopo le parole chiuse in parentesi: « (n. 11-*e*, *f*) » interporre « ed a carico del capitolo stesso o degli altri capitoli sui quali grava la spesa del servizio ».

Roma, addì 2 febbraio 1893.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **38**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Riparazioni alle pistole degli ufficiali**. — 20 febbraio.

Le riparazioni alle pistole degli ufficiali, di cui è cenno al comma *e)* dell'*Atto* N. 100 del 1891, saranno regolate colle norme seguenti:

1° Tutti i capi armaiuoli militari sono obbligati, nei limiti dei mezzi di cui dispongono e della loro abilità, ad eseguire le riparazioni alle pistole *regolamentari* degli ufficiali, a qualunque corpo appartengano.

2° Le riparazioni non permesse agli armaiuoli dei corpi, e quelle ch'essi non sono in grado di fare, saranno eseguite presso la fabbrica d'armi o la direzione territoriale d'artiglieria viciniore, su richiesta dei corpi interessati.

3° Le tariffe da applicarsi sono quelle stesse stabilite per le riparazioni alla pistola Modello 1889 da truppa, o alla pistola Modello 1874, secondochè la parte da riparare è uguale o simile alla corrispondente dell'uno o dell'altro di questi due modelli.

4° Per l'esecuzione delle riparazioni e pel rimborso del relativo importo, i corpi si atterranno alle norme prescritte dal N. 246 dell'istruzione sul servizio del materiale del gruppo C.

Le direzioni d'artiglieria eseguiranno le riparazioni a pagamento e per conto dei corpi cui appartengono gli ufficiali proprietari delle pistole.

5° Le spese di trasporto per le riparazioni suddétte saranno però a carico del bilancio ordinario (Capitolo: *Stabilimenti e materiale d'artiglieria*).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **20**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE — **Modificazioni allo scompartimento delle attribuzioni del Ministero**. — 22 febbraio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Decreto Ministeriale 4 luglio 1891 che stabilisce lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici e ne fissa le attribuzioni,

Determina:

A datare dal 1° marzo prossimo il personale degli ufficiali delle fortezze, già amministrato dalla Direzione generale di fanteria e cavalleria, passerà alla dipendenza di quella di artiglieria e genio e le relative attribuzioni saranno assegnate alla 1ª sezione della Divisione personale d'artiglieria.

Roma, addì 22 febbraio 1893.

Il Ministro
PELLOUX

N. **30**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acquisto delle pubblicazioni regolamentari**. — 24 febbraio.

Essendosi riconosciuto che cogli attuali procedimenti per lo acquisto delle pubblicazioni regolamentari avvengono frequenti ritardi ed errori nelle spedizioni e nella liquidazione dei relativi conti, il Ministero determina che d'ora innanzi siano all'uopo osservate le disposizioni che seguono:

1° I corpi ed uffici, ai quali occorra acquistare pubblicazioni militari edite in Roma, ne faranno domanda, per mezzo dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari, coll'invio di apposita richiesta staccata dal registo delle *Richieste di pubblicazioni* mod. 310.

Nelle richieste saranno pure comprese le copie che gli uf-

ficiali desiderino di avere per conto proprio, dimostrandole però separatamente dalle altre.

Ricevute le stampe colla relativa nota di spedizione, e accertatane l'esattezza, i corpi disporranno tosto pel pagamento con operazione in conto corrente, trasmettendo al detto ufficio apposita *Nota d'operazioni* mod. 317 (§ 1211 del Regolamento d'amministrazione).

2° I comandi ed uffici non aventi amministrazione propria si rivolgeranno, per lo acquisto delle pubblicazioni, ai corpi od uffici da cui ricevono gli assegni (1), i quali rilasceranno le necessarie richieste mod. 310 e disporranno poi pel rimborso a conto dei richiedenti.

3° Per le pubblicazioni da provvedersi a carico diretto del bilancio occorrendo la quietanza del pagamento, per essere unita ai correlativi rendiconti, i corpi ed uffici compileranno, per esse, separate richieste, e ricevute poi le stampe, trasmetteranno all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, unitamente alla *Nota d'operazioni* mod. 317, la correlativa nota di spedizione, avvertendolo che occorre farla quitanzare dall'editore.

L'ufficio d'amministrazione dei personali vari provvede tosto al pagamento, e ritorna la nota quitanzata al corpo od ufficio interessato, insieme coll'*Avviso* dell'operazione compiuta (§ 1213 e 1214 ivi).

4° Le sollecitazioni od osservazioni che si abbiano da fare per le pubblicazioni richieste o ricevute saranno dai corpi ed uffici rivolte alla tipografia editrice, per via dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari, e per la stessa via essi riceveranno poi gli schiarimenti che occorrano.

5° I comandi, corpi ed uffici, che hanno sede in Roma, acquisteranno le pubblicazioni essi stessi direttamente anche per i riparti distaccati.

Il comando del corpo di stato maggiore provvederà così agli acquisti anche per i comandi di corpo d'armata e di divisione e il comando militare della Sardegna; il consiglio di

---

(1) Cioè: i comandi di brigata di fanteria e cavalleria, al corpo dal quale i titolari ricevono gli assegni; — i comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza ed i comandi territoriali del genio, alle locali direzioni dell'arma; — i comandi di forti, i tribunali militari ed i comandi di stazioni ferroviarie, ai distretti militari; — le direzioni di sanità militare, all'ospedale militare del luogo; — le biblioteche militari, ai distretti o corpi che le amministrano.

amministrazione delle compagnie di sussistenza anche per le direzioni, sezioni ed uffici di commissariato, i panifici ed altri magazzini delle sussistenze; e l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari anche per l'ufficio di revisione ed i depositi di allevamento cavalli. I preindicati comandi, uffici e stabilimenti non aventi amministrazione propria si rivolgeranno pertanto, per la provvista delle pubblicazioni, al comando od ufficio dal quale amministrativamente dipendono, avvertendo di indicare distintivamente le copie che occorrono per uso d'ufficio da quelle per conto particolare degli ufficiali.

6° Ad ogni pubblicazione di regolamenti od istruzioni, il Ministero indicherà pure il numero delle copie che debbono dai singoli corpi od uffici essere acquistate, sia pei bisogni propri, sia pei bisogni dei loro riparti.

L'*Atto* 37 del 1887 rimane abrogato, e il § 1526 del Regolamento d'amministrazione s'intenderà modificato in conformità delle disposizioni contenute nel presente.

Per la richiesta delle pubblicazioni i corpi ed uffici continueranno a servirsi degli attuali modelli 310 sino a consumazione.

Nulla è innovato circa i procedimenti per l'associazione al *Giornale Militare* ed al *Bollettino delle nomine* (*Atto* 466 della *Raccolta*).

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 marzo

FEBBRAIO 26. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito, *pag.* 53.
» 28. — Aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 55.
» 28. — Varianti nell'*Atto 60 del 1892*, *pag.* 55.
MARZO 1°. — Istruzioni per la mobilitazione del R. esercito. — Tomo III. Operazioni di mobilitazione, *pag.* 56.
» 3. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Casarsa-Spilimbergo, *pag.* 57.
» 4. — Varianti alle norme degli esami d'avanzamento a scelta per i capitani di fanteria e di cavalleria, *pag.* 58.

Atto N. **31**. — MOBILITAZIONE. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito**. — 26 febbraio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia

Vista la legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito, N. 6168 (serie 3ª);

Visto il Regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito approvato con Nostro Decreto del 29 agosto 1889;

Nello intento di rendere meno gravosi gli obblighi imposti dalla predetta legge al maggior numero di persone possibile e per riempire una lacuna dell'articolo 70 dell'anzidetto Regolamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 1893;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 3ª, *Atto* N. 12, pagina 18. Si sopprimano nel § 147*bis* le parole colle quali termina il primo comma: *per mezzo delle direzioni da cui dipendono.*

Articolo unico.

Agli articoli 52 e 70 del Regolamento per l'applicazione della legge per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito sono sostituiti i seguenti:

Art. 52. Sono esenti dalle dichiarazioni prescritte dagli articoli 2 e 4, ma non dalle riviste e requisizioni:

a) i negozianti di cavalli;

b) le società di tramvie e di omnibus che hanno regolare contratto coi municipi per la somministrazione di servizi pubblici.

Tanto i negozianti come le anzidette società debbono però al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno rimettere all'ufficio municipale del comune di loro residenza un elenco dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti a quelle date, collo stato segnaletico di ciascuno di essi.

Simile elenco sarà unito al registro Mod. N. 4 e presentato col registro stesso alle commissioni di rivista e di requisizione.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come negozianti di cavalli coloro che figurano in tale qualità sui registri della camera di commercio del rispettivo distretto.

Art. 70. Ai proprietari che senza giustificato motivo non presenteranno, nel luogo e tempo stabilito, alla rivista, alle commissioni di requisizione ed a quelle incaricate della visita, accettazione e pagamento dei quadrupedi precettati, i cavalli e cavalle, muli e mule che essi sono in obbligo di presentare, sarà inflitta, per ogni quadrupede non presentato, una multa di L. 51 a L. 500 nel primo caso, di L. 500 a 1000 nel secondo e di L. 200 nel terzo. Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

I comuni saranno responsabili dei danni derivanti dallo inadempimento degli obblighi ad essi imposti relativamente alla pubblicazione dei manifesti di rivista e di requisizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1893.

UMBERTO

PELLOUX.

N. **32**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio.** — 28 febbraio.

È stata stampata in apposito fascicoletto la quarta serie di aggiunte e varianti al volume III, titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle da essi rispettivamente possedute della corrispondente Istruzione cui il fascicolo si riferisce.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Con una nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **33**. — SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — **Varianti nell'*Atto* 60 del 1892**. — 28 febbraio.

Presi gli opportuni accordi col Ministero delle Poste e dei Telegrafi, all'*Atto* 60 del 1892 sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

Allo articolo 177 (pag. 132 del *Giornale Militare*) sono aggiunte le cartoline vaglia seguenti:

« da lire 6 — da lire 7 — da lire 8 — da lire 9. »

Dopo il § 7 (pag. 138) aggiungere:

« § 7bis. Le corrispondenze *ufficiali* raccomandate ed assicurate possono, a richiesta dei mittenti, essere accompagnate con *ricevute di ritorno*, senza pagamento di sopratassa.

« Occorrendo però di dover spedire in notevole quantità o frequentemente corrispondenze con ricevute di ritorno, i corpi ed uffici militari dovranno presentare agli uffici postali le stesse ricevute già predisposte, richiedendo preventivamente i relativi stampati (mod. 24) agli uffici postali medesimi, dai quali verranno somministrati gratuitamente.

« § 7ter. In assenza od impedimento del titolare di un corpo od ufficio, i pieghi *riservati* possono essere ritirati da chi ne fa le veci.

« Eppertanto, quando si tratti di pieghi che abbiano ad es-

sere aperti soltanto dal titolare del corpo od ufficio, invece che della parola *riservato* dovranno essere contrassegnati colle parole: *riservato alla persona*. In questo caso, a chi fa le veci del titolare, incombe l'obbligo di far pervenire i pieghi alla persona cui sono diretti, rettificandone l'indirizzo, se occorra. »

Nello allegato A (pag. 148-155-160-165 e 173), seconda colonna, dopo le parole: « ospedali civili » aggiungere: « e manicomi. »

Nella pag. 154, prima colonna, e nella pag. 162, seconda colonna, alle parole: « Comandi di depositi d'allevamento cavalli » sostituire: « Direzioni di depositi di allevamento cavalli. »

A pagina 158, dopo la rubrica « Comandi locali d'artiglieria » aggiungere:

Comando locale d'artiglieria (autonomo) *di Ozieri.*	*Come*: Direzioni territoriali d'artiglieria.	

A pagina 164, dopo la rubrica « Commissariato militare » aggiungere:

Commissione di sorveglianza dei puledri a fida *nell'Agro romano.*	Ministero della guerra. Direzione di depositi d'allevamento cavalli.	L. C. - P. C.

A pag. 166, nella rubrica: « Direzioni territoriali d'artiglieria, » dopo la parola « artiglieria » mettere (1), e quindi a pie' della pagina:

« (1) Le direzioni territoriali d'artiglieria possono anche corrispondere, in esenzione da tasse, con gli ispettori forestali. »

A pag. 174, nella annotazione (2) dopo le parole: « commissari militari per le ferrovie » aggiungere: « e gli impiegati dell'orfanotrofio militare di Napoli. » *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **34**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni per la mobilitazione del R. Esercito. — Tomo III. Operazioni di mobilitazione.** — 1° marzo.

È stata adottata e pubblicata una nuova edizione del tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito* (*Operazioni di mobilitazione*), la quale sostituisce quella pubblicata il 1° agosto 1889, che rimane pertanto abrogata.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà prov-

vedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di almeno una copia di questa istruzione regolamentare.

I reggimenti ed i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale, una copia per ciascun loro ufficio, ed inoltre una copia per ciascun comando di reggimento, di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio) e di compagnia, squadrone o batteria dell'esercito permanente.

Oltre le copie suindicate, dovranno venire acquistate quelle occorrenti per le dotazioni di cancelleria prescritte dall'appendice al tomo II dell'*Istruzione per la mobilitazione*.

Questi esemplari, unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne l'acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare è di L. 1,75.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **35**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Casarsa-Spilimbergo**. — 3 marzo.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario Casarsa-Spilimbergo della linea complementare di 3ª categoria Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona, comprendente le stazioni di Valvasone, S. Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo e la fermata di S. Martino.

Le prime tre furono abilitate a tutti i trasporti viaggiatori, bagagli, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria pei veicoli e bestiame; e l'ultima ai trasporti di soli viaggiatori per le stazioni di Spilimbergo, S. Giorgio della Richinvelda, Valvasone, Casarsa ed Udine.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del nuovo tronco ferroviario risultano dalla seguente tabella poliometrica.

Casarsa				
7	Valvasone			
9	3	S. Martino		
12	6	3	S. Giorgio della Richinvelda	
19	13	11	8	Spilimbergo

Il Ministro — PELLOUX.

N. **36**. — AVANZAMENTO. — **Varianti alle norme degli esami d'avanzamento a scelta per i capitani di fanteria e di cavalleria**. — 4 marzo.

L'*Atto* N. 20 del 1891 contenente le norme degli esami d'avanzamento a scelta per capitani di fanteria e di cavalleria, è modificato come segue:

Il N. 4, comma *d*) è sostituito dal seguente:

« Soluzione di temi tattico-logistici sul terreno ».

L'ultimo comma del N. 7 è sostituito dal seguente:

« I membri supplenti concorreranno alle votazioni, ma potranno prender parte alla discussione soltanto nella votazione definitiva e palese ».

Il Ministro. — PELLOUX.

Correzioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. (Edizione 1° ottobre 1892).

All'ultima riga della pagina 25 cancellare le parole: *e trombettieri*.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 10ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l' 11 marzo

MARZO 6. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 59.
» 9. — Assegni per gli uomini di truppa, *pag.* 68.
» 9. — Modificazioni ai capitoli d'oneri (edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari (servizi amministrativi) e di quelli del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 69.
Infermerie di presidio, *pag.* 72.
Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 72.

BIBLIOTECA MA ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **32**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 6 marzo.

Al Regolamento d'amministrazione pei corpi 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 161. Nel primo comma in luogo di: « di quindici in quindici giorni », mettere: « di mese in mese ».

Il secondo comma resta pertanto soppresso.

§ 162. Il secondo comma è formulato come segue:

« I prospetti sono mandati all'ufficio di revisione in modo che gli pervengano non più tardi del giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferiscono, e per i corpi non aventi riparti distaccati non più tardi del giorno cinque. »

§ 175. L'ultimo comma va modificato come in appresso:

« I soprassoldi dovuti ai comandati per servizio d'infermiere nelle infermerie di presidio spettano alle direzioni degli ospedali militari dai quali le infermerie dipendono per la parte tecnica, e verranno quindi pagati, dai corpi che hanno l'amministrazione delle infermerie, per conto di esse direzioni. »

§ 255. Il primo comma va modificato come in appresso:

« Gli stipendi e l'indennità d'arma per gli ufficiali, l'assegno giornaliero per la truppa e.... » ecc. (1).

---

(1) Per il conteggio dell'indennità d'arma sul rendiconto generale, nei moduli attualmente in distribuzione sarà aggiunta a mano, nel quadro *E*, apposita colonna per dimostrarvi l'importo di essa indennità in ragione delle giornate di stipendio degli ufficiali che vi hanno diritto.

Conseguentemente nel successivo comma *b*) vanno tolte le parole: « per l'indennità d'arma. »

§ 284 e seguenti. A cominciare dal 1° aprile 1893 il rendiconto delle indennità di viaggio si comporrà di un fascicolo solo e sarà da tutti i corpi presentato al termine di ogni trimestre per tutti tre i mesi.

In questo senso s'intenderanno quindi modificati i §§ 284, 285 e seguenti del Regolamento.

§ 473. Al primo comma è sostituito il seguente:

« Ai capi operai saranno ceduti a pagamento, al prezzo pel quale trovansi inventariati, i panni, le tele e le altre materie prime che è loro fatto obbligo di prelevare pel servizio delle riparazioni, come pure oggetti di corredo usati. Le cessioni dovranno, in ogni caso, essere limitate alla quantità strettamente necessaria per l'eseguimento di tale servizio. »

§ 501. Al secondo comma è aggiunto:

« ...., sospendendo intanto ogni provvedimento pel riattamento delle robe »

§ 538. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Se però il corpo o distaccamento trovasi alla sede di una fabbrica d'armi, le armi saranno versate alla fabbrica stessa, la quale, ove non possa cambiarle, provvederà per l'eseguimento delle riparazioni e le restituirà al più presto. »

§ 617. Nel primo comma dopo: « d'ogni trimestre », completare così: « . . . in base ad apposite richieste che da quelli saranno rivolte alla stessa direzione, la quale si accerterà che confrontino colle deficienze risultanti dalle situazioni ricevute (§ 678). »

§ 641. Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nei processi verbali di visita mod. 354 non vanno comprese, in ogni caso, le mancanze per calo naturale, dispersimenti, ecc., dovendo per queste essere dal corpo compilati e trasmessi alla direzione di commissariato verbali appositi, volta per volta.

« Le direzioni di commissariato, assunte le informazioni e procuratisi gli schiarimenti che credono necessari, appongono sui processi verbali il proprio parere intorno alla imputabilità delle constatate avarie o deficienze, e quindi li rivolgono al Ministero, il quale li restituirà, per mezzo di esse direzioni, al corpo colle sue decisioni per lo scarico, con o senza addebito, per essere poi messi a corredo delle relative contabilità. »

§ 690. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 690bis. In taluni forti ed altri punti determinati sono pure depositate speciali dotazioni di viveri ordinari per servire come viveri di riserva.

« Anche a tali dotazioni sono quindi applicabili le disposizioni del presente capo III.

« Per la conservazione dei viveri ordinari di riserva si avrà in ispecial modo presente:

« *a*) che taluni di essi vanno tenuti entro casse (preferibilmente le casse da galletta) e taluni entro sacchi, secondo la specie;

« *b*) che il lardo deve essere sospeso al soffitto in modo che l'aria possa liberamente circolare tra una mezzena e l'altra; oppure stivato in casse di legno, avvolgendone ciascun pezzo con fieno;

« *c*) che il formaggio va tenuto in luoghi poco rischiarati e vuol essere periodicamente visitato e unto con olio;

« *d*) che i liquidi alcoolici vanno conservati in damigiane di vetro, avvertendo che tra il livello del liquido ed il turacciolo rimanga uno spazio vuoto della capacità un po' maggiore di un litro, secondo la grandezza della damigiana, per prevenire gli effetti della dilatazione;

« *e*) che l'olio per condimento deve essere tenuto entro recipienti di vetro o di latta.

« I viveri ordinari di riserva saranno visitati con norme analoghe a quelle stabilite dall'art. 77, e quando nelle visite si riscontrino generi che presentino indizi di non potere più oltre essere conservati, sarà provveduto perchè vengano fatti consumare dalla truppa.

« In questi casi i generi comuni vanno distribuiti nella stessa quantità fissata nella composizione normale della razione, il rhum o acquavite in ragione di centilitri 6 per razione e tiene luogo di una razione caffè, l'olio in ragione di grammi 20 per razione in luogo del lardo, e gli altri generi, come il pepe ed il formaggio, vanno distribuiti come generi di condimento. Ciò avvenendo, nel prelevamento delle ordinarie razioni viveri dalle imprese o dai magazzini delle sussistenze non si comprenderanno i generi corrispondenti, e delle razioni viveri i corpi continueranno a darsi debito secondo la tariffa normale (§ 196); si daranno però altresì debito dei generi di condimento al prezzo di carico. »

In conseguenza dell'aggiunta del § 690bis l'intestatura dell'art. 85 sarà modificata come segue:

« *Disposizioni speciali per l'avena e i viveri ordinari di riserva.* »

§ 735. Ai primi due comma sono sostituiti i seguenti:

« I reggimenti di *fanteria di linea* e *bersaglieri* non hanno forza in congedo, venendo i congedandi trasferiti, all'atto del congedamento, ai distretti di leva.

« Presso i reggimenti *granatieri* le classi in congedo sono tenute in forza soltanto dalle compagnie, epperò, al licenziamento di ogni classe, gli uomini già appartenenti allo stato maggiore e al deposito verranno trasferiti nelle compagnie. »

§ 737 e 738. Surrogati dai seguenti:

« § 737. Presso i distretti gli uomini effettivi in congedo illimitato sono ripartiti tra lo stato maggiore, le compagnie permanenti e l'ufficio speciale per la milizia mobile secondo il riparto stabilito dal tomo III della Istruzione per la mobilitazione per i corrispondenti ruolini.

« § 738 Presso i reggimenti di artiglieria e genio, tutti gli uomini in congedo, siano dell'esercito permanente o della milizia mobile (comprese le classi provenienti dalla cavalleria e le classi di 2ª categoria), sono tenuti in forza dal deposito ».

§ 739. Abolito.

§ 740. Al primo comma è sostituito quanto segue:

« Presso i reggimenti alpini, gli uomini di 1ª categoria in congedo sono tenuti in forza: quelli appartenenti all'esercito permanente, dalle compagnie, passando a queste, all'atto dell'invio in congedo, anche gli uomini già effettivi allo stato maggiore ed al deposito; quelli della milizia mobile e della milizia territoriale, dal deposito ».

Al secondo comma aggiungere: « e milizia territoriale ».

§ 741. Dopo « milizia mobile » aggiungere: « e territoriale ».

§ 742. Abolito.

§ 743. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Gli uomini che hanno compiuto il servizio nelle compagnie di sanità saranno trasferiti, anzichè ai distretti, all'ospedale militare principale di Cagliari, dal quale continueranno pure ad essere tenuti in forza dopo il passaggio nella milizia territoriale ».

§ 764 (*Atto* 163-1891). È aggiunto il seguente comma:

« Presso i distretti i rapporti-situazione per la milizia mobile sono compilati dagli uffici speciali per la milizia ».

§ 765. Nel primo comma dove è detto « mese » pongasi: « trimestre ».

Al paragrafo è inoltre aggiunto il comma seguente:

« Per raccogliere e ordinare i dati da dimostrarsi sulle si-

tuazioni, le compagnie terranno apposito *Memoriale* modello 90 ».

§ 766. Surrogato dal seguente:

« § 766. Nei primi tre giorni di ogni anno le compagnie che hanno in forza riparti di milizia mobile o, presso i distretti, l'ufficio speciale per la milizia compilano pure, nello stesso modo, e rimettono all'ufficio di maggiorità la *Situazione graduale e numerica della forza* mod. 88, per dimostrare la forza della milizia mobile esistente al primo giorno dell'anno ».

§ 775. Nel primo comma, dove è detto « mese » pongasi: « trimestre ».

§ 776. Togliere la parola « mensili ».

§ 777. Nel primo comma invece di « del giorno 3 di ogni mese » mettere: « del giorno 3 del mese successivo ad ogni trimestre ».

§ 778. Togliere la parola « mensilmente ».

§ 779. Il primo comma è soppresso.

§ 782. Abolito.

§ 783. Nel primo comma in luogo di « semestre » pongasi: « anno ».

Nel secondo comma in luogo di « dei mesi di gennaio, aprile ....» ecc. mettere: « del mese di gennaio ».

§ 784. Sopprimere la parte « dai reggimenti... » ecc. sino a « e così pure... »

§ 785. Abolito.

§ 786. Nel secondo comma invece di « mensilmente » mettere: « trimestralmente » e invece di: « trimestralmente » mettere: « annualmente », come pure in luogo di « mese » porre: « trimestre ».

§ 787. Abolito.

§ 788. Aggiuntovi: « ..., e l'ospedale di Cagliari la situazione della truppa di sanità di essa milizia ».

§ 789, 790 e 791. Surrogati dai seguenti:

« § 789. Al principio d'ogni anno, i distretti militari dimostrano lo stato della forza della milizia territoriale (*uomini di truppa*) al 1° gennaio, compilando e trasmettendo al Ministero (Direzione generale: Leve e truppa) la *Situazione graduale e numerica della milizia territoriale* mod. 89-*A*, sulla quale la forza sarà rappresentata anche per arma di provenienza.

« La trasmissione sarà fatta nei primi 10 giorni di gennaio e in duplice copia.

« § 790. Anche i reggimenti alpini compileranno per la milizia territoriale alpina e trasmetteranno al Ministero, negli

stessi termini, analoga *Situazione graduale e numerica* modello 89-*B*.

« Così pure dicasi per gli ospedali militari principali di carpo d'armata, per l'ospedale militare di Cagliari e pel consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza, i quali presenteranno, per la truppa di sanità e di sussistenza appartenente alla milizia, la *Situazione graduale e numerica* mod. 89-*C*.

« § 791. La situazione graduale e numerica di ciascun distretto o corpo è compilata colla scorta di corrispondenti situazioni parziali presentate dalle singole compagnie che hanno in forza gli uomini ».

§ 792. Abolito.

§ 825. La nota a piè di pagina è soppressa.

§ 833. In luogo di « 1° luglio » pongasi: « 1° gennaio ».

§ 891. Togliere le prime parole « I capi musica e.. »

§ 896. I comma *b*) e *c*) sono abrogati per effetto delle disposizioni contenute nei §§ 15 e 22 dell'*Atto* 107-1892.

§ 910 e 911. Abrogati (§ 27 ivi).

§ 947. Il secondo comma: « Per gli uomini delle compagnie pontieri ... » (*Atto* 92-1886) è soppresso.

§ 1326. Il primo comma va modificato come in appresso:

« Nell'istesso modo si fa pur loro conoscere — o col medesimo *Avviso di morte* o col successivo invio di apposita dichiarazione — i crediti che il defunto risulti avere verso l'amministrazione, il danaro particolare e gli oggetti di valore... » ecc.

§ 1382. Aggiuntovi il comma seguente:

« *e*) i militari in congedo ammessi in cura, per speciali disposizioni del Ministero, negli stabilimenti balneari militari.»

§ 1462. Al primo comma è sostituito il seguente:

« Anche quando la mensa è retta ad appalto le derrate potranno essere prelevate dalle imprese o dai magazzini dello Stato secondo le norme del § 1457. »

§ 1615. Aggiuntovi il comma seguente:

« Nei reggimenti alpini la ferratura dei cavalli è affidata al caporale maniscalco del corpo. »

§ 1617. Dopo: « 0,055 » interporre la parentesi: « (presso i reggimenti alpini di lire 0,07). »

§ 1713. Nel primo comma, in luogo di: « un ufficiale inferiore » pongasi « un ufficiale subalterno. »

§ 1912. Vi è aggiunto:

« Nell'interno delle casse, dei fusti e dei colli sarà altresì

applicato apposito cartellino indicante il corpo od ufficio che fa la spedizione ed il numero della lettera di vettura che a questa si riferisce. »

§ 1916 Vi è sostituito il seguente:

« § 1916. All'atto della spedizione dei materiali, se si tratta di materiali dello Stato sarà contemporaneamente trasmessa la richiesta di scarico come è prescritto dal § 536, se si tratta di materiali di proprietà dei corpi sarà invece trasmessa una nota delle robe spedite.

« Coll'invio delle suddette richieste o note sarà pure fatto conoscere al destinatario il giorno nel quale le robe furono consegnate all'impresa e le condizioni del trasporto. »

§ 1920. Surrogato dal seguente:

« § 1920. *Casi di ritardo.* — I corpi, che hanno avuto avviso della spedizione di materiali e non li ricevono entro trenta giorni dopo il termine stabilito per il compimento del trasporto, devono informarne tosto la parte mittente.

« Così pure i corpi, che inviano materiali e non ricevono i correlativi documenti di scarico quitanzati (§ 1939) entro lo stesso termine, devono richiamarsene al destinatario.

« Nell'uno e nell'altro caso, la parte mittente procederà alla compilazione del processo verbale di non effettuata consegna delle robe, addebitandone l'importo all'impresa. Il verbale sarà fatto in duplice originale e firmato anche dal rappresentante dell'impresa, ed uno di essi verrà trasmesso al Ministero. »

§ 1939. Vi è sostituita la disposizione seguente:

« § 1939. Pervenuti ed accettati i colli, saranno tosto dalla parte ricevente rimandate alla parte mittente le richieste di scarico o le note delle robe (§ 1916) munite di ricevuta. »

§ 1940. Cancellare le parole « e controlettere » e modificare l'ultima parte come segue: « ..., che consta perciò di due parti: la *Matrice* e la *Lettera di vettura*. »

§ 1941. Togliere le parole: « e controlettere. »

§ 1942. Nel primo capoverso, alle parole « nella lettera e controlettera » sostituire: « e nella lettera » — e, nel secondo, alle parole « la lettera e la controlettera » sostituire: « e la lettera. »

§ 1946. Vi è aggiunto il comma seguente:

« L'elenco va spedito in duplice copia, una delle quali sarà poi dall'ufficio di revisione trasmessa, per gli ulteriori riscontri, alla Corte dei Conti. »

§ 1947. Abolito. Resta per conseguenza abolito anche l'attuale mod. 445.

§ 1948. Nel comma *a*) rettificare, alla fine, come segue: « . . o perchè diminuiti dalle dotazioni o di modello abolito. »

§ 1949. Sostituirvi il seguente:

« § 1949. Quando le spese di trasporto sono a carico delle masse generali vanno regolate nel modo che segue:

per i trasporti di materiali tra i magazzini d'approvvigionamento ed i corpi, le spese sono a carico del corpo che ne fa il prelevamento od il versamento;

per le cessioni di materiali tra corpo e corpo, le spese di trasporto sono sempre a carico della parte ricevente.

« Il carico delle spese sarà così regolato anche se le spedizioni siano previste da disposizioni regolamentari o vengano ordinate dal Ministero o da altra autorità competente. »

§ 2299. Nel comma *e*) del n. 3 dopo: « massa generale » interporre: « per la provvista e manutenzione delle bandiere da inalberarsi sugli edifizi militari (*Atto* 91-1889) — comprese, per i reggimenti di fanteria che amministrano comandi di brigata, le bandiere per questi comandi — »

Nel comma *f*) è aggiunto: « come pure le spese di manutenzione dei velocipedi pel servizio di corrispondenza. »

§ 2313. Nel comma *g*) dopo: « guarda-selleria » è aggiunto: « cavezzoni e fruste da maneggio per domare cavalli. »

§ 2429. Aggiuntovi il seguente comma:

« I sottufficiali, caporali e soldati addetti al comando come scrivani od ordinanze e gli attendenti degli ufficiali saranno però dati in aggregazione a qualche corpo del presidio. »

§ 2433. Al secondo comma sono sostituite le disposizioni che seguono:

« Per poter tener conto della forza e compilare i fogli stipendio per gli ufficiali, l'ufficiale d' amministrazione tiene inoltre il *Ruolino del personale* mod. 420.

« Al termine d'ogni mese le variazioni avvenute negli ufficiali saranno comunicate al consiglio d'amministrazione del corpo di stato maggiore coll'invio di apposito *Elenco* mod. 252 corredato dei documenti che le giustificano.

« Il ruolino mod. 420 sarà rinnovato al 1° gennaio d'ogni anno ».

§ 2439. In luogo delle parole « od amministrati come aggregati al comando stesso » pongasi: « od al distretto ».

§ 2440, 2441, 2442, 2443 e 2444. Aboliti.

§ 2447. Correggere l'ultima parte come segue: « unendovi le matrici dei buoni rilasciati per i foraggi e quando occorre anche quelle dei documenti indicati al § 2113 ».

§ 2451. Vi è sostituito il seguente:

« § 2451. Presso ciascun quartiere generale sarà destinato un ufficiale contabile per le funzioni di ufficiale d'amministrazione.

« Per la resa dei conti, oltre ai documenti prescritti per i distaccamenti (§ 2088) tiene il *Giornale di contabilità* (composto del solo fascicolo I).

« Occorrendo di dover far eseguire riparazioni all'equipaggiamento od alle armi per gli uomini di truppa od anche di rifornirli di oggetti di corredo, l'ufficiale d'amministrazione si rivolgerà a qualche corpo, rilasciandogli le occorrenti *Note* mod. 262 o i *Buoni* mod. 260 A da esso firmati, ed il detto corpo chiederà poi rimborso delle correlative spese al consiglio d'amministrazione del corpo di stato maggiore ».

§ 2472. Al comma *d*) è sostituito:

d) dalle casse degli ispettorati generali delle armi d'artiglieria e del genio, agli ufficiali ed impiegati addetti agli ispettorati stessi ed ai dipendenti uffici d'ispezione (*Atto* 10-1889) ».

§ 2505. Nel primo comma dopo « § 2509 » aggiungere « e 3255 ».

§ 2522. Alla fine del paragrafo in luogo di « anno » mettere « trimestre ».

§ 2569. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Lo stesso supplemento è pure dovuto pei militari in congedo ammessi in cura negli stabilimenti per speciali disposizioni del Ministero (§ 1382-*e*) ».

§ 2659. Nel primo comma in luogo di « trimestrale » mettere « annuale ».

§ 2661. Nel primo comma in luogo di « trimestrale » mettere « annuale » e nel terzo in luogo di « trimestre » mettere « anno ».

§ 2711. Nel comma *c*) togliere: « le retribuzioni per le cure veneree » e nel comma *d*) togliere: « delle carte non più da conservarsi, » come pure « delle ossa e della cenere raccolta nelle cucine per gli ammalati » (1).

§ 2712. Nel comma *d*) togliere: « escluse quelle dei locali occupati dalle truppe di sanità, le quali vanno a carico della massa generale ».

Il comma *e*) è abolito (2).

---

(1) Il provento delle carte non più da conservarsi, delle ossa e della cenere va a beneficio della massa generale.

(2) Le spese per gli uffici sono a carico della massa generale.

§ 2747. Il secondo comma va modificato come segue:
In luogo di: « 1200 » pongasi: « 400 (§ 1537) ».

§ 2782. In luogo di: « trimestrale » mettere: « annuale ».

§ 2783. Nell'ultimo comma in luogo di: « trimestre » mettere: « anno ».

§ 2865. Nell'ultimo comma correggere come in appresso: « — cioè centesimi 20 per il pane e centesimi 80 per i viveri ».

§ 2873. Nel secondo comma in luogo di: « l'assegno giornaliero stabilito per il corpo cui sono trasferiti » mettere: « l'assegno giornaliero da soldato di fanteria di linea ».

§ 2895. Vi è sostituito il seguente:

§ 2895. Nei *Rapporti-situazione* mod. 80 delle compagnie o sezioni i carcerati e reclusi vanno rappresentati separatamente dal personale di governo.

« Così pure nei buoni per i viveri si dimostrerà in modo distinto le razioni che per essi si richiedono e lo stesso si farà sui fogli paga per gli assegni in contanti ».

Riguardo alle varianti fatte alle disposizioni relative alle situazioni graduali numeriche della forza (§ 782, 787 e 792), si avverte che nei mod. 82, 88 e 89 d'ultima ristampa (1892) sono stati aggiunti appositi quadri per gli aumenti e le diminuzioni.

I moduli delle edizioni precedenti dovranno però essere usati sino a consumazione, unendovi, per i movimenti della forza, apposite dimostrazioni secondo le norme sin qui osservate.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **38**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Assegni per gli uomini di truppa**. — 9 marzo.

A soluzione di alcuni dubbi circa gli assegni per gli uomini di truppa, il Ministero determina quanto segue:

1° Nel computo dei dodici mesi di servizio per le restituzioni di assegno di primo corredo, nei casi previsti dal § 110 del Regolamento sugli assegni fissi, il mese incominciato si considererà come compiuto.

Non dovrà quindi essere fatta restituzione alcuna ogni qual-

volta gli uomini siano entrati nell'ultimo mese del primo anno di ferma.

2° I sottufficiali promossi ufficiali hanno diritto al trattamento da sottufficiale sino alla decorrenza degli assegni da sottotenente.

Se sono presenti al corpo, continuano a ricevere il soldo, e dal giorno della partenza per la nuova destinazione o per fruire della dilazione loro concessa (*Atto* 467 della *Raccolta*) saranno considerati, agli effetti amministrativi, come in piccola licenza e riceveranno quindi l'indennità di trasferta di 2ª categoria

Se all'atto della promozione si trovano in licenza, hanno diritto alla continuazione del trattamento fissato per la licenza della quale fruiscono, se non che riceveranno, come gli altri, gli assegni di viaggio da sottotenente per recarsi al nuovo corpo cui furono destinati.

Se fossero invece ricoverati in ospedali e ne uscissero durante il periodo della dilazione, si osserveranno le stesse norme che per i presenti al corpo.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **39**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ai capitoli d'oneri (edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari (servizi amministrativi) e di quelli del materiale d'artiglieria e genio** — 9 marzo.

Si notifica che in conseguenza di un atto addizionale al contratto, col quale l'ingegnere Carlo Albertone assunse l'impresa dei trasporti militari, sono da apportare le modificazioni ed aggiunte seguenti ai capitoli d'oneri (edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari (servizi amministrativi) e di quelli per il servizio dei trasporti del materiale di artiglieria e del genio:

§ 34 (servizi amministrativi) e 37 (artiglieria e genio), invece di: « decorre dal giorno » si metta: « decorre dalla mezzanotte della giornata in cui la lettera di vettura e le robe vengono consegnate all'impresa ».

Al § 35 (servizi amministrativi) e 38 (artiglieria e genio) sostituire i seguenti:

§ 35 (servizi amministrativi) e 38 (artiglieria e genio).

Nelle circostanze normali i termini di resa per i *trasporti in ferrovia* sono fissati come segue:

Trasporti a grande velocità.

Per i trasporti di un peso fino a 50 kg. per ogni spedizione, dall'orario dei convogli coi quali debbono aver corso; però se la spedizione deve percorrere diverse linee della stessa amministrazione, per le quali occorra trasbordo di merci o ricomposizione di convogli, ovvero passare o transitare su linee di un'altra, la prosecuzione del convoglio coincidente non sarà obbligatoria, ed i termini di resa non saranno calcolati consecutivamente, se non quando tra il convoglio, che porta la spedizione, e quello coincidente, esista un intervallo di almeno un'ora nel primo caso e di due nel secondo; non esistendo tale intervallo, i termini di resa da ogni punto di diramazione o di transito sono calcolati come consecutivi soltanto dal convoglio successivo.

Per i trasporti di un peso eccedente i 50 kg. per ogni spedizione, sono, invece, accordate 24 ore per ogni percorso indivisibile di 250 km. decorrente dallo spirare delle 18 ore dalla consegna.

Trasporti a piccola velocità.

Per i trasporti di merci di qualunque peso sono stabilite 24 ore per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio nelle stazioni principali ed ore 36 nelle secondarie, più ore 24 per ogni 125 km. indivisibili di percorrenza, non compreso il giorno dell'arrivo e quelli festivi riconosciuti dallo Stato, se cadono nei giorni di partenza o di arrivo.

I suddetti termini sono aumentati:

a) di 18 ore, per ogni traversata di montagna ove s'incontrino pendenze superiori al 20 %;

b) di 12 ore, per ogni transito fra linee di amministrazioni diverse;

c) di 6 ore, per ogni passaggio da una linea all'altra della stessa amministrazione, quando la merce deve cambiare convoglio nella stazione di diramazione.

Al totale delle giornate da impiegarsi nei successivi trasporti si dovrà poi sempre aggiungere un giorno per la presa ed uno per la resa.

§ 35bis (servizi amministrativi) e 38bis (artiglieria e genio).

Per assegnare poi il termine entro cui debbono venir seguiti i trasporti sulle vie ordinarie, sui laghi, fiumi e canali e sul mare si tengono i criteri seguenti:

Trasporti sulle vie ordinarie.

(Come nei capitoli d'oneri).

Trasporti sui laghi, fiumi e canali.

(Come nei capitoli d'oneri).

Trasporti sul mare.

(Come nei capitoli d'oneri).

§ 36 (servizi amministrativi) e 39 (artiglieria e genio) all'ultimo comma di questi paragrafi sostituire il seguente:

Il termine di cui ai precedenti §§ 35 e 35bis (servizi amministrativi) e 38 e 38bis (artiglieria e genio) è sospeso durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali (giusta le dichiarazioni dei capi degli uffici di dogana) o per altre cause, indipendenti dal fatto dell'amministrazione ferroviaria, che dovranno, però, essere dimostrate, caso per caso, con documenti, sulla validità dei quali il Ministero della guerra si riserba pronunciarsi.

Dopo il § 37 (servizi amministrativi) e 40 (artiglieria e genio) aggiungere i seguenti:

§ 37bis (servizi amministrativi) e 40bis (artiglieria e genio). Ove l'impresa dimostri con documenti, sulla cui validità il Ministero si riserba volta per volta di pronunciarsi, che il ritardo dipese dal fatto dell'amministrazione ferroviaria, l'impresa stessa verrà esonerata dalle multe inflittele giusta i precedenti §§ 36 e 37 (servizi amministrativi) e 39 e 40 (artiglieria e genio); ma sarà tenuta a rimborsare all'Amministrazione militare le somme che dalla esibizione dei suddetti documenti risulterà che le vennero corrisposte a titolo d'indennizzo per le tardate consegne.

§ 40ter (artiglieria e genio). — Non si farà luogo all'applicazione delle multe comminate dai §§ 39 e 40 in caso di tardata resa di materie esplodenti, stantechè l'amministrazione ferroviaria, per le cautele da prendersi per il loro trasporto, non garantisce i termini di resa (art. 33 delle tariffe e condizioni per il trasporto delle merci esplodenti allegate alla legge 27 aprile 1885). (1). *Il Ministro* — PELLOUX.

(1) La non applicazione della multa pel ritardo nella resa di materie esplodenti concerne esclusivamente gli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª e non quelli della categoria 11ª essendo ai medesimi applicabili le disposizioni in vigore per le merci ordinarie, anche per quel che riguarda i termini di consegna e resa.

N. **40**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Infermerie di presidio**. — 10 *marzo*.

A datare dal 15 corrente è instituita in Foggia un'infermeria di presidio amministrata dal distretto militare locale.

Contemporaneamente rimane abolita l'infermeria presidiaria di Pescara.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **41**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra**. — 10 marzo.

Nella vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887 sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti.

Al § 73 sono aggiunti i seguenti comma:

« Per tutti quegli appalti pei quali hanno luogo deliberamenti a favore di diversi concorrenti, mediante un solo verbale che abbracci diversi lotti, l'ufficiale incaricato del servizio dei contratti terrà giornalmente in corrente un prospetto modello N. 40 colla scorta del *registro* modello 377 e dei dati risultanti dalle varie quietanze e dalle note di registrazione apposte sui verbali e documenti dal ricevitore del registro.

« Tale prospetto sarà presentato il 1° ed il 16 di ogni mese al relatore del consiglio d'amministrazione, e pei servizi del commissariato, al direttore di commissariato od al capo della sezione o dell'ufficio dove fu tenuta l'asta. Questi dovranno accertarsi della sua concordanza colle singole partite inscritte ai vari conti sul registro modello 377, apponendovi di volta in volta il proprio visto.

« Liquidate e pagate tutte le spese inerenti ad ogni appalto complessivo, l'ufficiale incaricato del servizio dei contratti chiuderà il prospetto di che trattasi, e lo presenterà debitamente da esso sottoscritto al relatore od al capo di ufficio. Questi completeranno il confronto delle spese inscritte nel conto con gli appaltatori (colonna 1 e 2) coi singoli conti individuali del registro modello 377 e trovatele in perfetta concordanza con quelle di ciascuno dei conti oradetti, apporranno sul prospetto la seguente dichiarazione:

« *Confrontato il presente prospetto coi conti individuali del* « *registro modello* 377 *dal N. . . al N. . si dichiara in piena* « *corrispondenza coi medesimi.*

A. . . . . li . . . .

Il . . . .

« Il prospetto, così certificato e sottoscritto, sarà conservato « a corredo del verbale di deliberamento ed, al pari del re- « gistro modello 377, non potrà mai essere distrutto nè pas- « sato fra le carte fuori d'uso ».

Al § 5 del modello N. 37 che fa seguito all'istruzione precitata (*Contratti per l'assunzione in servizio dei capi operai*) è sostituito il seguente:

§ 5. « I capi-operai sono in obbligo di prelevare a paga- « mento dal magazzino del corpo i panni, le tele e gli ac- « cessori (bottoni, soggoli, visiere, allude ecc.) occorrenti per « le riparazioni, e possono prelevare altresì oggetti fuori ser- « vizio ed anche oggetti usati.

« I prelevamenti saranno fatti al prezzo pel quale le robe « trovansi inventariate; e, per gli oggetti fuori servizio, al « prezzo da pattuirsi, e dovranno in ogni caso essere limi- « tati allo stretto necessario ».

Ai modelli della istruzione sulla stipulazione dei contratti è aggiunto quello che fa seguito al presente *Atto*.

Il Ministro — PELLOUX.

(Da tracciarsi a mano)

MODELLO N. 40

§ 73 dell' Istruzione 24 gennaio 1887
sulla stipulazione dei contratti

PROSPETTO *degli introiti e delle spese relative agli appalti deliberati con verbali collettivi dal . . . . . al . . . . .*

DATA	MOTIVO DEI MOVIMENTI	Conto con gli appaltatori		Cassa dell'ufficiale rogante		Cassa del corpo o della direzione di commissariato	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
		1	2	3	4	5	6
1 luglio 1892	Riscosso dalla cassa per spese contrattuali relative agli appalti infradesignati. . L.	» »	» »	100 »	» »	» »	100 »
3 » »	Riscossi dal fornitore N. N. contratto 1° (Registro 377 n° . .) . . . . . »	250 »	» »				
5 » »	Id. dal fornitore N. N. contratto 2° (Registro 377 n° . .) . . . . . »	500 »	» »	1100 »	» »	» »	» »
6 » »	Id. dal fornitore N. N. contratto 3° (Registro 377 n° . .) . . . . . »	250 »	» »				
7 » »	Id. dal fornitore N. N. contratto 4° (Registro 377 n° . .). . . . . »	100 »	» »				
7 » »	Versate nella cassa . . . . . »	» »	» »	» »	1000 »	1000 »	» »
7 » »	Stampe, pubblicazione ed inserzione di avvisi d'asta cioè:						
	Al conto n° . . del Registro 377 . L. 6 »						
	Id. n° . . id. . » 12 »						
	Id. n° . . id. . » 7 »						
	Id. n° . . id. . » 3 »						
	Totale . L. 28 »						

11 a 18 lug. 1892	Carta bollata e marche da bollo sul verbale collettivo cioè:																	
	A carico del conto n° . . del Reg. 377	L.	4	60														
	Id. id. n° . . id.	»	6	30														
	Id. id. n° . . id.	»	5	30														
	Id. id. n° . . id.	»	1	60														
	Totale . .	L.	17	80	»	»	17	80	»	»	17	80	»	»	»			
11 luglio 1892	Riscosso dalla cassa per far fronte alle spese dei sovraindicati appalti. . .	L.	»	»	»	»	900	»	»	»	»	»	900	»				
18 » »	Pagate all'ufficio del registro sul verbale collettivo per tasse di registro e diritti di segreteria, in conformità al seguente riparto:																	
	A conto dell'aggiudicatario sig. . . . . (n° . . del Registro 377)	L.	185	86														
	A conto dell'aggiudicatario sig. . . . . (n° . . del Registro 377)	»	329	74														
	A conto dell'aggiudicatario sig. . . . . (n° . del Registro 377)	»	200	25														
	A conto dell'aggiudicatario sig. . . . . (n° . . del Registro 377)	»	29	95														
	Totale . .	L.	745	80	»	»	745	80	»	»	745	80	»	»	»	»		
	Carta bollata e marche da bollo, tassa di registro e diritti di segreteria sul contratto individuale, prezzo dei capitoli d'oneri ceduli e spese per la cauzione a carico del																	
19 » »	Conto n° . . . del Registro 377 .	L.	50	50														
19 » »	Id. n° . . . id. .	»	79	»														
20 » »	Id. n° . . . id. .	»	64	»														
20 » »	Id. n° . . . id. .	»	24	20														
	Totale . .	L.	217	70	»	»	217	70	»	»	217	70	»	»	»	»		
	A riportarsi . . .	L.	1100	»	1209	30	2100	»	2009	30	1000	»	1000	»				

DATA	MOTIVO DEI MOVIMENTI	Conto con gli appaltatori		Cassa dell'ufficiale rogante		Cassa del corpo o della direzione di commissariato	
		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
		1	2	3	4	5	6
	Riporto . . L.	1100 »	1209 30	2100 »	2009 30	1000 »	1000 »
11 a 21 lug. 1892	Spese varie a carico del Conto n° . . . del Registro 377 . L. 1 20 Id. n° . . . id. . » » 40 Id. n° . . . id. . » 2 20 Id. n° . . . id. . » » 20						
	Totale . . L. 4 »	» »	4 »	» »	4 »	» »	» »
21 luglio 1892	Restituito a saldo al fornitore N. N. (Contratto 1° . . . . . L.	» »	1 84	» »	1 84	» »	» »
» » »	Restituito a saldo al fornitore N. N. Contratto 2° . . . . . »	» »	72 56	» »	72 56	» »	» »
» » »	Restituito a saldo al fornitore N. N. Contratto 4° . . . . . »	» »	11 05	» »	11 05	» »	» »
» » »	Riscosso dalla cassa per far fronte alle maggiori spese occorse pel Contr. N. 3 »	» »	» »	30 »	» »	» »	30 »
25 » »	Riscosso a saldo dal fornitore N. N. Contratto n. 3 . . . . . »	28 75	» »	28 75	» »	» »	» »
26 » »	Restituito alla cassa a saldo dell'anticipazione ricevuta. . . . . »	» »	» »	» »	30 »	30 »	» »
	TOTALE . . . L.	1128 75	1128 75	2158 75	2158 75	1030 »	1030 »

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

taglione (mezzo reggimento o brigata) e di compagnia, squadrone o batteria dell'esercito permanente.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

Il Ministro. — PELLOUX.

N. **43**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione ai finimenti per cavallo sottomano.** — 15 marzo.

Allo scopo di eliminare gli spostamenti dei finimenti dei cavalli sottomano, prodotti dal modo in cui la redine destra della briglia si attacca al collare ed al reggi-petto, il Ministero ha determinato di apportare alla briglia, collare e reggipetto dei suddetti finimenti le varianti seguenti, rappresentate anche nell'annesso disegno:

Alla briglia. Cambio del riscontro della redine destra.

Il nuovo riscontro dovrà avere la lunghezza di mm. 400 con 6 fori. L'ammontare della riduzione è di L. 0,30 circa. Il riscontro che si stacca dalla redine destra (se in buono stato d'uso), potrà servire per il cambio eventuale del riscontro della redine sinistra, oppure per quelli delle redini della briglia dei finimenti per cavallo montato.

Al collare. 1°: fissare con cucitura la ciappa con fibbia di collare che attualmente è mobile. 2°: aggiungere sulla punta del cappelletto una campanella mezzo tonda grande di ferro verniciato in nero, con ciappa di cuoio nero e tassello di cuoio-suola. Il tassello di cuoio-suola annerito si forma sovrapponendo due o tre pezzi di cuoio. L'ammontare della riduzione è di L. 0,40 circa.

Al reggi-petto. Aggiungere al centro del reggi-petto un tassello di cuoio-suola ed una campanella di ferro, identici ai precedenti, fissandoli con cucitura al disotto della attuale ciappa con fibbia. L'ammontare della riduzione è di L. 0,25 circa.

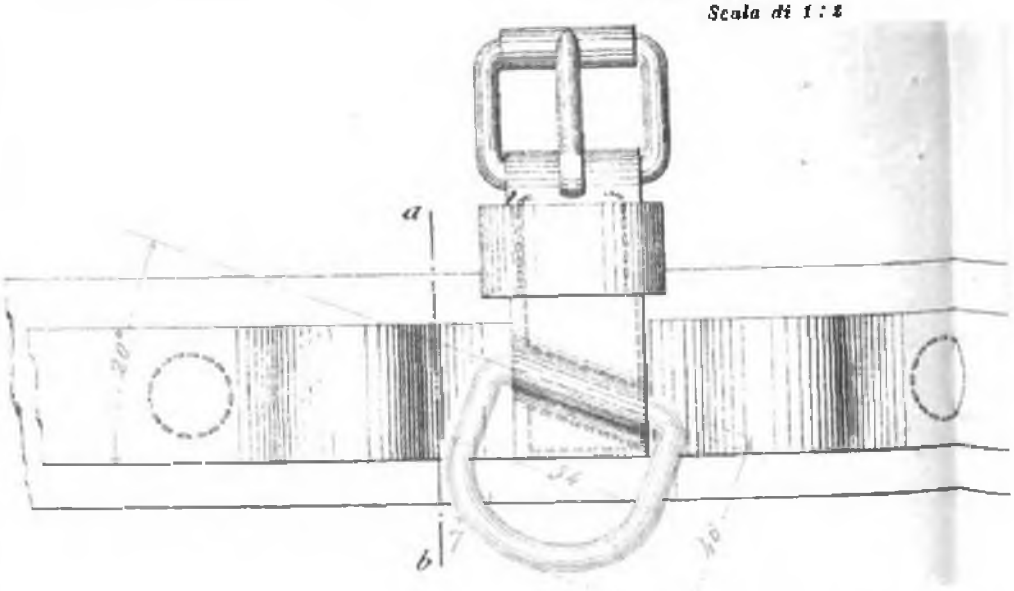
Tali modificazioni saranno apportate ai soli finimenti di cuoio nero.

La spesa occorrente per eseguire tali modificazioni sarà dai reggimenti d'artiglieria e del genio imputata a carico dell'assegno loro fatto per la manutenzione del materiale; per gli altri corpi invece a carico della rispettiva massa-cavalli.

Il Ministro — PELLOUX.

Reggi-petto per cavallo sottomano

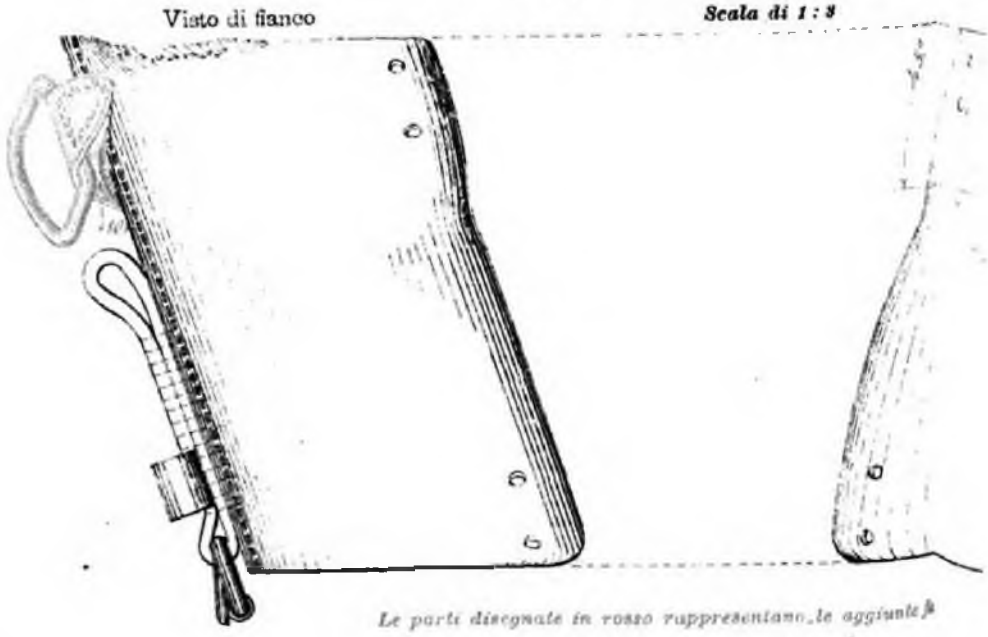
Scala di 1 : 2



Cappelletto di collare per cavallo sottom

Visto di fianco

Scala di 1 : 3



Le parti disegnate in rosso rappresentano le aggiunte

Laboratorio foto litografico

Sezione a b

Visto di fronte

Riscontro della redine destra per cavallo sottomano

Scala di 1 : 8

Ministero della Guerra

N. **44.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al regolamento sull'uniforme.** — 15 marzo.

È abolito l'abito di *piccola uniforme* per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

In conseguenza di ciò il § 2 dell'istruzione sulla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, in data 1° ottobre 1884, è abrogato; e il secondo comma del N. 84 del regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare) viene modificato nel modo seguente:

« Nell'*uniforme di marcia* si porta il cappello senza pennacchio, la giubba, il cinturino coi pendagli di cuoio, la dragona di cuoio ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **45** — IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali.** — 16 marzo.

In seguito ai R. Decreti 19 agosto 1891 n. 549, 17 dicembre 1891 n. 726 e 29 gennaio 1893, coi quali vennero apportate modificazioni al ruolo del personale per i musei, gallerie, scavi e monumenti nazionali, il n. 48 dell'elenco A annesso al sovraindicato regolamento rimane abolito, essendo stati soppressi i posti di applicato.

Ai numeri 46 e 47 dell'elenco stesso sono sostituiti quelli infra descritti:

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori	Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego secondo i ruoli attuali
16	Custodi nel ruolo dell'amministrazione provinciale per l'arte antica.	900	Indennità per i residenti nella capitale. Aumento sessennale.	1	78 custodi. L. 900 59 id. » 1000 23 id. » 1200 23 id. » 1400 10 id. » 1600 6 id. » 1800 199
47	Inservienti nel ruolo suddetto.	900	Indennità per i residenti nella capitale. Aumento sessennale.	1	31 Inservienti L. 900

Il Ministro PELLOUX.

N. **46.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sella all'inglese con appoggi per scuole di equitazione e per cavallo di ufficiale medico, veterinario, contabile e di complemento di artiglieria.** — 17 marzo.

Nell'intento di semplificare il servizio di provvista e di manutenzione presso le varie amministrazioni delle bardature per cavallo da ufficiale e per scuole di equitazione ed a complemento dell'*Atto* 246 del 1892, questo Ministero prescrive che l'uso della sella all'inglese per scuole di equitazione (8ª 1105) sia esteso anche agli ufficiali medici, veterinari, contabili e di complemento di artiglieria.

A tal uopo le amministrazioni interessate dovranno, alla pubblicazione del presente *Atto*, assumere in carico al N. 1105 anche le selle descritte al N. 17 dell'8ª categoria del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, assegnando al N. 1105 la seguente nomenclatura:

(8ª-1105) — *Selle all'inglese per scuole di equitazione e per ufficiale medico, veterinario, contabile e di complemento d'artiglieria.*

Fino a che non saranno pubblicate le conseguenti varianti al modello per gli inventari, s'intende che il valore della sella descritta al N. 1105 non varia.

Per norma si previene che anche le selle per le bardature per ufficiali medici, veterinari ecc. dovranno essere richieste all'opificio di arredi militari, e che tanto queste che quelle per scuole di equitazione saranno distribuite al prezzo di costo fissato in lire 52 caduna.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **47**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 61 che sopprime il comando locale del genio militare per i lavori della regia marina in Napoli**. — 22 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 4 marzo 1855 per il riordinamento del servizio tecnico ed amministrativo dei lavori agli stabilimenti e fabbricati della regia marina e della società marittima;

Visto il R. Decreto 17 marzo 1887 (N. 4430, serie 3ª), che istituisce in Napoli un comando locale del genio militare per i lavori della regia marina;

Ritenuto che, cessati i motivi per i quali fu istituito quel comando locale, convenga restituire il servizio del genio militare per i lavori della marina in Napoli all'ordinamento preesistente al comando stesso;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comando locale del genio militare per i lavori della regia marina in Napoli è soppresso a datare dal 1° marzo 1893.

Art. 2.

Il servizio che era affidato al detto comando locale sarà assunto dalla direzione territoriale del genio militare di Napoli.

Il suo personale di ufficiali, ragionieri geometra ed assistenti locali, ritornerà alla diretta dipendenza dell'amministrazione della guerra a misura che si farà posto nei vigenti quadri organici del personale del genio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1893.

UMBERTO.

C. A. Racchia.
Pelloux.

Correzione all'Istruzione a piedi per le truppe del genio.
(*Atto* N. 9 del 1893).

Al N. 182 del titolo I delle istruzioni pratiche del genio, togliere nella seconda e terza riga le parole: *tenendo conto che l'arma è sprovvista del cordone.*

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 12ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 marzo

MARZO 20. — Modificazioni all'Istruzione per le matricole del regio esercito, *pag.* 83.
» 20. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Terranova di Sicilia-Comiso, *pag.* 88.
» 24. — Tavole di tiro dei cannoni da 24 GRC Ret. (lungo) e (corto), *pag.* 89.
——— Decisioni di massima, *pag.* 90.

Atto N **48**. — MATRICOLA. — **Modificazioni all'Istruzione per le matricole del regio esercito.**— 20 marzo.

In relazione a quanto veniva stabilito con l'*Atto* n. 15 del 22 gennaio u. s., sono introdotte ai sottonotati paragrafi dell'Istruzione per le matricole del regio esercito del 1° novembre 1891, le seguenti modificazioni, a decorrere dal 1° aprile prossimo venturo.

§ 68. Alla 7ª riga dopo le parole: « bozza stessa » aggiungere: « Ove si tratti però di ufficiali ed impiegati provenienti dai militari di cui al § 191 la bozza verrà invece compilata con la scorta di un estratto del ruolo mod. n. 57 da unirsi pur esso alla detta bozza »

Al 2° comma dopo le parole: « delle copie » aggiungere: « o degli estratti del ruolo mod. n. 57 ».

Al § 177, quale fu modificato dall'*Atto* 51 del 1892, sostituire il seguente:

« § 177. Pei riammessi in servizio non si rinnova il foglio matricolare, dovendo servire quello preesistente; per i militari ancora effettivi ad un corpo il foglio matricolare originale sarà chiesto al corpo cui il militare è ancora effettivo; per i militari effettivi ad un distretto, il foglio matricolare originale sarà chiesto al Ministero.

Il corpo in cui il militare è riammesso compila poi in base al detto originale la copia del foglio matricolare da tenersi dalla compagnia, e trasmette al distretto di leva i documenti di cui al § 1026 del regolamento, nonchè l'atto di consenso ad assumere la ferma di anni 5 ».

§ 182. Alla 5ª riga, dopo le parole: « foglio caratteristico mod. n. 961 » aggiungere: « o dell'esemplare esistente presso il corpo, se trattasi di sottufficiali in congedo illimitato ».

Alla 6ª riga, alle parole: « di cui al n. 85 » sostituire: « di cui al n. 73 ».

Ai § 184, 185 e 186, quali furono modificati dall'*Atto* 51 del 1892, sostituire i seguenti:

« § 184. Pei militari mandati in congedo illimitato od in licenza straordinaria per qualsiasi causa in attesa del congedo, i fogli mod n. 59 tenuti dalle compagnie, completati della relativa variazione, sono consegnati alla sezione matricola dopo avvenuto l'invio in congedo od in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato.

Prima di tale consegna, il comandante della compagnia iscrive nel quadro F le indicazioni, state apposte sull'elenco avviso mod. n. 44 a senso del penultimo capoverso del § 521 dell'istruzione complementare, concernenti l'attitudine a gradi ed impieghi nella milizia mobile. In tale circostanza sono pure fatte sul quadro C le iscrizioni accennate al precedente § 152 salvo quanto prescrive il § 205 dell'istruzione sul tiro per la fanteria, 1° marzo 1892.

Queste annotazioni sono riportate anche sull'originale tenuto dalla sezione matricola, e da quelle concernenti l'attitudine al grado superiore si ricaveranno i dati occorrenti per formare il quadro d'avanzamento dei graduati della milizia mobile e per tenerli poi in evidenza, per le promozioni che potessero occorrere affine di completare i quadri della milizia territoriale ».

« § 185. Eseguite le verifiche e le annotazioni di cui al paragrafo precedente, i fogli matricolari già tenuti dalle compagnie debbono essere chiusi col visto e la firma del maggiore relatore e spediti, entro il 15 del mese successivo all'invio in congedo, al distretto di leva il quale, senza tenerli al corrente, li conserverà divisi per classe, onde vi si possa ricorrere ad ogni evenienza. Quelli dei militari da destinarsi ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri verranno inoltre suddivisi a seconda del corpo cui dovrebbero i militari stessi essere diretti in caso di mobilitazione ».

« § 186. Per massima generale, quando si debba inviare al Ministero uno degli originali dei fogli mod. n. 59, questo deve essere sempre quello già tenuto dalla sezione matricola ».

§ 187. All'8ª riga dopo le parole: « presso la sezione ed » aggiungere: « il relatore » Alla fine del § aggiungere:

« Il distretto unirà poi questo originale agli altri dei militari della stessa classe che gli verranno inviati dai corpi ».

Al § 188, quale fu modificato dall'*Atto* 51 del 1892, sostituire il seguente;

« § 188. I fogli mod. n. 59 della sezione matricola dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, eccetto quelli dei militari di cui al precedente § 139 *bis*, i quali cessino di appartenere all'esercito permanente per una delle suaccennate cause, sono trasmessi al Ministero, con elenco di trasmissione, per cura della sezione matricola dei corpi cui sono effettivi, quando sia venuta a conoscenza del corpo la relativa variazione. »

§ 190. Alla 2ª riga sopprimere le parole: « ed anche di militari in congedo illimitato. »

Allo stesso paragrafo aggiungere il seguente comma:

« Ove trattisi di militari in congedo illimitato effettivi ad un corpo, il corpo perdente trasmetterà soltanto, nel modo di cui sopra, l'originale tenuto dalla sezione matricola al corpo che riceve effettivo il nuovo nominato.

« Il distretto unirà poi questo originale agli altri dei militari della stessa classe che gli verranno inviati dai corpi ».

Al § 191, quale fu modificato dall'*Atto* 51 del 1892, sostituire il seguente:

« § 191. Se si tratti invece di militari di 1ª categoria in congedo illimitato di cui al § 139 *bis*, o di milizia mobile e territoriale di fanteria e bersaglieri, milizia territoriale di artiglieria e genio, delle compagnie permanenti dei distretti e della milizia speciale di Sardegna, per i quali esiste presso il Ministero il foglio mod. n. 59 già tenuto dalla sezione matricola, spetterà al distretto cui è effettivo il nuovo nominato di trasmettere al corpo che deve formare la bozza dello stato di servizio un estratto del ruolo mod. n. 57, previo confronto col foglio matricolare già tenuto dalla compagnia, onde rilevarvi le campagne, ferite, azioni di merito e decorazioni che vi fossero annotate e che non figurano sul ruolo suddetto.

Al § 193 sostituire il seguente:

« § 193. Nei casi suaccennati ed in ogni altro congenere, all'esemplare del foglio caratteristico mod. n. 961 dei sottufficiali, tenuto dal comandante della compagnia, dovrà unirsi il rispettivo foglio matricolare mod. n. 59, e così quello tenuto dal comandante del corpo dovrà inviarsi al corpo od all'autorità cui sarà trasmesso il mod. n. 59 della sezione matricola, qualora trattisi di sottufficiali pei quali esiste detto mod. n. 961 ».

§ 194. Al 2° comma, aggiungere: « ed ove trattisi di militari di cui al § 191 spetterà al distretto di provvedere nel modo indicato al paragrafo stesso. »

Al § 195, quale fu modificato dall'*Atto* 51 dal 1892, sostituire il seguente:

« Pei militari di 1ª categoria dell'esercito permanente i quali all'atto dell'invio in congedo illimitato od in licenza straordinaria in attesa di congedo fanno passaggio al rispettivo distretto di leva, i fogli matricolari mod. n. 59, completati della variazione di congedamento saranno dai corpi spediti: quello tenuto dalla sezione matricola al Ministero, con semplice elenco di trasmissione, e quello tenuto dalla compagnia al distretto di leva con i documenti contabili a senso del § 181.

Pei militari invece che da sotto le armi fanno passaggio direttamente alla milizia territoriale, la trasmissione ai distretti e al Ministero dei fogli matricolari mod. n. 59, ed ove occorra, dei fogli caratteristici mod. n. 961, sarà fatta con le norme date dai successivi §§ 294 e 295.

« Pei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, i quali per effetto del loro arruolamento nel corpo delle guardie di città, carcerarie e di finanza, vengano trasferiti effettivi nel personale permanente del rispettivo distretto di leva a senso del § 671 dell'Istruzione complementare, il foglio matricolare tenuto dalla sezione matricola sarà spedito al Ministero nel modo di cui sopra. »

Al 1°, 2° e 4° comma del § 197, quale fu modificato dall'*Atto* 51 del 1892, sostituire i seguenti:

« Al passaggio di una classe di 1ª categoria alla milizia mobile i reggimenti granatieri rimettono l'originale del foglio matricolare tenuto dalla sezione matricola al Ministero (divisione matricole) completato dalle variazioni di trasferimento. Tale trasmissione si fa nel modo e con le norme di cui ai §§ 294 e 295. »

« I reggimenti alpini, d'artiglieria e genio, le compagnie di sanità e sussistenza continuano invece a tenere il foglio matricolare della sezione matricola e comunicano ai distretti di leva il nuovo numero di matricola acquistato sul ruolo mod. n. 58 di milizia mobile, nel modo indicato al successivo § 298 ».

« I corpi notano nello specchio B del foglio matricolare il reparto e la compagnia cui gl'individui sono assegnati nella milizia mobile.

Al § 198 sostituire il seguente:

« § 198. Al passaggio alla milizia territoriale i reggimenti di artiglieria e genio rimetteranno i fogli matricolari della sezione matricola al Ministero (divisione matricole) con le norme di cui ai successivi §§ 294 e 295.

« I reggimenti alpini e le compagnie di sanità e sussistenza continuano però a tenere l'originale della sezione matricola ed al proscioglimento della classe lo rimetteranno al Ministero.

« Trasmetteranno invece al distretto, al proscioglimento della classe, i fogli matricolari mod. n. 60 dei militari di 2ª e 3ª categoria che ad essi fossero effettivi.

« Tutti questi fogli dovranno essere completati dalla variazione di proscioglimento ».

§ 200. È soppresso.

Al § 201 aggiungere: « nel qual caso verrà rimesso al distretto soltanto l'originale tenuto dalla compagnia ».

§ 247. 2° capoverso, sopprimere le parole: « nonchè l'originale del foglio matricolare a mente del § 187 ».

§ 281 *bis*. Soppresso il 2° comma.

§ 290. Al 2° comma cancellare le parole: « ed anche sui fogli matricolari mod. n. 59 ».

§ 292 *bis*. Al 3° comma sostituire il seguente:

« Per la comunicazione della variazione dei detti passaggi si osserverà il disposto dei precedenti §§ 224 e 233, ma per i sottufficiali che passano alla milizia mobile di fanteria di linea e bersaglieri (compresi i granatieri) bastano le comunicazioni fatte a senso del § 195, oltre a quanto è disposto dal § 193 in ordine ai fogli caratteristici mod. n. 961 ».

Al § 294 sostituire il seguente:

« § 294. Al passaggio di una classe di 1ª categoria alla milizia mobile i reggimenti granatieri compilano in duplice copia un elenco speciale di variazione mod. n. 62, e lo trasmettono a ciascun distretto a cui i militari di quella classe appartengano per fatto di leva.

§ 295, 10ª riga, alle parole: « già tenuti dalla compagnia » sostituire: « quelli già tenuti dal comandante del corpo ».

§ 298. Al 1° comma, 7ª riga, dopo le parole: « tenendo presso di sè » cancellare le rimanenti ed aggiungere le seguenti: « l'originale del foglio matricolare della sezione matricola ».

§ 307. Al comma *c)* sostituire il seguente:

« conservano presso la sezione matricola gli originali mod. n. 60 dei militari di 2ª categoria, trasmettendo poi al Ministero per quelli di 1ª categoria il foglio matricolare mod. n. 59 della sezione matricola a senso del § 198.

§ 315. Al 2° comma, 3ª riga, sostituire alle parole: « i fogli matricolari mod. n. 59 » le seguenti: « il foglio matricolare mod. n. 59 tenuto dalla sezione matricola ».

Al § 347 sostituire il seguente:

« § 347. I distretti che non formano compagnie di artiglieria e del genio di milizia territoriale devono, subito dopo il passaggio della classe alla milizia stessa, trasferire ai distretti centro di formazione di dette compagnie tutti i militari che debbono costituirle, a norma delle disposizioni organiche trasmettendo ai predetti distretti i fogli matricolari mod. n. 60 dei militari di 2ª categoria e l'estratto del ruolo mod. n. 57 di quelli di 1ª, accompagnati da un elenco speciale mod. n. 62 in duplice copia. Su di una di queste copie i distretti centro di formazione annotano il numero di matricola che tali militari acquistano sul proprio ruolo mod. n. 58 e la restituiscono al distretto di leva, il quale comunica al Ministero la relativa variazione pei militari di 1ª categoria.

§ 348. Sopprimere il comma *d)*.

Al comma *e)*, 2ª riga, alle parole « tanto sotto le armi quanto in congedo illimitato » sostituire le parole: « sotto le armi ».

Al comma *f)* sostituire il seguente:

« Quelli dei militari in congedo illimitato del proprio personale permanente, quelli di cui al § 139 *bis*, quelli di milizia mobile e milizia territoriale sono tenuti presso la sezione matricola divisi per classe e per arma.

Sopprimere il comma *g)*.

§ 349. Sopprimere le prime cinque righe e sostituirvi le seguenti: « I fogli matricolari mod. n. 60 dei militari di 2ª categoria sono tenuti dai corpi e dai distretti presso la sezione matricola ripartiti per classi, e dai distretti inoltre distinti in ogni classe quelli dei militari non chiamati . . . ».

A schiarimento di quesiti fatti sulla disposizione contenuta nel n. 4 dell'*Atto* 15 del 22 gennaio u. s. questo Ministero dichiara che la spedizione dei mod. n 59, dei quali tratta il predetto numero, dev'essere fatta in *pieghi raccomandati*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **49**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Terranova di Sicilia-Comiso*.** — 20 marzo.

Col giorno 14 corrente è stato aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Terranova di Sicilia-Comiso*, della linea *Siracusa-Licata*.

Nel nuovo tronco sono comprese le stazioni di *Biscari*, *Vittoria* e *Comiso* autorizzate a tutti i trasporti tanto in servizio interno che cumulativo con le stazioni della ferrovia Sicula Occidentale e con quella delle reti Mediterranea ed Adriatica.

Le distanze fra le nuove stazioni e le altre del tronco *Licata-Terranova* risultano dalla seguente tavola poliometrica.

Licata (stazione)						
11	Falconara					
24	13	Butera				
36	25	12	Terranova di Sicilia			
55	45	32	20	Biscari		
66	55	42	30	11	Vittoria	
74	63	50	38	19	8	Comiso

Il Ministro — PELLOUX.

N. **50.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dei cannoni da 24 GRC Ret. (lungo) e (corto)** — 24 marzo.

Sono state pubblicate, in fascicoletti distinti, le tavole di tiro dei cannoni da 24 GRC Ret. (lungo) e (corto), destinate a sostituire i corrispondenti fascicoletti editi nel 1885, i quali sono conseguentemente aboliti.

Delle nuove tavole di tiro i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria, che hanno in distribuzione cannoni della predetta specie, ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie.

Ciascun ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali e di stabilimento ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascun fascicoletto è di centesimi 15.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

167.

Fogli-stipendio per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa, in posizione ausiliaria e di complemento. — Presso i distretti, i fogli-stipendio debbono essere allestiti dalle compagnie, a norma del § 854 del Regolamento d'amministrazione, soltanto per gli assegni dovuti agli ufficiali in attività di servizio.

Per gli assegni da pagarsi agli ufficiali in disponibilità e in aspettativa e agli ufficiali in posizione ausiliaria e di complemento che sono in congedo, i fogli-stipendio vanno invece compilati dall'ufficio d'amministrazione e quindi firmati soltanto dal direttore dei conti (*Div. assegni*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 13ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 aprile

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

APRILE 1°. — Norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici, *pag.* 91.
» 2°. — Modificazioni alla giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa, *pag.* 110.
» 1°. — Proroga delle convenzioni marittime, *pag.* 113.
» 3. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Osoppo, *pag.* 111.
——— Decisioni di massima, *pag.* 113.

Atto N. **51**. — AVANZAMENTO. — **Norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici.** — 1° aprile.

Per l'avanzamento dei capitani a maggiori medici e dei tenenti a capitani medici, si seguiranno le seguenti norme di massima.

§ 1. *Disposizioni generali.*

1. I capitani ed i tenenti medici non potranno venir inscritti sui quadri d'avanzamento se non abbiano prima superati appositi esami secondo le norme ed i programmi seguenti.

Ai programmi potranno però venire apportate dal Ministero successive modificazioni; coll'aggiunta specialmente di quei temi che i progressi della scienza e le esigenze del servizio sanitario militare richiedessero.

2. Per formare i quadri d'avanzamento a maggiore medico od a capitano medico, saranno chiamati, volta per volta, agli esami i capitani medici od i tenenti medici secondo la loro inscrizione nel rispettivo ruolo generale di anzianità ed in quel numero che il Ministero ordinerà in base alle disposizioni della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

3. Le chiamate agli esami dei capitani medici e quelle dei tenenti medici potranno aver luogo contemporaneamente ovvero in epoche diverse.

4. Il nome dei capitani e tenenti medici chiamati all'esame, verrà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale*; e col medesimo verrà pure indicato il giorno in cui dovranno presentarsi all'Ispet-

torato di sanità militare in Roma, presso il quale gli esami avranno luogo.

5. Gli esami valgono tanto per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianità quanto per quello a scelta.

6. I capitani ed i tenenti medici che negli esami non vengono dichiarati idonei all'avanzamento in una prima prova, potranno ripetere gli esami in occasione di una seconda chiamata; ma, in questo caso, non potranno venir inscritti sul quadro d'avanzamento a scelta, qualunque sia il risultato degli esami.

7. Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, e quindi non verranno chiamati agli esami, i capitani ed i tenenti che non siano stati dichiarati idonei per due volte all'esame, e così pure i capitani e tenenti medici che, chiamati per due volte, non si presentarono agli esami senza legittime cause.

8. Nel formare i quadri d'avanzamento a scelta, sia dei capitani che dei tenenti, si prenderà per base la rispettiva anzianità degli inscritti in tali quadri, indipendentemente dalla media finale riportata negli esami.

9. I candidati inscritti nei quadri, sia per l'avanzamento ad anzianità, sia per l'avanzamento a scelta, potranno essere cancellati qualora se ne rendessero immeritevoli per la loro condotta o per difetto di qualità personali.

10. Le promozioni a scelta, tanto dei capitani che dei tenenti medici, verranno alternate con quelle ad anzianità nella proporzione prescritta dalla legge sull'avanzamento.

§ 2. *Proposte degli ufficiali da chiamarsi agli esami.*

11. In base a quanto è detto ai N. 2 e 3, il Ministero indicherà, volta per volta, per mezzo di circolare inserita nel *Giornale Militare*, la data nella quale gli dovranno essere trasmesse le proposte dei capitani o dei tenenti medici da chiamarsi agli esami, ed i limiti entro i quali dovranno le medesime essere contenute.

12. I capi di corpo o di servizio che abbiano alla loro dipendenza capitani o tenenti medici i quali si trovino compresi nei limiti stabiliti, e non siano esclusi dall'avanzamento a mente del N. 7 delle precedenti disposizioni generali, trasmetteranno gerarchicamente al Ministero (Segretariato generale) altrettanti elenchi di proposta quanti sono i capitani o tenenti che si trovano in quelle condizioni.

13. Gli elenchi dovranno essere compilati su deliberazione della commissione compilatrice degli specchi caratteristici, e ciascun elenco sarà corredato del relativo verbale.

Per ognuno dei capitani e dei tenenti medici dovrà indicarsi sul rispettivo elenco se è giudicato meritevole o no di avanzamento per anzianità, e se, indipendentemente dall'esito degli esami, è meritevole di avanzamento a scelta; oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

I giudicati non meritevoli di avanzamento per anzianità non saranno ammessi agli esami.

14. Per i capitani e tenenti medici giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, si dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi, informandone i singoli interessati per loro norma.

15. Per i capitani e tenenti medici, che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia. Quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente, o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico, confermato dal capo di corpo o servizio.

16. Tutti gli elenchi di proposta di cui si tratta saranno corredati del parere esplicito delle autorità militari, pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

Qualora taluna di dette autorità non fosse in grado di pronunciare un giudizio su qualcuno degli indicati ufficiali, dovrà indicarne la causa sul rispettivo elenco di proposta

I sopradetti elenchi saranno dal Ministero comunicati all'ispettore capo di sanità militare.

§ 3. *Formazione e procedimento della commissione esaminatrice.*

17. La commissione esaminatrice sarà nominata volta per volta dal Ministero. Tanto per gli esami dei capitani a maggiori come per quelli dei tenenti a capitani, essa sarà composta e ripartita nel modo seguente:

un presidente della commissione d'esami;

un segretario della commissione;

tre sotto-commissioni — (Presidente e due membri, per ogni gruppo di materie).

In ogni sotto-commissione il membro esaminatore inferiore in grado od anzianità funzionerà da segretario per la compilazione del processo verbale giornaliero, il quale, colla rispet-

tiva votazione per ciascun candidato, e firmato da tutti i membri, verrà trasmesso, dopo ciascuna seduta, al presidente della commissione e da questo all'ispettore capo di sanità militare.

18. Per ciascuna materia d'esame la rispettiva sotto-commissione farà due distinte votazioni a scrutinio segreto: una per *si* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

19. Fatta la votazione per materie, si formerà il punto medio di gruppo dividendo la somma dei punti parziali pel numero delle materie di cui consta ciascun gruppo.

20. Analogamente si formerà il punto medio finale dividendo la somma dei punti medi di gruppo pel numero dei gruppi stessi.

21. Nessuna comunicazione verrà data ai candidati circa l'esito degli esami, e man mano che essi avranno terminato il proprio esame, o dichiarato di rinunziarvi, saranno subito lasciati in libertà, per rientrare alle rispettive destinazioni.

§ 4. *Disposizioni relative all'avanzamento a scelta.*

22. Possono essere proposti per l'avanzamento a scelta i capitani medici ed i tenenti medici che abbiano riportata l'idoneità in tutte le materie d'esame ed una media finale non inferiore a 16 punti.

23. I capitani o tenenti medici contemplati nel numero precedente, i quali furono giudicati dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche, negli elenchi di cui al N. 13, meritevoli di avanzamento a scelta saranno senz'altro inscritti nella lista di promozione a scelta.

24. Quelli invece che furono dalle rispettive commissioni compilatrici degli specchi caratteristici giudicati solamente promovibili per anzianità, non potranno ottenere la promozione a scelta se non quando siano dalle commissioni stesse giudicati meritevoli d'avanzamento a scelta.

25. Di tutti gli ufficiali medici giudicati agli esami meritevoli d'avanzamento a scelta sarà per ciò data partecipazione a corpi e stabilimenti cui appartengono.

§ 5. *Risultato degli esami ed idoneità all'avanzamento.*

26. Ultimati tutti gli esami, il presidente della commissione ne trasmetterà, per mezzo dell'ispettore capo di sanità militare, il risultato al Ministero della guerra (Segretariato generale), in quattro elenchi:

a) uno generale di tutti i capitani medici chiamati agli esami;

b) uno speciale pei capitani medici che hanno ottenuto la votazione di cui al N. 22 per l'avanzamento a scelta,

c) uno generale di tutti i tenenti medici chiamati agli esami;

d) uno speciale dei tenenti medici che hanno ottenuto la votazione di cui al N. 22 per l'avanzamento a scelta.

Tali elenchi dovranno essere firmati da tutti i membri della commissione.

27. Gli elenchi generali di cui alle lettere *a*) e *c*) conterranno in apposite colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità per ciascuna materia;

b) il punto ottenuto in ciascuna materia;

c) il punto medio di ciascun gruppo;

d) il punto medio finale.

Gli elenchi speciali di cui alle lettere *b*) e *d*) conterranno in apposite colonne il punto medio finale ottenuto agli esami ed il giudizio espresso dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche di cui al N. 13.

28. Gli elenchi descritti ai §§ 26 e 27, nei quali i candidati saranno disposti per anzianità, serviranno per la formazione dei quadri di avanzamento per anzianità ed a scelta.

29. Saranno dichiarati idonei all'avanzamento, e perciò inscritti nel rispettivo quadro d'avanzamento per anzianità i capitani ed i tenenti medici che:

a) avranno riportata l'idoneità in tutte le materie;

b) oppure avranno riportato un punto medio non inferiore a 12 nei gruppi di quelle materie in alcuna delle quali fossero rimasti deficienti, purchè però abbiano in queste ottenuto un punto non inferiore ad 8.

30. Saranno dichiarati meritevoli di avanzamento a scelta e perciò inscritti nel rispettivo quadro d'avanzamento a scelta i capitani ed i tenenti medici che nell'esame raggiunsero la votazione di cui al N. 22 e che furono dichiarati meritevoli di tale promozione dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche negli elenchi di cui al N. 13 o con successive variazioni alle note caratteristiche stesse.

§ 6. *Disposizioni speciali.*

31. Negli esami scritti di lunga durata i presidenti delle rispettive sottocommissioni stabiliranno un intervallo di tempo, in cui sarà concesso ai candidati di farsi recare qualche cibo.

32. I candidati hanno diritto di assistere agli esami dei propri compagni.

33 Durante il corso degli esami nessuna comunicazione intorno ai parziali risultati di essi potrà in verun modo essere fatta fra le singole commissioni.

§ 7. *Disposizioni amministrative.*

34. Le spese di qualsivoglia specie occorrenti per gli esami saranno rimborsate dal Ministero, su apposita richiesta del presidente della commissione.

35 Agli ufficiali esaminatori, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

36. Gli ufficiali medici ammessi agli esami non potranno portare seco il proprio attendente.

§ 8. — *Materie e programmi d'esame pei capitani.*

37. L'esame pei capitani verserà sulle seguenti materie, ordinate per votazione e classificazione, nei seguenti tre distinti gruppi.

Esame scritto	(*a*) Medicina legale militare (*b*) Igiene, o servizio sanitario militare	1° gruppo
Esame verbale e pratico di patologia chirurgia e di operazioni	(*c*) Dissertazione verbale sulla patologia chirurgica (*d*) Operazione chirurgica	2° gruppo
Esame verbale	(*e*) Ottalmologia, rinoscopia, otoscopia, laringoscopia (*f*) Principii generali dell'amministrazione militare con speciale riguardo agli stabilimenti spedalieri militari — Funzionamento del servizio sanitario militare in guerra.	3° gruppo

38. a) *Medicina legale militare* (*Esame scritto durata 8 ore*).

Consisterà nello svolgimento, senza concorso di alcun libro o manoscritto, di un tema di medicina legale, formulato dal presidente della commissione esaminatrice e comunicato ai candidati riuniti soltanto al momento in cui dovrà essere svolto; nel caso però si tratti dell'applicazione dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, sarà permesso ai candidati di consultare il detto elenco.

39. b) *Igiene o servizio sanitario militare* (*Esame scritto, durata 8 ore*).

Consisterà nello svolgimento, senza concorso di alcun libro, o manoscritto, di un tema sull'igiene, o sul servizio sanitario militare, formulato dal presidente della commissione esaminatrice e comunicato ai candidati riuniti soltanto al momento in cui dovrà essere svolto; nel caso però si tratti dell'applicazione dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, sarà permesso ai candidati di consultare il detto elenco.

40. c) *Esame verbale di patologia chirurgica* (*durata mezz'ora*).

d) *Operazione* (*durata fino al termine dell'operazione*).

Quest'esame sarà dato nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi più sotto indicati, impiegherà la prima mezz'ora nello svolgimento della tesi verbale di patologia chirurgica (*materia c*); quindi, previa descrizione della regione anatomica e dei processi operativi, facendo risultare i vantaggi di quello che intende attuare, procederà sul cadavere a quella delle due operazioni chirurgiche, contenute nel tema estratto, che verrà prescelta dal presidente della sotto commissione d'esame (*materia d*).

L'atto operativo sarà completato fino alla relativa medicazione se ne sarà il caso. La commissione farà tutte le interrogazioni che crederà convenienti, con speciale riguardo, se la specie di operazione si presta, alle indicazioni della chirurgia in guerra.

41 c) *Esame verbale di oftalmologia, di rinoscopia e di laringoscopia*.

b) *Esame verbale sull'amministrazione e sul servizio sanitario in guerra*.

Il candidato estrarrà a sorte un tema di ciascuno dei due relativi programmi, più sotto tracciati, da svolgere il primo anche colla dimostrazione dei relativi strumenti ed apparecchi ed all'evenienza con presentazione di malati.

Il tempo dello svolgimento dei temi è ad arbitrio della commissione non potrà però eccedere il limite massimo di mezz'ora per ogni tema.

Temi per l'esame verbale e pratico di patologia chirurgica e di operazioni.
(§ 8 lettera *c* e *d*).

1.

c) Ferite d'arma da taglio e da punta — Ferite contuse.
d) Legatura della succlavia. — Amputazione della coscia.

2.

c) Ferite d'armi da fuoco portatili.
d) Legatura dell'ascellare. — Amputazione della gamba.

3.

c) Ferite d'armi da fuoco di grosso calibro.
d) Legatura della carotide primitiva. — Disarticolazione del femore.

4.

c) Ferite delle articolazioni.
d) Legatura dell'omerale alla parte media del braccio. — Disarticolazione tibio-tarsea.

5.

c) Ferite della testa con frattura del cranio.
d) Legatura dell'omerale alla piegatura del gomito. — Disarticolazione medio-tarsea.

6.

c) Ferite del torace e frattura delle coste.
d) Legatura della cubitale. — Disarticolazione tarso metatarsea.

7.

c) Ferite dell'addome.
d) Legatura della radiale. — Resezione della testa del femore.

8.

c) Febbre traumatica. — Infezione purulenta. — Setticoemia.
d) Legatura della femorale nel triangolo di Scarpa. — Resezione del ginocchio.

9.

c) Tetano. — Risipola. — Gangrena infettiva.
d) Legatura della femorale nella parte media della coscia. — Resezione del perone.

10.

c) Emorragia ed aneurismi traumatici.
d) Legatura della tibiale posteriore. — Resezione della testa dell'omero.

11.

c) Distorsione in genere. — Artrite traumatica.
d) Amputazione del braccio. — Trapanazione.

12.

c) Lussazione-scapolo-omerale.
d) Amputazione dell'avambraccio. — Laparotomia e sutura intestinale.

13.

c) Lussazione femoro-iliaca.
d) Resezione dell'articolazione del gomito. — Laringo-tracheotomia.

14.

c) Frattura degli arti.
d) Resezione di una o più coste. — Disarticolazione dell'omero.

15.

Flemmone della mano e del piede.
Resezione parziale della mascella inferiore. — Disarticolazione del primo metacarpeo.

16.

Ernie addominali.
Resezione parziale della clavicola. — Enucleazione del bulbo oculare.

17.

Stringimenti uretrali.
Resezione nella continuità dell'omero. — Cistotomia.

Osteite, Carie, necrosi.

Disarticolazione dei metacarpei conservando il pollice. — Cheiloplastia.

Temi per l'esame verbale di ottalmologia, rinoscopia, otoscopia e laringoscopia.
(§ 8. — 3° gruppo — lettera *e*).

1.

Ottalmoscopio — e sua teoria.

2.

Cenno dei diversi generi di ottalmoscopio. — Modello a mano per l'uso pratico ordinario. Sue condizioni catottriche — ottalmoscopio tubulare Galezowski. Ottalmoscopii fissi.

3.

Ottalmoscopii ottometrici. — Teoria. — Vantaggi ed inconvenienti.

4.

Norme pratiche per l'uso dell'ottalmoscopio ordinario ed a mano. Illuminazione. Lente correttiva. Lenti oculari; direzione e distanza del punto da fissare dall'esplorato.

5.

Opportunità o necessità, ovvero controindicazioni per l'uso dei midriatici negli esami medico-legali. — Influenza loro negli esami ottometrici.

6.

Teoria e procedimento nell'esame ottalmoscopico nell'intento di determinare lo stato della rifrazione dell'occhio. — Esame all'immagine reale. Movimento delle immagini. — Esame all'immagine diritta.

7.

Teoria degli ottometri. — Ottometro Badal. — Cheratoscopia o schiascopia e sua teoria.

8.

Teoria e procedimento pratico per l'esame ottometrico colle lenti correttive. — Teoria delle scale murali e degli altri ottotipi ordinari. — Scale ottometriche più usate.

9.

Cenno sommario dei diversi mezzi ed istrumenti proposti per la diagnosi della cecità ed ambliopia monoculare. — Quali meritano maggiore confidenza. — Loro teoria.

10.

Cenni sommari dei diversi mezzi ed istrumenti per l'esame delle cavità nasali, dell'orecchio e della laringe. — Laringoscopii più in uso.

Temi per l'esame verbale sull'amministrazione e sul servizio sanitario in guerra.
(§ 8. — 3° gruppo, lettera *f*).

1.

Principi generali dell'ordinamento amministrativo degli ospedali militari. Norme comuni (amministrazione di corpo) e speciali (amministrazione propria di ospedale).

2.

Consiglio d'amministrazione. — Cenno sulla costituzione e funzionamento. — Attribuzioni speciali e responsabilità de singoli suoi componenti. — Ufficio speciale del relatore e rapi porto di esso colla direzione, col consiglio d'amministrazione cogli uffici contabili.

3.

Materiale. — Norme amministrative relative a quello di proprietà dello Stato, sia in dotazione che in custodia, a quello di proprietà del corpo ed agli oggetti di corredo della truppa. — Materiale sanitario di dotazione, di acquisto, in consegna. — Mantenimento e conservazione.

4.

Provviste. — Attribuzioni e responsabilità speciale del direttore, del relatore e degli altri membri del consiglio. — Norme generali sull'ordinamento ed amministrazione dei diversi magazzini di un ospedale.

5.

Medicinali. — Norme generali amministrative. — Responsabilità dirette ed indirette. — Cenni generali sulla relativa contabilità. — *Servizio di cassa:* norme generali sulle introduzioni ed estrazioni, sulle riscossioni e sui pagamenti.

6.

Cenno sommario dell'ordinamento generale del servizio sanitario, sia direttivo che esecutivo in campagna.

7.

Ordinamento e funzionamento delle sezioni di sanità e degli ospedali da campo.

8.

Ordinamento e funzionamento dei servizi di sgombero. — Treni trasporti malati e feriti. — Treni ospedali. — Servizio di tappa.

9.

Norme generali sull'amministrazione delle sezioni di sanità e degli ospedali da campo. — Servizio del materiale e dei medicinali. — Fondi e cassa. — Provviste. — Depositi di materiale sanitario.

10.

Servizio sanitario nel territorio dello Stato in caso di guerra. — Ospedali territoriali. — Ospedali di nuovo impianto. — Dispersione dei feriti e malati. — Stabilimenti di convalescenza. — Ritorno dei feriti e malati guariti nelle file dell'esercito combattente.

§ 9. — *Materie e programmi d'esame pei tenenti medici.*

42. L'esame pei tenenti verserà sulle seguenti materie, ordinate, per la votazione e la classificazione, nei seguenti tre distinti gruppi:

a) Patologia speciale medica.
b) Patologia speciale chirurgica.
c) Malattie veneree, cutanee, dell'occhio e dell'orecchio.
d) Igiene, medicina legale, servizio sanitario militare.
e) Esame scritto.

} 1° gruppo.

f) Anatomia chirurgica.
g) Operazioni chirurgiche. } 2° gruppo.

h) Clinica medica.
i) Cliniche delle malattie chirurgiche, oftalmiche o veneree. } 3° gruppo.

43. Materie d'esame.

a) *Patologia speciale medica*
(esame orale, durata minima 15 minuti).

1. Febbri ed infezione da malaria.
2. Febbre tifoidea. — Tifo esantematico.
3. Meningite cerebro spinale infettiva. — Difteria. — Influenza.
4. Dissenteria. — Colèra.
5. Vaiuolo. — Morbillo. — Scarlattina.
6. Tubercolosi. — Scrofola.
7. Anemia. — Leucocitemia. — Scorbuto.
8. Reumatismo articolare. — Diabete.
9. Trombosi. — Embolismo. — Apoplessia ed anemia cerebrale.
10. Insolazione. — Colpo di calore.
11. Meningite. — Encefalite. — Mielite.
12. Atrofia muscolare progressiva. — Sclerosi spinale. — Tabe dorsale.
13. Epilessia. — Corea. — Paralisi agitante. — Neuroastenia.
14. Nevrite. — Neuralgie. — Paresi e paralisi periferiche.
15. Laringite. — Bronchite. — Pneumonite catarrale. — Bronchiectasia. — Enfisema polmonare.
16. Congestione polmonare. — Polmonite fibrinosa. — Gangrena del polmone.
17. Emottisi. — Tisi polmonare.
18. Pleurite. — Idrotorace. — Empiema.
19. Pericardite. — Endocardite. — Vizio organico del cuore. — Neurosi cardiache.
20. Endoarterite. — Ateromasia. — Vizii organici dell'aorta. Flebite. — Linfangioite.
21. Angina. — Catarro acuto e cronico dello stomaco. — Ulcera rotonda dello stomaco. — Gastralgia.
22. Enterite. — Tiflite e peritiflite. — Occlusione intestinale. — Peritonite.

23. Itterizia. — Colica epatica. — Epatite. — Cirrosi epatica. — Ascesso del fegato.

24. Nefrite. — Albuminuria. — Uremia. — Colica nefritica.

b) *Patologia speciale chirurgica*
(esame orale, durata minima 15 minuti).

1. Armi da fuoco moderne e loro proiettili. — Influenza dei proiettili moderni sul numero dei feriti e sulla forma e gravità delle ferite. — Zone d'intensità d'azione dei proiettili.

2. Ferite per arma da fuoco delle parti molli (cute, tessuto connettivo e fibroso, muscoli, vasi e nervi periferici).

3. Ferite per arma da fuoco del cranio e della faccia.

4. Ferite per arma da fuoco del collo e del dorso. — Laringo-tracheotomia in guerra.

5. Ferite per arma da fuoco della cavità toracica.

6. Ferite per arma da fuoco della cavità addominale e pelvica.

7. Ferite per arma da fuoco delle estremità. — Azione dei proiettili sulle ossa lunghe.

8. Ferite per arma da fuoco delle articolazioni. — Azione dei proiettili sui capi articolari.

9. Ferite per arma da punta e da taglio. — Contusioni.

10. Regole generali per la cura delle ferite sul campo di battaglia, nelle sezioni di sanità, negli ospedali. — Diversi metodi di medicatura.

11. Importanza della medicatura asettica ed antisettica. — Occlusione delle ferite. — Antisettici più comunemente usati nella medicatura delle ferite.

12. Esplorazione delle ferite. — Estrazione dei corpi estranei. — Strumenti per ciò adatti. — Fasciature ed apparecchi.

13. Emorragia nelle ferite. — Sue specie. — Emostasia provvisoria e definitiva. — Anestesia generale e locale nelle operazioni.

14. Amputazioni. — Disarticolazioni. — Resezioni in guerra. — Loro indicazioni e controindicazioni. — Diversi stadii del corso delle ferite in cui vengono praticate.

15. Complicazioni delle ferite. — Shock. — Risipola traumatica. — Setticoemia. — Pioemia. — Tetano. — Gangrena.

16. Aneurismi. — Varietà, ed alterazioni ad essi consecutivi (eziologia, diagnosi, prognosi e cura).

17. Fratture semplici e complicate delle ossa lunghe (diagnosi, prognosi e cura).

18. Distorsioni e lussazioni più frequenti (diagnosi, prognosi e cura)

19. Periostite. — Osteite. — Carie e necrosi (eziologia, diagnosi, prognosi e cura).

20. Artrocace delle principali articolazioni (eziologia, diagnosi, prognosi e cura).

21. Ernie addominali (eziologia, diagnosi, prognosi e cura).

22. Stringimenti uretrali (eziologia, diagnosi, prognosi e cura).

23. Flemmone. — Ascessi acuti e lenti. — Ascessi perineali.

24. Neoplasmi e loro classificazione in generale (diagnosi, prognosi e cura dei più frequenti).

c) *Malattie veneree, cutanee, dell'occhio e dell'orecchio* (esame orale, durata minima 15 minuti).

1. Blenorragia. — Balano-postite. — Epididimite ed orchite blenorragica (eziologia, diagnosi, prognosi e cura).

2. Ulcera molle e sue complicazioni nei vasi e ghiandole linfatiche (eziologia, diagnosi, prognosi e cura).

3. Sifilide. — Modi diversi della sua trasmissione. — Diversi periodi delle manifestazioni sifilitiche.

4. Affezioni sifilitiche del sistema linfatico, della cute, delle mucose, dell'orecchio.

5. Affezioni sifilitiche del testicolo, del fegato, della milza, del sistema nervoso.

6. Affezioni sifilitiche dei muscoli, del periostio, delle ossa, delle articolazioni.

7. Terapia della sifilide.

8. Erpete. — Eczema. — Acne. — Impetigine. — Malattie delle unghie (diagnosi, prognosi e cura).

9. Psoriasi. — Pitiriasi. — Lichene. — Prurigine. — Furuncolo. — Vespaio (diagnosi, prognosi e cura).

10. Tigna — Scabbia.

11. Teoria catottrica dello specchio *oculare*. — Teoria diottrica della formazione delle immagini ottalmoscopiche. — Condizioni essenziali per le osservazioni ottalmoscopiche. — Specchio oculare (tipo ordinario a mano).

12. Potere diottrico delle lenti. — Azione della lente correttiva e della oculare nell'esame ottalmoscopico. — Azione della paralizzazione del potere accomodativo.

13. Esame dello stato diottrico dell'occhio colle scale mu-

rali (metodo del Donders), coll'ottometro del Badal, coll'ottalmoscopio. — Schiascopia.

14. Esame dell'occhio coll'illuminazione laterale. — Esame delle membrane interne dell'occhio. — Papilla ottica. — Macula lutea.

15. Blefarite. — Congiuntivite catarrale e purulenta. — Congiuntivite granulosa (diagnosi, prognosi e cura).

16. Malattia della ghiandola e delle vie lagrimali. — Affezioni dei muscoli dell'occhio (diagnosi, prognosi e cura).

17. Cheratite. — Irite. — Ciclite. — Cataratta (diagnosi, prognosi e cura).

18. Malattie del vitreo. — Retinite. Coroidite (diagnosi, prognosi e cura).

19. Nevrite ottica. — Glaucoma (diagnosi, prognosi e cura).

20. Emeralopia. — Ambliopia (diagnosi, prognosi e cura).

21. Malattie del condotto uditivo esterno e della membrana del timpano (diagnosi, prognosi e cura).

22. Malattie dell'orecchio medio e della tromba eustachiana (diagnosi, prognosi e cura).

23. Malattie della apofisi mastoidea e dell'orecchio interno, (diagnosi, prognosi e cura).

24. Disturbi funzionali dell'orecchio. — Sordità congenita ed acquisita (diagnosi, prognosi e cura).

d) *Igiene, medicina legale, servizio sanitario militare*
(Esame orale, durata minima 15 minuti).

1. Abitazioni del soldato. — Norme igieniche che devono regolare la scelta del luogo e la costruzione delle caserme e dei locali accessori. — Cubatura e ventilazione.

2. Accantonamenti. — Accampamenti. — Norme igieniche per la scelta dei luoghi e delle stagioni — Tende. — Baracche e casamatte.

3. Norme igieniche che devono regolare la costruzione degli ospedali e l'adattamento di edifizii già esistenti ad uso di ospedali.

4. Igiene delle infermerie nelle caserme, dei corpi di guardia, delle scuderie, delle cucine. — Latrine; loro più conveniente costruzione, loro disinfezione ed espurgo.

5. Vestiario del soldato. — Copertura del capo. — Calzatura. — Vesti di tela, di cotone e di lana. — Pulizia personale del soldato. — Bagni.

6. Carico del soldato di fanteria e di cavalleria, conside-

rato in rapporto all'igiene delle funzioni del moto, della circolazione e della respirazione. — Igiene della marcia secondo le stagioni. — Ginnastica.

7. Alimentazione del soldato. — Pane da munizione. — Biscotto — Regole per la buona fabbricazione del pane. — — Adulterazione del pane. — Paste. — Riso. — Legumi. — Verdura. — Frutta.

8. Carni. — Modo di riconoscere le buone qualità della carne da macello. — Cottura della carne. — Brodo. — Lesso — Arrosto. — Carne in conserva. — Estratto di carne e brodi conservati. — Lardo. — Burro. — Latte. — Formaggi.

9. Acqua potabile e sue provenienze. — Qualità di una buona acqua potabile. — L'acqua come veicolo di germi morbigeni. — Mezzi per rendere meno nocive le acque inquinate.

10. Bevande alcooliche. — Loro uso ed abuso. — Vino. — Adulterazione dei vini. — Bevande aromatiche. — Caffè.

11. Profilassi delle malattie contagiose ed infettive in genere e specialmente del vaiuolo e del colera. — Visite sanitarie.

12. Mezzi di disinfezione dei locali, dei materiali e degli oggetti di uso dei malati.

13 Dell'attitudine fisica al servizio militare, della gracilità dei criteri e dei mezzi atti a riconoscerla. — Della magrezza e debolezza generale procurata e mantenuta.

14. Diagnosi differenziale fra le frenopatie, le nevralgie e le nevrosi vere e quelle simulate.

15. Diagnosi differenziale fra le varie specie di dermatosi di piaghe vere, e le procurate o mantenute.

16. Diagnosi differenziale tra le malattie e i difetti veri della visione, e quelli simulati, esagerati o provocati.

17. Diagnosi differenziale tra le malattie e le alterazioni funzionali vere dell'orecchio, e quelle simulate, esagerate o procurate.

18. Diagnosi differenziale tra le contrazioni e retrazioni dei muscoli e dei tessuti fibrosi, e tra le anchilosi vere e quelle simulate ed esagerate.

19. Rapporti medico-legali dei medici militari colle autorità civili. — Dichiarazioni medico legali in caso di lesioni traumatiche, per proposte a rassegna, bagni, ecc.

20. Ordinamento dei servizi di sanità militare in pace ed in guerra.

21. Servizio sanitario militare ed amministrativo in tempo

di pace negli ospedali principali e succursali, nelle infermerie di presidio e presso i corpi di truppa.

22. Servizio sanitario militare in tempo di guerra nei corpi di truppa, nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

23. Materiale sanitario da guerra. — Regole pel trasporto dei malati e feriti sulle barelle e sui carri, nelle vie ordinarie e sulle ferrovie.

24. Disseminazione dei malati e feriti in tempo di guerra. — Convenzione di Ginevra. — Rapporti dei servizi militari con quelli della carità privata pei malati e feriti in guerra.

e) *Esame scritto*
(della durata di 4 ore).

Consisterà nella redazione, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto (eccetto il semplice elenco delle infermità esimenti dal servizio militare), di una relazione medica per proposta a rassegna di rimando, ovvero di una relazione, con relative proposte, sui provvedimenti da prendersi d'urgenza in un corpo od accampamento in una circostanza supposta.

Quest'esame sarà fatto nello stesso giorno per tutti i candidati di una medesima muta.

Il tema sarà formulato dal presidente della commissione, volta per volta per ogni muta; e sarà comunicato ai candidati soltanto nel momento in cui dovrà essere svolto.

f) *Anatomia chirurgica*
(esame pratico, durata fino al compimento della preparazione).

1. Regione sopra e sotto ioidea.
2. » carotidea.
3. » sopra clavicolare.
4. » sterno-costale.
5. » addominale.
6. » ileo-inguinale.
7. » perineale.
8. » glutea.
9. » del cavo dell'ascella.
10. » scapolo-omerale.
11. » omerale anteriore.
12. » omerale posteriore.
13. » del gomito.
14. » anteriore dell'avambraccio.

15. Regione posteriore dell'avambraccio.
16. » radio-carpea.
17. » crurale.
18. » anteriore della coscia.
19. » posteriore della coscia.
20. » poplitea.
21. » del ginocchio.
22. » anteriore ed esterna della gamba.
23. » posteriore della gamba.
24. » dorsale del piede.

g) *Operazioni chirurgiche*

(esame pratico, durata fino al compimento dell'operazione).

1. Legatura della carotide primitiva.
2. » della succlavia.
3. » dell'ascellare al disopra del piccolo pettorale.
4. » dell'ascellare nel cavo dell'ascella.
5. » dell'omerale.
6. » della radiale al terzo superiore.
7. » della cubitale al terzo medio.
8. dell'iliaca esterna.
9. » della femorale.
10. » della poplitea.
11. » della tibiale anteriore.
12. » della tibiale posteriore.
13. Trapanazione della volta del cranio.
14. Resezione delle estremità inferiori del radio e dell'ulna.
15. » del gomito (di uno o dei due capi articolari).
16. » della spalla.
17. » dell'articolazione tibio-tarsea.
18. » del ginocchio (di uno o dei due capi articolari).
19. » dell'anca.
20. Disarticolazione dei quattro ultimi metacarpei, conservando il pollice.
21. Disarticolazione della mano.
22. » dell'avambraccio.
23. » dell'omero.
24. » tarso-metatarsea.
25. » tarso-tarsea.
26. » sotto astragalea.
27. » del piede.

28. Disarticolazione della gamba.
29. » della coscia.
30. Amputazione dell'avambraccio.
31. » del braccio.
32. » della gamba.
33. » della coscia.
34. Tracheotomia.
35. Cateterismo, e quindi cistotomia.
36. Laparatomia e sutura intestinale.

I due precedenti esami pratici saranno dati sul cadavere nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero per ciascuna delle due materie, eseguirà sul cadavere la preparazione chirurgica estemporanea e l'operazione chirurgica completa indicate nei due temi, e risponderà alle interrogazioni indirizzategli dalla sotto-commissione.

h) *Clinica medica.*

(Esame pratico. Durata ad arbitrio della sotto-commissione).

i) *Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree.*

(Esame pratico. Durata ad arbitrio della sotto-commissione.

Questi due esami saranno dati al letto dell'ammalato nell'ospedale militare.

Da due serie di letti rispettivamente corrispondenti: la prima a malattie mediche, la seconda a casi diversi di malattie chirurgiche, oftalmiche o veneree, il candidato estrarrà a sorte un numero per ciascuna serie, procederà agli esami dei due ammalati, e, rispondendo alle analoghe interrogazioni della sotto-commissione, farà la diagnosi, la prognosi e tratterà della cura delle malattie.

Il Ministro — PELLOUX.

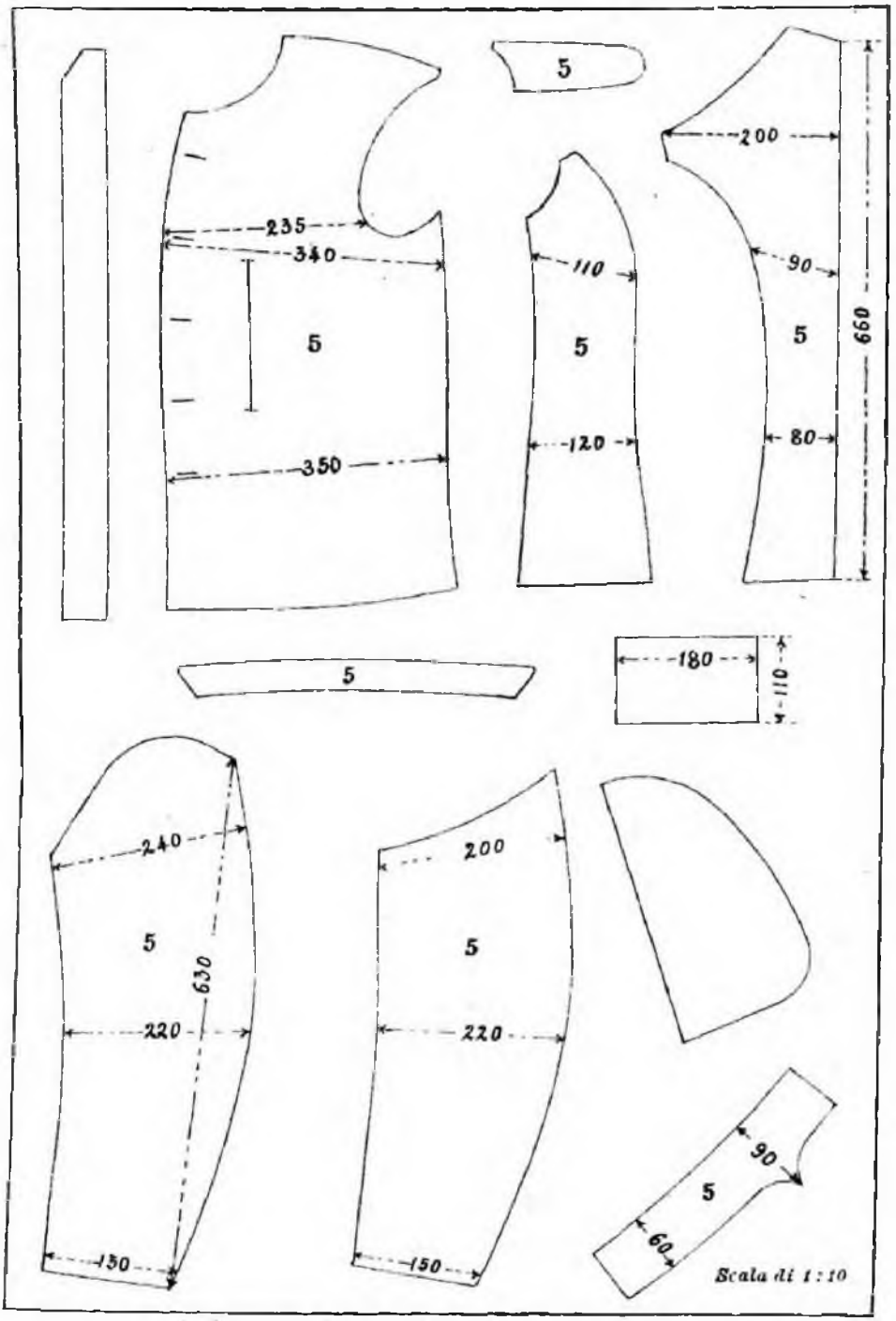
N. 52. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alla giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa.** — 4° aprile.

Nella giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa sono aboliti gli sparati laterali e vi è aggiunta, nel lembo

Fig. 82



Scala di 1 : 10



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

inferiore sinistro, una tasca per riporvi il pacchetto da medicazione.

All' Istruzione sulla divisa del corpo speciale d' Africa (*Atto* 42-1889) sono recate le seguenti modificazioni:

§ 35. **Giubba.**

Al 5° comma cancellare le parole: « sparati laterali », e sostituirvi le seguenti: « una tasca per riporvi il pacchetto da medicazione. »

Cancellare le due colonne comprendenti le misure degli sparati laterali, che fanno parte dello specchio delle misure delle giubbe di tela color bronzo chiaro inserto a pagina 93.

A pagina 94 sostituire il seguente specchio:

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di tela occorrente per la confezione di giubbe di tela color bronzo chiaro.*

TAGLIE	Quantità di tela per ciascuna taglia		LAVORAZIONI GENERALI		
			Quantità		
			da costruirsi su 100	di tela per ciascuna taglia	
1ª	3	38	2	6	76
2ª	3	32	6	19	92
3ª	3	24	7	22	68
4ª	3	18	9	28	62
5ª	3	08	16	49	28
6ª	3	02	23	69	46
7ª	2	96	24	71	04
8ª	2	86	12	34	32
9ª	2	80	1	2	80
Totali . . .			100	304	88
Media . . .				3	05

A pagina 95 sostituire il seguente:

CONTO *della giubba di tela per le truppe d'Africa.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela cotone bronzo chiaro da vestiario alta da m. 0,68 a 0.69	1 »	3 05	3 050
Bottoni di frutto grandi, al cento . . .	1 92	N. 5	» 096
Bottoni di frutto piccoli al cento . . .	1 32	» 4	» 053
Stellette di divisa in panno (di dimensioni ridotte) al paio	» 08	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» 1	» »
Prezzo di costo . . . . L.			4 279
Prezzo di conteggio . . . L.			4 30

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino d'ottone colla rispettiva maglietta, un bottone piccolo di osso bianco, il refe di canapa per le bottoniere e per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per le cuciture della giubba.

La tavola di disegni che fa seguito alle figure 80ª ed 81ª e la figura 82ª debbono intendersi sostituite da quelle annesse al presente *Atto*.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente variante:

4ª, 647. Giubbe di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa L. 4,30.

NB. — Nessuna modificazione dovrà essere portata alle attuali giubbe in distribuzione od in magazzino. Queste ultime dovranno anch'esse essere inventariate al nuovo prezzo di tariffa, con le norme di cui al § 542 del Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **53**. — TRASPORTI MILITARI. — **Proroga delle convenzioni marittime**. — 1° aprile.

Per norma dei corpi ed amministrazioni del regio esercito si avverte che per effetto della legge 14 marzo 1893, N. 131, colla quale è stata prorogata a tutto il 30 aprile corrente la durata delle convenzioni per i servizi postali marittimi, vengono altresì prorogate alla stessa data la convenzione 15 dicembre 1877 pel trasporto sul mare del personale e materiale appartenente all'esercito ed all'armata, nonchè le norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua e Massaua-Assab-Aden, di cui all'*Atto* 141 del 1892.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **54**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale di artiglieria in Osoppo**. — 3 aprile.

È stabilito, a datare dal 1° maggio 1893, un comando locale di artiglieria in Osoppo, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Venezia.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

168.

Parti metalliche delle bardature di quadrupedi affetti da malattie contagiose state abbruciate. — Risulta al Ministero che alcuni corpi, dopo avere abbruciati gli oggetti di bardatura stati usati da quadrupedi affetti da malattie contagiose, dichiarano fuori servizio le relative parti metalliche; mentre, invece, una volta disinfettate mercè il fuoco e, ove occorra, convenientemente riparate, potrebbero ancora lasciarsi in servizio senza pericolo.

Si avverte quindi che le parti metalliche delle bardature di cui si tratta, salvo il caso in cui non vi fosse la convenienza

economica di farle riparare, debbono, dopo disinfettate, essere prese in carico, comprendendole fra gli aumenti di cui al comma *f*) del § 534 del Regolamento d'amministrazione, oppure, dove sia invece applicabile il Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria, nella parte 14 del *Giornale degli aumenti (Div. materiale d'artiglieria)*.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 14ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 aprile

ARTICOLO 3. — R. Decreto col quale viene modificata la tabella graduale e numerica N. 13 degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 115.
» 4. — R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 117.
» 5. — Riparto degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 118.
» 9. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, *pag.* 118.
» 10. — Aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica, *pag.* 119.
» 11. — Modelli per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 120.
» 16. — Chiusura di tre pontili, *pag.* 121.

Atto N. **55**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto col quale viene modificata la tabella graduale e numerica N. 13 degli ufficiali delle fortezze**. — 3 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge in data 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª), che stabilisce la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalle leggi 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), e 23 giugno 1887, N. 4595 (serie 3ª);

Vista la legge d'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª), e modificato dalle leggi 24 giugno 1888, N. 5475 (serie 3ª), e 18 febbraio 1892, N. 47;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1887 col quale furono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 13 degli ufficiali delle fortezze annessa al sopracitato Decreto in data 3 luglio 1887, viene sostituita quella di identica numerazione e titolo annessa al presente Decreto e firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

UMBERTO.

Pelloux.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

3	Colonnelli.
5	Tenenti colonnelli.
10	Maggiori.
23	Capitani.
22	Tenenti e Sottotenenti.
63	Totale.

Roma, addì 3 aprile 1893.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **56**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze.** — 3 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge (testo unico) di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra in data 14 luglio 1887, modificata dalle leggi 24 giugno 1888 N. 5475 (serie 3ª) e 18 febbraio 1892 N. 47;

Visto il Regio Decreto 3 luglio 1887 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione in relazione alla legge succitata, modificato per quanto riguarda il personale delle fortezze dal Regio Decreto 3 aprile 1893;

Visto il Regio Decreto 17 novembre 1887 che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al prospetto annesso al Regio Decreto 17 novembre 1887 sopra citato è sostituito l'annesso prospetto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, indicante l'impiego del personale delle fortezze di cui la tabella N. 13, annessa al Regio Decreto 3 aprile 1893, ha stabilito il numero e la gradualità.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1893.

UMBERTO.

Pelloux.

PROSPETTO *indicante l'impiego degli ufficiali delle fortezze.*

3 colonnelli	— Comandanti di forti o fortezze.
5 tenenti colonnelli	— Comandanti di forti o fortezze o addetti a comandi di fortezze.
10 maggiori	— Comandanti di forti o fortezze o addetti a comandi di forti o fortezze.
23 capitani	— Comandanti di forti o addetti a comandi di forti o fortezze.
22 tenenti e sottotenenti	— Addetti a comandi di forti o fortezze.

Roma, addì 3 aprile 1893.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
Pelloux.

N. **57**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Riparto degli ufficiali delle fortezze**. — 5 aprile.

In esecuzione del R. Decreto 3 aprile 1893, il riparto degli ufficiali delle fortezze indicato nell'*Atto* N. 35 del 1° marzo 1888, e modificato cogli *Atti* 85 e 230 del 1891, è abolito.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **58**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio**. — 6 aprile.

Con R. Decreto in data 6 aprile corrente è stato approvato un nuovo Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, il quale andrà in vigore il 1° maggio 1893.

Con l'adozione del nuovo regolamento sono abrogati anche per il genio gli allegati 5 e 7 al Regolamento di disciplina militare (*Atto* N. 94 del 1892).

I comandi, i reparti di truppa, le scuole e le direzioni qui sotto designate si provvederanno del numero di esemplari del regolamento medesimo per ciascuno indicati:

Comando del corpo di stato maggiore, ispettore generale ed ispettori del genio	N. 3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio .	» 1
Comandi di reggimento del genio	» 3
Comandi di brigata del genio	» 1
Compagnie delle diverse specialità del genio e depositi	» 2
Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti dei reggimenti del genio	» 10
Scuola di applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola sottufficiali	» 5

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 60.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **59**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte, varianti e correzioni all'Istruzione sulla telegrafia elettrica.** — 10 aprile.

Al titolo I del volume XII delle istruzioni pratiche del genio, Istruzione sulla telegrafia elettrica, sono apportate le aggiunte, varianti e correzioni seguenti:

Pag. 33, linea 6ª. Dopo la parola: « personale », pongasi: « del treno. »

Pag. 33, linea 6ª. Dopo il N. 29, si aggiunga:

« 29*bis*. *Personale di zappatori-telegrafisti pel servizio di un parco telegrafico.* — Al servizio di ciascun parco telegrafico presso l'esercito mobilitato è addetta una sezione di personale delle compagnie zappatori-telegrafisti la cui formazione è stabilita da istruzioni speciali in relazione al presunto sviluppo che il servizio può assumere presso l'unità di truppa alla quale il parco è assegnato.

« Nello specchio seguente sono indicati, a titolo di norma, tre tipi di formazione della sezione predetta.

	1° TIPO			2° TIPO			3° TIPO		
	Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali	Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali	Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali
Capitano o tenente	1	—	1	1	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	1	—	1	1	—	1	1	—	1
Sottufficiali	—	(1) 5	—	—	(1) 4	—	—	(1) 3	—
Caporali maggiori o caporali stenditori	—	(1) 9	—	—	(1) 7	—	—	(1) 5	—
Graduati e soldati trasmettitori	—	20	—	—	16	—	—	12	—
Soldati stenditori	—	(2) 87	—	—	(2) 54	—	—	(2) 40	—
Trombettieri	—	2	—	—	2	—	—	1	—
Attendenti	—	2	—	—	2	—	—	1	—
Totale	2	125	2	2	85	2	1	62	1

(1) Un sottufficiale disimpegna le funzioni di furiere, ed un caporale maggiore o caporale quelle di caporale di contabilità.

(2) Sono compresi, se disponibili, uno od entrambi i velocipedisti della compagnia.

« Il tipo 4° risponde al maggior sviluppo che può occorrere di dare al servizio. La forza della sezione è quella di mezza compagnia e permette lo stendimento di due linee ed il ripiegamento contemporaneo di altre due, impiegando la formazione normale delle squadre indicate nei Capi I e II della parte 3ª della presente Istruzione; può inoltre fornire il personale per 8 stazioni, compresi i ricambi ed una riserva.

« Il 2° tipo ha una forza corrispondente a circa un terzo della compagnia e permette lo stendimento od il ripiegamento contemporaneo di due linee con la formazione normale delle squadre, ovvero lo stendimento di due linee (o di una) ed il ripiegamento contemporaneo di un'altra (o di altre due) con la formazione delle squadre ridotte; può inoltre fornire il personale per 6 stazioni, compresi i ricambi ed una riserva.

« Il 3° tipo ha una forza corrispondente a circa un quarto della compagnia e permette il lavoro contemporaneo di stendimento o di ripiegamento di due linee impiegando squadre ridotte; può inoltre fornire il personale per 4 o 5 stazioni, compresi i ricambi ed una riserva. »

Pag. 220. Nella prima linea della 3ª colonna dello specchio si tolga l'asterisco davanti al N. 1.

Pag. 234. Nella prima linea della 2ª colonna, in luogo di: « 13ª », pongasi: « 3. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **60.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio** — 11 aprile.

Si è pubblicato un fascicolo della parte 2ª del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio relativo ai materiali compresi nella 7ª categoria.

Il prezzo del fascicolo è fissato in L. 1,50.

I comandi, corpi, direzioni, uffici e scuole ne acquisteranno il numero delle copie occorrenti per sostituire quelle dell'edizione 1885, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per le spese di cancelleria o della massa generale.

I comandanti di corpo ed i capi servizi richiederanno all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari il numero di copie del fascicolo che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali od impiegati che desiderassero avere il fascicolo a proprie spese.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **61**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Chiusura di tre panifici**. — 14 aprile.

Col 1° luglio p. v. saranno chiusi i panifici militari di Casale, Siena e Capua.

Il Ministro. — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 aprile

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

APRILE 16. — Medaglie per le gare di tiro a segno fra gli ufficiali, *pag.* 123.
» 19. — Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 121.
Decisioni di massima, *pag.* 124.

ATTO N. **62**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Medaglie per le gare di tiro a segno fra gli ufficiali**. — 16 aprile

A scioglimento della riserva espressa nella Circolare N. 128 del 28 ottobre 1892, questo Ministero rende noto che le medaglie per le gare di tiro a segno fra gli ufficiali, stabilite dai N. 220 e 221 della Istruzione sul tiro per la fanteria, in data 1° marzo 1892, devono essere acquistate presso la regia zecca di Roma.

I corpi interessati rivolgeranno pertanto le richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nella proporzione indicata al N. 220 della citata istruzione per le gare ivi accennate.

Per le gare, di cui è fatta menzione nel N. 221 della istruzione medesima, la proporzione è la seguente:

N. 2 medaglie d'oro
» 2 » d'argento
» 2 » di bronzo
} per ogni gara nei presidi composti di non meno di 4 corpi di fanteria;

N. 1 medaglia d'oro
» 2 medaglie d'argento
» 2 » di bronzo
} per ogni gara nei presidi composti di non meno di 3 corpi di fanteria;

N. 1 medaglia d'oro
» 1 » d'argento
» 1 » di bronzo
} per ogni gara nei presidi composti di soli 2 corpi di fanteria;

intendendosi in un presidio ciascun corpo costituito quando vi sia il comando del reggimento con almeno un battaglione, non tenendosi perciò conto nè dei distretti, istituti ecc. nè dei distaccamenti.

L'ufficio d'amministrazione predetto curerà la spedizione delle medaglie richieste, e se ne rimborserà mediante operazione di conto corrente ai seguenti prezzi:

Per la medaglia d'oro L. 24, per quella d'argento L. 2,50, per quella di bronzo L. 0,44.

Per l'applicazione delle norme accennate al N. 221 della più volte citata istruzione, i comandanti di presidio daranno le necessarie istruzioni ai singoli corpi, perchè possano regolarsi nella compilazione delle richieste di cui è cenno.

La spesa delle medaglie sarà dai corpi imputata a carico della rispettiva massa generale.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **63**. — RECLUTAMENTO. — **Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali**. — 19 aprile.

Essendosi riconosciuta la necessità di una maggiore speditezza nella risoluzione delle domande dei giovani che, in base al § 715 del regolamento sul reclutamento, aspirano all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali, questo Ministero è venuto nella determinazione di stabilire che tali domande non vengano più d'ora in avanti trasmesse al comando generale dell'arma per la sua approvazione, ma siano invece risolute direttamente dal comandante della legione o del distretto militare, al quale sono presentate.

In conseguenza di tale determinazione resta abolito il n. 2 dell'*Atto* 84 del 1891, ed al successivo n. 3 è sostituito il seguente:

« 3° Il comando di legione o di distretto, determinata l'accettazione dei volontari e constatata la idoneità fisica dei medesimi, procederà al loro arruolamento, avviandoli poi alla legione allievi, provvisti dei mezzi di trasporto ».

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

169.

Volontari d'un anno lasciati in congedo. — I volontari di un anno arruolati dai reggimenti di fanteria di linea (esclusi i granatieri) e bersaglieri e lasciati in congedo illimi-

tato per imprendere servizio solo col 1° novembre successivo, vanno tenuti in forza, finchè rimangono in tale posizione, dallo stato maggiore del corpo rispettivo, e sono dimostrati sulle situazioni della forza nelle colonne relative alla forza in congedo, sotto il titolo « Volontari d'un anno in attesa della chiamata alle armi » (*Div. truppa*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 aprile

APRILE 22. — Corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo, *pag.* 127.

» 28. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Trappa-Ormea. — Riapertura della stazione di Lesignano di Palmia, *pag.* 129.

— Decisioni di massima, *pag.* 130.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **64**. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo.** — 22 aprile.

1. È istituito presso la scuola di cavalleria un corso annuale di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo.

Esso ha principio col 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Sono ammessi al corso suddetto:

a) un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria ed uno per il reggimento d'artiglieria a cavallo;

b) sei sottufficiali dei carabinieri reali proposti dal comando generale dell'arma;

c) alternativamente per annata, un sottufficiale per ciascun reggimento dispari, ed uno per ciascun reggimento pari, d'artiglieria da campagna.

3. Possono essere proposti per l'ammissione soltanto quei sottufficiali che:

a) non abbiano oltrepassata l'età di 26 anni al 31 dicembre dell'anno d'ammissione;

b) contino, alla data ora detta, almeno due anni di anzianità di sottufficiale;

c) per condotta, intelligenza ed attitudine siano giudicati meritevoli, ed offrano fondata presunzione di buona riuscita.

Sono da preferirsi i sottufficiali che intendano di non abbandonare il servizio militare dopo di avere compiuta la loro ferma.

4. Le relative proposte debbono trasmettersi direttamente al Ministero (direzione generale di fanteria e cavalleria) non più tardi del 1° settembre, corredate dei fogli (originali) matricolare, mod. 59, e caratteristico mod. H.

I *nomi* degli ammessi vengono pubblicati nella parte 2ª del *Giornale militare*.

5. I sottufficiali che durante il corso non tenessero buona condotta, o comunque dimostrassero di non possedere le qualità necessarie per ottenere un buon risultato, saranno, su proposta del comandante della scuola, rinviati al corpo rispettivo.

6. L'istruzione da impartirsi agli allievi del corso comprende le seguenti materie:

1° Equitazione teorico-pratica di maneggio;
2° Equitazione di campagna;
3° Istruzioni accessorie e speciali dell'arma;
4° Elementi d'ippologia e di mascalcia;
5° Scherma.

7. Il corso si chiude con un esperimento finale che ha luogo dinanzi ad una commissione, nominata dal comandante del I corpo d'armata, presieduta dal comandante della 1ª brigata di cavalleria, e composta di:

tre ufficiali superiori di cavalleria, uno dei quali appartenente alla scuola;

dell' istruttore di ciascuna materia.

8. Secondo il risultato ottenuto nell'esperimento finale, gli allievi vengono distinti in tre classi: *ottimi, buoni o mediocri*; e la classificazione di ognuno viene inscritta nel rispettivo foglio caratteristico, mod. H, con l'annotazione seguente:

Ha compiuto il corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali alla scuola di cavalleria nell'anno. .... e nell'esperimento finale è stato giudicato ottimo (o buono o mediocre).

9. Il fatto d'aver compiuto il corso con risultato favorevole non conferisce alcuno dei diritti contemplati dall'articolo 10 del regolamento sullo stato dei sottufficiali

10. Col presente è abrogato l'*Atto* 114 della *Raccolta del giornale militare*. relativo al corso magistrale ed a quello per gli aspiranti istruttori d'equitazione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 65. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Trappa-Ormea. Riapertura della stazione di Lesignano di Palmia.** — 28 aprile.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario Trappa-Ormea della linea Ceva-Ormea, comprendente la fermata Eca-Nasago e la stazione di Ormea, la prima delle quali fu abilitata solo al servizio viaggiatori mentre la seconda venne abilitata anche a tutti i trasporti di merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed ordinaria, nonchè a quelli dei veicoli e del bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze chilometriche dalla fermata di Eca-Nasago e dalla stazione di Ormea a quelle del tronco Ceva-Trappa risultano dalla seguente tabella poliometrica.

Ceva							
8	Nercetto						
12	5	Bagnasco					
17	10	6	Pievetta				
19	12	7	2	Priola			
25	17	13	8	6	Garessio		
27	20	16	11	9	3	Trappa	
31	24	20	14	13	7	4	Eca-Nasago
36	29	24	19	17	12	9	5	Ormea

Si rende altresì noto che fu riaperta all'esercizio la stazione di Lesignano di Palmia del tronco Parma-Berceto.

Detta stazione fu abilitata ai seguenti servizi: viaggiatori; bagagli; merci a grande velocità e piccola velocità accelerata; merci a piccola velocità, limitatamente però queste ultime ai carri completi; veicoli e bestiame.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

170.

Militari ai quali sia stata commutata la ferma di anni cinque. — A soluzione di quesiti fatti, questo Ministero avverte che ai militari ai quali, in applicazione dell'*Atto* 25 del corrente anno, sia stata o sia in seguito commutata la ferma di anni cinque in quella di anni tre o quattro, sono applicabili le disposizioni delle circolari N. 98, 116 e 153 del 1892.

Possono cioè i militari predetti, all'atto della commutazione della ferma, essere senz'altro inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato se, tenuto conto della classe di leva alla quale restano ascritti e di cui devono correre la sorte, già si trovano nelle condizioni di servizio previste dalle precitate circolari; o in caso diverso lo potranno essere successivamente quando vengono a trovarsi in dette condizioni (*Div. Truppa*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 maggio

MAGGIO 2. — R. Decreto 22 aprile 1893 N. 192 — Amnistia a renitenti di leva ed a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, che sono residenti all'estero; amnistia a renitenti, e mancanti alle chiamate per istruzione residenti nel Regno ed a disertori — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso, *pag.* 131.

Atto N. **66**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto 22 aprile 1893 N. 192 — Amnistia a renitenti di leva ed a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, che sono residenti all'estero; amnistia a renitenti e mancanti alle chiamate per istruzione residenti nel Regno ed a disertori — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.** — 2 maggio 1893.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del regno;
Visto il Nostro decreto del 23 agosto 1891 N. 494;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È prorogato di due anni il termine per fruire dell'amnistia stata concessa col Nostro decreto del 23 agosto 1891, N. 494, ai renitenti delle varie leve di terra e di mare, nati in anni posteriori al 1851 fino a tutto il 1871, ed ai militari del regio esercito e della regia marina stati denunciati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, i quali risiedano in paesi fuori d'Europa e soddisfino alle prescrizioni stabilite nel predetto Nostro decreto.

I renitenti ed i militari di cui sopra, che risiedano all'estero,

ma in Europa, potranno ancora fruire della stessa amnistia se soddisferanno alle suddette prescrizioni entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Articolo 2.

Alle medesime condizioni e negli stessi termini di cui al precedente art. 1, è pure concessa piena amnistia:

a) ai renitenti della leva di terra e di quella di mare sulla classe 1872;

b) ai militari del regio esercito stati dichiarati mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione dalla data del predetto Nostro decreto 23 agosto 1891 ad oggi.

Articolo 3.

I renitenti delle leve di terra e di mare sulle classi comprese da quella del 1851 a quella del 1872 inclusiva, i quali siano nati all'estero fuori d'Europa, o vi abbiano stabilito la loro residenza prima d'aver compiuto il 15° anno di età, potranno essere riformati dal proprio consiglio di leva colle guarentigie che saranno, d'ordine Nostro, stabilite dai Ministri della Guerra e della Marina, e poscia ammessi a godere dell'amnistia, senza obbligo di rientrare nel regno, se nel termine di tempo di cui nell'art. 1 di questo decreto, cioè entro il 23 agosto 1895, si presenteranno all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza e saranno, mediante apposita visita sanitaria, riconosciuti affetti da taluna delle imperfezioni od infermità che motivano la riforma degli inscritti di leva, giusta l'elenco stato approvato col Nostro decreto del 24 marzo 1892 N. 103, se si tratta di renitenti delle leve di terra, o giusta l'elenco annesso al regolamento per la leva marittima, approvato col Nostro decreto del 9 ottobre 1886 N. 4157 e modificato col successivo Nostro decreto 25 marzo 1888 N. 5374, se si tratta di renitenti delle leve di mare.

Articolo 4.

È concessa amnistia ai renitenti delle leve di terra e di mare ed ai militari mancanti alle chiamate sotto le armi per istruzione, appartenenti al regio esercito e alla regia marina e non compresi nei precedenti articoli, i quali siano stati o possano essere condannati ad una pena restrittiva della libertà personale non eccedente sei mesi.

Sono diminuite nella stessa misura le pene superiori a quella sopraindicata, che siano state o possano essere inflitte così ai preaccennati renitenti e mancanti alle chiamate, come anche ai disertori del regio esercito e della regia marina non compresi nei precedenti articoli.

Coloro dei suddetti individui che sono fautanti, per essere ammessi al godimento dell'amnistia, dovranno presentarsi entro quattro mesi da oggi al prefetto o sottoprefetto del loro circondario di leva se sono renitenti della leva di terra, od alla capitaneria di porto del proprio compartimento se sono renitenti della leva marittima, oppure alla rispettiva autorità militare se sono militari mancanti alle chiamate alle armi o disertori.

Articolo 5.

Gl'individui dei quali si tratta nei precedenti articoli, ove non abbiano completamente soddisfatto a tutte le prescrizioni degli articoli stessi nei termini ivi stabiliti, si intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Articolo 6.

È concessa amnistia agli individui della marina mercantile, non esclusi i sudditi stranieri, che fino alla data del presente decreto si fossero resi colpevoli di diserzione dalle navi mercantili nazionali. L'azione penale è abolita e sono condonate le pene inflitte, comprese le pecuniarie che restino tuttavia a soddisfarsi.

L'amnistia concessa ai disertori della marina mercantile non pregiudica le azioni civili, nè i diritti dei terzi derivanti dal reato, e pei disertori amnistiati rimangono ferme le restrizioni, relative alla navigazione, degli statuti delle Casse invalidi di marina mercantile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1893.

UMBERTO.

BONACCI.
PELLOUX.
C. A. RACCCHIA.

Istruzione per l'applicazione del R. Decreto 22 aprile 1893 N. 192 in quanto riguarda i renitenti delle leve di terra ed i militar del R. esercito stati denunciati disertori, o mancanti alle chiamate alle armi per istruzione.

Renitenti nati in anni posteriori al 1851 sino all'anno 1872 inclusivo e residenti all'estero.

Renitenti già reduci dall'estero, e che furono già condannati, o si trovano sottoprocesso, o non furono ancora denunciati.

1. I renitenti, i quali alla data del predetto R. Decreto di amnistia 22 aprile 1893 siano già rientrati nel regno, e che, denunciati al tribunale, siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria perchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

2. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e sottoprefetti al comandante del distretto militare a cui rispettivamente appartengono per fatto di leva perchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari e perchè nel caso siano già stati condannati non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

3. I renitenti già rientrati nel regno e che non furono ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, tanto nel caso che siansi presentati spontanei, come nel caso che siano stati arrestati, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo consiglio di leva, che verrà a cura del prefetto o sottoprefetto riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare i detti renitenti saranno arruolati nella categoria che loro spetta, e se nella 1ª categoria saranno subito avviati, a senso del § 640 del re-

golamento sul reclutamento, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito con la circolare N. 140 del 20 novembre 1892.

Se invece risulteranno inabili verranno riformati, o, se del caso, mandati rivedibili alla ventura leva, tenuto presente il disposto nel § 630 del regolamento predetto.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il consiglio di leva pronuncierà la sua decisione sulla loro idoneità, o non, al servizio militare.

4. Dopo che il consiglio di leva abbia pronunciato la decisione a senso del numero precedente i suddetti renitenti saranno dai prefetti o sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re, con la indicazione del giorno in cui si sono presentati, o furono arrestati, perchè promuova la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

Renitenti che rientrano nel regno e si presentano al consiglio di leva.

5. I renitenti che dovendo essere ascritti alla 1ª categoria hanno obbligo di rientrare nel regno, a mente dell'articolo 2 del R. Decreto di amnistia 23 agosto 1891 e degli articoli 1 e 2 del R. Decreto 22 aprile 1893, non che quelli che, avendo diritto all'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria desiderano di rimpatriare, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (modello N. 65 del regolamento sul reclutamento), che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari onde poter venire in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui concorsero alla leva, entro il 22 ottobre 1893 se trovansi in Europa, o entro il 23 agosto 1895 se trovansi fuori d'Europa.

6. A riguardo dei detti renitenti saranno dai prefetti o sottoprefetti osservate le norme di cui ai precedenti numeri 3 e 4.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria, i quali desiderano farsi surrogare nel servizio militare da un fratello, senza rientrare nel Regno.

7. I renitenti dimoranti all'estero, soggetti, pel loro numero d'estrazione, al servizio militare di 1ª categoria, i quali de-

siderino di essere surrogati da un fratello che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti, possono ottenere l'ammissione all'amnistia ed alla surrogazione senza obbligo di rientrare nel Regno.

Per tal fine i detti renitenti ed i rispettivi fratelli proposti come surrogati dovranno far pervenire al Ministero della guerra apposita domanda di surrogazione corredata dai documenti prescritti per le surrogazioni dal regolamento sul reclutamento.

8. Il Ministro della guerra invierà questi atti al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva dei renitenti, disponendo perchè i proposti surrogati vengano dal proprio consiglio di leva visitati per riconoscere se siano o non idonei al servizio militare.

9. Se i proposti surrogati saranno dichiarati idonei, verrà sospeso il loro arruolamento ed i renitenti saranno con rapporto speciale deferiti all'autorità giudiziaria per le declaratorie circa la loro ammissione all'amnistia.

Appena tali declaratorie saranno state emesse i prefetti o sottoprefetti provvederanno a che i consigli di leva, appositamente riuniti, facciano luogo alle chieste surrogazioni ed arruolino i proposti surrogati nella 1ª categoria onde assumano gli obblighi di servizio militare del rispettivo fratello surrogante, avviandoli per tal uopo al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo in analogia al modo stabilito dalla Circolare N. 140 del 20 novembre 1892.

Dell'eseguimento di questi provvedimenti i prefetti ed i sotto-prefetti informeranno subito il Ministero della guerra affinchè possa far informare i già renitenti dell'obbligo che ad essi corre di rappresentare poi il rispettivo fratello surrogato nella leva cui appartiene per età.

10. Ove si tratti di surrogazioni per iscambio di categoria, dovranno le domande essere inviate al Ministero della guerra, il quale darà le occorrenti disposizioni in proposito.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 1ª categoria, che desiderano contrarre l'arruolamento volontario d'un anno mentre sono all'estero.

11. I renitenti dimoranti all'estero, i quali siano soggetti, pel loro numero d'estrazione, al servizio militare di 1ª categoria, potranno ottenere di essere ammessi all'amnistia ed al volontariato di un anno, anche, se possibile, con la facoltà di

ritardare il servizio fino al 26° anno di età, facendo le pratiche all'uopo necessarie presso le autorità diplomatiche o consolari aventi giurisdizione nel luogo in cui risiedono.

Per tale scopo essi dovranno presentare la relativa domanda coi prescritti documenti alla regia autorità diplomatica o consolare più vicina al luogo in cui risiedono, la quale, constatato che essi sono idonei al servizio militare e che i documenti prodotti sono in regola, ammetterà i renitenti stessi a pagare la prescritta tassa di lire 1200 e, dopo che ciò sia stato eseguito, procederà al loro arruolamento come volontari di un anno, osservando le norme in proposito stabilite colla circolare del 25 giugno 1891 N. 38450, avvertendoli che dovranno presentarsi, per compiere l'anno di servizio militare, al rispettivo distretto di leva il 1° novembre successivo al giorno in cui avviene l'arruolamento, ovvero il 1° novembre dell'anno in cui cesserà il ritardo del servizio se avranno assunto il volontariato con tale beneficio.

12. Le autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno quindi i documenti prescritti dalla precitata circolare al Ministero della guerra, il quale, per mezzo del prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva dei renitenti ammessi come sopra al volontariato d'un anno, disporrà onde siano con rapporto speciale deferiti all'autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammessione all'amnistia.

13. Pronunciata la detta declaratoria, i prefetti o sottoprefetti ne informeranno il Ministero della guerra, il quale ne farà dare avviso agli interessati a cura delle autorità diplomatiche o consolari.

Renitenti cui spetta l'assegnazione alla 2ª categoria e che desiderano di non rientrare nel Regno.

14. I renitenti che si trovino all'estero e che ritengano di dovere essere ascritti alla 2ª categoria, per essere ammessi al godimento dell'amnistia, ed arruolati senza l'obbligo di rientrare nel Regno, dovranno rivolgersi al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva onde ottenere una dichiarazione da cui risulti che, per la sorte del numero estratto, avrebbero dovuto effettivamente far parte della 2ª categoria.

15. I prefetti o sottoprefetti rilascieranno ai renitenti cui fosse spettata l'assegnazione alla 2ª categoria, la dichiarazione

di cui sopra, conforme al modello N. 1 che fa seguito alla presente istruzione, ed invieranno la dichiarazione stessa agli interessati per mezzo dell'autorità consolare italiana che ha giurisdizione nel luogo in cui essi dimorano.

16. Avuta la dichiarazione indicata nel precedente numero, le autorità consolari ammetteranno i renitenti al versamento della somma stabilita secondo le modalità di cui al N. 53, oppure alla prova del loro stato d'indigenza e poscia, eseguito il versamento della cennata somma, o compilato, in caso d'indigenza, l'atto di notorietà modello N. 4 della presente istruzione, faranno sottoscrivere ai renitenti stessi l'atto di arruolamento nella 2ª categoria conforme al modello N. 2 della presente istruzione.

17. Le autorità consolari trasmetteranno quindi al Ministero della guerra gli atti di arruolamento di cui al numero precedente insieme alle dichiarazioni modello N. 1 relative ai renitenti arruolati.

In pari tempo invieranno pure al Ministero della guerra gli atti di notorietà modello N. 4 constatanti lo stato d'indigenza dei renitenti di cui si tratta, oppure i titoli di credito di cui al N. 53 della presente istruzione, osservando per l'invio di tali titoli le norme stabilite nel successivo N. 54.

18. Il Ministero della guerra, avuti i documenti menzionati nel N. 17, provvederà onde i renitenti a cui i medesimi si riferiscono siano dal prefetto o sottoprefetto del loro circondario di leva deferiti all'autorità giudiziaria perchè pronunci la declaratoria sulla loro ammissione all'amnistia.

A tal uopo il Ministero della guerra trasmetterà al prefetto o sottoprefetto suaccennato, per ogni renitente, l'atto di arruolamento in 2ª categoria, la dichiarazione mod. N. 1 e l'atto di notorietà mod. N. 4, od invece di questo, ove ne sia il caso, una dichiarazione del direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari constatante l'eseguito versamento della somma di lire 1000.

19. Emanata la declaratoria d'ammissione all'amnistia, i prefetti o sottoprefetti si procureranno dal distretto militare il foglio provvisorio di congedo illimitato di 2ª categoria (modello N. 13 rosso) di ciascun renitente amnistiato e lo trasmetteranno al Ministero della guerra, che ne disporrà il recapito agli interessati, per mezzo delle regie autorità consolari.

Renitenti che hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e che desiderano di non rientrare nel Regno.

20. I renitenti che credono di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e che desiderano di non rientrare nel Regno, dovranno far tenere al prefetto o sottoprefetto da cui dipendono per fatto di leva tutti i documenti che saranno necessari a comprovare l'allegato titolo di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

21. I prefetti o sottoprefetti, ricevuti i detti documenti, richiederanno alle competenti autorità tutti quegli altri atti, che fossero necessari a completare la prova dell'allegato diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e, dopo di avere provveduto per la legalizzazione di quelli rilasciati all'estero, li sottoporranno all'esame del Consiglio di leva per la relativa decisione.

22. Il Consiglio di leva, constatato che i documenti sono completi e regolari, ove riconosca che al tempo in cui i renitenti a cui si riferiscono avrebbero dovuto concorrere alla leva esisteva perfetto l'invocato diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, secondo le leggi allora vigenti, emetterà per ciascun renitente la sua decisione colla quale dichiarerà che sarebbe spettato il detto beneficio.

23. In base a tali decisioni i prefetti o sottoprefetti rilasceranno per ogni renitente una dichiarazione conforme al mod. N 3 annesso alla presente istruzione, da cui risulti la sussistenza dell'allegato diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria e la invierà agli interessati per mezzo delle autorità consolari che hanno giurisdizione nel luogo in cui essi dimorano.

24. Le autorità consolari, avute le dichiarazioni di cui al numero precedente, ammetteranno i renitenti a cui le medesime si riferiscono al versamento della somma stabilita secondo le modalità di cui al N 53, oppure alla prova del loro stato d'indigenza e poscia, dopo che sarà stato eseguito il versamento della cennata somma, o, in caso d'indigenza, sarà stato compilato l'atto di notorietà mod. N. 4, faranno sottoscrivere ai renitenti medesimi l'atto di arruolamento nella 3ª categoria conforme al mod. N. 2 che fa seguito alla presente istruzione.

25. Le autorità consolari trasmetteranno quindi al Ministero della guerra i predetti atti di arruolamento insieme alle dichiarazioni mod. N. 3.

In pari tempo invieranno al Ministero della guerra gli atti di notorietà mod. N. 4, oppure i titoli di credito di cui al N. 53 della presente istruzione, osservando per l'invio di tali titoli le modalità stabilite dal N. 54.

26. Il Ministero della guerra, ricevuti i documenti di cui al numero precedente, provvederà affinchè i renitenti a cui si riferiscono siano dal prefetto o sottoprefetto del loro circondario di leva deferiti all'autorità giudiziaria perchè pronunci la declaratoria sulla loro ammissione all'amnistia.

Per tale uopo trasmetterà al prefetto o sottoprefetto suaccennato, per ogni renitente, l'atto di arruolamento in 3ª categoria, la dichiarazione mod. N. 3 e l'atto di notorietà modello N. 4, od, invece di questo, ove ne sia il caso, una dichiarazione del direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari constatante l'eseguito versamento della somma di lire 1000.

27. Emanata la declaratoria d'ammissione all'amnistia, i prefetti o sottoprefetti si procureranno dal distretto militare il foglio provvisorio di congedo illimitato di 3ª categoria (mod. N. 13 verde) di ciascun renitente amnistiato e lo trasmetteranno al Ministero della guerra, che ne procurerà il recapito agli interessati per mezzo delle regie autorità consolari.

28. I renitenti per i quali non venisse riconosciuto l'invocato diritto d'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, o che avendo tale diritto non lo abbiano comprovato con completi e regolari documenti, dovranno immediatamente, a cura dei prefetti o sottoprefetti, esserne informati per mezzo delle regie autorità diplomatiche o consolari.

29. Gli agenti diplomatici e consolari, attenendosi alle spiegazioni che loro saranno fornite dai prefetti o sottoprefetti faranno conoscere con precisione agli interessati come dovranno, a seconda dei casi, regolarsi.

Renitenti affetti da imperfezioni od infermità per le quali possono ottenere la riforma senza rientrare nel regno.

30. I renitenti che sieno in condizioni di essere riformati a senso dell'art. 5 del R. Decreto 23 agosto 1891, perchè dimorano all'estero e sono affetti da taluna delle imperfezioni descritte nel già elenco A annesso al regolamento sul reclutamento, dovranno, per poter fruire dell'amnistia, presentarsi all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza entro il 23 agosto 1895.

31. Dovranno pure presentarsi alle dette autorità, nel preindicato termine di tempo, per essere ammessi all'amnistia, anche i renitenti i quali, essendo nati all'estero fuori d'Europa, od essendovisi stabiliti prima di aver compiuto il 15° anno di età, siano in condizioni di essere riformati a mente dell'art. 3 del R. decreto 22 aprile 1893 come affetti da alcuna delle infermità od imperfezioni che motivano la riforma degli inscritti di leva giusta l'elenco stato approvato col succitato R Decreto del 24 marzo 1892 N. 103.

32. I regi agenti diplomatici e consolari procederanno alla visita dei renitenti menzionati ai numeri 30 e 31, osservando le prescrizioni e le norme stabilite dai §§ 247, 248 e 255 del regolamento sul reclutamento del R. esercito.

33. Il risultato della visita eseguita dovrà constare da apposito verbale conforme al modello N. 22 del regolamento sul reclutamento, e sarà spedito direttamente e con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al prefetto o sottoprefetto del circondario cui appartengono per fatto di leva i renitenti stati visitati, unitamente al certificato medico, il quale, ove non sia redatto in lingua italiana, dovrà essere riportato tradotto nel verbale.

34. I consigli di leva pronunceranno, ove ne sia il caso, la riforma dei predetti renitenti ed i prefetti o sottoprefetti faranno recapitare agli interessati i certificati di riforma per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari, mentre deferiranno i renitenti stessi all'autorità giudiziaria per la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

35. I renitenti che non fossero dal consiglio di leva riformati, dovranno, per fruire dell'amnistia, regolarsi a seconda delle norme dettate più sopra.

Militari stati dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione e residenti all'estero.

Militari già reduci dall'estero, che furono già condannati, o si trovano sotto processo.

36. Per i militari stati dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, i quali alla data del R. Decreto di amnistia 22 aprile 1893 siano già

rientrati nel regno e si siano presentati all'autorità militare, i comandanti dei distretti terranno presenti le norme che appresso:

a) avvertiranno il competente avvocato fiscale militare onde promova la declaratoria di ammissione all'amnistia e l'ordine di rilascio per colcro i quali fossero stati condannati o sieno tuttora sotto giudizio;

b) provvederanno per le relative variazioni sui ruoli e fogli matricolari e sui registri dei disertori o dei mancanti alle chiamate alle armi per istruzione.

Militari che desiderano rimpatriare.

37. I militari dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, i quali desiderano di rimpatriare, dovranno munirsi del foglio di via obbligatorio (Mod. N. 65 del regolamento sul reclutamento), che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle regie autorità diplomatiche o consolari, onde poter rientrare in Italia senza essere arrestati e dovranno presentarsi al proprio distretto di leva entro il 22 ottobre 1893 se trovansi in Europa, o entro il 23 agosto 1895 se trovansi fuori di Europa.

38. I comandanti dei distretti ai quali si saranno presentati i mancanti o disertori testè accennati li deferiranno subito al competente avvocato fiscale militare onde promova la declaratoria d'ammissione all'amnistia e provvederanno poi per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri, come è detto al precedente N. 36.

Militari che desiderano di non rientrare nel Regno.

39. I militari dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, i quali si trovino all'estero e non desiderino di rimpatriare, per essere ammessi all'amnistia, dovranno procurarsi dal rispettivo comandante di distretto copia del foglio matricolare, da cui possa rilevarsi la loro posizione di fronte al servizio militare.

40. Tale documento dovrà da essi venire prodotto prima del 23 agosto 1895 all'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza, alla quale dovranno versare la somma di lire mille con le modalità di cui al n. 53, oppure far constare del loro stato d'indigenza per ottenere che sia redatto l'atto di notorietà conforme al Mod. N. 4.

41. Le autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno quindi al Ministero della guerra il predetto foglio matricolare ed, a seconda dei casi, l'atto di notorietà Mod. N. 4, oppure il titolo di credito relativo alla somma versata, osservando per l'invio di questo titolo le norme di cui al N. 54.

42. Il Ministero della guerra, avuti i suaccennati documenti, disporrà presso il distretto militare affinchè deferisca i militari di cui trattasi all'avvocato fiscale militare competente onde promuova la declaratoria sulla loro ammissione all'amnistia.

43. Emanata tale declaratoria, i comandanti di distretto militare ne cureranno l'annotazione sui registri, ruoli e fogli matricolari e ne informeranno il Ministero della guerra, il quale ne farà avvertire gl'interessati per mezzo delle autorità diplomatiche o consolari.

44. I militari dichiarati mancanti o disertori per inobbedienza alle chiamate per istruzione, i quali sieno ammessi all'amnistia, saranno considerati come dispensati dalle chiamate alle quali mancarono.

Renitenti nati in anni posteriori al 1851 fino all'anno 1872 inclusivo e residenti nel Regno.

45. I renitenti che non si trovano all'estero ed ai quali perciò non sono applicabili le disposizioni precedenti, possono fruire dell'amnistia nella misura stabilita dall'art. 4 del R. Decreto 22 aprile 1893.

46. Per i renitenti che alla data del precitato decreto erano stati già condannati, siansi essi presentati spontanei o siano stati arrestati, i prefetti o sottoprefetti del rispettivo circondario di leva chiederanno ai procuratori del Re la indicazione della data delle declaratorie relative alla applicazione del summenzionato art. 4.

47. Appena avranno notizia della declaratoria stata emessa a riguardo di renitenti, i prefetti e i sottoprefetti disporranno perchè ne sia presa nota sulle liste d'estrazione e sul registro modello N. 62 del regolamento sul reclutamento e per quelli che erano stati giudicati idonei ed arruolati in qualsiasi categoria ne informeranno i comandanti dei distretti militari, somministrando loro tutte le indicazioni necessarie per le variazioni matricolari.

48. I renitenti che siano ancora latitanti dovranno, per fruire delle disposizioni contenute nel mentovato art. 4, presentarsi

al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva entro il 22 agosto prossimo.

Essi verranno subito sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo consiglio di leva e, se risulteranno idonei, saranno arruolati nella categoria che loro spetta, e, se nella 1ª categoria, verranno avviati al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito dalla circolare N. 140 del 20 dicembre 1892.

Se risulteranno inabili saranno riformati, od, occorrendo, mandati rivedibili alla ventura leva, tenuto presente il disposto nel § 630 del regolamento sul reclutamento.

Ove sia ritenuto necessario, potranno esser mandati in osservazione all'ospedale militare, dopo la quale il consiglio di leva pronuncierà sulla loro idoneità o non al servizio militare.

49. Dopo che il rispettivo consiglio di leva avrà emessa la sua decisione circa i detti renitenti, i prefetti o sottoprefetti li denuncieranno all'autorità giudiziaria secondo le norme stabilite dal § 641 e seguenti del regolamento sul reclutamento, indicando con rapporto speciale, agli affetti del citato art. 4, il giorno preciso in cui si sono presentati.

Militari mancanti alle chiamate alle armi per istruzione i quali risiedono nel regno e disertori.

50. Relativamente ai militari di cui sopra, che alla data del presente R. Decreto d'amnistia siansi già presentati o siano stati arrestati ed a riguardo de' quali sia stata pronunciata sentenza di condanna o sia ancora pendente il giudizio, gli avvocati fiscali militari promuoveranno le declaratorie per l'applicazione del disposto nell'art. 4 del predetto R. Decreto, e provvederanno per l'esecuzione delle declaratorie medesime, dandone anche avviso ai comandanti dei corpi e dei distretti per le conseguenti annotazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri di cui al N. 36.

51. I militari dichiarati mancanti alle chiamate alle armi per istruzione o disertori, i quali siano ancora latitanti, potranno fruire delle disposizioni del precitato art. 4 se si presenteranno al rispettivo comandante di corpo o di distretto militare entro il 22 agosto prossimo.

I detti comandanti provvederanno subito onde siano deferiti al competente avvocato fiscale militare, indicando, agli

effetti del ripetuto art. 4, il giorno preciso in cui si sono presentati.

Avuta notizia delle declaratorie pronunciate in ordine ai predetti militari, i suindicati comandanti provvederanno per le conseguenti annotazioni di cui al N. 50.

Somma stabilita per i renitenti, ed i dichiarati disertori o mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, che risiedono all'estero e desiderano essere dispensati dal rientrare nel Regno.

Modo di pagamento.

52. I renitenti ed i militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero a chiamate alle armi per istruzione, i quali a senso delle disposizioni del R. Decreto di amnistia possono essere dispensati dal rientrare nel regno verranno ammessi ad eseguire il versamento della somma occorrente a far sì che, depurata da ogni spesa di cambio e di spedizione, valga a far entrare nelle casse dello Stato lire mille.

Di detta somma sarà rilasciata regolare ricevuta ai depositanti.

53. I regi agenti diplomatici e consolari cureranno che la detta somma di lire mille, netta di ogni spesa, sia accreditata al direttore dell' ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma, o per mezzo di vaglia postale, ad esso intestato, o mediante accreditamento del direttore dell'ufficio suddetto presso la Banca nazionale nel regno.

54. I titoli di credito di cui nel numero precedente saranno trasmessi, con lettera raccomandata, a spese degli interessati, al Ministero della guerra, il quale provvederà per la consegna di essi al direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

55. Il versamento della predetta somma potrà anche effettuarsi nel regno sia direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma, sia per mezzo di vaglia postale o bancario intestato al direttore dell'ufficio stesso.

Dispensa dal pagamento per indigenza.

56. I renitenti ed i militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero a chiamate alle armi per istruzione, i

quali a senso del R. Decreto d'amnistia possono essere dispensati dal rientrare nel regno, potranno essere esonerati dal pagamento della somma stabilita qualora facciano risultare con atto di notorietà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare più vicina alla loro residenza, e sulla dichiarazione di tre cittadini italiani bene informati e degni di fede, del loro stato di indigenza.

Tale atto di notorietà dovrà essere conforme al Mod. N. 4 annesso alla presente Istruzione.

Disposizioni varie.

57. Tutti i renitenti ammessi all'amnistia dovranno essere portati nominativamente, a cura dei prefetti e sottoprefetti, negli elenchi semestrali (mod. N. 63 del regolamento sul reclutamento) ed essere dati in nota ai sindaci ed ai carabinieri reali, a senso e per gli effetti di cui all'ultimo alinea del § 646 dello stesso regolamento.

58. I regi agenti consolari avvertiranno che, ove nel territorio di loro giurisdizione vi siano renitenti o militari dichiarati disertori o mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi per istruzione, i quali per lontananza o per altre cagioni incontrino gravi difficoltà per portarsi alla sede consolare, potranno, giusta quanto fu disposto dal Ministero degli affari esteri colla circolare del 23 marzo 1891 N. 5, facilitare ai detti individui il modo di poter fruire del beneficio della amnistia, col delegare persona di loro fiducia, nelle località che crederanno convenienti, ad esercitare quelle funzioni che, a senso della presente istruzione, sono devolute alle autorità consolari.

59. I regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che i renitenti o i dichiarati mancanti o i disertori per non avere risposto alla chiamata alle armi per istruzione che risiedono nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali è applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo R. Decreto, epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al Decreto stesso.

Roma, 2 maggio 1893.

Il Ministro — PELLOUX

PREFETTURA DI . . . . . .

MANDAMENTO DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Certificato comprovante che al (cognome e nome) renitente alla leva della classe . . . . sarebbe spettata pel numero . . . . . toccatogli all'estrazione l'assegnazione alla 2ª categoria.

Il sottoscritto attesta risultare dalle liste d'estrazione della leva sulla classe. . . . e dagli altri atti e registri esistenti in quest'ufficio di leva che al (*cognome, nome, paternità e maternità*) renitente alla leva della classe. . . . del comune di. . . . . mandamento di. . . . . per il N. . . . toccatogli all'estrazione sarebbe spettata l'assegnazione alla 2ª categoria.

Fatto a. . . . . il . . . . . 18. . .

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

N. B. — Tanto il presente modello, quanto i successivi devono essere compilati a mano.

R. CONSOLATO ITALIANO DI . . . . . .

Atto di arruolamento nella 2ª categoria (o 3ª categoria) di . . . . . .

L'anno 189 . e questo dì . . del mese di . . . . . in . . . . . si è presentato avanti a Noi R. Console d'Italia, il renitente (*cognome e nome*) della classe . . . . . del Comune di . . . . . Circondario di . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . che ebbe in sorte il N. . . d'estrazione nel Mandamento di. . . . . il quale ha fatta istanza per essere ammesso all'arruolamento in 2ª categoria (*o 3ª categoria*) in forza dei Regi Decreti di amnistia del 23 agosto 1891 e del 22 aprile 1893.

Vista la dichiarazione rilasciata dal signor Prefetto (*o signor Sottoprefetto*) di . . . . . da cui il predetto giovane dipende per fatto di leva, e dalla quale risulta che ha diritto alla assegnazione alla 2ª categoria per la sorte del numero toccatogli nell'estrazione. (*ovvero ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria per il titolo di . . . . . *)

Visto che egli ha già eseguito il versamento della somma di L. 1000 prescritta dall'art. 2 del R. Decreto di amnistia del 23 agosto 1891 (1);

Noi R. Console, in virtù del disposto dall'Istruzione del Ministero della guerra delli 2 maggio 1893, ammettiamo il . . . . . all'arruolamento nella 2ª categoria (*ovvero in 3ª categoria*).

Il . . . . . ha avuto lettura del presente atto e dichiara di sottostare a tutti gli obblighi e condizioni inerenti al seguito di lui arruolamento in 2ª categoria (*ovvero in 3ª categoria*) ed ha sottoscritto l'atto medesimo insieme a Noi ed a due testimoni qui presenti.

FIRMA DEL RENITENTE

FIRMA DEL R. CONSOLE.

FIRMA DEI DUE TESTIMONI

(1) Oppure: Visto l'atto di notorietà comprovante la indigenza di lui e della di lui famiglia.

Istruzione 2 maggio 1893 — MODELLO N. 3

PREFETTURA DI . . . .

MANDAMENTO DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Certificato comprovante che (cognome e nome) renitente alla leva della classe . . . . . avrebbe avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il sottoscritto attesta, in base ai documenti prodotti, che (*cognome nome, paternità maternità*) renitente alla leva della classe . . . . del comune di . . . . . mandamento di . . . . col N. . . di estrazione avrebbe avuto diritto nella predetta leva all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed all'assegnazione alla 3ª categoria pel titolo di . . . . . .
. . . . . .
(*citare il relativo articolo della legge*).

Fatto a . . . . il . . . . . 18 . .

IL PREFETTO (O SOTTOPREFETTO)

MODELLO N. 4

R. CONSOLATO ITALIANO DI . . . .

Atto di notorietà per accertare lo stato di indigenza di . . . . . .

L'anno 189 . . . e questo di . . . del mese di . . . . . in . . . . . è comparso avanti a noi Regio Console d'Italia il renitente (*mancante o disertore perchè non rispose alla chiamata alle armi per istruzione*) . . . . . della Classe 18 . . . del Comune di . . . . . Circondario di . . . . che ebbe in sorte il N. . . . . nella leva sulla classe . . . all'oggetto di far risultare essere pubblico e notorio il proprio stato d'indigenza.

A seguito delle deposizioni delli (*cognome e nome dei tre testimoni*) a noi ben cogniti, come cittadini italiani e degni di fede, e sulla loro asseveranza essere il predetto giovane e la famiglia di lui indigenti, noi Regio Console, constandoci, anche per altra parte, della summentovata condizione di famiglia, ratifichiamo in proprio le fatte deposizioni, e rilasciamo al richiedente il presente atto onde possa valersene per essere ammesso all'amnistia senz'obbligo di rientrare nel Regno, e senza il pagamento della somma delle Lire mille a senso dell'Articolo 4 del Regio Decreto dei 23 agosto 1891 e degli articoli 1 e 2 del R. Decreto 22 aprile 1893.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL R. CONSOLE

FIRME DEI TRE TESTIMONI

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 18ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 maggio.

APRILE 29. — Gestione amministrativa dei velocipedi in distribuzione ai corpi, *pag.* 151.
MAGGIO 4. — Programmi per gli esami di ammissione alla scuola dei sottufficiali, *pag.* 151.
» 4. — Proroga delle convenzioni marittime, *pag.* 158.

Atto N. **67.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Gestione amministrativa dei velocipedi in distribuzione ai corpi**. — 29 aprile.

Per la considerazione che i velocipedi in consegna ai corpi del R. esercito, pel servizio di corrispondenza militare al campo, sono ora assegnati loro non più a titolo di esperimento ma come una vera e propria dotazione di mobilitazione, questo Ministero determina che nella gestione relativa siano d'ora innanzi seguite le norme di massima tracciate dal regolamento 1° maggio 1885 (Titolo II, capo I, art. 54) pei materiali in genere di proprietà dello Stato costituenti le dotazioni ordinarie.

Se ne informa perciò i corpi per opportuna loro norma avvertendo che le precedenti disposizioni emanate in proposito debbono intendersi abrogate.

La distribuzione dei velocipedi occorrenti per surrogare quelli dichiarati fuori uso viene affidata alla direzione delle officine del genio militare in Pavia, alla quale perciò i corpi dovranno rivolgere, nei modi e forme consueti, le necessarie richieste contro pagamento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **68.** — SCUOLE MILITARI. — **Programmi per gli esami di ammissione alla scuola dei sottufficiali.** — 4 maggio.

Per effetto delle disposizioni del R. decreto 3 maggio 1892, col quale venne approvato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, essendo rimasta abrogata l'istruzione per le scuole dei corpi, alla quale erano uniti i programmi usati per l'ammissione alla scuola dei sottufficiali, questo Ministero ha determinato che per l'ammissione a detta

scuola, a cominciare dall'anno scolastico 1894-95, l'esame di concorso sia dato in base ai programmi qui sotto riportati.

L'esame volgerà sulle seguenti materie, a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente d'importanza:

a) *Lingua italiana* — Esperimento scritto della durata di 4 ore (coefficiente 40).

b) *Aritmetica e nozioni elementari di geometria* — Esame orale della durata di 15 minuti (coefficiente 30).

c) *Nozioni elementari di storia e geografia* — Esame orale della durata di 20 minuti (coefficiente 30).

Nel senso suindicato deve pertanto ritenersi modificato il § 218 del regolamento 15 maggio 1884 sullo stato dei sottufficiali.

Il Ministro — PELLOUX.

PROGRAMMI per gli esami di ammissione alla scuola dei sottufficiali.

PROGRAMMA N. 1 — **Matematica**.

Aritmetica.

1. Numerazione decimale parlata e scritta — Somma, moltiplicazione dei numeri interi, potenza di un numero intero — Teoremi relativi.

2. Sottrazione, divisione dei numeri interi — Teoremi relativi.

3. Teoremi fondamentali sulla divisibilità — Condizione di divisibilità per 2 e 5, 4 e 25, 8 e 125, 309, 11.

4. Numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in un prodotto di fattori primi — Condizione di divisibilità di due prodotti di fattori primi.

5. Teoria del massimo comune divisore di due o più numeri dati, applicazioni.

6. Teoria del minimo multiplo comune di due o più numeri dati, applicazioni.

7. Numeri frazionari, proprietà principali — Operazioni di interi e frazioni.

8. Operazioni sui numeri frazionari — Potenza.

9. Numeri frazionari decimali — Operazioni.

10. Trasformazione di una frazione decimale e viceversa — Frazioni periodiche.

11. Regole per elevare a quadrato un numero e per estrarre la radice quadrata.

12. Teoremi principali sui rapporti per differenza e sulle equi differenze.

13. Teoremi principali sui rapporti per quoziente e sulle proporzioni.

14. Numeri complessi — Riduzione loro in frazione ordinaria o decimale e viceversa — Operazioni sui numeri complessi.

15. Sistema metrico decimale, applicazioni.

16. Regola del tre semplice, composta, miscuglio, società, interesse semplice, sconto.

Geometria piana.

1. Definizioni delle principali figure piane — Teoremi diretti ed inversi sugli angoli supplementari ed opposti al vertice.

2. Teoremi sulle perpendicolari ed oblique.

3. Teoremi su due rette parallele tagliate da una trasversale, proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli o perpendicolari.

4. Relazioni tra i lati, tra gli angoli e tra questi e quelli in un triangolo.

5. Proprietà generali di due triangoli — Casi di uguaglianza.

6. Somma degli angoli interni od esterni di un poligono convesso, proprietà del parallelogramma relative ai lati, agli angoli e alle diagonali.

7. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti.

8. Teoremi sul diametro e sulle corde eguali e disuguali in un cerchio.

9. Teoremi sulla tangente.

10. Teoremi sulle congiungenti i due centri ed i raggi di due circonferenze di data posizione.

11. Teoremi sugli angoli al centro e loro misura.

12. Misura degli angoli inscritti e degli angoli formati da due corde o da due seganti.

13. Costruzioni di perpendicolari parallele, di angoli e triangoli.

Geometria solida.

1. Definizione dell'angolo di una retta con un piano, dell'angolo di due piani, dell'angolo solido o poliedro.

2. Definizioni dei principali corpi geometrici — Regole pratiche per valutare le loro superficie ed i loro volumi.

PROGRAMMA N. 2 — **Storia.**

Storia greca.

1. Prospetto geografico della Grecia antica. — Origini del popolo greco. — L'età eroica. — Ercole. — L'assedio di Troia.

2. La religione. — Gli oracoli. — Le amfizionie. — I giuochi.

3. I Dori nel Peloponneso e la fondazione di Sparta (1104 a Cr.). — Leggi di Licurgo (822 a Cr.). — Le guerre messeniche (743-630 a Cr.).

4. Primordii di Atene. — La costituzione di Solone (595 a Cr.). — Tirannide di Pisitrato. — Le riforme di Clistene (510-508 a Cr.).

5. Le colonie greche. — Ribellione dei Greci d'Asia contro la Persia. — Le guerre persiane (500-479 a Cr.). — Le battaglie di Maratona, di Salamina e di Platèa. — La lega di Delo. — La pace di Callia.

6. La guerra del Peloponneso (431-404 a Cr.). — Nimicizia tra Sparta ed Atene. — Potenza di Atene nel tempo di Pericle. — Primo periodo della guerra. — Cleone. — Pace di Nicia. — Alcibiade. — Impresa di Sicilia. — Ultimo periodo e caduta di Atene.

7. I trenta tiranni in Atene (404-403 a Cr.). — Supplizio di Socrate (399 a Cr.). — Senofonte e la ritirata de' diecimila (401 a Cr.). — Imprese in Asia di Agesilao re di Sparta. — La Persia riconquista la Ionia. — Pace di Antalcida (387 a Cr.).

8. Prepotenze spartane nella Grecia. — L'Egemonia di Tebe (371-362 a Cr.). — Gesta di Pelopida e di Epaminonda.

9. Il re Filippo di Macedonia ed il suo primato nella Grecia (359-336 a Cr.).

10 Alessandro Magno. — Sua conquista della Persia. — Sua morte (336-323 a Cr.). — Fine dell'impero macedone. — Ulteriori vicende della Grecia. — La conquista romana (146 a Cr.).

Storia romana.

11. Prospetto geografico dell'Italia antica. — I primi abitatori. — Ordinamenti politici e sociali. — Credenze religiose.

12. Leggende latine primitive. — Fondazione di Roma (754 a Cr.). — I sette re (754-510 a Cr.).

13. La fondazione della Repubblica. — Prime guerre (510-496 a Cr.). — Il tribunato della plebe (493 a Cr.). — Coriolano.

14. Contese interne. — Prima legge agraria. — Legge Publilia. — Il decemvirato. — Leggi Valerie-Orazie. — Legge Canuleja. — Il tribunato consolare (486-444 a Cr.).

15. Assedio di Veio. — G. Furio Camillo. — Incendio di Roma compiuto da' Galli. — Leggi Licinie-Sestie. — La nobiltà ed il nuovo potere del Senato (405-336 a Cr.).

16. Le tre guerre sannitiche (342-290 a Cr.). — La sollevazione de' Latini (340-338 a Cr.). — Pirro re di Epiro e la guerra tarentina (280-272 a Cr.).

17. Le tre guerre puniche. — Gesta di Annibale. — Distruzione di Cartagine (264-146 a Cr.).

18. Le guerre di Macedonia e di Siria (200-168 a Cr.). — Soggezione della Grecia. — Rivolta della Spagna.

19. Nuove condizioni interne di Roma e d'Italia. — I Gracchi (133-121 a Cr.). — Guerra di Numidia (118-106 a Cr.). — Mario. — I Cimbri ed i Teutoni (103-101 a Cr.). — Guerra sociale (90-88 a Cr.)

20. L. Cornelio Silla e la prima guerra civile (88-78 a Cr.). — Rivolta degli schiavi (73-71 a Cr.). — G. Pompeo. — I pirati (69-67 a Cr.). — Cicerone e la congiura di Catilina (65-63 a Cr.). — Catone.

21. Il primo triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso. — Conquista della Gallia fatta da Cesare (59-50 a Cr.). — Morte di Crasso. — Seconda guerra civile e morte di Pompeo. — Cesare signore di Roma. — Sua morte (49-44 a Cr.).

22. Il secondo triumvirato di Ottavio, Antonio e Lepido. — Fine degli uccisori di Cesare. — Cleopatra regina d'Egitto. — Battaglia di Azio. — Morte di Antonio. — Ottavio padrone di Roma (44-29 a Cr.).

23. L'impero. — Sua estensione e costituzione. — Gl'imperatori da Augusto a Commodo (29 a Cr., 192 d. Cr.).

24. Gli altri imperatori fino a Diocleziano. — Nuovo ordinamento dell'impero. — La Tetrarchia (192-305 d. Cr.). — Il cristianesimo e l'impero.

25. Costantino (306-337 d. Cr.). — I suoi eredi (337-363 d. Cr.). — Vicende dell'impero fino a Teodosio (363-395 d. Cr.). — Sua divisione definitiva. — Le invasioni de' Barbari (403-476 d. Cr.). — Fine dell'impero d'Occidente.

PROGRAMMA N. 3. — **Geografia.**

1. *Definizioni e nozioni di geografia matematica.* — Definizione della geografia e sue suddivisioni. — Universo. — Astri. — Costellazioni. — Zodiaco. — Orsa Maggiore ed Orsa Minore. — Stella Polare. — Via Lattea. — Sole. — Pianeti e loro classificazione. — Movimenti dei pianeti.

2. *Globo terrestre e sua forma.* — Orizzonte, suo asse e poli. — Rosa dei venti. — Asse, poli e circoli della sfera terrestre. — Zone terrestri. — Latitudine e longitudine. — Dimensioni della terra. — Movimenti della terra e loro effetti — Calendario. — La luna, suoi *movimenti* e fasi. — Ecclissi.

3. *Definizioni e nozioni di geografia fisica.* — Cenno sulla formazione del globo terrestre. — Divisioni generali della superficie del globo in terre ed acque. — Come si esamina una regione nel suo aspetto fisico. — Configurazione verticale e nomenclatura orografica. — Configurazione orizzontale e nomenclatura idrografica. — Idrografia terrestre: sorgenti, nevi perpetue, ghiacciai, corsi d'acqua, laghi, lagune e paludi. — Idrografia marittima: fondo, profondità, livello, salsedine e movimenti del mare. — Climatologia generale: venti costanti e periodici, clima.

4. *Etnografia.* — Razze umane. — Religioni. — Regione geografica. — Stato. — Confini. — Popolazione assoluta, relativa e fluttuante.

5. *Asia.* — Sua posizione e confini. — Configurazione orizzontale: mari che ne bagnano le coste, principali insenature e sporgenze. — Configurazione verticale: principali sistemi montani, principali corsi d'acqua. — Suddivisioni politiche: principali Stati e città. — Possedimenti e protettorati europei.

6. *Africa.* — Sua posizione e confini. — Configurazione orizzontale: mari che ne bagnano le coste, principali insenature e sporgenze. — Configurazione verticale: principali sistemi montani, principali corsi d'acqua. — Grandi suddivisioni politiche: principali Stati e città. — Possedimenti e protettorati europei.

7. *America settentrionale e meridionale.* — Posizioni e confini. — Configurazione orizzontale: mari che ne bagnano le coste, principali insenature e sporgenze. — Configurazione verticale: principali sistemi montani, principali corsi d'acqua. — Suddivisioni politiche: principali Stati e città. — Principali possedimenti europei.

8. *Oceania.* — Sua posizione e mari che ne bagnano le coste. — Principali isole che formano i gruppi: Australiano, della Melanesia, e Polinesia. — Principali Stati e città. — Principali possedimenti europei.

9. *Europa.* — Generalità, confini e superficie. — Configurazione orizzontale: mari che ne bagnano le coste. — Configurazione verticale: enumerazione dei principali sistemi montani. — Grandi fiumi. — Principali pianure. — Grandi laghi. — Clima. — Popolazione e sue suddivisioni etnografiche. — Regioni geografiche.

10. *Regione iberica.* — Posizione, configurazione e limiti. — Principali altipiani, gruppi e catene montane. — Descrizione sommaria dei principali bacini fluviali. — Divisioni politiche: regno di Spagna e di Portogallo, repubblica di Andorra e possedimento britannico di Gibilterra.

11. *Regione gallica.* — Posizione, configurazione e limiti. — Principali gruppi e catene montane. — Descrizione sommaria dei principali bacini fluviali. — Divisioni politiche: repubblica francese, regno del Belgio, granducato di Lussemburgo.

12. *Regione germano-slava.* — Posizione, configurazione e limiti. — Principali gruppi e catene montane. — Descrizione sommaria dei principali bacini fluviali. — Divisioni politiche: impero germanico, impero austro-ungarico, confederazione svizzera, regni d'Olanda, di Danimarca e Romania.

13. *Regione russa.* — Posizione, configurazione e limiti. — Cenno sommario sul sistema oro-idrografico della regione. — Divisioni politiche: impero russo, sue parti in Europa ed in Asia, granducato di Finlandia.

14. *Regione scandinava.* — Posizione, configurazione e limiti. — Cenno sommario sul sistema oro-idrografico della regione. — Divisioni politiche: regni di Svezia e di Norvegia.

15. *Regione balcanica-ellenica.* — Posizione, configurazione e limiti. — Principali isole e gruppi di isole sulla costa dell'Adriatico e nell'Arcipelago. — Cenno sommario sul sistema oro-idrografico della regione. — Divisioni politiche: impero turco, principato di Bulgaria e provincia della Rumelia orientale, regno di Serbia, principato di Montenegro e regno di Grecia.

16. *Regione britannica.* — Principali isole e gruppi d'isole che la formano. — Cenno sommario sul sistema oro-idrografico della regione. — Regno-Unito della Gran Bretagna ed Irlanda; possedimenti inglesi in Europa.

17. *Descrizione generale d'Italia.* — Posizione, confini natu-

rali e dimensioni, sue grandi divisioni. — Italia continentale: suoi limiti. — La catena delle Alpi: sue grandi suddivisioni, principali corsi d'acqua, laghi. — Italia peninsulare: suoi limiti. — La catena dell'Appennino: sue grandi suddivisioni, principali corsi d'acqua, laghi. — Italia insulare: principali isole. — Regno d'Italia: confini, superficie, popolazione, forma di governo, circoscrizione amministrativa e territoriale militare.

N. **69**. — TRASPORTI MILITARI. — **Proroga delle convenzioni marittime**. — 4 maggio.

Con legge 22 aprile 1893 N. 195 (art. 18) è stata data al Governo del Re l'autorizzazione di prorogare le convenzioni vigenti con la Navigazione generale italiana e con le altre Società, fino all'attuazione delle nuove convenzioni da approvarsi entro l'anno corrente con Decreto Reale.

Per norma dei corpi ed amministrazioni del R. esercito, si avverte che per effetto della legge succitata, e fino all'approvazione delle nuove convenzioni di cui verrà a suo tempo data partecipazione restano altresì prorogate la convenzione 15 dicembre 1877 pel trasporto sul mare del personale e materiale appartenente all'esercito ed all'armata, nonchè le norme e condizioni relative ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua e Massaua-Assab-Aden di cui all'*Atto* 53 del corrente anno.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 19ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 maggio.

APRILE 22. — Relazione a S. M. e R. Decreto in data 22 aprile 1893, N. 190 col quale si concede amnistia per alcuni reati, *pag.* 159.
MAGGIO 11. — Modificazioni all'Istruzione per le matricole del R. Esercito, *pag.* 164.
» 12. — Disposizioni transitorie pei raffermati con premio anteriormente alla legge 28 giugno 1891 stati ammessi alla capitalizzazione di una o due rafferme, e che ottengono altre rafferme con premio a senso della detta legge, *pag.* 168.
» 12. — Modificazioni al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 169.
» 12. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Marradi-Borgo San Lorenzo, *pag.* 173.
———— — Decisioni di massima, *pag.* 174.

Atto N. 70. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Relazione a S. M. e R. Decreto in data 22 aprile 1893, n. 190, col quale si concede amnistia per alcuni reati.** — 22 aprile.

SIRE,

Vostro è il pensiero di temperare con un atto di grazia il rigore delle leggi a coloro che le leggi violarono, e renderli partecipi della letizia che un ricordo soave e sacro all'animo Vostro ridesta oggi nell'animo del popolo italiano.

Il Governo, riverente e lieto, associa l'opera sua a codesto Vostro pensiero generoso, proponendo i termini e i modi dell'atto di Sovrana clemenza.

La Sovrana clemenza, secondo lo spirito che la informa, non procede ciecamente confondendo nel perdono tutte le peccata e tutti i peccatori contro l'ordine sociale, ma distingue sagacemente tra i delinquenti quelli che meritano una maggiore indulgenza, quelli che ne meritano una minore, e quelli che non ne meritano alcuna; senza di che essa offenderebbe le ragioni della giustizia e verrebbe meno agli alti suoi fini.

E però nel decreto, che ho l'onore di sottorre alla firma della M. V., sono prima indicati i reati, ai quali per certa speciale loro natura o in considerazione della minore loro gravità, in conformità dei precedenti, è conceduta piena amnistia; è determinata poi la misura del condono delle pene accordato ai condannati per ogni specie di reati; sono infine

designati quei delitti più odiosi o più turpi, rispetto ai quali non è possibile alcuna indulgenza.

Ma la grazia, a mio avviso, può e deve essere largita, per quanto è possibile, come premio della emendazione dei colpevoli.

In tal guisa essa tocca il più alto grado della perfezione, spogliando qualunque apparenza di inutile e pericolosa liberalità, ed assumendo il carattere e la virtù di potente ausiliatrice degli istituti che hanno per fine la tutela dell'ordine sociale e il progresso civile.

Laonde ho inserito nel Decreto una disposizione la quale ha più le parvenze che non la sostanza della novità, mentre nei fasti della clemenza non mancano esempi di grazie condizionate; la disposizione, cioè, per la quale la grazia è irrevocabilmente acquisita soltanto da coloro che abbiano per un certo tempo coi loro portamenti dato prova di non essere immeritevoli del beneficio.

Dai miei colleghi Ministri della guerra e delle finanze saranno presentate alla M. V. altre proposte di amnistia per alcuni reati contemplati dai Codici penali militari, dal Codice per la marina mercantile, e dalle leggi di finanza.

Così agli splendori che in questo giorno fausto e solenne circondano Voi, o Sire, con l'augusta Regina, al cospetto dei principi e dei popoli, aggiunge un fulgido raggio la serena e candidissima luce della bontà e del perdono.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 dello Statuto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi Ministri del tesoro *interim* delle finanze, della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conceduta amnistia:

1° per i reati preveduti nella legge sulla stampa;

2° per i delitti contro la sicurezza dello Stato e di istigazione o provocazione a commetterli, purchè non siano accompagnati o connessi a delitti contro le persone o contro

la proprietà perseguibili d' ufficio, e purchè non importino pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

3° per i delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239 n. 3, 241 e 244 del Codice penale.

Art. 2.

È pure conceduta amnistia per tutti i reati che importino pena temporanea restrittiva della libertà personale non superiore ai tre mesi, se la pena sia della reclusione, o ai sei mesi, se la pena sia della detenzione, del confino o dell' arresto, ovvero che importino pena pecuniaria non superiore alle milleottocento lire.

Ove i reati importino pene superiori alle predette, nella durata o nell'ammontare, la pena applicata o da applicarsi è ridotta rispettivamente di tre o di sei mesi, ovvero di milleottocento lire.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Decreto non si applicano:

a) a coloro che abbiano riportata una precedente condanna per delitto entro i termini stabiliti nell'articolo 80 del Codice penale;

b) agli ammoniti ai termini della legge di pubblica sicurezza quali oziosi, vagabondi o diffamati;

c) agli imputati o condannati per delitti di rapina, estorsione, ricatto, oltraggio al pudore per mezzo della stampa, o per altri delitti che importino la pena della reclusione, e siano qualificati o aggravati per circostanze dipendenti dal fine di lucro o di vendetta, dalla brutale malvagità, dalla gravità del danno o del pericolo, dall'abitualità o dall'abuso delle relazioni di parentela, di ufficio o di professione.

Art. 4.

Il condono totale o parziale della pena, di cui nell' articolo 2 del presente Decreto, si ha come non conceduto se nel termine di tre anni dal giorno in cui il condono venne applicato, il condannato commetta un nuovo delitto. In questo caso la pena che sarebbe stata condonata, si computa insieme a quella incorsa per il nuovo reato, giusta le norme dell'articolo 76 del Codice penale.

Art. 5.

Il presente Decreto non pregiudica le azioni civili nè i diritti dei terzi derivanti da reato.

Art. 6.

Con altri decreti di pari data è provveduto per i reati di renitenza alla leva e di diserzione militare e mercantile marittima, nonchè per le contravvenzioni in materia di finanza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1893.

UMBERTO.

BONACCI
GRIMALDI
PELLOUX
RACCHIA

CIRCOLARE *del Ministro di grazia e giustizia e dei culti concernente l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto 22 aprile 1893, n. 190.*

Perchè le disposizioni contenute nel regio decreto 22 aprile 1893, n. 190, siano applicate in modo, per quanto è possibile, uniforme, credo opportuno di farle seguire da alcune brevi spiegazioni, specie in quelle parti che, discostandosi dal sistema finora seguito, potrebbero dar luogo ad una maggiore varietà di apprezzamenti e d'interpretazioni.

Premetto che il decreto del 22 aprile 1893 anche per quanto concerne l'indulto, si fonda essenzialmente sulle disposizioni del Codice penale, che regolano questa materia.

È superfluo aggiungere che le locuzioni adoperate nel decreto sono conformi a quelle del Codice penale vigente, e quindi deve loro attribuirsi il medesimo valore. Per quanto poi concerne le ipotesi prevedute nelle leggi anteriori con espressioni diverse, la corrispondenza va naturalmente determinata secondo le norme contenute nel decreto 1° dicembre 1889, per l'attuazione del Codice penale.

Venendo ai particolari, devo fare le seguenti osservazioni:

1° I casi di vera e propria amnistia, cioè di estinzione dell'azione penale e conseguente cessazione dell'esecuzione della condanna, sono quelli preveduti nell'articolo 1 e nella prima parte dell'articolo 2, mentre i casi di indulto, ossia di semplice condono di pena, sono preveduti nel capoverso dello stesso articolo 2;

2° La disposizione del n. 2 dell'articolo 1 concerne i delitti che importino pena non superiore (nel massimo) ai cinque anni; ai delitti i quali importino pena superiore ai cinque anni, è applicabile soltanto, salvo le eccezioni dell'articolo 3, il capoverso dell'articolo 2, ossia il condono parziale della pena;

3° Il beneficio dell'amnistia o dell'indulto si applica singolarmente per ciascun reato; e quindi, se una medesima persona abbia commesso più reati, il beneficio si estende a tutti, entro i limiti e salvo le eccezioni stabilite nel decreto;

4° Le diminuzioni di pena precedentemente concedute con grazia sovrana non influiscono naturalmente a modificare il diritto al beneficio, sia dell'amnistia, sia dell'indulto;

5° Per la lettera c dell'articolo 3 sono esclusi dal beneficio, oltre i delitti ivi specificati, anche tutti gli altri delitti che importino la pena della reclusione di qualsiasi durata, nei casi in cui essi siano qualificati o aggravati per le circostanze ivi indicate, nel senso, cioè, che il fine di lucro o di vendetta ecc., non entri a costituire il delitto nella sua forma semplice, ma concorra ad aggravarlo o qualificarlo secondo la precisa disposizione della legge. Quindi per l'articolo 3 non sarebbero esclusi, ad esempio, il furto semplice, l'appropriazione indebita o il danneggiamento, quali sono preveduti nelle disposizioni degli articoli 402, 417 e 424, prima parte, del Codice penale, ma sarebbero escluse le stesse forme di reato nei casi preveduti negli articoli 404, n. 1, e 419 (furto qualificato e appropriazione indebita aggravata dall'abuso delle relazioni di ufficio o di professione), nell'art. 404, n. 11 (furto qualificato dalla gravità del pericolo ivi specificato), e nell'articolo 424 capoversi n. 1 e 4 (danneggiamento aggravato dal fine di vendetta o dalla gravità del pericolo);

6° La disposizione dell'articolo 4 si applica soltanto ai casi d'indulto preveduti nel capoverso dell'articolo 2, e non ai casi di vera e propria amnistia;

7° Nell'articolo 4 si parla di condono *totale* della pena nell'ipotesi che si tratti di condanna ad una pena non superiore ai tre o ai sei mesi o alle milleottocento lire, ma che concerna un reato che poteva importare una pena superiore. In questo caso la pena inflitta è interamente condonata, ma in virtù d'indulto, e non di amnistia; e quindi il beneficio è soggetto alla condizione stabilita nel medesimo articolo 4.

Le osservazioni che precedono serviranno a guida e direzione degli ufficiali del Pubblico Ministero, affinchè abbiano a promuovere con uniformità di criteri l'applicazione del R. Decreto 22 aprile 1893.

E perchè si possa misurare esattamente quali ne saranno gli effetti specialmente in rapporto alla condizione cui è subordinato il beneficio dell'indulto, unisco una scheda individuale nella quale saranno raccolti i dati e le notizie concernenti le persone che potranno profittarne.

Roma, addì 29 aprile 1893.

Il Ministro
T. Bonacci.

N. 71. — MATRICOLA. — **Modificazioni all'Istruzione per le matricole del regio esercito.** — 11 maggio.

Alla Istruzione per le matricole del regio esercito del 1° novembre 1891 sono introdotte le seguenti modificazioni:

Al § 43 sostituire il seguente:

« § 43. È vietato di rilasciare copia degli elenchi di rassegna senza una speciale autorizzazione del Ministero. »

§ 77 terza riga. Alle parole: « che lo riceve » sostituire: « sui cui ruoli dev'essere iscritto. »

Al § 149 aggiungere il seguente comma: « Anche pei militari dei reggimenti di fanteria e bersaglieri, eccetto i granatieri, di cui al precedente § 139 *bis*, dev'essere citato il numero di matricola acquistato nel ruolo speciale, mod. n. 58, del distretto. »

Nel § 152:

alla pagina 53, riga 32ª sopprimere le parole: « allievo maniscalco, allievo sellaio »;

alla pagina 54, riga 7ª, alle parole: « se telegrafista elettrico od ottico » sostituire le seguenti: « se telegrafista trasmettitore o stenditore, o se telegrafista ottico. »

§ 153. Dopo il 2° comma aggiungere il seguente: « Però l'assegnazione alla classe di tiro e le successive variazioni devono invece essere inscritte nel detto quadro *C* entro il mese successivo a quello nel quale ebbe luogo la classificazione, a senso del n. 205 dell'Istruzione sul tiro per la fanteria. »

Nel § 162, 2° comma alle parole: « al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenze » sostituire: « ai direttori di commissariato, dai quali dipendono le compagnie. »

Al § 172, 2° comma, quale fu modificato dall'*Atto* 51 del 1892, sostituire il seguente:

« Eseguito il passaggio, i corpi ne informano il distretto, trasmettendogli copia del foglio matricolare impiantato, corredata di tutti i documenti prescritti dal Regolamento, del certificato di visita medica e dell'atto di passaggio in 1ª categoria, ed ove ne sia il caso, dell'atto di consenso ad assumere la ferma di anni cinque, secondo è prescritto dal § 789 del Regolamento stesso. Un'altra copia di detto foglio sarà trasmessa al Ministero della guerra (divisione matricole).

Nel § 188, quale fu modificato dall'*Atto* 48 del 1893, sopprimere le parole: « eccetto quelle dei militari di cui al precedente § 139 *bis* » e l'altra successiva « permanente ».

Al § 196 aggiungere il seguente comma:

« Lo stesso procedimento sarà seguito per i riammessi in servizio, e per gli uomini in congedo illimitato effettivi ad un distretto che sono trasferiti alle compagnie di sanità o all'artiglieria da campagna per effetto dei n. 290, 294, 295 e 296 del Tomo III della Istruzione per la mobilitazione. »

Dopo il § 325 è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 325 *bis*. Ove taluno dei disertori passati effettivi al distretto di leva si presentasse al corpo dal quale disertò, o vi venisse tradotto dalla forza pubblica, il comandante del corpo ne informa subito il rispettivo distretto, trasmettendogli quei documenti che il disertore avesse prodotti per sua discolpa, e dispone che l'individuo sia intanto trattenuto alla prigione del corpo, per quindi inviarlo al luogo di detenzione, in seguito a richiesta od a senso dell'autorità giudiziaria competente ».

Capo IV art. 27. — Memorie storiche, pagina 114. Ai numeri d'ordine progressivo dei §§ 338, 339, 340, sostituire 353, 354, 355 ».

Nel modulo n. 1, 3° comma del n. 4, pagina 115, alle pa-

role: « delle singole compagnie » sostituire: « dei singoli battaglioni, distinguendo partitamente le grandi zone di ciascun battaglione, e segnando, bene inteso, il principio ed il termine di ogni periodo delle escursioni stesse.

Nella tabella II alle formule 9, 10, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39, 41, 44 e 46 per la matricola della truppa, sono apportate le seguenti modificazioni, solo però per quanto riguarda i militari della classe 1873, per la quale con la legge 10 aprile 1892 fu stabilito che gl'inscritti fossero arruolati tutti in unica categoria.

Formula 9. Nell'occhietto sopprimere le parole: « *arruolati nel 1° periodo della leva* ».

Formula 10. È soppressa.

Formula 16. Sono soppresse le parole: « (*leva prossima ventura*) ma per correre la sorte della classe 18. . », e nell'occhietto le parole: « *nel 2° periodo della leva* ».

Formula 18. Aggiungere il seguente nota bene:

« N.B. *Per gli arruolati in 2ª categoria aggiungere, prima della data*: « e lasciato in congedo illimitato li. . ».

Nell'occhietto sopprimere le parole: « *arruolati durante la sessione* ».

Formula 19. È soppressa.

Formula 21. Nell'occhietto sopprimere le parole: « *se arruolati nel 1° periodo della leva* ».

Formula 22. È soppressa.

Formula 23. Nell'occhietto sopprimere le parole: « *nel 1° periodo della leva* ».

Formula 24. È soppressa.

Formula 25. Nell'occhietto sopprimere le parole: « *nel 1° e 2° periodo della leva* ».

Formula 26. Tanto nel testo come nel Nota bene sopprimere la cifra « 24 ».

Formula 39. Sostituirvi la seguente:

« Tale in 1ª categoria classe 18 . . (*leva in corso*) perchè revocata l'assegnazione alla 3ª categoria (Disp. M. N. . . . del . . li. . .

Inscritti pei quali viene revocata l'assegnazione alla 3ª categoria.

Formula 41 e relativo nota bene. Sono soppressi.

Formula 44. Sopprimere le parole: « (o 2ª categoria) » e quelle: « *oppure*: trasferito alla 2ª categoria nella sistemazione del contingente. »

Formula 46. È soppresso il nota bene.

Alle formule 123, 280, 281, 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

Formula 123. Sostituirvi la seguente: « Retrocesso soldato. Disp. Min. N°... del..... li..... (*Data della retrocessione*) »

Formula aggiunta 123bis:

« Tale nel..... (*corpo nel quale dev'essere trasferito il retrocesso*) li..... (*data in cui il militare viene preso in forza dal corpo nel quale fu trasferito*) »

Sottufficiali non raffermati.

Formula aggiunta: « 229bis: « Rientrato in servizio nel... (*indicare il corpo*) con la ferma di anni cinque a decorrere dal.... (*giorno in cui acquisterebbe diritto al congedo illimitato*) *Atto* 166 del 1892 — li... »

Pei militari in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato rientrati in servizio.

Formula 280. Sostituirvi la seguente:

« Mandato rivedibile alla ventura leva in seguito a rassegna speciale per... con det. comando divisione militare di..... in data del.....

Formula 281. Sostituirvi la seguente:

« Riformato in seguito a rassegna... (di rimando o speciale » *aggiungendo ove occorra:* « con la gratificazione di.. giorni d'assegno per determinazione del..... (comando della divisione militare, ovvero del Ministero, direzione generale leve e truppa) in data del..... »

Militari mandati rivedibili o riformati in seguito a rassegna.

Formula aggiunta:

« 281bis. Congedato in seguito alla suddetta rassegna li..... »

pel congedamento dei militari mandati rivedibili o riformati in seguito a rassegna (comune al 280 e 281).

Formula 283. Sostituirvi la seguente:

« Congedato in seguito a sua domanda colla gratificazione di un anno di assegno, avendo rifiutato di essere trasferito nei veterani, come ne avrebbe avuto diritto, essendo la sua infermità riconosciuta proveniente da cause di servizio, li.... »

per coloro che non accettano il passaggio nei veterani, deliberato in seguito a rassegna di rimando

Nella tabella indicante il luogo ove trovansi depositati gli antichi ruoli matricolari ed altre carte d'interesse storico militare, pagina 203, ai n. 30, 31, 32 sostituire i seguenti:

« 30. Registri e carte personali riferibili agli ufficiali della guardia nazionale mobile degli anni 1863-64-65 e 66 ».	Ministero della guerra (segretariato generale)
« 31. Ruoli delle truppe pontificie ».	Archivio di Stato in Roma
« 32. Registri e carte relative ai corpi volontari e di guardia civica mobilizzata esistiti nello Stato romano negli anni 1848-49 ».	

L'*Atto* 211 del 1891 è abrogato.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **72**. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni transitorie pei raffermati con premio anteriormente alla legge 28 giugno 1891 stati ammessi alla capitalizzazione di una o due rafferme, e che ottengono altre rafferme con premio a senso della detta legge**. — 12 maggio.

In relazione alle disposizioni transitorie dell'articolo 3° della legge 28 giugno 1891 questo Ministero fa conoscere quanto appresso:

1° I militari provvisti di due rafferme con premio, state accordate loro prima della legge 28 giugno 1891, ed i quali continuino a rimanere sotto le armi dopo ottenuta la capitalizzazione di entrambi i premi di rafferma o di uno di essi soltanto, potranno essere ammessi ad una terza rafferma a senso della legge suddetta, con la indennità fissa di lire duemila. Essi conserveranno il premio di L. 150 all'anno ove abbiano capitalizzato una sola delle precedenti rafferme, e beninteso non riceveranno alcun premio se le avessero capitalizzate ambedue.

2° I militari che avendo una sola rafferma ottenuta prima della legge 28 giugno 1891 ne capitalizzarono il premio, e continuino a rimanere sotto le armi, potranno essere ammessi alla seconda rafferma, e successivamente anche alla terza, con la indennità fissa di lire duemila per ognuna di esse, e col solo premio di L. 150 all'anno.

3° È consentita la riammissione in servizio dei militari già

in congedo illimitato e che capitalizzarono uno o più premi di rafferma, purchè soddisfino alle condizioni ed accettino gli obblighi di servizio stabiliti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Per quanto ha tratto alle rafferme con premio che possono essere concesse a questi militari, dopo un anno di servizio dal giorno della loro riammissione, si avranno presenti le norme di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

4° In conseguenza delle precedenti disposizioni è mantenuta pei militari raffermati anteriormente alla legge 28 giugno 1891 la facoltà di chiedere per gravi motivi, e pur continuando a rimanere sotto le armi, la capitalizzazione del premio della rafferma o delle rafferme con premio già compiute o che venissero a compiere.

5° La circolare N. 28 del 1891 e l'*Atto* 14 del 1892 sono abrogati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **73**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia**. — 12 maggio.

In seguito alla pubblicazione del nuovo Regolamento pel trasporto in ferrovia delle merci pericolose e nocive (*Allegato N. 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate*) andato in vigore a tutti gli effetti delle tariffe dal medesimo stabilite il 16 giugno 1892, ed in base alle varianti ed aggiunte successivamente apportatevi, fu convenuto con le Società esercenti le strade ferrate del Mediterraneo, Meridionali e Sicule di introdurre nel Regolamento pei trasporti militari in ferrovia le seguenti modificazioni:

§ 33. Aggiungere dopo il 4° capoverso quello seguente:

« Però se il carico è costituito di esplosivi della 11ª categoria, ed il peso del carico stesso eccede i limiti preindicati di kg. 600 e rispettivamente di kg. 1200, la spedizione deve essere sempre dichiarata coll'indicazione del vero peso per la corrispondente tassazione. »

§ 107. 2° capoverso, 4ª riga.

Alle parole « oppure di polveri, di munizioni da guerra », sostituire le seguenti:

« oppure di esplosivi ascritti alla 12ª, 13ª e 14ª categoria. »

§ 112. 1° capoverso, penultima ed ultima riga.

Alle parole « che per le munizioni » sostituire le seguenti:

« che per gli esplosivi ascritti alla 12ª, 13ª e 14ª categoria »

Ultimo capoverso, 1ª riga. Alle parole di « polveri » sostituire le seguenti:

« esplosivi ascritti alla 12ª, 13ª e 14ª categoria »

Allegato I, pag. 58. Dopo la voce « Merci » della tariffa a grande velocità porre la chiamata (1) e aggiungere la seguente postilla:

« (1) Gli esplosivi in generale sono esclusi dal trasporto a grande velocità, a meno che non si debbano inoltrare con treni speciali esclusivamente militari. È fatta eccezione per gli esplosivi ascritti alla categoria 11ª, i quali si accettano anche a grande velocità, in base ai prezzi suddetti, purchè ogni spedizione non sia costituita da più di un collo e questo non superi i kg. 450, peso corrispondente a quello di una cassa regolamentare o cofano d'artiglieria della maggiore capacità ».

Allegato I, pag. 59. La postilla (1) a piedi della pagina è sostituita dalla seguente:

« Per la tassazione del carico dei veicoli non costituenti la dotazione regolamentare vedasi § 33. I veicoli il cui carico regolamentare di dotazione o quello eventuale fosse costituito di esplosivi ascritti alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª, non sono accettati pel trasporto a grande velocità se non con treni speciali esclusivamente militari. È fatta eccezione per le carrette da battaglione e carrette a due e quattro ruote per alpini sulle quali sieno caricate le cartucce di scorta (ascritte alla categoria 11ª) contenute nelle casse regolamentari e negli zaini appositi ivi collocati nei modi prescritti, le quali carrette si accettano anche a grande velocità in base ai prezzi sovraindicati con l'aggiunta dei prezzi stabiliti dal § 33.

« In questo caso la spedizione deve essere dichiarata alla ferrovia indicando altresì se il carico delle stesse è quello normale (kg. 863) affinchè la spedizione sia fissata in base alla tariffa per kg. 870 oppure per il peso effettivo col minimo di kg. 600 se il carico è minore.

« Le carrette a mano ecc. come nell'attuale postilla ».

Allegato I, pag. 60. Alla intestazione della tariffa « merci ecc. » dopo la parola: « marina » aggiungere la seguente dizione:

« nonchè tutti gli esplosivi ascritti alla categoria 11ª dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti ordinari. »

Allegato I, pag. 61. Alla tariffa delle « Polveri, ecc. » con la relativa postilla, sostituire la seguente:

« Esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti ordinari, qualunque sia il peso della spedizione e con l'esonero alla amministrazione militare di fornire la scorta, cui si provvederà a tenore del regolamento suddetto; carico e scarico a cura dell'amministrazione medesima o dei suoi incaricati. »

SPEDIZIONI	Esplosivi delle categorie	
	12ª	13ª e 14ª
Fino a 100 kg. prezzi per spedizione e chilometro . . . . . L.	0,0510	0,0612
Da oltre 100 fino a 500 kg. per spedizione e chilometro . . . . . L.	0,1020	0,1224
Da oltre 500 fino a 700 kg. per spedizione e chilometro . . . . . L.	0,1224	0,1530
Da oltre 700 fino a 1000 kg. per spedizione e chilometro . . . . . L.	0,1632	0,2040
Da oltre 1000 fino a 2000 kg. per spedizione e chilometro . . . . . L.	0,2448	0,3060
Da oltre 2000 fino a 3000 kg. per spedizione e chilometro . . . . . L.	0,3570	0,4590
Oltre 3000 kg. per tonnellata e chilometro L.	0,1224	0,1530

Diritto fisso di stazione per tonnellata L. 1,02.
Tassa minima per spedizione L. 0,85.
Esplodenti delle categorie 12ª, 13ª e 14ª caricati in carri da polvere per ogni carro e per chilometro L. 0,612.

N.B. I prezzi proporzionali per tonnellata e chilometro ed i prezzi minimi per spedizione e chilometro sopra indicati sono applicabili anche al percorso fra gli scali marittimi e le stazioni contigue, in sostituzione dei prezzi chilometrici di cui all'allegato 8 alle tariffe e condizioni pei trasporti ordinari e restando fermi i diritti fissi e le tasse accessorie stabilite da detto allegato.

Avvertenze.

Negli stessi convogli misti con cui si trasportano riparti di truppa, si possono pure trasportare le cartucce di scorta per detti riparti (ascritte alla categoria 11ª), caricate sulle carrette

da battaglione e per alpini e contenute nelle casse regolamentari o negli zaini appositi, osservando quanto è prescritto dalla postilla a piè della pagina 60.

Gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª non si accettano nei convogli misti che sulle linee che non sono percorse da treni merci.

In tal caso gli esplosivi dovranno essere consegnati in spedizioni separate non eccedenti il peso di kg. 50 o, se questo è oltrepassato, in spedizioni costituite da non più di un collo cioè di un solo cofano d'artiglieria o di una sola cassa regolamentare.

Quando in circostanze eccezionali le amministrazioni ferroviarie credessero di autorizzare le stazioni ad accettare pel trasporto, salve determinate cautele da stabilirsi di volta in volta, talune fra le merci pericolose che secondo il regolamento ne sono escluse — e fra queste il fulminato di mercurio allo stato di annegamento in quantità non eccedente ai ½ kg. — alle spedizioni stesse sarà applicato il prezzo di L. 0,153 per spedizione e chilometro ogni qualvolta pel trasporto si dovesse impiegare un vagone a sè.

Pag. 62. All'attuale postilla a piè di pagina premettere il seguente capoverso: « Per la tassazione del carico dei veicoli non costituenti la dotazione regolamentare vedansi il § 33 e l'avvertenza dell'allegato V. »

Allegato V, avvertenza.— 3° capoverso del *NB*.

Dopo le parole « colonna N. 7 » aggiungere le seguenti:

« fra i quali gli esplosivi della categoria 11ª. »

Dopo il 3° capoverso del *NB* aggiungere quello seguente:

« Se però il peso del carico, costituito da esplosivi della categoria 11ª, eccede i limiti preindicati di kg. 600 e rispettivamente di kg. 1200, la spedizione dovrà sempre essere dichiarata coll'indicazione del vero peso per la corrispondente tassazione. »

4° capoverso del *NB*, 2ª riga.

Alle parole « polveri ed altre materie esplodenti » sostituire le seguenti:

« esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª. »

Allegato V, pag. 109. L'annotazione *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) Quando esista un carico di cartucce a bossolo metallico (categoria 11ª) vedansi le postille alle tariffe dei veicoli a grande ed a piccola velocità. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **74** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Marradi-Borgo S. Lorenzo.** — 12 maggio.

Si rende noto che col giorno **24** aprile fu aperto all'esercizio il tronco *Marradi-Borgo S. Lorenzo*, il quale completa la linea *Faenza-Firenze*, e comprende le stazioni di *Fantino-Palazzuolo*, *Crespino*, *Ronta* e *Panicaglia* ammesse a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio cumulativo italiano. Sul detto tronco trovasi pure la stazione di *Fornello* la quale, per ora, non fa servizio pubblico.

Le distanze fra tutte le stazioni della linea *Faenza-Firenze* risultano dalla seguente tabella poliometrica.

Faenza															
14	Brisighella														
18	4	Fognano													
26	12	9	S. Cassiano												
30	16	12	4	S. Martino in Gattara											
35	22	18	10	6	Marradi										
40	27	23	15	11	6	Fantino-Palazzuolo									
45	32	28	20	16	11	6	Crespino								
52	39	35	27	23	17	12	7	Fornello							
58	45	41	33	29	24	19	13	7	Ronta						
64	50	46	38	34	29	24	19	12	6	Panicaglia					
67	54	50	42	38	32	27	22	16	9	4	Borgo S. Lorenzo				
72	59	55	47	43	37	32	27	20	14	9	5	S. Piero a Sieve			
79	66	62	54	50	44	39	34	28	21	16	12	8	Vaglia		
87	74	70	62	58	53	48	42	36	30	24	21	16	9	Montarsoli	
93	80	76	68	64	58	53	48	42	35	30	6	22	15	6	Caldine
102	88	84	76	73	67	62	57	50	44	39	35	30	23	15	9	Firenze S. M. M.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

171.

Passaggi di corpo degli uomini di truppa assenti. — Per gli uomini di truppa dei quali venga ordinato il passaggio ad altro corpo mentre si trovano ricoverati in ospedali, il trasferimento avrà luogo, semprechè non sia altrimenti determinato nella disposizione contenente l'ordine, solo alla uscita dai luoghi di cura e secondo le ordinarie norme del § 811 del Regolamento d'amministrazione.

La stessa massima sarà pure osservata per gli uomini assenti dal corpo per altre cause (Div. *Assegni*).

172.

Capanne pei cavalli sospetti di moccio. — Fra le norme inculcate ai corpi di cavalleria allo scopo di impedire la diffusione del moccio tra i quadrupedi, havvi quella di tener separati gli uni dagli altri i sospetti, ed a tal fine anzi come ottimo sistema è suggerito di ricoverare, ove sia possibile, ciascun cavallo sospetto in una singola capanna di paglia, di stuoie o di altro materiale di poco valore, da abbruciare non appena il cavallo sia riconosciuto affetto da moccio e quindi abbattuto.

La costruzione di simili capanne non presentando alcuna difficoltà e d'altra parte trattandosi di un rimedio che, quanto più è preso sollecitamente, tanto riesce più efficace, è preferibile che i corpi, anzichè farne richiesta alle direzioni del genio, vi provvedano essi direttamente, coll'opera degli uomini di truppa.

In ogni caso però i corpi ne daranno prontamente avviso alla direzione territoriale del genio, segnalandole la spesa occorsa per la provvista dei materiali, affinchè essa possa far loro un corrispondente assegno sul fondo di riserva a sua disposizione per la piccola manutenzione degli immobili (*Div. pers. e mat. genio*).

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera.

86 362 91

DISPENSA 20ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 maggio.

MAGGIO 14. — Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 42 mm., *pag.* 175.
» 17. — Lavatura dei bossoli sparati, *pag.* 176.
» 17. — Nuovo catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli, *pag.* 176.
» 19. — Varianti all'*Atto* 60 del 1892, *pag.* 177.
» 19. — Modificazioni alle Norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie, *pag.* 177.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

N. **75.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 42 millimetri.** — 14 maggio.

È stata pubblicata, in apposito fascicoletto, una nuova tavola di tiro del cannone a caricamento rapido da 42 millimetri destinata a sostituire la tavola di tiro provvisoria litografata, edita nel 1891, la quale è conseguentemente abolita.

Di tale tavola di tiro i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione, ritenendo che il fascicoletto deve essere considerato come riferentesi ad una bocca da fuoco di assedio.

Le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in distribuzione cannoni della predetta specie ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie ed i servizi ai quali esse devono provvedere.

Ciascun ispettorato e comando d'artiglieria, le scuole militari e le rimanenti direzioni territoriali e di stabilimento ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

ERRATA-CORRIGE

Giornale militare 1892. — Nel comma *a*) dell'*Atto* 74, pag. 263, *in luogo di*: dagli ufficiali superiori, *leggasi*: dagli ufficiali superiori ed inferiori.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **26**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Lavatura dei bossoli sparati**. — 17 maggio.

Questo Ministero esonera i corpi dall'eseguire la lavatura dei bossoli sparati; la quale, per l'avvenire, sarà fatta esclusivamente dai laboratori pirotecnici, e dal laboratorio di precisione.

I bossoli sparati dovranno, però, essere spediti ai detti stabilimenti senza ritardo, ed in ogni caso, non dovranno giungervi oltre un mese dopo di essere stati impiegati nel tiro.

Per effetto delle presenti prescrizioni, i N. 164 e 165 dell'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi debbono intendersi aboliti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **27**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nuovo Catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli**. — 17 maggio.

In relazione alle prescrizioni della nuova farmacopea ufficiale del Regno, ed in seguito alla pubblicazione dell'Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie (*Atto* N. 183 del 1892), il Ministero ha fatto opportunamente correggere anche il *Catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per N. 150 cavalli* (edizione 1889).

Del detto Catalogo vennero pertanto fatte riprodurre alcune copie in autografia, che saranno distribuite gratuitamente dal Ministero: in N. di 2 per ciascuna delle 24 infermerie esistenti, rimettendole alle direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in carico i detti materiali, ed in N. di 1 per ciascun comando di corpo d'armata per l'ufficio del capo del servizio veterinario.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **78**. — SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — **Varianti all'*Atto* 60 del 1892**. — 19 maggio.

Presi accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi, all'*Allegato* A dell'*Atto* 60 del 1892 sono apportate le seguenti modificazioni in aggiunta a quelle già introdotte con l'*Atto* 33 di quest'anno.

1° A pag. 149, nella rubrica che riguarda il carteggio del « Capo di stato maggiore dell'esercito, » aggiungere nella seconda colonna:

« Direzioni degli archivi di Stato. »

2° A pag. 165, nella seconda colonna della rubrica relativa al carteggio delle « Direzioni di ospedali militari principali e succursali, » aggiungere:

« Ispettori divisionali e ispettori capi di circolo delle guardie di finanza. »

3° A pag. 168, dopo la rubrica risguardante il carteggio dell'*Istituto geografico militare*, aggiungere la seguente nuova rubrica:

Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino	Come: orfanotrofio militare di Napoli.

Il Ministro — PELLOUX

N. **79** — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle Amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie.** — 19 maggio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che alle tariffe, norme e condizioni pei viaggi per conto proprio degli impiegati civili dello Stato sono state apportate le seguenti modificazioni:

1° Al n. 8 riferentesi ai treni e classi di viaggio si nota che sul lago di Garda essendovi due sole classi, le persone che in ferrovia debbono viaggiare esclusivamente in 3ª classe, debbono sui piroscafi di quel lago viaggiare esclusivamente in seconda.

2° L'ultimo capoverso del n. 23 è modificato così:

« Quelli non utilizzati debbono essere sempre lasciati uniti alla dichiarazione, eccezione fatta del caso in cui, a forma del disposto dal secondo capoverso del successivo art. 24, è prescritto il loro ritiro da parte dei bigliettari ».

3° Al n. 29 dopo le parole: « le dichiarazioni non sono valevoli dopo trascorsi tre mesi dalla data del loro rilascio a meno che... » sono aggiunte le seguenti: « tanto sulla parte centrale, quanto sul primo scontrino disponibile sia stata apposta... »

4° L'ultimo alinea del § 31 è modificato nel modo seguente:

« Però nei viaggi con percorso ad un tempo sulle ferrovie continentali, su quelle della Sicilia e su quelle della Sardegna, o su due soltanto di esse, e così pure in tutti indistintamente i viaggi con percorso anche sul lago di Garda, debbono essere compilati separati scontrini rispettivamente per il percorso continentale, siculo, sardo e lacuale, non essendo ammesso in tali casi il rilascio di un solo biglietto valevole per due o più dei suddetti percorsi cumulativi.

È per altro ammesso, occorrendo, il cumulo di un percorso continentale con un percorso siculo, ed il conseguente rilascio di un solo biglietto pei due percorsi, quando questi vengono effettuati seguendo la via normale dello stretto di Messina ».

Per evitare infine possibili contestazioni circa l'applicazione delle disposizioni contenute nelle tariffe, norme e condizioni succitate cui si riferisce l'*Atto* 142 dell'8 luglio 1892, il Ministero ritiene opportuno avvertire che, con le medesime nulla è stato innovato circa i viaggi per motivi di servizio che compionsi dagli impiegati civili dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina; pei quali resta fermo quanto è prescritto dal N. 14 dell'*Atto* 75 del 1892.

Si fa inoltre presente che gli scrivani locali nominati ufficiali d'ordine nel Ministero della guerra o in altre amministrazioni dello Stato sono tenuti, per raggiungere la loro nuova destinazione, a viaggiare sulle strade ferrate a tariffa ordinaria, dovendo loro applicarsi le disposizioni relative ai viaggi compensati da indennità o comunque eseguiti a spese dello Stato, stabilite nelle tariffe e norme suindicate: perciò i comandi e uffici dai quali gli impiegati suddetti dipendevano prima della nuova nomina, dopo ritirato il libretto ferroviario, giusta le prescrizioni vigenti richiamate colla *Circolare* N. 52, pubblicata nel *Giornale militare* del corrente anno, non devono rilasciare nessun altro documento di viaggio nè per essi nè per le famiglie. *Il Ministro* — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 21ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 maggio.

MAGGIO 21. — Adozione della vaselina gialla per la conservazione delle armi, *pag.* 179.
» 24. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Berceto-Borgotaro, *pag.* 179.
» 26. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna e da montagna, *pag.* 181.

Atto N. **80**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione della vaselina gialla, per la conservazione delle armi**. — 21 maggio.

Per la conservazione nei magazzini delle armi e delle relative parti, è adottata la vaselina gialla, in sostituzione della geolina.

La vaselina gialla dovrà essere affatto scevra da sostanze grasse, e sarà prelevata esclusivamente dalle direzioni di ospedale militare, con le norme indicate nell'*Atto* N. 33 del 1891.

Il prelevamento, però, s'incomincerà soltanto quando sarà ultimata la geolina già esistente, od in corso di provvista, ed in tale circostanza le direzioni ne daranno partecipazione ai corpi interessati.

In attesa che siano pubblicate le conseguenti aggiunte o varianti all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo f presso i corpi e le altre istruzioni, si avverte che la vaselina gialla viene adoperata nella stessa maniera della geolina.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **81**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Berceto-Borgotaro**. — 24 maggio.

Si fa noto che col giorno 15 corrente è stato aperto all'esercizio il tronco ferroviario Berceto-Borgotaro, appartenente alla linea Parma-Spezia.

Il nuovo tronco comprende le stazioni di Ostia e di Borgotaro, la prima delle quali viene abilitata ai trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità in colli non eccedenti il peso di kg. 100 e merci a piccola velocità limitatamente a spedizioni a vagone completo; l'altra a tutti in-

distintamente i trasporti viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, veicoli e bestiame.

Dalla data dell'apertura, le stazioni del nuovo tronco vengono ammesse, per quanto riguarda i trasporti viaggiatori, bagagli e cani, al servizio cumulativo con quelle delle reti Mediterranea e Sicula, che sono abilitate a tali servizi.

Per quanto riguarda i trasporti merci, veicoli e bestiame, la stazione di Borgotaro è anche ammessa a corrispondere, oltrechè con quelle appartenenti alle precitate reti, con le stazioni e con gli scali delle altre amministrazioni ferroviarie e lacuali, ammesse al servizio diretto con la rete Adriatica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni in vigore pei rispettivi servizi cumulativi.

Ai servizi medesimi viene pure abilitata la stazione di Ostia, limitatamente ai trasporti a grande velocità in colli non eccedenti kg. 100.

Le distanze fra le nuove stazioni e quelle del tronco Parma-Berceto risultano dalla seguente tabella poliometrica.

Parma									
12	Collecchio								
19	8	Ozzano Taro							
23	12	5	Fornovo						
32	21	14	9	Citerna Taro					
35	23	16	12	3	Lesignano di Palmia				
37	26	19	14	6	3	Solignano			
42	31	24	20	11	8	6	Valmozzola		
46	34	27	23	14	11	9	4	Berceto	
54	42	35	31	22	20	17	12	9	Ostia
61	49	42	38	29	27	24	19	16	8	Borgotaro

Il Ministro — PELLOUX.

N. **88.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — 26 maggio.

È stata pubblicata, in via di esperimento, una nuova *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.*

Essa sostituisce, per la parte che riguarda la specialità da campagna, a cavallo e da montagna, le seguenti istruzioni:

a) *Istruzione sulla stima e misura delle distanze* (Edizione 1881 del Vol. VII, Tit. I delle istruzioni pratiche d'artiglieria).

b) *Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro* (Edizione 1882 del Vol. VII, Tit. III).

c) *Scuola di tiro per l'artiglieria da montagna* (Edizione 1884 dell'appendice 1ª al Vol. VII, Tit. III).

d) *Istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna* (Edizione 1883 del Vol. VII, Tit. IV).

e) *Istruzione* (litografata) *sul tiro delle artiglierie da campagna e montagna* (Edizione 1889, ristampata nel 1890).

f) *Istruzione* (litografata) *sul puntamento indiretto delle artiglierie da campagna e montagna* (Edizione 1889).

g) *Istruzione provvisoria sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna con l'alzo quadrante M. Pedrazzoli* (Edizione 1892).

Le istruzioni di cui ai commi *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) sono conseguentemente abolite in modo definitivo. Le istruzioni di cui ai commi *a*) e *b*), rimangono ancora in vigore per l'artiglieria da fortezza e da costa, finchè non siansi pubblicate le nuove istruzioni sul tiro delle specialità predette.

Di tale istruzione, i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'era stabilito per il soppresso Vol. VII, Tit. IV, dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria ne acquisteranno il numero di copie ritenuto necessario per dotarne convenientemente i servizi ai quali esse debbono provvedere.

I comandi, uffici ed istituti sotto indicati se ne provvederanno almeno del seguente numero di copie:

Comando del corpo di stato maggiore.	N.	4	copie
Ispettorati d'artiglieria	»	4	»
Scuola centrale di tiro d'artiglieria. .	»	6	»
Comandi di corpo d'armata e di divisione	»	2	»
Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	»	2	»

Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	N. 20 copie
Scuola dei sottufficiali, scuola militare e collegi militari	» 10 »

Le richieste della nuova istruzione tanto per uso di ufficio quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascun esemplare dell'istruzione, legata in tela, è di centesimi 90.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 22ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 giugno.

GIUGNO 1°. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria. Accertamento della loro idoneità alla promozione, *pag.* 183.
» 1°. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo, *pag.* 189.
» 1°. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del R. esercito, *pag.* 192.
» 4. — Modificazioni alle norme in data 25 novembre 1889 per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo, *pag.* 194.
» 6. — Modificazioni agli spallacci degli zaini per cartucce, *pag.* 194.
» 7. — Nomina dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità, *pag.* 195.

Atto N. 82. — AVANZAMENTO. — **Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria. Accertamento della loro idoneità alla promozione.** — 1° giugno.

§ 1. — Proposte all'avanzamento.

1. Ogni anno il Ministero della guerra determina i limiti d'anzianità, entro cui devono essere compresi i tenenti di fanteria e di cavalleria per essere inscritti nel quadro d'avanzamento.

2. Per ognuno dei tenenti che si trovano nelle condizioni di anzianità suaccennate, la commissione od autorità alla quale spetta compilarne le note caratteristiche, redige uno specchio di proposta all'avanzamento e lo trasmette gerarchicamente al Ministero nella 2ª quindicina di gennaio.

Le autorità, per le quali passa lo specchio di proposta all'avanzamento, vi appongono il loro parere.

Detto specchio dovrà essere compilato e trasmesso al Ministero anche per i tenenti che già trovansi inscritti nel quadro di avanzamento e che nell'anno precedente non poterono conseguire la promozione.

3. In detto specchio deve indicarsi se il tenente è giudicato idoneo o non all'avanzamento, oppure se vi rinuncia volontariamente. Per i tenenti giudicati non idonei si devono addurre,

brevemente ed esplicitamente, i motivi di *non idoneità*, dandone comunicazione agli interessati per loro norma.

Per quelli poi, che dichiarano per iscritto di rinunziare all'avanzamento, se ne indica la causa; e quando la rinuncia sia motivata da malattia esistente o recentemente sofferta, tale circostanza va accertata da regolare certificato medico.

4. Per essere giudicato idoneo all'avanzamento, il tenente deve possedere il complesso delle qualità fisiche, intellettuali, morali e militari, specificate nel § 148 del Regolamento 5 giugno 1854 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed essere dichiarato *ottimo* o *buono* ufficiale nel proprio specchio caratteristico.

Riguardo alle qualità fisiche, siccome i tenenti di fanteria e di cavalleria non possono essere promossi che nei reggimenti, così l'attitudine fisica richiesta per il servizio nelle truppe mobili sarà condizione essenziale ed indispensabile, affinchè essi possano essere proposti allo avanzamento.

5. Non possono più aspirare all'avanzamento i tenenti, che già per due volte siano stati ommessi nel quadro d'avanzamento, sia per esserne stati giudicati due volte *non* idonei in seguito al risultato sfavorevole degli esami di cui al seguente § 2, sia per avervi rinunciato volontariamente due volte non per causa di malattia.

Per essi quindi non va compilato lo specchio di proposta all'avanzamento.

6. Similmente non è compilato detto specchio per i tenenti, che frequentano i corsi della scuola di guerra. Ma il comandante della scuola, unito il parere della commissione compilatrice delle note caratteristiche degli ufficiali allievi della scuola stessa, riferisce direttamente al Ministero intorno alla loro idoneità all'avanzamento.

7. I tenenti proposti all'avanzamento dalle commissioni od autorità, di cui al N. 2, eccettuati quelli che già furono inscritti nel quadro d'avanzamento, dovranno frequentare un corso speciale:

quelli di fanteria presso la scuola centrale di tiro di fanteria della durata di tre mesi;

quelli di cavalleria presso la scuola di cavalleria della durata di quattro mesi.

8. I tenenti di fanteria e di cavalleria, che negli anni precedenti sono stati proposti all'avanzamento ed hanno frequentato i corsi nella scuola centrale di tiro di fanteria, od in quella di cavalleria, ma non furono riconosciuti idonei

dalla commissione di accertamento di cui in appresso, dovranno presentarsi alle dette scuole sette giorni prima della fine del 1° corso di ogni anno, per subirvi l'esame sulle materie nelle quali rimasero deficienti nella precedente prova.

I tenenti di cavalleria, che frequentano i corsi della scuola di guerra, dovranno subire l'esperimento sull'equitazione, indicato al N. 16 lettera *a*) e *b*), e perciò saranno avviati alla scuola di cavalleria per l'epoca fissata per gli esami di equitazione del corso stesso.

§ 2. — Accertamento della idoneità.

9. Per accertare la idoneità all'avanzamento degli ufficiali suddetti, al principio dei corsi di cui in appresso, viene nominata una Commissione composta:

Pei tenenti di fanteria:

di un tenente generale — Presidente;

di quattro colonnelli dell'arma di fanteria (compreso quello appartenente alla scuola centrale di tiro di fanteria), i quali saranno presidenti di altrettante Sottocommissioni, quanti sono i gruppi delle materie d'esame;

di quattro tenenti colonnelli o maggiori, membri delle sottocommissioni.

Pei tenenti di cavalleria:

di un ufficiale generale — Presidente;

di quattro comandanti di corpo dell'arma di cavalleria (compreso il comandante della scuola), i quali saranno presidenti di altrettante sottocommissioni, quanti sono i gruppi delle materie d'esame;

quattro tenenti colonnelli o maggiori dell'arma di cavalleria — membri delle Sottocommissioni.

10. Il Ministero nomina i Presidenti delle Commissioni.

La nomina dei presidenti delle Sottocommissioni e dei membri è devoluta rispettivamente ai comandanti dei corpi d'armata IV e I. Quest'ultimo non avendo insott'ordine un numero sufficiente di ufficiali superiori di cavalleria, si rivolgerà ai comandanti i corpi d'armata viciniori, perchè sia da essi completata la Commissione con ufficiali superiori dell'arma alla loro dipendenza.

La Sottocommissione pel 4° gruppo delle materie d'esame ai tenenti di fanteria sarà formata dal comandante del IV corpo

d'armata esclusivamente con ufficiali superiori del presidio di Parma.

11. Le Commissioni si riuniscono presso le rispettive scuole, in seguito ad invito dei detti comandanti di corpo d'armata, e formano le Sottocommissioni d'esame di tre membri ciascuna, compreso l'insegnante di ogni materia di esame, giusta le designazioni dei Presidenti delle Commissioni.

12. Il Ministero determina ed indica ai predetti comandanti di corpo d'armata il giorno della convocazione delle Commissioni, e trasmette poi ai Presidenti delle medesime le proposte d'avanzamento dei candidati.

La Sottocommissione pel IV gruppo delle materie d'esami ai tenenti di fanteria verrà invece convocata volta a volta e durante il corso dal comandante della scuola centrale di tiro di fanteria, dovendo essa funzionare in relazione alla nota (1) apposta al N. 16.

13. Le Commissioni dovranno prendere in attento esame le notazioni degli ufficiali esaminandi e le particolareggiate informazioni date dai comandanti delle scuole circa la loro abilità dimostrata durante il corso e formarsi un concetto chiaro e, per quanto possibile, preciso sul valore personale, sull'attitudine e sul merito di ciascuno di essi, per potersi così pronunciare in seguito con maggior conoscenza di causa intorno ai medesimi.

A tale scopo, al principio di ogni corso i corpi inviano in piego raccomandato i libretti personali dei propri candidati ai comandanti delle scuole; ed ultimato il compito delle Commissioni, i libretti stessi sono restituiti ai corpi rispettivi per cura dei comandanti suddetti.

14. Nella circostanza dell'esame dei tenenti intervenuti al primo dei corsi che hanno luogo durante l'anno, le Commissioni giudicheranno eziandio se debba essere confermata o revocata la inscrizione nel quadro d'avanzamento per i tenenti i quali vi furono già inscritti, ma che non hanno ancora conseguita la promozione.

Tale giudizio sarà formato in base all'esame dei libretti personali e degli specchi di proposta ad avanzamento contemplati nel N. 2, comma 3.

I libretti personali e gli specchi di proposta per questi ufficiali saranno inviati ai comandanti delle scuole 15 giorni prima della fine del 1° corso.

15. Nel giorno precedente agli esami sulle materie insegnate presso la scuola, i candidati sono chiamati a svolgere in iscritto

un tema di coltura generale e militare, scelto dal presidente della Commissione. Questo esame sarà presenziato dai membri della Commissione a ciò delegati dal Presidente. Sarà tenuto calcolo del tempo impiegato nello svolgimento del tema.

Questi lavori sono esaminati dai membri della commissione, che hanno assistito al loro svolgimento.

16. Oltre il lavoro scritto, di cui al numero precedente, gli esami verteranno sulle seguenti materie:

Pei tenenti di fanteria

I *a*) Tiro delle armi portatili.
II *b*) Armi portatili e artiglieria da campagna.
III *c*) Fuoco e terreno nel combattimento.
IV *d*) Esercizi regolamentari (compagnia isolata ed inquadrata) (1).
IV *e*) Esercitazioni di combattimento (compagnia contrapposta) (1).
IV *f*) Scherma; tiro pratico col fucile, colla pistola a rotazione e stima di distanze a vista.

Pei tenenti di cavalleria

I *a*) Equitazione di maneggio.
I *b*) Equitazione di campagna.
II *c*) Nozioni sull'ordinamento e sui regolamenti d'istruzione e d'esercizio delle principali cavallerie estere.
II *d*) Ippologia e mascalcia.
III *e*) Esercizi regolamentari (squadrone isolato ed inquadrato).
IV *f*) Esercitazioni di combattimento (squadrone contrapposto).
IV *g*) Scherma; tiro pratico col moschetto e con la pistola a rotazione.

(1) Questi esami avranno luogo durante il corso, e solo per gli ufficiali di cui al N. 8 saranno dati al termine del corso stesso.

17. Per ogni gruppo di materie d'esami, come pure per l'esame in iscritto, le Sottocommissioni rispettive assegneranno a ciascun tenente esaminato un punto di merito da 0 a 20.

18. Ultimati gli esami e completata per parte delle Sottocommissioni la classificazione dei tenenti del corso in merito al risultato conseguito in ogni gruppo di materie, il Presidente riunisce la Commissione di accertamento, la quale prende in esame i documenti indicati dal N. 13, il tema scritto di cui al N. 15 e i risultati degli esami di cui al N. 16, e quindi si pronuncia sulla iscrizione o sulla esclusione nel quadro d'avanzamento d'ogni singolo candidato.

Ciascun membro vota in ordine inverso di anzianità e di grado pel *sì* o pel *no*, e il candidato vien proposto per l'iscrizione quando la votazione gli riesce favorevole per maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

La votazione è segreta.

19. I candidati, di cui fosse dubbia l'idoneità fisica, saranno sottoposti a visita medica.

20. A votazione ultimata, la Commissione redige un verbale firmato da tutti i membri, con annesso elenco di tutti i tenenti che sono stati chiamati a frequentare il corso delle scuole suddette, da cui risulti quale degli anzidetti tenenti:

a) non ha preso parte al corso o non ha subito gli esami finali, e per quali motivi;

b) ha rinunziato volontariamente all'esame;

c) è stato dichiarato idoneo dalla commissione d'accertamento;

d) non è stato dichiarato idoneo e per qual motivo.

Questo verbale completato, occorrendo, col documento di cui al N. 19, è trasmesso al Ministero insieme colle proposte d'avanzamento.

Saranno trasmessi inoltre al Ministero:

a) un elenco nominativo dei tenenti che, giusta il disposto del N. 8, devono presentarsi alle suddette scuole per ripetervi gli esami, coll'indicazione per ciascuno del risultato ottenuto;

b) un elenco nominativo dei tenenti di cui al N. 14, coll'indicazione del giudizio espresso a loro riguardo dalle competenti Commissioni.

21. Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti delle armi di fanteria e di cavalleria delle truppe di

Africa, provvederà il comandante delle truppe stesse, attenendosi, per quanto possibile, alle prescrizioni e norme contenute nei numeri precedenti riguardanti la compilazione e l'invio dello specchio di proposta, la nomina di una commissione di accertamento e l'esame in iscritto di coltura generale e militare, cui dovranno essere sottoposti i tenenti di cui trattasi.

22. I tenenti giudicati idonei all'avanzamento, i quali da più di quattro anni siano addetti a servizi speciali all'infuori dei reggimenti, saranno per cura del Ministero fatti rientrare nei reggimenti.

23. Colla pubblicazione del presente *Atto* restano abrogati gli *Atti* N. 115 della *Raccolta* N. 247 e N. 255 del 1887.

Il Ministro — PELLOUX

N. 84. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo** (1). — 1° giugno.

Dipendenza

1. I tenenti generali in congedo dipendono dal Ministero della guerra, e con esso corrispondono direttamente.

2. Dipendono direttamente dai comandanti di corpo d'armata i maggiori generali in congedo residenti nel territorio di loro giurisdizione. Per mezzo di essi ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e porgono al Ministero le loro domande.

3. Gli ufficiali superiori e gli ufficiali inferiori in congedo di tutte le armi e di tutti i corpi, compresi quelli dispensati dalle chiamate per ragione d'impiego, e fatta eccezione di quelli specificati nel successivo N. 4, dipendono rispettivamente:

a) dal comandante della divisione militare nella cui circoscrizione risiedono, se ufficiali superiori, e dal comandante del distretto cui sono effettivi, se ufficiali inferiori, per tutto

(1) Ufficiali di riserva, in posizione di servizio ausiliario, di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile, e di milizia territoriale.

quanto si riferisce a questioni d'istruzione, mobilitazione e tecniche; per mezzo di tali autorità ricevono gli avvisi e gli ordini che li riguardano e porgono le loro domande all'autorità superiore;

b) dal comandante della divisione militare nella cui circoscrizione risiedono, se ufficiali superiori, e dal comandante del distretto di residenza, se ufficiali inferiori, per tutto quanto concerne la disciplina, l'uso dell'uniforme, l'intervento a riviste, parate o funzioni ufficiali militari; e da queste autorità ricevono gli eventuali ordini e comunicazioni riflettenti le questioni oracitate.

4. Gli ufficiali in congedo, di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile, e di milizia territoriale, ascritti ed effettivi ai reggimenti alpini, e quelli di milizia territoriale effettivi, alle compagnie di sanità o di sussistenza, dipendono rispettivamente, per tutte le questioni indicate al comma *a*) del precedente N. 3, dal reggimento, dalla direzione d'ospedale principale (con sede nel capoluogo del comando di corpo d'armata) o dalla direzione territoriale di commissariato, sui cui ruoli sono inscritti; e per mezzo di tali autorità ricevono gli avvisi e gli ordini e porgono le loro domande, come è indicato al già citato comma *a*). Dipendono invece, per le questioni enunciate al comma *b*) dello stesso N. 3, come tutti gli altri ufficiali in congedo, secondo che sono ufficiali superiori od inferiori, rispettivamente dal comandante della divisione militare nella cui circoscrizione risiedono, o dal comandante del distretto di residenza, e da queste autorità ricevono gli eventuali ordini e comunicazioni secondo è detto allo stesso comma *b*).

5. Le autorità militari, alla cui dipendenza disciplinare sono posti ufficiali in congedo, esercitano sopra di essi la necessaria vigilanza, e quando taluno di questi ufficiali cada in mancanza per la quale debbansi promuovere provvedimenti dal Ministero, o venga a trovarsi in posizione sociale od economica incompatibile col decoro del grado di ufficiale, ne riferiscono per la via gerarchica.

Esse devono curare che tutte le prescrizioni disciplinari concernenti la divisa siano osservate, essendo vietato agli ufficiali di variarne la forma e le dimensioni e di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.

6. Nella ricorrenza di pubbliche funzioni o di ricevimenti ufficiali, cui intervengono gli ufficiali del presidio oppure quelli

soltanto di un'arma o di un determinato grado, s'intendono invitati anche gli ufficiali in congedo di eguale arma o grado.

7. Nel caso di morte di un ufficiale in congedo, l'autorità militare, da cui dipendeva disciplinarmente, ne darà notizia al Ministero, trasmettendogli il relativo atto di morte.

A tal fine, i comandanti di stazione dei carabinieri reali, sia valendosi della personale conoscenza che possono avere degli ufficiali suddetti, sia assumendo le opportune notizie presso gli uffici di stato civile, si terranno sempre informati dei decessi che si verificano negli ufficiali in congedo, per ragguagliarne tosto il loro superiore diretto. Questi, a sua volta, ne renderà avvisato il comandante del distretto militare, nella cui giurisdizione si trova il comune nel quale l'ufficiale defunto risiedeva, affinchè la notizia stessa possa essere sollecitamente partecipata al Ministero della guerra.

Residenza.

8. Gli ufficiali in congedo devono tenere costantemente informato della loro residenza il comando di divisione militare o di distretto militare, da cui dipendono per ragione di residenza, ed il comando del distretto o del reggimento alpini o la direzione d'ospedale o di commissariato, cui sono effettivi.

Cambiando di residenza stabile, gli ufficiali in congedo devono darne immediato avviso alle predette autorità, ed a quella sotto la cui dipendenza passano, sia per gli effetti disciplinari, sia per gli occorrenti trasferimenti da eseguirsi, da un distretto all'altro, per gli ufficiali effettivi ai distretti.

9. Gli ufficiali di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile e di milizia territoriale, effettivi ai reggimenti alpini, e quelli di milizia territoriale, effettivi alle direzioni di ospedale principale ed alle direzioni territoriali di commissariato, devono inoltre informare di ogni cambio di residenza il reggimento o la direzione, sui cui ruoli sono inscritti.

10. Nel caso di assenza di qualche durata dalla rispettiva residenza stabile, gli ufficiali in congedo, tranne quelli di riserva, devono indicare all'autorità, da cui dipendono disciplinarmente, una persona che loro possa recapitare prontamente e con sicurezza gli avvisi o gli ordini loro diretti.

11. Gli ufficiali in congedo, che intendono di recarsi all'estero, devono attenersi a quanto è stabilito dal § 4 del Regolamento per le licenze nel R. esercito.

12. Il fatto di avere cambiato residenza o di essere stato assente non potrà essere addotto dagli ufficiali come scusa valida di non aver ricevuto a tempo gli ordini e le comunicazioni, che dalle autorità militari fossero loro diretti.

13. I comandanti di divisione militare per gli ufficiali superiori, ed i comandanti di distretto per gli ufficiali inferiori devono tenere a giorno il registro dell'abitazione degli ufficiali residenti nel loro territorio. Epperciò procureranno con apposite ricerche, rivolgendosi all'uopo anche alle autorità politiche e municipali, che in detto registro non esistano lacune, ed ogni qualvolta non riescano a colmarle, ne riferiranno a questo Ministero.

14. Le disposizioni contenute nel presente *Atto* sono pure applicabili agli ufficiali revocati ed a quelli tolti dai ruoli, i quali devono rimanere a disposizione del governo sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono l'obbligo di servizio.

15. Col presente *Atto* restano abrogati gli *Atti* N. 3 e 63 del 1889.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **85** — MATRICOLA. — **Modificazioni all'istruzione per le matricole del regio esercito.** — 1° giugno.

Allo scopo di diminuire i lavori di scritturazione presso i corpi, comandi od uffici militari, il Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere che, d'ora in poi, non gli sieno altrimenti comunicate le variazioni matricolari relative a disposizioni inserite nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

In conseguenza di ciò, l'*Elenco delle variazioni avvenute negli ufficiali ed impiegati* (mod. n. 54 del catalogo) non sarà più inviato mensilmente, ma soltanto quando si tratti di comunicare delle variazioni che non vengano inserite nel *Bollettino* suddetto e che, a' termini del § 56 e seguenti della vigente Istruzione delle matricole, debbano essere registrate negli stati di servizio, come matrimoni, vedovanze, ferite, missioni, gradi accademici, nomine ad aiutante maggiore in 2°, rinvio degli ufficiali chiamati alle armi in congedo, e simili.

Mentre quindi questo Ministero si riserva di disporre la ristampa, con le opportune modificazioni, del detto Elenco (mod. n. 54), prescrive che il § 95 della Istruzione per le matricole venga soppresso, e che ai §§ 94, 96 e 98 della Istruzione stessa vengano sostituiti i seguenti:

« § 94. Le variazioni matricolari degli ufficiali ed impiegati, dipendenti da disposizioni che non siano comprese nel *Bollettino delle nomine*, sono partecipate al Ministero della guerra (Divisione matricole) volta per volta che accadono, con apposito elenco delle variazioni (mod. n. 54), da inviarsi entro 30 giorni da quello in cui è avvenuto il fatto che dà luogo alla variazione, corredato dai documenti che la giustificano.

« § 96. Nello stesso limite di tempo stabilito dal precedente § 94, i corpi presso i quali prestano servizio ufficiali effettivi ad altro corpo, comunicano con lo stesso elenco mod. n. 54 le variazioni matricolari non comprese nel *Bollettino delle nomine*, al corpo al quale sono effettivi tali ufficiali, ed a quest'ultimo spetta di comprenderle nell'elenco da inviarsi al Ministero a' sensi del preaccennato § 94.

« § 98. Anche la variazione di morte degli ufficiali ed impiegati, a qualunque categoria appartengano ed in qualsiasi posizione si trovino, è desunta dalla notificazione inserita nel *Bollettino delle nomine*, ed è operata senz'altro, come tutte le variazioni inserite nel *Bollettino* stesso, tanto dai corpi od uffici che li hanno sui ruoli, quanto da ogni altro comando od ufficio che deve tenerli in evidenza, senza bisogno d'inviare al Ministero l'elenco mod. n. 54.

(*Il resto del paragrafo com'è attualmente*).

Le disposizioni contenute nel presente *Atto* andranno in vigore col 1° luglio p. v., sicchè tutti i corpi ed uffici, continuando nell'attuale sistema sino al 30 giugno, invieranno al Ministero gli elenchi mod. n. 54 relativi a quest'ultimo mese.

Venendo con la presente determinazione a cessare in parte il controllo ora esistente, sarà cura speciale dei capi di corpo o di ufficio militare di far riportare sui ruoli tutte le variazioni relative agli ufficiali ed impiegati, inquantochè oltre ad esserne impegnata la loro responsabilità, è di massimo interesse per ciascun ufficiale che il proprio stato di servizio si trovi sempre in perfetta regola.

Il Ministro. — Pelloux.

N. **86**. — PENSIONI. — **Modificazioni alle norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo.** — 4 giugno.

Sono apportate le seguenti modificazioni alle norme per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo (*Atto* N. 2-1890).

Dopo il N. 7 aggiungere:

N. 7bis « Nei casi di collocamento d'autorità in aspettativa, in riforma o a riposo, il comandante del corpo, partecipato, a senso dell'art. 26 del regolamento, il risultato della visita medica, invita il militare a dichiarare se intende valersi della facoltà concessa dagli articoli 27 e 33 del regolamento stesso, di appellarsi cioè al direttore territoriale di sanità contro il giudizio del direttore dell'ospedale militare, ed in caso di rinuncia, le autorità, cui compete, ne dovranno far sempre espressa menzione negli atti relativi, unendovi, ove sia possibile, dichiarazione scritta del militare interessato ».

Al secondo comma del N. 9, sostituire il seguente:

« Agli uomini di truppa collocati a riposo per anzianità di servizio, a tenore delle leggi sulle pensioni militari, dovrà dai corpi essere rilasciato il foglio di congedo illimitato, o quello di congedo assoluto, secondochè la classe di leva del loro anno di nascita sia stata prosciolta, o non, in modo definitivo dal servizio militare. A quelli collocati a riposo per infermità dipendenti dal servizio, ed a quelli collocati in riforma, sarà sempre rilasciato il foglio di congedo assoluto ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **87**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Modificazioni agli spallacci degli zaini per cartucce.** — 6 giugno.

Per poter meglio adattare la lunghezza degli spallacci degli zaini per cartucce alle diverse corporature, ed evitare quindi la possibilità che il peso dello zaino graviti troppo in basso sulla schiena del soldato, il Ministero ha determinato che la parte arrotolata dei detti spallacci sia scucita per una lunghezza di mm. 40, e vi siano praticati altri 4 fori, distanti fra loro mm. 22.

Le amministrazioni, che hanno in carico zaini per cartucce, dovranno farne modificare gli spallacci come sopra è indicato, ed attenendosi alle norme che saranno pubblicate con apposita circolare.

Il Ministro — PELLOUX.

N 88. — AVANZAMENTO. — **Nomina dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità**. — 7 giugno.

Si è riconosciuto conveniente di stabilire a scopo di semplificazione che non sia più richiesta l'autorizzazione di questo Ministero, per la nomina di furieri maggiori a sottufficiali di maggiorità e per quella di furieri e furieri maggiori all'impiego di sottufficiale di contabilità.

In conseguenza, al n. 3 dell'*Atto* 244 del 1889 viene sostituito il seguente:

« 3° Soltanto in via eccezionale e quando assolute esigenze di servizio lo esigano, potranno essere ripianate con *furieri maggiori* le vacanze dei sottufficiali di maggiorità, di cui è parola al N. 1 e con *furieri e furieri maggiori*, quelle nell'impiego di sottufficiale di contabilità.

Tali nomine eccezionali dovranno però esser prima deliberate dalla commissione d'avanzamento del corpo, la quale in apposito verbale dovrà esporre le ragioni speciali che consigliano la nomina di cui trattasi.

Il verbale della commissione di avanzamento dovrà essere unito a corredo della relativa variazione matricolare e comunicato quindi al Ministero (Divisione matricole) col relativo elenco modello n. 62. »

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 23ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 giugno

GIUGNO 8. — R. Decreto che introduce delle modificazioni al capo X del Regolamento sul Reclutamento del 2 luglio 1890, *pag.* 197.

ATTO N. **89**. — RECLUTAMENTO — **R. Decreto N. 277 che introduce delle modificazioni al capo X del Regolamento sul Reclutamento del 2 luglio 1890**. 8 giugno.

BIBLIOTECA MIL. ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il regolamento approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890, N. 6952 (serie 3ª) per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, e successivamente modificato coi Nostri Decreti del 26 febbraio, 21 giugno e 16 agosto 1891, N. 71,330 e 503;

Riconosciuta l'opportunità di modificare alcune altre disposizioni del citato regolamento e specialmente quelle relative alla prova dei diritti degli inscritti di leva e dei militari all'assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria, nell'intento di semplificare tale prova;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel capo X del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col Nostro Decreto del 2 luglio 1890, N. 6952 (serie 3ª), ai §§ 352, 353, 363, 364, 366, 380, 392, 394, 395, 400, 409, 412, 416, 420, 421, 425, 426, 432 e 436 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

« § 352 I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria devono invocarsi e comprovarsi, a seconda dei casi, coi documenti, coi certificati di stato civile, mod. n. 87, 88 e 89, e colle atte-

stazioni di cui si fa menzione in altri paragrafi e che sono riassunti nella tabella che fa seguito al presente capo.

Per tutti i titoli, meno quelli pei quali l'assegnazione alla 3ª categoria può essere accordata ai figli naturali legalmente riconosciuti, è necessario produrre il certificato di matrimonio relativo ai genitori dell'inscritto, ed anche quello relativo al matrimonio degli avi, pei titoli a questi riferibili.

Il Consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli suaccennati, e nei casi in cui lo creda opportuno potrà anche esigere che siano presentate le copie conformi degli atti di stato civile in luogo dei certificati.

Quelle fra le dette attestazioni e quelli fra i detti documenti che saranno stati rilasciati dai regi agenti diplomatici o consolari, non potranno essere riguardati come valevoli se non saranno stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri. Non è però necessaria la legalizzazione quando i documenti siano pervenuti direttamente all'autorità municipale o prefettizia con lettera dell'agente diplomatico o consolare. In tal caso la lettera dovrà essere sempre unita ai documenti.

Tutti i documenti preindicati sono esenti da tassa di bollo e devono essere dalle autorità competenti scritti e rilasciati su carta libera. »

« § 353. L'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli contenuti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 86 della legge deve essere chiesta, con l'atto mod. n. 27, dal membro della famiglia a favore del quale è dalla legge accordata.

L'atto di richiesta non è però necessario quando la persona che dovrebbe firmarlo abbia già sottoscritta la situazione di famiglia, mod. n. 29.

Qualora poi tale persona fosse irreperibile, l'atto di richiesta o la situazione di famiglia potrà essere senz'altro firmata:

a) pei titoli relativi al padre, dalla madre, ed in mancanza di questa, da tre prossimiori parenti dell'inscritto;

b) pei titoli relativi alla madre, da tre prossimiori parenti;

c) pei titoli relativi all'avo ed all'ava, dal padre dell'inscritto, ed in mancanza di esso, dalla madre, ed in mancanza anche di questa, da tre prossimiori parenti.

Ove per altro la persona che avrebbe dovuto firmare l'atto di richiesta reclamasse prima del termine delle operazioni della leva contro l'accordata assegnazione alla 3ª categoria, dovrà questa essere revocata.

La richiesta per l'assegnazione alla 3ª categoria pei titoli di figlio unico di padre vivente o di madre vedova o di nipote unico di avolo senza figli maschi, dovrà essere fatta dal padre o dalla madre o dall'avo, in tutti quei casi in cui l'inscritto non abbia viventi, oltre il padre, la madre o l'avo, altri membri della sua famiglia. »

« § 363. I sindaci porranno ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse degli inscritti siano redatti e provveduti con la massima precisione e sollecitudine, e ciò onde questi possano provare, occorrendo, in modo regolare e perfetto, i loro diritti all'assegnazione alla 3ª categoria fin dal giorno in cui saranno chiamati davanti al Consiglio di leva per l'esame definitivo ed arruolamento.

I documenti stati rilasciati dai sindaci e quelli che essi si saranno procurati, dovranno essere dai sindaci medesimi raccolti in fascicoli, divisi per ciascuno degli inscritti ai quali si riferiscono, e poscia trasmessi al presidente del Consiglio di leva almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti stessi.

Ad ogni modo però gli inscritti dovranno far presente al Consiglio di leva il loro diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Ove l'inscritto ne faccia richiesta, il sindaco dovrà far consegna al medesimo dei documenti che lo riguardano, onde possa da sè stesso presentarli al Consiglio di leva.

In tal caso però il sindaco dovrà, a tempo opportuno, renderne per iscritto avvertito il presidente del Consiglio di leva, per norma nei provvedimenti da prendersi sul conto dell'inscritto medesimo. »

« § 364. La situazione di famiglia, essendo il principale documento sul quale si fonda la prova del diritto all'assegnazione alla 3ª categoria degli inscritti, è necessario che venga redatta colla massima precisione, fedeltà e chiarezza.

Essa dovrà essere compilata su di un foglio da staccarsi da un registro madre-figlia, mod. n. 29.

Questo documento dovrà comprendere, per ordine di data di nascita, tutti indistintamente gli individui della famiglia d'origine dell'inscritto, fatta soltanto eccezione per le sorelle che potranno essere omesse quando non trattisi del titolo di cui al n. 11 dell'art. 86 della legge. Non saranno esclusi i fratelli religiosi anche professi, gli ammogliati, i separati dalla casa

paterna ed i fratelli uterini, e di ciascuno si dovrà indicare la data di nascita, ed, ove ne sia il caso, anche quella di morte.

Vi dovranno essere indicati altresì, ove occorra, i patrigni o le matrigne degli inscritti.

Qualora trattisi di assegnazione alla 3ª categoria da chiedersi pei titoli di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 dell'art. 86 della legge, si dovranno indicare nella situazione di famiglia l'avo e l'ava paterni o materni dell'inscritto, a seconda dei casi, nonchè i costoro figli e figlie, e se questi ultimi sono ammogliati o maritate, anche i loro figli maschi.

Qualora poi si tratti di assegnazione alla 3ª categoria da chiedersi per l'applicazione dell'art. 93 o dell'art. 94 della legge, dovrà essere indicato nella situazione (colonna osservazioni) il comma dell'art. 93 o la circostanza, fra quelle indicate nell'art. 94, per la quale si allega che la persona designata non sia computabile in famiglia. »

« § 366. La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal sindaco del comune, nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, sopra richiesta di questi o di qualsiesi altro membro della sua famiglia.

Laddove nel suindicato comune non si possa procedere alla redazione della situazione della famiglia per mancanza dei tre testimoni richiesti, tale documento dovrà essere redatto presso il sindaco del comune in cui l'inscritto risiede ed è conosciuto. »

« § 380. Le circostanze che inducono a non doversi computare in famiglia i membri di essa che si allegano affetti da alcuna delle infermità od imperfezioni enunciate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93 della legge, devono essere accertate mediante visita dell'infermo per parte del Consiglio di leva. »

« § 392. Ai termini del n. 5 dell'art. 93 della legge, sono da considerarsi come non esistenti nella famiglia dell'inscritto i membri di essa che nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva cui l'inscritto stesso concorre, si trovavano condannati a pene criminali, in seguito a sentenza pronunziata prima del 1° gennaio 1890, passata in cosa giudicata, e debbano ancora rimanere dodici anni almeno, decorrendi dal predetto giorno, detenuti nel luogo di pena.

Per le condanne posteriori al 1° gennaio 1890 si avranno pre-

senti le disposizioni del nuovo codice penale corrispondenti a quelle dei codici penali aboliti, giusta le norme del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

La prova delle suddette circostanze dovrà farsi mediante produzione di un certificato del direttore dello stabilimento penale, da cui resulti della detenzione del condannato e del tempo di pena che gli resta ancora a scontare. »

« § 394. Le circostanze che a mente dell'art. 94 della legge inducono a non doversi computare temporaneamente in famiglia i membri della stessa che si allegano affetti da demenza o da manìa, devono anzitutto risultare da un certificato modello n. 33, e poscia essere constatate dal Consiglio di leva mediante visita, la quale potrà aver luogo anche a domicilio, osservate le norme di cui al § 382.

Quando l'individuo sia ricoverato in un manicomio, a comprovare lo stato di manìa o di demenza non occorrerà nè la visita nè la presentazione dell'atto mod. n. 33, ma basterà che venga presentata un'apposita dichiarazione del direttore del predetto stabilimento. »

« § 395. Le circostanze che inducono a non computare in famiglia in modo temporaneo i membri della medesima dementi o maniaci residenti fuori dello Stato, non possono essere validamente comprovate mediante produzione di attestati rilasciati all'estero, eccettochè i dementi o maniaci si trovino ricoverati in un manicomio, nel qual caso devono le loro infermità essere provate con apposita dichiarazione del direttore del predetto stabilimento, vidimata dalla competente autorità consolare. »

« § 400. A comprovare che il titolo pel quale un inscritto è stato assegnato temporaneamente alla 3ª categoria perdura tuttavia, nella leva in cui l'inscritto stesso concorre nella qualità di capolista, dovranno essere presentati, i certificati prescritti dal § 394, per i dementi od i maniaci, e per gli assenti, un certificato del sindaco constatante che l'assente non è tornato e che dello stesso non si sono avute notizie.

A comprovare invece che il detto titolo è divenuto definitivo, dovranno essere presentati, a seconda dei casi, o il certificato di nascita dell'inscritto o il certificato di morte dell'assente, del demente o maniaco.

Il Consiglio di leva, tenuti presenti i documenti di cui

sopra, confermerà l'assegnazione temporanea dell'inscritto alla 3ª categoria o lo assegnerà definitivamente alla categoria stessa.

Non è prescritta nel primo caso una nuova visita del demente o del maniaco; qualora però il Consiglio ritenesse opportuna la detta visita, vi potrà procedere anche a domicilio, osservate le norme di cui al § 382. »

« § 409. Appartengono all'esercito permanente:

a) gli ufficiali in servizio effettivo, quelli in disponibilità ed in aspettativa e quelli di complemento, sino a che questi ultimi non abbiano fatto passaggio alla milizia mobile, e fatta eccezione per quelli di cui alla lettera *e*) del § 412.

b) i militari di truppa fino a che non siano stati trasferiti alla milizia mobile od alla milizia territoriale;

Appartengono all'armata di mare:

a) gli ufficiali di marina fino a che non hanno fatto passaggio alla riserva navale;

b) i militari del corpo reale equipaggi. »

« § 412. Non tramandano il diritto di cui al paragrafo precedente:

a) il militare in stato di diserzione;

b) il militare denunciato come mancante alla chiamata per l'istruzione non ancora sottoposto a giudizio e quello che per la stessa causa risulta condannato in contumacia;

c) gli arruolati volontari nell'esercito o nella regia marina soltanto per la durata della guerra;

d) l'inscritto marittimo arruolato nel corpo reale equipaggi per la leva straordinaria in tempo di pace;

e) gli ufficiali medici e veterinari di complemento dell'esercito permanente che all'atto della loro nomina a tale grado si trovavano ascritti alla 2ª categoria. »

« § 416. I certificati d'iscrizione ai ruoli, le copie dei fogli matricolari e quelle degli stati di servizio richieste ai termini e per gli effetti di cui al § 413, non potranno essere rilasciati se non a datare dal giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva alla quale concorrono gl'inscritti nel cui interesse i detti documenti sono richiesti.

Per l'oggetto stesso i comandanti dei corpi ed i capi di servizio non dovranno, in massima, rilasciare nel corso di ciascuna leva, per lo stesso individuo, che un solo certificato di inscri-

zione ai ruoli, od una sola copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

La spedizione dovrà essere fatta con piego sotto fascia raccomandato.

Se fossero richiesti di un duplicato di detti documenti, durante le operazioni di una stessa leva, i comandanti dei corpi ed i capi di servizio potranno rilasciarlo solo quando vengano loro fornite dal sindaco spiegazioni sufficienti a giustificare la richiesta.

Qualora il sindaco dichiari di non aver ricevuto il primo certificato speditogli, il comandante, mentre rilascerà il duplicato richiesto, dovrà fare opportune indagini presso gli uffici postali per ricercare il documento smarrito e annullarlo quando venga ritrovato. »

« § 420. A comprovare che il fratello dell'inscritto trovasi in una delle condizioni indicate nel precedente paragrafo occorre sia presentato il foglio matricolare se trattasi di militare di truppa, o lo stato di servizio se trattasi di ufficiale. »

« § 421. Giusta il n. 2 dell'art. 88 della legge ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria l'inscritto che, nel giorno fissato per l'apertura della sessione della leva alla quale concorre, aveva un fratello germano o consanguineo morto sotto le armi, qualunque fosse la categoria e la classe alla quale era ascritto, e qualunque fosse la natura del servizio che prestava al momento della sua morte.

La circostanza della morte dovrà comprovarsi colla produzione del certificato di morte e della copia del foglio matricolare, se trattasi di militari di truppa, e dello stato di servizio se trattasi di ufficiale. »

« § 425. Ai termini del n. 3 dell'art. 88 della legge, il militare morto mentre era in congedo illimitato non tramanda al fratello il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria se non nel caso che la sua morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio militare.

Per comprovare ciò, oltre al certificato di morte, dovrà essere prodotta la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dalla quale consti delle speciali circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero i disastri, i disagi o le fatiche, che si ritiene abbiano potuto produrre la morte come causa occasionale o come causa efficiente. »

« § 426. Per militari morti mentre erano in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio di cui al n. 4 dell'art. 88 della legge, devonsi intendere i militari morti mentre trovavansi a riposo, e quindi pensionati, per le dette ferite od infermità.

A comprovare quanto sopra dovrà essere prodotta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del pensionato deceduto.

Sono equiparati ai militari morti mentre trovavansi a riposo i militari morti mentre si trovavano in congedo assoluto, per avere preferito, ai termini del § 828, il detto congedo con la gratificazione di un anno di assegno al diritto che avrebbero avuto di far passaggio al corpo invalidi e veterani per infermità incontrate per eventi di servizio, o perché dopo di averne fatto parte per le dette infermità, preferirono essere licenziati dal corpo stesso con la gratificazione di cui sopra, giusta il § 956. »

« § 432. L'inscritto che chiede l'assegnazione alla 3ª categoria per applicazione degli art. 87 e 88 della legge, oltre ai documenti prescritti nei singoli casi per dimostrare la posizione del fratello da cui direttamente deriva il titolo, dovrà produrre, anche agli effetti del precedente paragrafo, i seguenti documenti relativi a tutti gli altri fratelli:

a) il certificato d'inscrizione ai ruoli mod. n. 34 per quelli ascritti all'esercito permanente come ufficiali o militari di truppa di 1ª categoria, od il corrispondente documento se si tratta di militari del corpo reale equipaggi, come è detto al § 413;

b) il certificato d'inscrizione ai ruoli mod. n. 34 per gli ufficiali e militari di 1ª categoria non più ascritti all'esercito permanente e per tutti i militari di 2ª categoria (1);

c) la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dei fratelli che trovaronsi o trovansi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 88 della legge;

d) il certificato d'esito di leva per coloro che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria o di riformati, o esclusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto.

---

(1) Nel compilare il mod. n. 34 pei militari di cui nella lettera *b*) dovranno farsi le varianti necessarie per indicare, se del caso, che l'individuo trovasi ascritto alla 2ª categoria, ed alla milizia mobile o alla milizia territoriale.

I certificati d'inscrizione ai ruoli di cui alla lettera *a*) dovranno essere richiesti dal sindaco alle autorità indicate nel § 414, e quelli di cui alla lettera *b*) ai comandanti dei distretti militari. »

« § 436. Nei casi di cui ai §§ 433, 434 e 435, a comprovare che il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sussisteva al tempo dovuto, saranno tenuti valevoli i documenti che fino da quel tempo fossero stati redatti al medesimo scopo.

Siccome però gl'inscritti oggetto dei detti paragrafi non possono conseguire la detta esenzione se vi si opponga il fatto di esenzioni conseguite da fratelli durante il tempo da essi trascorso nello stato di rivedibili, omessi, o rimandati in virtù degli art. 62, 65 ed 82 della legge, così a comprovare che non vi fa ostacolo la circostanza di cui sopra, oltre ai documenti prestabiliti dovranno sempre essere prodotti certificati d'esito di leva, o a seconda dei casi, altro dei documenti indicati nel § 432.

Qualora l'esenzione si invochi per applicazione dell'art. 87 della legge, a comprovare la circostanza che il fratello militare, nel tempo a cui rimonta il detto titolo si trovava in attualità di condizioni da procurare il diritto a quel beneficio, dovrà essere prodotta la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio, se già non sussista il certificato d'inscrizione ai ruoli o la copia dello stato di servizio redatto fino dal tempo predetto.

La richiesta di tali documenti dovrà essere fatta alle autorità indicate nel § 414. »

Art. 2.

I §§ 365 e 371 del succitato regolamento sono aboliti.

Art. 3.

Dopo i §§ 364 e 388 del regolamento stesso sono rispettivamente aggiunti i seguenti:

« § 364 *bis*. Prima di procedere alla compilazione della situazione di famiglia, il sindaco dovrà far ben comprendere ai dichiaranti la importanza di tale documento e la responsabilità che essi assumono con le loro dichiarazioni, ammonendoli che in caso di falsità verrebbero denunciati all'autorità giudiziaria e puniti ai termini del codice penale, indipenden-

temente dall'esclusione dell'inscritto dal beneficio di ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria per qualsiasi motivo.

Compilata la situazione di famiglia, si dovrà far precedere alla firma dei dichiaranti, in calce alla situazione stessa, la seguente dichiarazione:

« La sovraespressa situazione di famiglia essendo da noi, « richiedente e testimoni, riconosciuta conforme al vero, ne « garantiamo la piena esattezza anche agli effetti penali in caso « di falsità.

« Dichiariamo inoltre espressamente che essa è diretta a « comprovare che l'inscritto si trova nelle condizioni di.... « ..... (unico, primogenito, ecc., secondo i casi) ».

« § 388 *bis*. L'epilessia dovrassi ritenere causa di inabilità a lavoro proficuo a senso dell'art. 93 della legge:

a) quando ne sia stabilita la reale esistenza per prove che i Consigli di leva riconoscano irrefragabili o per il risultato dell'osservazione in un ospedale militare, all'uopo anche sufficientemente protratta, nei casi in cui tale osservazione sia stata riconosciuta necessaria;

b) quando essa malattia abbia assunta la forma di nevrosi epilettica, cosicchè l'individuo trovisi ricoverato in un pubblico manicomio: in tale caso basterà a stabilire l'entità del fatto l'autentica esplicita dichiarazione del direttore tecnico di quello stabilimento. »

Art. 4.

Le tabelle dei documenti da prodursi per ottenere l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria, che fanno seguito ai capi X e XXIV dello stesso regolamento, sono modificate in relazione alle variazioni suddette nel modo che risulta dalle tabelle unite al presente Decreto, e d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Art. 5.

Sono aboliti i modelli n. 30, 34, 77 e 78 annessi al regolamento suddetto; e sono aggiunti al regolamento stesso i modelli n. 87, 88 e 89 annessi al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1893

UMBERTO PELLOUX.

TABELLA *dei documenti da prodursi ai Consigli di leva dagli inscritti che domandano l'assegnazione alla 3ª categoria.*

Avvertenze.

Il Consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli accennati nella presente tabella, ed anche di esigere che siano presentate le copie degli atti di stato civile in luogo di semplici certificati (§ 352).

Tutti i documenti, certificati di stato civile, od attestazioni di cui si fa menzione nella presente tabella, sono esenti da tassa di bollo e devono essere scritti e rilasciati dalle autorità competenti in carta libera (§ 352).

I documenti, attestazioni e certificati di stato civile rilasciati o vidimati da agenti diplomatici o consolari devono essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri, a meno che siano pervenuti direttamente all'autorità municipale o prefettizia con lettera dell'agente diplomatico o consolare, nel qual caso basterà che la lettera sia unita ai documenti (§ 352).

L'atto di richiesta non è necessario quando la persona che avrebbe dovuto firmarlo abbia sottoscritto la situazione di famiglia (§ 353).

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da prodursi
1	86, N. 1	Unico figlio di padre vivente.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di richiesta (mod. 27).
2	86, N. 1	Unico figlio naturale legalmente riconosciuto di padre vivente che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Atto di richiesta (mod. 27).
3	86, N. 2	Primogenito di padre vivente che non ha altro figlio maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
4	86, N. 2	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre vivente che non ha figli legittimi nè altro figlio naturale riconosciuto maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Copia dell'atto di nascita del secondogenito dei figli naturali riconosciuti dal padre. Atto di richiesta (mod. 27).
5	86, N. 3	Primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da prodursi
6	86, N. 3	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre vivente entrato nel 70° anno di età che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Copia dell'atto di nascita del secondogenito dei figli naturali riconosciuti dal padre. Atto di richiesta (mod. 27).
7	86, N. 4	Unico figlio di madre tuttora vedova.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Atto di richiesta (mod. 27).
8	86, N. 5	Primogenito di madre tuttora vedova.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Atto di richiesta (mod. 27).
9	86, N. 6	Nipote unico di avolo che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avolo non ha figli maschi. Atto di richiesta (mod. 27).

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da prodursi
10	86, N. 7	Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dell'avo (mod. 87). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avo non ha figli maschi. Atto di richiesta (mod. 27).
11	86, N. 8	Nipote unico di avola vedova che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha figli maschi. Atto di richiesta (mod. 27).
12	86, N. 9	Nipote primogenito di avola vedova che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha figli maschi viventi. Atto di richiesta (mod. 27)

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da prodursi
13	86, N. 10	Primogenito di orfani di padre e di madre.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè tra i fratelli ve ne sia o non alcuno maggiorenne.
14	86, N. 11	Unico fratello di sorelle orfane di padre e di madre, e nubili.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei genitori (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, che comprovi lo stato nubile delle sorelle. Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè fra le sorelle nubili ve ne sia o non alcuna maggiorenne.
15	86, N. 12	Maggior nato di orfani di padre e di madre i cui fratelli maggiori si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei genitori (mod. 89). Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè tra i fratelli ve ne sia o non alcuno maggiorenne.
16	86, N. 13	Ultimo nato di orfani di padre e di madre i cui fratelli maggiori si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei genitori (mod. 89). Atto di richiesta, mod. 27 o 28, secondochè tra i fratelli maggiori ve ne sia o non alcuno maggiorenne.

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da prodursi
17	86, N. 14	Inscritto concorrente alla stessa leva con un fratello nato nello stesso anno, il quale sia già stato arruolato.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88).
18	87	Inscritto che ha un fratello militare di 1ª categoria ascritto all'esercito permanente od al Corpo reale equipaggi, oppure ufficiale ascritto all'esercito permanente od all'armata di mare.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato d'iscrizione ai ruoli modello N. 34 od altro, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 413 del regolamento, relativo al fratello dal quale deriva il titolo all'assegnazione alla 3ª categoria. Certificato d'inscrizione ai ruoli modello N. 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432 del regolamento, relativo a ciascuno degli altri fratelli che abbiano già concorso alla leva o che per fatto volontario si trovino al servizio militare dello Stato.
19	88, N. 1	Inscritto che ha un fratello a riposo per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare, o nel corpo invalidi e veterani o in congedo assoluto pel medesimo motivo.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare che si trovi a riposo o nel corpo invalidi e veterani o in congedo assoluto. Certificato d'inscrizione ai ruoli modello N. 34 od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432 del regolamento.

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da produrre
20	88, N. 2	Inscritto il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi o scomparve dopo un fatto d'armi senza che se ne abbia avuto più notizia.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del fratello (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che il fratello è scomparso dopo un fatto d'armi, o venne lasciato in un ospedale occupato in seguito dal nemico, senza che se ne abbia più avuto notizia. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del detto fratello morto o scomparso. Certificato d'inscrizione ai ruoli mod. 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432.
21	88, N. 3	Inscritto il cui fratello morì in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio, mentre trovavasi in congedo illimitato.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del fratello (mod. 89). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello morto in congedo illimitato. Certificato d'inscrizione ai ruoli mod. N. 34, od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432.
22	88, N. 4	Inscritto il cui fratello morì mentre era a riposo per ferite o	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88).

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da prodursi
		per infermità dipendenti dal servizio, o mentre trovavasi in congedo assoluto per aver rinunciato al passaggio al corpo invalidi e veterani cui avrebbe avuto diritto per causa di infermità incontrata per eventi di servizio.	Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare defunto. Certificato d' iscrizione ai ruoli mod. N. 34 od altro documento, a seconda dei casi, fra quelli specificati dal § 432.
23	93, N. 1, 2 e 4	Inscritto avente un membro della sua famiglia, residente all'estero, che si trovi in una delle condizioni di cui contro.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Verbale di visita avanti all' autorità consolare (modello N. 32).
24	93, N. 5	Inscritto avente un membro della sua famiglia detenuto in luogo di pena, nel quale debba ancora rimanere 12 anni.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Certificato del direttore dello stabilimento penale.
25	94	Inscritto avente un membro della sua famiglia demente o maniaco.	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* *Se ricoverato in un manicomio del Regno:* Dichiarazione del direttore del manicomio. *Se ricoverato in un manicomio all'estero:* Dichiarazione del direttore del manicomio vidimata dall'autorità consolare. *Se ricoverato in famiglia od in uno stabilimento privato:* Certificato mod. N. 33.

N. d'ordine	ARTICOLO della legge	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI da prodursi
26	94	Inscritto avente un membro della sua famiglia assente	*Oltre ai documenti prescritti nella specialità del caso:* Copia della sentenza che dichiara l'assenza.
27	94	Inscritto stato assegnato temporaneamente alla 3ª categoria, concorrente alla leva quale inscritto in capolista.	*Se per provare che ha tuttavia diritto alla detta assegnazione temporanea:* Atto di notorietà (modello N. 33), *o:* Dichiarazione del direttore del manicomio constatante che il demente o maniaco è ivi tuttora ricoverato; *oppure, a seconda dei casi:* Attestazione del sindaco sulle dichiarazioni di tre persone informate e degne di fede, constatante che l'assente non è ritornato e che dello stesso non si hanno notizie. *Se per provare che ha diritto all'assegnazione definitiva alla detta categoria:* Certificato di nascita di esso inscritto, o di morte dell'assente, del demente o del maniaco (mod. 87 o 89).

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

TABELLA *dei documenti da prodursi a corredo delle domande di militari di 1ª e di 2ª categoria per passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 96 della legge sul reclutamento* (1).

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
1	86, N. 1	Unico figlio di padre vivente.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori, (mod. 88). Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale il militare venne arruolato (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
2	86, N. 1	Unico figlio naturale legalmente riconosciuto di padre vivente che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale il militare venne arruolato (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 75).
3	86, N. 1	Unico figlio legittimato di padre vivente.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).

(1) Si terranno presenti anche pei documenti compresi in questa Tabella le avvertenze di cui alla Tabella precedente per i documenti da presentarsi dagl'inscritti che domandano l'assegnazione alla 3ª categoria.

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
4	86. N. 2	Primogenito di padre vivente che non ha altro figlio maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare (mod. 87). Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
5	86, N. 2	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre vivente che non ha figli legittimi, nè altro figlio naturale riconosciuto maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Copia dell'atto di nascita del fratello vivente naturale riconosciuto dal padre, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli, di età superiore ai 12 anni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
6	86, N. 2	Primogenito legittimato di padre vivente che non ha altro figlio legittimo o legittimato maggiore di 12 anni.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Copia dell'atto di nascita del fratello vivente, legittimo o legittimato, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli, di età superiore ai 12 anni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
7	86, N. 3	Primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Situazione di famiglia Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
8	86, N. 3	Primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre entrato nel 70° anno di età che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Copia dell'atto di nascita del fratello vivente naturale riconosciuto dal padre, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
9	86, N. 3	Primogenito legittimato di padre entrato nel 70° anno di età.	Situazione di famiglia. Copia dell'atto di nascita del militare. Certificato di nascita del padre (mod. 87).

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
			Copia dell'atto di nascita del fratello vivente, legittimo o legittimato, che per età segue immediatamente il militare. Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
10	86, N. 4	Unico figlio di madre tuttora vedova.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale il militare venne arruolato (mod. 89). Atto di richiesta (mod. 75).
11	86, N. 5	Primogenito di madre tuttora vedova.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, certificante la vedovanza della madre. Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 75)

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
12	86, N. 4	Unico figlio di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	*Oltre ai documenti di cui al N. 10:* Certificato di matrimonio o dei matrimoni contratti dalla madre dopo la morte del padre del militare (modello 88).
13	86, N. 5	Primogenito di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	*Oltre ai documenti di cui al N. 11:* Certificato di matrimonio o dei matrimoni contratti dalla madre dopo la morte del padre del militare (modello 88).
14	86, N. 6	Nipote unico di avolo che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei figli dell'avolo deceduti dopo la apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avo deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avolo non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun altro nipote. Atto di richiesta (mod. 75).
15	86, N. 7	Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88).

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
			Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dell'avo (mod. 87). Certificato di morte dei figli dell'avolo deceduti dopo la apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avolo, maggiorenni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87) Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avolo non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun nipote maggiore in età del militare. Atto di richiesta (mod. 75).
16	86, N. 8	Nipote unico di avola vedova che non ha figli maschi.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte dei figli dell'avola deceduti dopo la apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avola deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89).

Numero d'ordine	Articolo delle legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
			Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun altro nipote. Atto di richiesta (mod. 75).
17	86, N. 9	Nipote primogenito di avola vedova che non ha figli maschi	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 89). Certificato di morte dei figli dell'avola deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di morte dei nipoti dell'avola, maggiorenni, deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante la vedovanza dell'avola. Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun nipote maggiore in età del militare. Atto di richiesta (mod. 75).

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
18	86, N. 10	Primogenito di orfani di padre e di madre.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di richiesta mod. 75, oppure mod. 76, secondochè vi sia o non il tutore.
19	86, N. 11	Unico fratello di sorelle orfane di padre e di madre, e nubili.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88) Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, che comprovi lo stato nubile delle sorelle. Atto di richiesta mod. 75, oppure 76, secondochè fra le sorelle nubili ve ne sia o non alcuna maggiorenne.
20	86, N. 12	Maggior nato di orfani di padre e di madre i cui fratelli maggiori si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di morte dei fratelli maggiorenni deceduti

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
			dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare, quando questi sia maggiorenne (mod. 87). Atto di richiesta mod. 75, oppure mod. 76, secondochè vi sia o non il tutore.
21	86, N. 13	Ultimo nato di orfani di padre e di madre i cui fratelli maggiori si trovano in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di morte dei fratelli deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare. (mod. 89). Atto di richiesta mod. 75, oppure 76, secondochè fra i fratelli maggiori ve ne sia o non alcuno maggiorenne.
22	87	Militare che ha un fratello militare di 1ª categoria ascritto all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi, oppure ufficiale ascritto all'esercito permanente od all'armata di mare.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Copia del foglio matricolare dei fratelli del militare tuttora vincolati al servizio di 1ª e di 2ª categoria, ovvero copia dello stato di servizio se ufficiali. Certificato d'esito di leva dei fratelli viventi che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria, o di riformati, o esclusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto. Certificato d'esito di leva del

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
			fratello già esentato dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed il cui decesso costituisce la modificazione determinante il diritto al passaggio. Certificato di morte dei fratelli che già concorsero alla leva e che sono deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare richiedente (mod. 89).
23	88, N. 1	Militare che ha un fratello a riposo per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare, o nel corpo invalidi e veterani, o in congedo assoluto pel medesimo motivo.	Situazione di famiglia Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del militare a riposo, o nel corpo invalidi e veterani, o in congedo assoluto. Copia del foglio matricolare dei fratelli del militare tuttora vincolati al servizio di 1ª e di 2ª categoria, ovvero copia dello stato di servizio se ufficiali. Certificato d'esito di leva dei fratelli viventi che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria o di riformati, o esclusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto. Certificato di morte dei fratelli che già concorsero alla leva e che sono deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare richiedente (mod. 89).

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
24	88, N. 2	Militare il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi, o scomparve dopo un fatto d'armi senza che se ne abbia avuto più notizia.	Situazione di famiglia. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte (mod. 89) del fratello da cui dipende il titolo, *oppure*: Atto di notorietà rilasciato dal sindaco, constatante che il fratello è scomparso dopo un fatto d'armi, o venne lasciato in un ospedale occupato in seguito dal nemico, senza che se ne abbia più avuta notizia. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del detto fratello morto o scomparso. Copia del foglio matricolare dei fratelli tuttora vincolati al servizio di 1ª e di 2ª categoria, ovvero copia dello stato di servizio, se ufficiali. Certificato d'esito di leva dei fratelli viventi che trovansi nella posizione di militari di 3ª categoria, o di riformati, o esclusi, o rivedibili, o renitenti, o rimandati a leve successive per legali motivi, o congedati in modo assoluto. Certificato di morte dei fratelli che già concorsero alla leva, e che sono deceduti dopo l'apertura della leva nella quale venne arruolato il militare richiedente (mod. 89).

Numero d'ordine	Articolo della legge cui si riferisce il titolo acquistato dal richiedente	SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA PRODURSI
25	88, N. 3	Militare il cui fratello morì in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio, mentre trovavasi in congedo illimitato.	Gli stessi documenti indicati al precedente N. 24, tranne l'atto di notorietà rilasciato dal sindaco.
26	88, N. 4	Militare il cui fratello morì mentre era a riposo per ferite o per infermità dipendenti dal servizio, o mentre trovavasi in congedo assoluto per aver rinunciato al passaggio al corpo invalidi e veterani, cui avrebbe avuto diritto per causa d'infermità incontrata per eventi di servizio.	Gli stessi documenti indicati al precedente N. 24, tranne l'atto di notorietà rilasciato dal sindaco.

AVVERTENZE

Trattandosi di un membro della famiglia del militare residente all'estero, che si trovi in una delle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 93, occorrerà presentare il verbale di visita avanti all'autorità consolare (mod. N. 32).

Occorrendo di provare che alcuno dei membri della famiglia del militare richiedente il passaggio alla 3ª categoria per l'art. 96 sia da considerarsi come non esistente nella famiglia stessa agli effetti dell'art. 93 N. 5, siccome detenuto in luogo di pena, nel quale debba ancora rimanere 12 anni, devesi produrre, oltre i documenti prescritti per ciascun caso, il relativo certificato di detenzione rilasciato dal direttore dello stabilimento penale.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

Modello N. 87.
(§ 353 del Regol. sul Reclutamento)

COMUNE DI . . . . . .

CERTIFICATO DI NASCITA

Il sottoscritto Ufficiale di stato civile del Comune di . . . . . certifica che dal registro degli atti di nascita dell'anno milleottocento . . . . serie . . . . volume . . . parte . . . N. . . . risulta che nel giorno . . . del mese di . . . . milleottocento. . . è nato in . . . . . (1) . . . . da . . . . . e da . . . . il . . . . . 189 .

L'Ufficiale di stato civile.

L. S.

(1) Cognome e nome del nato.

Da rilasciarsi in carta libera per uso della leva militare.

Modello N. 88.
(§ 352 del Regol. sul Reclutamento)

COMUNE DI . . . . . .

CERTIFICATO DI MATRIMONIO

Il sottoscritto Ufficiale di stato civile del Comune di . . . . . certifica che dal registro degli atti di matrimonio dell'anno milleottocento . . . serie . . . volume . . . parte . . . N. . . . risulta che nel giorno . . . . . del mese di . . . . . milleottocento . . . contrassero matrimonio in . . . . . (1) . . . . . figlio di . . . . . e della . . . . . e (1) . . . . . figlia di . . . . . e della . . . . . il . . . . . 189 . .

L'Ufficiale di stato civile

L. S.

(1) Cognome e nome degli sposi.

Da rilasciarsi in carta libera per uso della leva militare.

Modello N. 89
(§ 352 del Regol. sul Reclutamento)

COMUNE DI . . . . . .

CERTIFICATO DI MORTE

*Il sottoscritto Ufficiale di stato civile del Comune di . . . . . certifica che dal registro degli atti di morte dell'anno milleottocento . . . . . serie . . . volume . . . parte . . . N. . . . risulta che nel giorno . . . . . del mese di . . . . . milleottocento . . . . . è morto in . . . . . nell'età di . . . . . (1) . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato a . . . . . di stato civile . . . . . di professione . . . . .

DISPENSA 24ª **1893** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 giugno.

MAGGIO 4. — R. Decreto N. 255 che approva il regolamento per un esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna, *pag.* 231.
» 11. — R. Decreto N. 134 che determina le zone di servitù militari attorno alla batteria Listolade in Val Cordevole, *pag.* 236.
GIUGNO 8. — R. Decreto relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali, *pag.* 237.
» 12. — Variazioni da apportarsi a tergo dei biglietti ossi a cartoncino annessi ai libretti di viaggio, *pag.* 238.
» 13. — Modificazioni all'istruzione per le ispezioni (Allegato N. 4 al regolamento di disciplina), *pag.* 238.
» 15. — Conteggio dei viveri di riserva, *pag.* 241.

Atto N. **90.** — CASERMAGGIO MILITARE. — **R. decreto N. 255 che approva il regolamento per uno esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna**. — 4 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884 N. 2016 (serie 3ª), e gli articoli 230 e 674 del regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 4 maggio 1885 N. 3074 (serie 3ª);

Sentiti il consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per un esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra e del tesoro.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1893.

UMBERTO.

Pelloux
Grimaldi.

REGOLAMENTO

per un esperimento di servizio casermaggio ad economia in Sardegna.

CAPO I.

Art. 1. — A titolo di esperimento il servizio di casermaggio militare, cioè la custodia, manutenzione del materiale di caserma in Sardegna, viene stabilito ad economia e fatto direttamente dall'amministrazione militare.

Art. 2. — Il servizio paglia e combustibile, complementare al servizio casermaggio, continua ad impresa secondo il contratto 31 luglio 1886 duraturo, per queste somministrazioni, fino al 30 giugno 1896.

Art. 3. — I servizi così definiti tanto ad economia che ad impresa sono diretti, sorvegliati e controllati dal commissariato militare ed ove questo non ha sede sono vigilati dai comandanti di presidio.

Art. 4. — In Cagliari è istituito un magazzino principale del casermaggio militare per la Sardegna con un ufficiale dell'esercito consegnatario responsabile secondo le disposizioni della legge 17 febbraio 1884 N. 2016 (serie terza) e del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885 N. 3074 (serie terza) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 5. — L'ufficiale consegnatario del magazzino di Cagliari ha la gestione di tutto il materiale di caserma e del servizio in Sardegna.

Art. 6. — Per conto della gestione stessa agiscono gli ufficiali addetti ai magazzini succursali di Sassari e Maddalena e gli incaricati dell'amministrazione militare nei presidi ove l'entità del servizio non richiede impianto di magazzino.

Dove però per la esiguità della forza sarebbe superfluo l'opera di un incaricato, la gestione sarà tenuta direttamente per conto del consegnatario dal comandante del distaccamento.

Art. 7. — Allo stesso consegnatario rendono conto gli ufficiali addetti ai magazzini di Sassari e Maddalena e gli incaricati nei presidi minori.

Art. 8. — La gestione dell'unico consegnatario abbraccia:
il materiale,
le anticipazioni,
il servizio.

CAPO II.

Gestione del materiale.

Art. 9. — Mediante inventario sulle basi indicate dall'art. 25 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, viene costituita una dotazione di materiale di casermaggio in Sardegna e data in carico al consegnatario del magazzino principale di Cagliari.

La dotazione è ripartita nei presidi di Sardegna in ragione dei bisogni del servizio e mantenuta con rifornimenti e costruzioni.

Art. 10. — I collaudi degli effetti e delle materie, le riparazioni, le trasformazioni, il movimento e l'esito degli oggetti fuori uso e di quelli smarriti dai corpi o reparti, hanno luogo mediante le cautele ed i sindacati previsti dal regolamento di contabilità generale dello Stato e, per la specialità, dalle disposizioni ed istruzioni ministeriali vigenti sulla amministrazione del materiale.

Per la gestione del materiale è reso, dal consegnatario, un solo conto giudiziale in fine dell'esercizio finanziario, o della gestione, desunto dai giornali semestrali delle variazioni, come è prescritto pei conti giudiziali degli altri servizi.

Questo conto per la parte del discarico degli effetti di casermaggio smarriti e delle degradazioni e dei guasti, nonchè per le vendite o cessioni del materiale dichiarato fuori uso e non utilizzabile per le riparazioni, dovrà essere corredato delle debite approvazioni e delle ricevute di versamento in tesoreria del corrispondente importo.

CAPO III.

Delle anticipazioni.

Art. 11. — I fondi per sopperire alle spese dei magazzini sono dal Ministero della guerra somministrati al consegnatario in base di analoghe richieste.

Le spese sono indicate distintamente per specie sulle richieste stesse.

Art. 12. — Il consegnatario eseguisce i pagamenti e provvede i fondi per le spese occorrenti nei magazzini di Sassari e Maddalena ed agli incaricati nei presidi minori. Conseguentemente è attivato tra esso ed i suoi agenti apposito conto corrente.

Art. 13. — Ogni spesa eventuale dev'essere preventivamente autorizzata:

dal Ministero se superiore a lire 30,

dal Commissariato se superiore a lire 10.

Le richieste debbono essere sempre presentate al commissariato dal contabile, sia che si riferiscano al servizio del magazzino principale, sia che provengano dagli altri incaricati del servizio.

Art. 14. — Per le spese aventi carattere continuativo sono stabilite apposite tariffe preventivamente convenute ed approvate.

Art. 15. — Agli incaricati del servizio del casermaggio nei presidi minori, viene corrisposto una indennità mensile adeguata al servizio che prestano, convenuta e stabilita previa autorizzazione ministeriale.

Art. 16. — Le mercedi agli operai avventizi ed alle operaie avventizie, di cui all'art. 21, sono stabilite in ragione dell'importanza del lavoro dal commissariato e vengono dimostrate in analogia a quanto stabilisce, in materia, il regolamento in vigore per gli operai borghesi.

Art. 17. — Le mercedi di lavoro ai militari che occorresse di comandare al magazzino principale ed ai magazzini succursali (art. 20) sono conteggiate in base al regolamento sugli assegni e le indennità eventuali secondo il regolamento relativo.

Art. 18. — La gestione delle anticipazioni presso il magazzino principale di Cagliari si svolge, viene dimostrata e comprovata con le norme stabilite pei rendiconti delle anticipazioni dal suaccennato regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO IV.

Del servizio.

Art. 19. — Il servizio comprende:

a) la conservazione degli effetti di casermaggio in tela, lana, legno e ferro, delle materie e degli attrezzi;

b) la manutenzione (bucato, ritacimenti, rattoppo, riparazioni e spurghi);

c) la somministrazione ed il cambio alle truppe utenti;

d) la contabilità del danaro, del materiale ed anche il conto delle somministrazioni di cui all'art. 30.

Il servizio è fatto ad economia, o in base a convenzioni da stabilirsi secondo che l'amministrazione stimerà opportuno.

Art. 20. — Ai magazzini di Cagliari, Sassari e Maddalena sono assegnati scrivani locali e comandati temporaneamente, se ve ne siano disponibili, uomini della 9ª compagnie sussistenze o di altri corpi per i servizi di cui all'art. precedente.

Art. 21. — I lavori di cui alla lettera *b*) dell'art. 19 in massima sono da eseguirsi ad economia nel solo magazzino principale (meno che per il materiale in legno e ferro da ripararsi nei presidi ove trovasi in servizio) e pei medesimi sono assunti a cottimo od a giornata lavoranti od operaie avventizie a misura del bisogno.

Art. 22. — Nei presidi minori sono affidate agli incaricati:

la custodia e conservazione degli effetti di casermaggio;

le piccole riparazioni;

le somministrazioni alle truppe ed il cambio.

Siffatti incarichi sono dati dal commissariato preferibilmente a vecchi militari o ad impiegati in riposo che offrono garanzia di moralità e di attitudine dal disimpegno del servizio, e sempre previo il nulla osta del consegnatario del magazzino principale che risponde del materiale ad essi affidato.

Art. 23. — Il commissariato dispone per gli spostamenti di materiale da presidio a presidio riconosciuti necessari o convenienti.

Art. 24. — In tutti i presidi la liquidazione dello importo degli oggetti smarriti e delle degradazioni al materiale in consegna agli utenti è regolata da apposita tariffa approvata dal Ministero della guerra ed il relativo importo è pagato mediante addebitamento, da convertirsi in versamento al tesoro.

Art. 25. — I corpi e reparti prelevano dai magazzini gli effetti di casermaggio coi mezzi propri e parimenti per loro cura li riconsegnano nei magazzini.

Art. 26. — I requisiti degli effetti di caserma continuano ad essere quelli attualmente stabiliti.

Art. 27. — I buoni per le giornate d'uso del materiale di casermaggio sono rilasciati dagli utenti al consegnatario del magazzino principale e per esso, consegnati agli ufficiali addetti negli altri magazzini ed agli incaricati nei presidi minori.

Art. 28. — I buoni paglia e combustibile sono rilasciati

alla impresa cui continuano ad essere devolute tali provviste a termini di contratto e del capitolato che rimane in vigore per la parte che risguarda tali prestazioni.

Art. 29. — L'impresa della paglia e dei combustibili ritira la paglia usata dei pagliericci non appena riceve avviso di asportarla.

Art. 30. — Oltre alla dimostrazione dei movimenti avvenuti nel materiale ed attrezzi ed alla contabilità in contanti, il consegnatario del magazzino principale trasmette trimestralmente al commissariato, per la verificazione e per l'ulteriore corso, unitamente all'epilogo delle somministrazioni fatte ai corpi ad economia, il riepilogo e conto in contanti dell'importo cui sarebbero ascese le somministrazioni stesse secondo i prezzi stabiliti dai capitolati d'oneri del casermaggio ad impresa, e ciò perchè l'amministrazione possa avere un sicuro elemento di confronto per determinare i risultati economici dell'esperimento.

Roma, addì 4 maggio 1893.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
GRIMALDI.

Il ministro della guerra
PELLOUX.

N. **91**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N 134 che determina le zone di servitù militari attorno alla batteria Listolade in Val Cordevole**. — 11 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 (N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Listolade in Val Cordevole, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1893.

UMBERTO PELLOUX.

N. **92**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali.** — 8 giugno.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 7 luglio 1887 relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali;

Visto il Regio Decreto 3 luglio 1887 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 6 del precitato Nostro Decreto in data 7 luglio 1887 è sostituito il seguente:

Art. 6. Fuorchè per promozione vengano a conseguire un grado incompatibile colla carica loro, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza possono rimanere in quelle cariche quattro anni se capitani dell'arma di fanteria, tre anni se capitani dell'arma di cavalleria e due anni se subalterni.

Essi non possono essere rinominati a tali cariche se non dopo averne cessato da tre anni se capitani e da due anni se subalterni, ed avere prestato servizio nei reggimenti della propria arma per tutto il periodo di tempo accennato.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1893.

UMBERTO PELLOUX.

N. **93**. — TRASPORTI MILITARI. — **Variazioni da apportarsi a tergo dei biglietti fissi a cartoncino annessi ai libretti di viaggio**. — 12 giugno.

All'ultimo capoverso del N. 5 della istruzione circa i documenti necessari per viaggiare sulle ferrovie e sul lago di Garda (*Atto* N. 144 della *Raccolta*) sono sostituiti i seguenti:

« Per gli ufficiali allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che cessano di appartenervi e per gli allievi della accademia militare e della scuola militare nominati sottotenenti ed assegnati ai corpi, la relativa variazione a tergo del cartoncino è apposta dal comando del corpo al quale essi vengono destinati.

« Per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare nominati sottotenenti e rispettivamente assegnati alla scuola d'applicazione di artiglieria e genio o comandati alla scuola di cavalleria, le conseguenti variazioni dovranno essere fatte dai comandi delle scuole stesse ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **94**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'istruzione per le ispezioni dell'8 marzo 1884 (Allegato N. 4 al regolamento di disciplina)**. — 13 giugno.

Ai N. 11 e seguenti sino a tutto il 22, del § 9 dell'istruzione per le ispezioni — 8 marzo 1884 — sono sostituiti i seguenti:

« N. 11. *Matricola*. — Rispetto al servizio matricolare il generale ispettore deve osservarne il funzionamento:

a) in ragione dei servizi affidati ai distretti come circoli di reclutamento;

b) in ragione delle attribuzioni ad essi conferite per tenere al corrente la matricola di tutti i militari che vi appartengono per fatto di leva;

c) in relazione agli incarichi attribuiti all'ufficio matricola nelle chiamate alle armi per istruzione e per mobilitazione;

d) in relazione finalmente alle attribuzioni dei distretti come corpi, per quanto ha tratto al proprio personale permanente ed alle proprie milizie.

In altri termini il generale ispettore deve assicurarsi che il distretto, per quanto riguarda il servizio matricolare, risponda pienamente alle importantissime funzioni affidategli di ricevere gli uomini arruolati dai consigli di leva, di seguirli e

tenerne conto durante il loro obbligo di servizio militare, di guisa da poterne sempre rispondere nelle chiamate alle armi.

« 12. Colla scorta delle disposizioni contenute nell'art. 14 dell'istruzione matricolare, il generale ispettore dovrà quindi osservare come siano tenuti i ruoli, mod. n. 57, prescritti dal § 1032 del regolamento sul reclutamento, non che le relative rubriche, soffermandosi, per alcuni militari di diverse classi e categorie, scelti a caso, ad esaminare minutamente se la posizione di essi, quale risulta dalle scritturazioni matricolari, sia regolare di fronte alle disposizioni di legge, e se si sia tenuto conto dei rilievi fatti dal Ministero, specialmente coi fogli di verificazione mod. n. 65.

E poichè le registrazioni sui ruoli mod. n. 57 dei militari di 2ª e 3ª categoria sono, salve poche eccezioni, affidate intieramente alla responsabilità dei distretti, a senso del § 263 dell'istruzione predetta, così il generale ispettore avrà cura speciale di accertarsi del modo, col quale a questa responsabilità si corrisponda.

« 13. Egli osserverà pure se i quaderni-minute delle variazioni, di cui ai §§ 228 e 230 dell'istruzione matricolare siano regolarmente tenuti; se per gli elenchi delle variazioni mod.n.62 siano osservate le disposizioni dei §§ 240 e 352 dell'istruzione stessa, e se gli elenchi, mod. n. 12 e 15, di cui ai §§ 189 e 190 del regolamento sul reclutamento, siano conservati a seconda delle prescrizioni contenute nel § 1033 del regolamento stesso.

« 14. Prendendo a caso qualcheduno dei predetti elenchi mod. n. 62, il generale ispettore si accerterà se le variazioni in essi contenute siano state regolarmente trascritte sui ruoli mod.n.57, a senso dei §§ 221 e 264 dell'istruzione matricolare.

« 15. Il generale ispettore s'informerà se tutti i comuni rimettono al distretto, nel tempo stabilito dal § 1050 del regolamento sul reclutamento, l'elenco dei militari morti in congedo illimitato, e si assicurerà se esista sui ruoli la relativa variazione di morte.

« 16. Tenendo presenti le disposizioni contenute nell'art. 15 dell'istruzione matricolare, il generale ispettore dovrà altresì rivolgere la propria attenzione ai seguenti documenti, per assicurarsi che siano tenuti nel modo prescritto; e che confrontino con le resultanze dei ruoli mod. n. 57 scegliendone a caso qualche nome.

a) Ruolo mod. n. 58 del personale permanente del distretto;

b) Ruoli speciali mod. n. 58 dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri (eccetto i granatieri);

c) Ruoli mod. n. 58 dei militari di 1ª categoria appartenenti alla milizia mobile e di quelli appartenenti alla milizia territoriale;

d) Ruolo provvisorio comune, di cui al § 115 dell'istruzione per le matricole.

« 17. Egli osserverà inoltre se siano tenuti secondo le prescrizioni dell'istruzione precitata:

a) i fogli matricolari mod. n. 59 dei militari sotto le armi del personale permanente del distretto;

b) i fogli matricolari mod. n. 59 dei militari del detto personale permanente in congedo illimitato;

c) i fogli matricolari mod. n. 59 dei militari di cui al § 139bis dell'istruzione matricolare;

d) i fogli matricolari mod. n. 59 dei militari di milizia mobile;

e) i fogli matricolari mod. n. 59 dei militari di milizia territoriale;

f) i fogli matricolari mod. n. 60 dei militari di 2ª categoria;

g) i ruoli degli ufficiali ed impiegati mod. n. 51;

h) gli stati di servizio degli ufficiali ed impiegati, mod. n. 53, assicurandosi che sui medesimi siano state trascritte le variazioni portate dal bollettino, ed addivenendo, ove occorra, ad un sommario confronto.

« 18. Il generale ispettore osserverà pure se i registri mod. n. 2, 6 e 7 dei militari in congedo illimitato che devono essere dispensati dalle chiamate alle armi perchè prestano servizio nel corpo delle guardie di città, carcerarie o di finanza, o perchè addetti al servizio ferroviario, telegrafico, postale, o ad altri speciali servizi enumerati dall'istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi, 16 maggio 1889, siano tenuti dalla sezione matricola secondo le prescrizioni contenute nell'istruzione stessa.

Verificherà inoltre se delle dispense di cui si tratta sia stata presa nota nell'apposita casella del ruolo mod. n. 57.

« 19. Egli osserverà pure se la sezione matricola tiene regolarmente il registro dei militari che ottennero il passaporto per l'estero, prescritto dal § 675 del regolamento sul reclutamento, ed i registri dei disertori e dei militari denunciati mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, prescritti dai §§ 321 e 336 dell'istruzione matricolare, assicurandosi pei

primi se furono fatte le prescritte annotazioni sul ruolo modello n. 57.

« 20. Il generale ispettore procurerà in ultimo di formarsi un esatto concetto della conoscenza che il relatore e l'ufficiale di matricola hanno di questo ramo di servizio, che assume tanta importanza presso i distretti, e s'informerà del modo col quale l'ufficiale predetto viene coadiuvato dal personale che da lui dipende.

« 21. *Domande.* — Ricevendo domande dai militari di truppa per tutto ciò che in qualche modo può interessare la ferma e gli obblighi di servizio rispettivi, sarà prima cura del generale ispettore d'informarsi se qualche autorità superiore abbia già espresso decisioni al riguardo. In caso negativo, ed ove il generale ispettore stesso riconosca ragionevoli tali istanze (che dovranno però essere sempre prodotte in iscritto), le munirà del proprio parere e le farà trasmettere, durante l'ispezione, dal distretto al ministero della guerra (direzione generale leve e truppa), per quei provvedimenti che saranno del caso.

Se invece qualche autorità superiore al distretto ispezionato avesse già dato un parere negativo a riguardo delle istanze in discorso, e il generale ispettore ritenesse pur sempre possibile, in seguito dell'intima conoscenza presa dei fatti, un qualche provvedimento in favore del ricorrente, ne farà oggetto egli stesso, ad ispezione ultimata, di uno speciale rapporto che unirà alla relazione generale sul risultato dell'ispezione.

» 22. *Relazione.* — Compiuta l'ispezione, il generale ispettore, nel suo rapporto generale, unirà una speciale relazione da trasmettersi poi al Ministero, nella quale, seguendo l'ordine tracciato dai precedenti numeri, esporrà le condizioni in cui venne trovata ogni parte del servizio matricolare da esso ispezionata, e correderà questa sua relazione con tutte quelle osservazioni e proposte di provvedimenti anche se riferentisi ad innovazioni che egli crederà giovevoli al buon andamento od al maggior perfezionamento del servizio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **95**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Conteggio dei viveri di riserva**. — 15 giugno.

I viveri di riserva consumati verranno sempre conteggiati in ragione di lire 0,62, cioè lire 0,20 per ogni razione galletta e lire 0,42 per ogni scatoletta di carne in conserva.

La stessa regola sarà pure osservata per i viveri di bordo e per le giornate di mantenimento degli uomini nei lazzaretti.

In conseguenza delle premesse determinazioni, al regolamento d'amministrazione pei corpi 1° maggio 1885 si intenderanno fatte le modificazioni che seguono:

§ 198. Dopo la parola: « debito » sostituire: « in ragione di centesimi 62 per razione ».

§ 199. In luogo di: « 80 » mettere: « 62 ».

§ 200. Nel secondo comma, invece di: « 46 » e « 23 » porre rispettivamente: « 42 » e « 21 ».

§ 201. Nel primo comma, in luogo di: « 46 » e « 14 » mettere: « 42 » e « 20 ».

§ 656. Aggiuntovi il comma seguente:

« Così pure i comandanti di presidio disporranno, facendone fare il prelevamento dai corpi, per la consumazione della galletta che si frantuma durante la fabbricazione e l'incassamento nei panifici ».

§ 675. Dopo le parole: « Le razioni viveri di riserva che » interporre:..., « giusta il § 474, »...

§ 676. Alla cifra: « 60 » sostituire: « 42 ».

§ 909. Ai due primi comma sono sostituiti i seguenti:

« Durante la quarantena a bordo continua il trattamento di navigazione; venendo gli uomini ricoverati in un lazzaretto, ricevono da questo il vitto a carico della amministrazione militare.

« Se non vi è convenzione col lazzaretto per la provvista del vitto, gli uomini hanno invece diritto, pei giorni di permanenza, all'indennità di trasferta ».

In relazione alla suddivisione della indennità di trasferta in due categorie, determinata col Regio decreto 7 aprile 1892, si avverte che, sia nel Regolamento d'amministrazione sia nelle altre disposizioni regolamentari relative al trattamento della truppa, dove dicesi *indennità di trasferta* solamente, deve sempre intendersi *indennità di trasferta di 1ª categoria.*

Il Ministro — PELLOUX

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

BIBL... ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 25ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 giugno.

MARZO 23. — R. Decreto col quale vengono radiate alcune opere di fortificazione nella piazza di Mantova, *pag.* 243.
GIUGNO 11. — R. Decreto per modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 243.
» 11. — R. Decreto col quale viene istituito un comando locale di artiglieria a Fontana Liri, *pag.* 245.
» 21. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Asiago, *pag.* 247.
» 21. — Soppressione di infermerie di presidio, *pag.* 247.
» 22. — Modificazione al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 247.
» 22. — Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 250.

Atto N. **96.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. decreto col quale vengono radiate alcune opere di fortificazione nella piazza di Mantova.** — 23 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rivellino di Porta Pradella e l'antistante controguardia nella piazza di Mantova, vengono radiati dal novero delle fortificazioni dello Stato

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1893.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **97.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. Decreto per modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato.** — 11 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 16 maggio 1889 che approva l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato;

Visto il Nostro decreto del 10 aprile 1890 che approva alcune modificazioni all'Istruzione precitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e di quello della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate a datare dal 1° luglio 1893 le annesse aggiunte e modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra e da quello della marina.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1893.

UMBERTO

PELLOUX

RACCHIA

MODIFICAZIONI

alla Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo.

Il N. 8 è modificato come segue:

« Gli ufficiali in congedo, ai quali è applicabile la presente Istruzione, non possono aspirare all'avanzamento, fatta eccezione per gli ufficiali di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale di cui è cenno nel precedente N. 4, e per gli ufficiali medici di milizia territoriale ascritti alla Associazione della Croce Rossa italiana e a quella dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta ».

Il N. 9 è sostituito dal seguente:

« N. 9. Non saranno nominati sottotenenti di complemento:

a) coloro ai quali spetterebbe la dispensa dalle chiamate alle armi per effetto dell'articolo 1° della presente Istruzione;

b) i sottufficiali che abbiano conseguito o siano in attesa di conseguire la nomina ad un impiego in una delle amministrazioni indicate nello stesso articolo 1°. »

Al N. 14, comma *d*) togliere le parole: « ed esclusi quindi gli assistenti locali del genio. »

Al N. 14 aggiungere:

« *g*) siano scrivani od assistenti locali dell'amministrazione militare (1);

« *h*) siano funzionari incaricati del servizio di leva. »

Al N. 25 aggiungere:

« *g*) siano scrivani od assistenti locali dell'amministrazione militare;

« *h*) siano funzionari incaricati del servizio di leva. »

Specchio C, togliere:

« aiutanti, sostituendo: « scrivani postali. »

Specchio G, togliere:

« i capi sezione;

« i commessi gerenti dell'Amministrazione del demanio e delle tasse. »

Specchio O, togliere:

« gli ispettori delle industrie;

« i commissari per la vigilanza sugli istituti d'emissione;

« gl' ispettori dell'agricoltura;

« l'ispettore e i vice ispettori per il bonificamento agrario dell'agro romano;

« gli ispettori e sotto ispettori dell'economato generale. »

Roma, addì 11 giugno 1893.

V.° d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro della guerra PELLOUX — *Il Ministro della marina* RACCHIA

N. **98**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto col quale viene istituito un comando locale d'artiglieria a Fontana Liri.** — 11 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 5 giugno 1884 che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare;

Visto il R. Decreto in data 27 settembre 1863 col quale venne istituito un consiglio di amministrazione presso ciascuna direzione di artiglieria;

Ritenuta la convenienza di affidare ad un ufficio speciale di artiglieria con sede a Fontana-Liri la consegna di tutti i

(1) Gli scrivani ed assistenti locali che alla promulgazione delle presenti modificazioni fossero rivestiti del grado di ufficiale, saranno considerati come disponibili a meno che domandino l'applicazione della presente disposizione.

materiali e macchine colà raccolte per l'impianto di un polverificio, la direzione degli operai che già sono in quella località stabiliti per la manutenzione del macchinario, e la trattazione di quanto si riferisce all'andamento tecnico, amministrativo e contabile del detto impianto;

Ritenuta altresì la convenienza di completare presso siffatto ufficio l'ordinamento amministrativo in conformità di quanto è stabilito per le direzioni d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito a Fontana-Liri, a datare dal 1° luglio 1893, un comando locale di artiglieria, sotto la diretta dipendenza del Ministero della guerra (Direzione generale di artiglieria e genio).

Art. 2.

Presso il comando locale d'artiglieria a Fontana-Liri è istituito un consiglio d'amministrazione, composto del comandante locale (tenente colonnello o maggiore), presidente, di un ufficiale inferiore addetto al comando locale, membro, e di un ragioniere di artiglieria, parimente addetto al comando locale, relatore.

Altro ragioniere di artiglieria dello stesso comando locale disimpegnerà le funzioni di segretario del consiglio.

Al comando saranno inoltre addetti un altro ragioniere di artiglieria per le funzioni di consegnatario del materiale e quel numero di capi tecnici di artiglieria e genio che sarà riconosciuto conveniente a misura che vi procederà la istallazione del macchinario.

Art. 3.

A tale consiglio di amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per i consigli di amministrazione delle direzioni di artiglieria dal succitato Regio Decreto 27 settembre 1893.

Art. 4.

Il personale per il funzionamento del comando locale verrà tratto da quello compreso nelle tabelle organiche degli ufficiali ed impiegati dell'arma di artiglieria.

ART. 5.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1893.

UMBERTO PELLOUX.

N. **99**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale di artiglieria in Asiago**. — 21 giugno.

È stabilito, a datare dal 1° luglio 1893, un comando locale d'artiglieria ad Asiago, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Verona. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **100**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione di infermerie di presidio**. — 21 giugno.

Col 1° luglio p. v. rimangono soppresse le infermerie presidiarie di Legnago e di Nocera. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **101**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione al Regolamento di amministrazione**. — 22 giugno.

Al Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi sono fatte, con effetto dal 1° luglio del corrente anno, le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Ai §§ 2742 e 2743 sono sostituiti i seguenti.

§ 2742. *Soprassoldo fisso*. — Il soprassoldo fisso, stabilito dalla tabella IX della legge sugli assegni per le compagnie di sussistenza, e pagato ai militari di truppa, effettivi ed aggregati alle compagnie stesse, insieme col soldo; ma soltanto a quelli addetti ai lavori del servizio proprio delle sussistenze nei magazzini ed in ragione delle giornate di effettivo lavoro prestate nei magazzini medesimi.

Non spetta quindi detto soprassoldo ai furieri e caporali addetti alla contabilità della compagnia, ai sottufficiali di servizio nelle compagnie, addetti alla mensa, scritturali presso il Consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza ed ai militari che fanno parte del plotone allievi ufficiali com-

missari e contabili di complemento istituito presso l'8ª compagnia, agli attendenti, ed in generale a tutti quei militari, effettivi ed aggregati, che per qualsiasi motivo, non lavorano realmente nei magazzini.

Il soprassoldo spetta peraltro ai sottufficiali allievi ufficiali di complemento quando sono addetti al lavoro proprio delle sussistenze nei magazzini e fanno turno cogli altri sottufficiali sorveglianti e macchinisti.

I direttori territoriali ed i capi delle sezioni e degli uffici locali di commissariato eserciteranno un'attiva vigilanza acciocchè siano impiegati giornalmente nel lavoro negli stabilimenti gli uomini strettamente necessari per la esecuzione del servizio, e il soprassoldo fisso venga corrisposto soltanto ad essi, come giusto compenso del lavoro eseguito. Verificandosi il caso che siano stati impiegati nel lavoro uomini in più del bisogno, il soprassoldo loro dovuto sarà posto a carico dei consegnatari.

La differenza fra il soprassoldo pagato agli individui e quello dovuto all'amministrazione delle compagnie, in base alle giornate di assegno degli effettivi e di aggregazione degli aggregati, rimane alla massa generale, a compenso della spesa per la razione giornaliera di caffè o di vino aggiunta al rancio, e dello ammontare delle gratificazioni da pagarsi ai militari stessi a norma dei paragrafi seguenti.

§ 2742.*bis* I direttori territoriali e, per delegazione dei medesimi, i capi delle sezioni e degli uffici di commissariato, su proposta motivata dei consegnatari degli stabilimenti, concedono mensilmente una gratificazione, nei modi e nei limiti appresso indicati, ai sottufficiali sorveglianti, macchinisti e guarda-magazzino; ai caporali maggiori e caporali sorveglianti, capi-squadra macchinisti, meccanici o guarda-magazzino di stabilimenti cui non è assegnato per tale servizio un sottufficiale; agli appuntati e soldati fuochisti, ed a quelli che disimpegnano funzioni di capi-squadra o che, colla loro opera attiva ed intelligente, si siano segnalati in modo speciale.

Ai sottufficiali e caporali incaricati di far funzionare le macchine a vapore potrà essere corrisposta, per la maggiore responsabilità che loro incombe, una gratificazione alquanto superiore a quella che si corrisponde agli altri militari di pari grado.

Però, affinchè dette gratificazioni conservino il carattere di un giusto premio dato a chi si segnala per spiccata operosità, saranno concesse soltanto ai militari delle suddette specialità

i quali, oltre ad avere tenuto in servizio, durante il mese, buona condotta, abbiano adempiute tutte le attribuzioni loro affidate con particolare attività, capacità e zelo.

Non sarà corrisposta alcuna gratificazione ai militari menzionati nel secondo e terzo comma del § 2742.

§ 2743. La somma complessiva, che cadun direttore territoriale, capo di sezione o di ufficio di commissariato può mensilmente erogare in gratificazioni, è costituita di tante quote di cent. 5 quante sono le giornate di soprassoldo fisso state pagate nel mese, dalla compagnia o dal plotone, ai militari effettivi ed aggregati a cadun riparto.

Potrà in un mese essere economizzata parte della somma da erogarsi in gratificazioni; in tal caso l'economia potrà essere impiegata allo stesso scopo nei mesi successivi, purchè però sempre nello stesso esercizio finanziario. Potranno così essere corrisposte gratificazioni più piccole nei mesi di minor lavoro e maggiori quando il lavoro è più faticoso, come in occasione di campi, grandi manovre, fabbricazione della galletta e simili.

§ 2743.bis Alla fine di ogni mese cadun consegnatario di magazzino propone gli uomini che ritiene, secondo i criteri suespressi, meritevoli di gratificazione, segnalandoli con apposita nota al direttore territoriale o capo-sezione o d'ufficio da cui direttamente dipende. Durante il mese è ammessa la compilazione di proposte parziali per quegli uomini che dovessero lasciare la compagnia od il plotone per non farvi più ritorno, oppure assentarsi per lungo tempo.

In detta nota si dovrà specificare il grado, cognome e nome e la specialità di servizio del militare, il motivo per il quale viene proposto, il numero delle giornate di effettivo lavoro da lui prestate nel mese e la gratificazione della quale è giudicato meritevole. Nella stessa nota il direttore territoriale od il capo della sezione od ufficio di commissariato inscriveranno le loro decisioni, indicando la somma da pagarsi a cadun individuo.

Avuta in restituzione la nota, il consegnatario la passerà ai comandanti di compagnia o plotone, affinchè ne eseguiscano il pagamento col fondo permanente insieme al soldo della prima cinquina del mese successivo a quello pel quale sono concesse le gratificazioni. I militari gratificati rilascieranno sulla stessa nota la ricevuta della somma percepita. I comandanti di compagnia e di plotone presenteranno la nota quietanzata alla cassa del rispettivo ufficio di commissariato per ottenerne il rimborso.

§ 2743.*ter* Il Consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza, ricevute dagli uffici di commissariato i rendiconti colle note delle gratificazioni pagate, verificherà che non siano stati oltrepassati i limiti stabiliti dal primo comma del § 2743, salvo l'eccezione di cui al secondo comma del paragrafo stesso. Qualora al termine dell'esercizio finanziario venisse a risultare che furono ecceduti i suddetti limiti, l'eccedenza verrà addebitata al direttore territoriale od al capo di sezione od ufficio di commissariato.

L'ufficio di revisione, dopo che avrà eseguita la verificazione di caduna contabilità trimestrale interna del Consiglio predetto, invierà in comunicazione al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) le note delle gratificazioni state pagate.

Per effetto della nota B che fa seguito alla tabella II annessa al R. Decreto 11 dicembre 1892 (*Atto* 234) per il riordinamento delle regie truppe d'Africa, le disposizioni di questo *Atto* sono applicabili anche ai militari della sezione sussistenza in Africa e le gratificazioni, che saranno pagate loro, andranno a carico della massa generale del deposito centrale per le truppe d'Africa.

L'*Atto* 118 del 1891 è abrogato. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **102.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.** — 22 giugno.

Il 2° comma del § 238 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, viene modificato come appresso:

« Se la spesa non eccede le L. 500, gli acquisti si fanno « per semplice convenzione verbale. Le offerte però per con- « corrervi, se non sono del pari fatte verbalmente, ma sono « presentate in iscritto, debbono essere stese su carta col bollo « ordinario di una lira, fermo restando quanto è indicato al « § 103 per le offerte redatte in carta libera od insufficiente- « mente bollata.

« È vietato poi di suddividere in due o più partite una « spesa superiore alla detta misura, con l'intendimento di « omettere in tal guisa la convenzione scritta ».

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

GIUGNO 15. — Legge 15 giugno 1893 N. 279 sulle pensioni civili e militari. *pag.* 251.
» 24. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Saluzzo. — Servizio viaggiatori nella stazione di Portonaccio. *pag.* 262.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **103**. — PENSIONI. — **Legge 15 giugno 1893, N. 279, sulle pensioni civili e militari**. — 15 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni del decreto Reale del 13 novembre 1892 n. 673, sono sostituite quelle del Titolo I della presente legge.

TITOLO I.

Conversione del debito vitalizio attuale.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Tesoro, a cominciare dall'esercizio 1892-93, i fondi necessari pel pagamento, fino ad estinzione completa di tutte le pensioni computate al lordo delle ritenute, comprese sotto la denominazione di debito vitalizio e di pensioni straordinarie già iscritte e da iscriversi a carico dell'esercizio 1892-93 e aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1893.

Saranno comprese fra le pensioni suddette le variazioni che la Corte dei conti liquiderà sulle stesse pensioni già iscritte prima del 1° luglio 1893.

3.106.93

Art. 3.

La somma annualmente anticipata al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti pel pagamento delle pensioni, di cui all'art. 2, sarà iscritta nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata; e la spesa per le pensioni stesse sarà iscritta, fino alla completa sua estinzione, in un capitolo separato della spesa effettiva del bilancio del Tesoro.

Art. 4.

Sarà pagata alla Cassa dei depositi e prestiti e iscritta nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, per 30 esercizi consecutivi, cominciando dal 1892-93, una annualità di lire quaranta milioni novecento ottantaseimila.

Questa annualità sarà pagata in rate mensili anticipate nette da ogni tassa.

Art. 5.

Ad ogni decennio saranno regolate tra il Tesoro e la Cassa le differenze che risultassero nel conto delle anticipazioni e dei rimborsi.

Art. 6.

I collocamenti a riposo nel corrente esercizio 1892-93, dovranno limitarsi in modo che l'ammontare complessivo delle relative pensioni non ecceda la somma di 6,700,000 per tutti i Ministeri.

TITOLO II.

Disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili e per i militari.

Art. 7.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorità, sia per domanda dell'impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un'intera annualità, non oltrepassi la

somma che sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero, nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio, per le cause sopra indicate, potrà essere registrato dalla Corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agl'impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità o per prescrizione di legge o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sarà inoltre aggiunto l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti.

Art. 9.

Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito, per il servizio precedentemente prestato, l'indennità di cui alla legge 14 aprile 1864 n. 1734, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però, in una sol volta od anche a rate, l'indennità già riscossa, ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di essere ricollocato a riposo, saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

Art. 10.

I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, dei Comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, sia produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni a beneficio del Tesoro sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata od alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

La misura della pensione rimane regolata dalle rispettive leggi speciali.

Art. 12.

I militari di truppa dell'esercito e della marina, per far valere i diritti a pensione per anzianità di servizio, dovranno aver compiuti quarantadue anni di età.

Tale disposizione non è per altro applicabile ai militari di truppa, i quali, all'atto della promulgazione della presente legge, abbiano conseguito il diritto alla pensione di riposo.

Art. 13.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato non può essere superiore ad otto anni, ed è calcolato per la metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sarà eguale allo stipendio medio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

Art. 14.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti per collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dalle vigenti leggi.

Art. 15.

Il tempo trascorso in congedo illimitato dai militari della Regia marina, non sarà valutato agli effetti della pensione. È fatta però eccezione per coloro i quali, alla pubblicazione della legge 21 maggio 1885, n. 3122, avessero già avuto diritto alla giubilazione, e, per costoro, ne sarà tenuto conto nei modi e nella misura di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1850, n. 1049.

Art. 16.

Gli impiegati civili e i militari i quali, all'atto in cui andrà in vigore la presente legge, si troveranno nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della presente legge, conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo la promulgazione della presente legge, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che hanno alla data della presente legge.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano alla promulgazione della presente legge.

Art. 17.

Per i funzionari coloniali e gl'impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri della guerra e marina, l'applicazione ai singoli casi del primo comma dell'articolo 2 della legge 4° luglio 1890 n. 7004, sarà fatta previo parere del Consiglio superiore di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per

causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

La misura della pensione di cui nel terzo comma del predetto articolo 2 della legge 1° luglio 1890 n. 7001 sarà determinata, tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive leggi sulle pensioni, salvo le modificazioni portate dalla presente legge.

Art. 18.

L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di Ministro Segretario di Stato o di Sotto Segretario di Stato, con stipendio o indennità superiori allo stipendio precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennità o di stipendio.

Art. 19.

Per conseguire la pensione o l'indennità, è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa dal servizio, o il decreto di destituzione o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione dal servizio, che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennità.

Art. 20.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito nei termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso *a*) del presente articolo.

Art. 21.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti sono soggetti alla ritenzione della metà. Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenzione è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 22.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e l'esercizio di questo diritto, nonchè il godimento della pensione o dell'assegno che siano stati perduti o sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di chi fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 20; quando con le stesse norme dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 sia revocata la destituzione di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 20; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'articolo 21. Il ripristino comincierà nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione, e nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

Art. 23.

Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito sarà liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la concessione o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Gli impiegati civili destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di città, ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

All'ufficiale destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, spetta l'assegno accordato all'ufficiale rimosso.

Art. 25.

La vedova dell'impiegato civile o del militare contro la quale non sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità, se il marito o padre muore in attività di servizio dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, o ad una pensione, se il numero degli anni di servizio del marito pensionato od in attività, è stato, od è eguale o superiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del marito, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

Eguali diritti spetteranno agli orfani minorenni dell'impiegato civile o del militare, contro la vedova del quale sia

stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per colpa di essa.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Però quella che resti vedova anche del secondo marito, esercita il diritto alla pensione che le possa spettare per effetto del secondo matrimonio, purchè questo sia stato contratto almeno due anni prima della morte del secondo marito ovvero vi sia prole, benchè postuma, del matrimonio più recente.

Art. 26.

Perdono la pensione gli orfani che raggiungono la maggiore età, e le orfane anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Art. 27.

La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si accrescono agli altri aventi diritto.

Art. 28.

La vedova avente prole maggiorenne ha diritto solamente alla indennità o alla pensione della vedova senza prole.

Art. 29.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la indennità o la pensione fra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Art. 30.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè le indennità, nè gli arretrati di essi liquidati dalla Corte dei conti possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.

Art. 31.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, con decreto Reale, da convertirsi in legge, sarà determinata l'assimilazione di essi agli impiegati di ruolo della rispettiva Amministrazione centrale, affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

Art. 32.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se uguale od inferiore ai sei mesi si trascura. La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

Art. 33.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, in testo unico, intesi la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, le leggi sulle pensioni civili e militari.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Art. 34.

La presente legge andrà in vigore il primo luglio 1893, salvo quanto è disposto in contrario nel titolo I della presente legge.

Art. 35.

Con regolamenti approvati con Regi decreti, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1893.

UMBERTO

GRIMALDI.

N. **104**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della nuova stazione di Saluzzo. — Servizio viaggiatori nella stazione di Portonaccio.** — 24 giugno.

Si fa noto che col giorno 1° giugno venne aperta all'esercizio la nuova stazione di Saluzzo, la quale fu abilitata ai trasporti, in servizio interno e cumulativo italiano, di viaggiatori, bagagli, cani e di tutte le merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame.

In conseguenza dello spostamento di detta stazione, le distanze fra Saluzzo e le altre stazioni sono quelle risultanti dalla tabella seguente, che sostituisce quella pubblicata nell'*Atto* 120 del 1892.

Cuneo							
8	S. Benigno al Grana						
10	3	Tarantasca					
16	9	6	Busca				
21	14	11	5	Villa Falletto			
25	17	15	9	4	Costigliole Saluzzo		
28	21	18	12	8	4	Verzuolo	
30	23	20	14	9	6	2	Manta
33	26	23	18	13	9	6	4	Saluzzo

Si comunica inoltre che con lo stesso giorno 1° giugno il servizio viaggiatori nella stazione di Portonaccio (linea Roma-Orte) venne esteso ai trasporti militari delle tre classi, tanto in arrivo quanto in partenza dalla stazione medesima.

La distanza da Portonaccio alle stazioni di Castel Giubileo e di Roma Termini, fra le quali essa trovasi, è di k. 10 dalla prima e k. 5 dalla seconda.

Per effetto della distanza dall'abitato, la stazione di Portonaccio non è utilizzabile pei piccoli drappelli od individui isolati, ma solo pei corpi o grossi drappelli, pei quali il viaggio viene stabilito con appositi ordini di movimento.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 27ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 luglio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

LUGLIO 2 — Legge 2 luglio 1893, N. 348, per spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1893-94 ed alienazione di armi portatili e cartucce di antico modello, *pag.* 263.

» 2. — Tavole di tiro del cannone da 32 GRC Rot., *pag.* 265.

» 2. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 265.

Atto N. **105**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 2 luglio 1893 N. 348, per spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1893-94 ed alienazione di armi portatili e cartucce di antico modello**. — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94 le somme descritte nel quadro come in appresso, le quali ammontano nel complesso a lire 9,680,000, e dovranno stanziarsi nei capitoli del bilancio che sono indicati accanto a ciascuna somma:

Somme	Capitoli del bilancio della guerra nei quali si dovranno stanziare	IMPIEGO
5,000,000	45	Fabbricazione di fucili e moschetti.
200,000	46	Proseguimento della carta topografica generale d'Italia.
680,000	47	Provvista d'approvvigionamenti di mobilitazione.
1,000,000	48	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza.
100,000	49	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari.
300,000	52	Magazzini a polvere.
1,400,000	55	Armamento di fortificazioni.
1,000,000	56	Acquisto materiale d'artiglieria da campagna.
9,680,000		

ART. 2.

Il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare, mediante vendita, permuta o trasformazione, con le modalità che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti e dalla osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 5 e 9 della legge di contabilità generale dello Stato, le armi ridotte modello Carcano coi relativi accessori e munizioni, le cartucce a pallottola con polvere nera per armi modello 1870 e 1870-87 esistenti, ed altri materiali fuori d'uso.

Art. 3.

Il Ministro della guerra è autorizzato a valersi, per la fabbricazione delle armi modello 1891 e del rispettivo munizionamento, del cottimo esterno, conteggiandone il lavoro come se fosse prodotto dagli stabilimenti governativi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1893.

UMBERTO

PELLOUX.
GRIMALDI.

N. **106**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 32 GRC Ret.** — 2 luglio.

Sono state adottate e pubblicate in apposito fascicoletto nuove tavole di tiro del cannone da 32 GRC Ret., destinate a sostituire quelle edite nel 1884, le quali sono conseguentemente abolite.

Di tal fascicoletto, i reggimenti d'artiglieria acquisteranno quel numero di copie ch'è, per essi, stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria, che hanno in distribuzione cannoni della predetta specie, ne acquisteranno il numero di esemplari ritenuto necessario per dotarne convenientemente le rispettive batterie.

Gli ispettorati ed i comandi d'artiglieria, le scuole militari, le direzioni di stabilimento e le rimanenti direzioni territoriali d'artiglieria, ne preleveranno almeno due copie sulle proprie spese di cancelleria.

Le richieste delle nuove tavole di tiro, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte colle consuete norme, a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 15.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **107**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 2 luglio.

Si sono pubblicati:

un fascicolo (10°) di Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, ed al suo estratto;

alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte e la ristampa dell'indice alfabetico.

I comandi, corpi, scuole ed uffici acquisteranno, di tale fascicolo e dei foglietti, il numero di copie per ciascuno di essi indicato nell'*Atto* N. 233 del *Giornale militare ufficiale* parte 1ª, 1888.

La richiesta di dette copie, insieme con quelle occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese,

sarà fatta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ogni fascicolo è di lire 1,40; quello dei foglietti di lire 0 80.

Il Ministro — PELLOUX.

Correzione al catalogo dispositivo del materiale di una infermeria da campo per N. 150 cavalli. — (Maggio 1893).

A pagina 50, linea 8:

Testiere di cuoio ad occhiali (maschere) *invece di*: N. 12 *porre*: N. 2.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 luglio.

LUGLIO 9. — Varianti al caricamento esterno delle carrette da battaglione, *pag.* 267.
» 9. — Modificazioni allo scompartimento dei carabinieri reali, *pag.* 267.
» 9. — Posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo, *pag.* 269.
» 12. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 271.
» 13. — Conteggio degli assegni, *pag.* 271.
» 13. — Viaggi a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dalla Società Nord-Milano, *pag.* 278.
» 13. — Apertura all'esercizio dei tronchi di linee ferroviarie Comiso-Modica ed Asti-Acqui-Ovada, *pag.* 279.
» 13. — Zaini di sanità per i battaglioni di milizia territoriale, *pag.* 281.
» 15. — Adozione del moschetto Mod. 1891, *pag.* 281.

Atto N. **108**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti al caricamento esterno delle carrette da battaglione.** — 9 luglio.

Questo Ministero ha stabilito che il caricamento esterno delle carrette da battaglione sia modificato, sostituendo una gravina alleggerita ad una piccozza.

La gravina viene collocata sotto la carretta dalla parte sinistra, in modo analogo a quello prescritto per la piccozza, e con la penna in fuori. Occorrerà, però, aggiungere *4 maglie torte* all'attuale catenella ferma piccozza di sinistra, operazione che dovrà farsi nel modo stabilito da apposita circolare.

Le istruzioni relative al caricamento delle menzionate carrette dovranno intendersi modificate nel senso suespresso: il Ministero si riserva, però di pubblicare le conseguenti aggiunte e varianti alle istruzioni stesse.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **109**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento dei carabinieri reali.** — 9 luglio.

Si avvertono le autorità militari che sono state fatte le se-

guenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle compagnie carabinieri reali di Roma Interna, Roma Esterna 2ª, Rovigo, Siena e Campobasso.

COMPAGNIA DI ROMA INTERNA

TENENZA DEL POPOLO — Denominarla: Tenenza di Campomarzio.

COMPAGNIA DI ROMA ESTERNA 2ª

TENENZA DIRETTA { Sette Camini — Marcigliana — Casino Boncompagni — Monte Rotondo — Torpignattara.

Lo scompartimento delle tenenze di Albano, Frascati, Subiaco e Tivoli rimane immutato.

COMPAGNIA DI ROVIGO

TENENZA DI ADRIA { Adria — Cà Emo — Ariano nel Polesine — Crespino — Polesella — Loreo — Contarina — Papozze.

Lo scompartimento della tenenza diretta e di quella di Rovigo rimane immutato.

COMPAGNIA DI SIENA.

TENENZA DI MONTEPULCIANO { Montepulciano — Chianciano — Pienza — San Quirico d'Orcia — Sinalunga — Torrita.

Lo scompartimento della tenenza diretta e delle sezioni di Colle Val d'Elsa e di Chiusi, rimane immutato.

COMPAGNIA DI CAMPOBASSO.

Alla sezione di Isernia sostituire:

SEZIONE D'AGNONE { Agnone — Pietrabbondante — Capracotta — Carovilli — Frosolone — Forlì del Sannio.

Lo scompartimento della tenenza diretta e di quelle di Campobasso e di Larino e della sezione di Palata rimane invariato.

Alla tenenza d'Isernia deve aggiungersi la stazione di *Castellone al Volturno*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **110**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo.** — 9 luglio.

1. Per gli uomini inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato, la variazione matricolare relativa alla condotta tenuta sotto le armi sarà fatta dai corpi all'atto dello invio in licenza.

Quando poi debba loro essere rimesso il foglio di congedo, i corpi e distretti, a cui spetta, a norma del regolamento sul reclutamento, rilasciare il foglio stesso, avranno modo, colla scorta dell'anzidetta variazione, di conoscere se si possa o non aggiungervi la dichiarazione di buona condotta.

2. I militari in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato possono chiedere ed ottenere dai comandanti dei distretti, anche mentre trovansi in tale posizione, il *nulla osta* pel passaporto onde recarsi all'estero, quando beninteso si trovino in uno dei casi enumerati dal § 677 del regolamento sul reclutamento.

3. Essi possono pure essere ammessi, dalle varie amministrazioni governative e municipali, nei corpi delle guardie di finanza, di città, carcerarie, degli scavi e municipali, ed anche a qualsiasi altro impiego, non esclusi quelli ferroviari.

A tale uopo i comandanti dei corpi e dei distretti non si rifiuteranno mai di rilasciare alle autorità competenti la copia del foglio matricolare del richiedente, nel quale sarà già stata apposta, a tenore del precedente N. 1, la variazione relativa alla condotta.

4. Laddove i militari si ammalassero e fossero assolutamente sprovvisti di mezzi per curarsi, potranno dai comandanti dei distretti essere fatti ricoverare negli ospedali militari, come ogni altro militare in licenza.

5. Coloro fra i detti militari i quali desiderassero rientrare in servizio potranno dai comandanti dei corpi esservi riammessi, purchè si trovino in una delle condizioni previste dal capo XXXIII del regolamento sul reclutamento, presentino i documenti prescritti dal § 1026 del regolamento stesso, ed inoltre si obblighino, con apposita dichiarazione scritta, di assumere una nuova ferma di cinque anni, secondo l'art. 134 della legge, a decorrere non già dal giorno del ritorno sotto le armi, ma da quello in cui si compie la ferma alla quale sono vincolati ed in cui acquisterebbero diritto al congedo illimitato.

6. I militari in licenza straordinaria in attesa del congedo,

continuando ad essere sottoposti alla giurisdizione militare, come militari in licenza, non possono essere ammessi a votare quali elettori politici od amministrativi; nè possono essere ammessi a contrarre matrimonio a senso della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia riportata nell'*Atto* 82 del *Giornale Militare* 1891.

7. Rapporto agli effetti amministrativi gli uomini in licenza straordinaria in attesa del congedo debbono essere considerati come effettivamente congedati.

Ne consegue:

a) che gli individui debbono essere diretti, per la svestizione ed il licenziamento, ai distretti nei quali eleggono domicilio, oppure svestiti e inviati alle case loro dagli stessi corpi secondo le norme in vigore per i congedamenti;

b) che dal giorno successivo a quello della partenza degli uomini cessa l'assegno giornaliero per essi dovuto, e che per ogni licenziato spetta ai corpi l'indennità fissa per spese di viaggio;

c) che pei licenziamenti avvenuti prima del compimento di un anno di permanenza degli individui sotto le armi i corpi sono tenuti, in applicazione del disposto dal § 110 del regolamento sugli *assegni fissi*, alla restituzione allo Stato della metà dell'assegno di primo corredo per essi ricevuto;

d) che agli individui inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo può essere concesso, ogni qualvolta ne siano riconosciuti meritevoli, il premio pel buon governo del corredo, pel tempo effettivamente trascorso sotto le armi e secondo le disposizioni del § 60 e seguenti dell'*Atto* 131-1889;

e) che coloro i quali durante la licenza in attesa del congedo venissero ricoverati in ospedali militari vanno da questi considerati, pel conteggio della retta, come individui fuori forza;

f) che nelle varie situazioni gli uomini vanno dimostrati tra la forza in congedo, ma distintamente dagli altri.

Per effetto delle disposizioni del presente *Atto* si intendono abrogate quelle contenute negli *Atti* 81, 106 e 166 del 1892, come pure le Decisioni di massima n. 3 del 1889 e 133 del 1891.

Il Ministro — Pelloux.

N. **111**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 12 luglio.

Si è pubblicato un fascicolo della parte seconda del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari e di modello vario annoverati nella categoria 8ª.

Il prezzo del fascicolo è fissato in lire 1,10.

I comandi, corpi, direzioni e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle dell'edizione 1885, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

I comandanti di corpo ed i capi servizio richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di copie del fascicolo che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero avere il fascicolo a proprie spese.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **112**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Conteggio degli assegni**. — 13 luglio.

In seguito alle varianti introdotte in bilancio collo stato di previsione dell'esercizio 1893-94, per il conteggio dei vari assegni verranno altresì osservate, a datare dal 1° corrente luglio, le seguenti norme:

§ 1. Gli assegni dovuti agli ufficiali di complemento e di milizia mobile e territoriale sotto le armi saranno conteggiati dai corpi presso i quali prestano servizio e sui rendiconti comuni, cioè: gli assegni ordinari (indennità di servizio, indennità cavalli, razioni foraggio, indennità di residenza, ecc.), sul rendiconto generale; e le indennità di trasferta e di trasporto, sul rendiconto degli assegni di viaggio.

La stessa regola sarà pure osservata per gli ufficiali della posizione ausiliaria, tranne soltanto per ciò che concerne la indennità annua, la quale continuerà ad essere conteggiata, anche per quelli richiamati in servizio, dall'ufficio di amministrazione dei personali vari.

§ 2. L'indennità di prima vestizione e l'indennità annua per gli ufficiali di complemento e di milizia, che vi hanno diritto, verranno conteggiate dai corpi cui sono effettivi (di-

stretti militari o reggimenti alpini), comprendendole anch'esse sul rendiconto generale.

§ 3. Sul rendiconto generale gli assegni degli ufficiali di complemento, di milizia e della posizione ausiliaria saranno inscritti in distinti articoli, a giustificazione dei quali verrà annesso al rendiconto un corrispondente *Foglio dimostrativo* mod. 232.

§ 4. L'assegno giornaliero e l'indennità fissa spese di viaggio per gli uomini delle classi richiamate per l'istruzione, come pure, per le truppe di sanità e di sussistenza, il soprassoldo fisso dovuto ai richiamati stessi, verranno conteggiati dai distretti o corpi presso cui gli individui sono in sussistenza.

Il conteggio sarà fatto sul rendiconto generale, tranne per le specialità indicate nei successivi §§ 8 e 9, annettendovi corrispondenti *Fogli dimostrativi* mod. 231, corredati, per ciò che si riferisce al soprassoldo fisso delle truppe di sanità e di sussistenza, dal prescritto *Specchio* mod. 383.

§ 5. Per i richiamati spetta ai distretti e corpi l'assegno giornaliero stabilito per i propri uomini della forza effettiva sotto le armi, anche se appartengono ad altra arma o specialità d'arma (1).

È fatta però eccezione per i bersaglieri di milizia mobile e gli uomini d'artiglieria e genio della milizia territoriale inquadrati nei riparti di milizia — come pure per gli uomini di cavalleria, artiglieria e genio dei riparti della milizia speciale di Sardegna — essendo per essi dovuto l'assegno dell'arma rispettiva.

§ 6. Gli assegni di primo corredo per i richiamati saranno conteggiati sul comune rendiconto modello 357 in distinti articoli.

Su questo rendiconto sarà inoltre riportata una parte della quota-vestiario compresa nell'assegno giornaliero degli individui, in modo analogo a quanto è stabilito per la forza ordinaria sotto le armi.

Per il conteggio degli assegni di primo corredo e delle corrispondenti restituzioni basterà che sul rendiconto siano indicati numericamente gli uomini cui si riferiscono, in ana-

---

(1) Si avverte, a scanso di malintesi, che quantunque nei nuovi organici indicati nel tomo I della Istruzione sulla mobilitazione non siano più compresi gli *appuntati*, per gli uomini delle classi richiamate rivestiti di tale qualità è dovuto l'assegno giornaliero da appuntato.

logia al disposto del secondo comma del § 296 del Regolamento d'amministrazione per gli inscritti di leva e per le chiamate per mobilitazione.

§ 7. Per effetto delle precedenti disposizioni i corpi comprenderanno nelle ordinarie richieste mensili mod. 218 anche gli assegni per gli ufficiali di complemento, di milizia e della posizione ausiliaria sotto le armi e gli assegni per le classi richiamate per l'istruzione.

L'indennità di prima vestizione sarà compresa nella prima richiesta da compilarsi dopo la pubblicazione del decreto di nomina degli ufficiali che vi hanno diritto.

L'indennità annua per gli ufficiali di complemento sarà dai distretti o reggimenti alpini compresa nella richiesta relativa al mese di luglio di ciascun anno.

§ 8. Gli assegni ordinari (§ 4) per gli uomini delle classi di milizia territoriale d'artiglieria e del genio essendo stanziati in bilancio sopra un capitolo diverso, i distretti compileranno per essi uno speciale rendiconto conforme al modulo che fa seguito al presente *Atto*, e per conseguenza trasmetteranno pure una corrispondente richiesta mod. 218, diffalcandovi l'importo delle somministrazioni in natura, che presumibilmente si preleveranno pei richiamati durante la permanenza sotto le armi, nella seguente misura:

Pane	92 %	della forza.
Viveri	88 %	id.
Legna	75 %	id.
Letto	100 %	id.

Nel rendiconto speciale i distretti si daranno credito anche degli assegni ordinari dovuti (§ 4) agli ufficiali delle due armi chiamati in servizio colle classi, e per contro si daranno debito dell'importo dei mandati di anticipazione, riscossi a soddisfacimento delle anzidette richieste, e dell'importo delle somministrazioni in natura prelevate pei richiamati

A corredo del rendiconto saranno uniti distinti *Fogli dimostrativi* mod. 231 e 232, come pure uno *Specchio* mod. 403 per la dimostrazione delle somministrazioni in natura.

§ 9. Per gli uomini della milizia speciale della Sardegna non appartenenti alla fanteria di linea e ai bersaglieri saranno pure compilati, quando occorra, distinti rendiconti speciali secondo le norme del precedente paragrafo, cioè uno per gli uomini di cavalleria, uno per quelli di artiglieria e genio, uno per le truppe di sanità e uno per le truppe di sussistenza.

§ 10. Anche gli assegni per gli ufficiali e gli uomini di truppa in congedo richiamati temporaneamente in servizio per la costituzione di riparti di milizia comunale saranno dai distretti conteggiati sul rendiconto generale, annettendovi gli specchi riassuntivi ricevuti dai comuni per il rimborso delle somme (§ 29 della Istruzione sulla milizia comunale 19 ottobre 1889) coi correlativi elenchi degli ufficiali incaricati del pagamento.

§ 11. I soprassoldi per l'ufficiale veterinario incaricato del servizio della guarnigione di Genova e per gli ufficiali comandanti di riparti dell'estuario veneto (§ 267 del Regolamento d'amministrazione) saranno, dal 1° corrente luglio, conteggiati dai corpi che ne fanno il pagamento sul rendiconto degli assegni di viaggio, come le altre indennità speciali per servizi di presidio.

§ 12. Il soprassoldo di servizio dovuto ai guarda forti e ai guarda batteria nei forti (N. 17 dello specchio III del R. Decreto 7 aprile 1892) verrà conteggiato, anzichè dal corpo invalidi e veterani, dai corpi cui gli uomini sono effettivi, cioè dai distretti militari per i guarda-forti, e dai reggimenti d'artiglieria per i guarda batteria.

Il conteggio sarà fatto sul rendiconto generale collo *Specchio* mod. 389.

§ 13. Delle razioni ordinarie di viveri prelevate dai magazzini, o dalle imprese dello Stato, i corpi si daranno debito, dal 1° luglio corrente, in ragione di lire 0,38 (per i pontieri 0,53) per razione.

Le razioni per carcerati e reclusi continueranno però ad essere conteggiate in ragione di lire 0,235.

Le disposizioni del Regolamento d'amministrazione, e le altre che vi hanno riferimento, si intenderanno modificate in conformità di quelle contenute nel presente *Atto*.

I modelli 231 e 232 di edizioni anteriori a quella del 1893 verranno usati sino a consumazione, avvertendo che nel modello 231 siano lasciate in bianco le colonne 11 e 12 e nel modello 232 le colonne 16 e 17.

Il Ministro — PELLOUX.

(Da tracciarsi a mano)

Distretto militare di . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

1° Trimestre 189-9

RENDICONTO SPECIALE *degli assegni per la milizia territoriale d'artiglieria e genio.*

Allegati al Rendiconto.

1° Foglio dimostrativo degli assegni per gli uomini di truppa d'artiglieria, mod. 231.

2° Foglio dimostrativo degli assegni per gli uomini di truppa del genio, mod. 231.

3° Foglio dimostrativo degli assegni per gli ufficiali, mod. 232.

4° Specchio delle somministrazioni in natura prelevate dai magazzini, mod. 403.

N. d'ordine delle partite	DESIGNAZIONE DELLE PARTITE	IMPORTO DELLE PARTITE a credito del distretto		a debito	
1	Assegni dovuti per le classi { artiglieria . . . . . / genio	.....	...		
2	Assegni dovuti per gli ufficiali richiamati in servizio con le classi	.....	...		
3	Anticipazione ricevuta con mandato delli . . . . . 189... N.	.....	...		
4	Importo delle somministrazioni in natura ricevute pei richiamati dai magazzini dello Stato			.....	...
5	Importo della parte della quota vestiario da riportarsi sul *Rendiconto delle spese pel corredo*: per l'artiglieria - n. . giornate d'assegno . . . . a lire 0, . . . / pel genio - n. . . . . giornate d'assegno . . . . a lire 0, . . . } Come dal quadro C dei *Fogli dimostr.* mod. 231.			.....	...
6	Tassa di ricchezza mobile sugli assegni degli ufficiali.			.....	...
	Totali . . .	.....	...	.....	...
	Risulta in credito di L.	.....	...		

Sono pertanto lire . . . . . e centesimi . . . cui ascende il credito del Distretto verso lo Stato per gli assegni dovuti per la milizia territoriale d'artiglieria e genio.

A . . . . li . . . . 189...

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Segretario *Il . . . . Il Relatore* *Il Presidente*

DICHIARAZIONE *dell'Ufficio di Revisione per la conferma delle rimanenze e per le rettificazioni da conteggiarsi dal distretto.*

Verificato il presente rendiconto, si

Firenze, addì *189.*

L' Ufficiale Revisore

V.° **Il Capo Riparto**

N. **113.** — TRASPORTI MILITARI. — **Viaggi a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dalla Società Nord Milano.** — 13 luglio.

Dal giorno 25 giugno u. s., in via di esperimento, il trasporto di persone, bagagli, merci, materiali d'ogni genere, cavalli, muli e veicoli appartenenti od attinenti al R. Esercito ed alla R. Marina, sarà fatto su tutte le linee esercitate dalla Società Nord-Milano, esclusa soltanto la tramvia Milano-Cagnola-Saronno, in base alle condizioni e prezzi di cui alla convenzione 28 settembre 1882 e Regolamento 15 luglio 1890 per la esecuzione della medesima con le modificazioni successive.

Si avverte però che le fermate di Affori, Cabiate, Caslino, Castellanza succursale, Castellazzo, Civello, Cormanno, Porticchetto e Ponte Ticino, essendo abilitate solo limitatamente al servizio viaggiatori, non sono autorizzate nè a distribuire nè ad accettare bagagli a tariffa militare. Le altre stazioni e fermate potranno però distribuire biglietti ed accettare bagagli anche in destinazione delle fermate sopramenzionate.

Tutti i treni delle linee sociali, quand'anche diretti, saranno considerati come treni semplicemente accelerati e quindi pel percorso coi medesimi vi saranno ammessi in prima classe anche ufficiali di grado inferiore a quello di capitano e potranno inoltre approfittare dei treni stessi i militari, operai e famiglie, specificati nell'ultimo capoverso del § 70 e nel § 74 del Regolamento 28 settembre 1882, purchè il treno abbia vetture della classe in cui le suddette persone hanno diritto di viaggiare.

Pei trasporti delle persone le stazioni ammesse alla corrispondenza diretta pei viaggiatori ordinari con le stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica potranno pure distribuire biglietti a tariffa militare per le stazioni stesse.

Inoltre, esclusivamente pei militari di truppa isolati e pei drappelli di numero non superiore a 10 individui, tutte le stazioni e fermate sociali, escluse però quelle non ammesse ai trasporti militari e le stazioni in località comuni con le grandi reti, cioè: Varese Nord, Varese-Casbeno, Laveno Nord, Novara Nord, Busto Arsizio Nord, Milano Nord, Camerlata, Como Borghi e Como Lago Nord, potranno, quando ciò sia richiesto dal documento presentato, rilasciare biglietti a tariffa militare per tutte le stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica seguendo il transito che determina il percorso complessivo chilometricamente più breve. Invece della Librera, escluso dai trasporti

a grande velocità, si considererà, quando ne sia il caso, come transito la stazione di Milano, avendo presente che la distanza dalle stazioni delle grandi reti a quella di Milano Centrale è uguale alla distanza dalle suddette stazioni a Librera ridotta di due chilometri.

I trasporti di merci, materiali, cavalli, muli e veicoli a tariffa militare potranno essere effettuati in servizio cumulativo diretto con le reti Mediterranea ed Adriatica unicamente fra le stazioni ammesse alla corrispondenza pei trasporti ordinari.

Non si possono effettuare trasporti militari in servizio cumulativo diretto con le stazioni dei Laghi Maggiore e di Como nè con quelle di altre ferrovie secondarie. In conseguenza i trasporti diretti a tali località dovranno essere appoggiati al transito per il ricarteggio.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **114**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi di linee ferroviarie *Comiso-Modica* ed *Asti-Acqui-Ovada*.** — 13 luglio.

Il giorno 18 giugno venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Comiso-Modica*, che completa la linea *Siracusa-Licata*.

Detto tronco comprende le stazioni di *Donnafugata*, *Ragusa superiore* e *Ragusa inferiore*, ammesse a tutti i trasporti, tanto in servizio interno che cumulativo italiano, con la ferrovia Sicula occidentale e con le stazioni delle reti adriatica e mediterranea.

Le distanze fra le stazioni del nuovo tronco risultano dal prospetto seguente:

Comiso				
14	Donnafugata			
34	20	Ragusa Superiore		
42	29	9	Ragusa Inferiore	
53	40	20	11	Modica

Il giorno 19 giugno venne aperto all'esercizio il tronco *Asti-Acqui-Ovada* della linea *Asti-Ovada Genova*, il quale comprende le fermate di *Bazzana* e di *Vigliano d'Asti* e le stazioni di *S. Marzanotto Rivi*, *Mongardino*, *Montegrosso*, *Agliano-Castelnuovo-Calcea*, *Mombaruzzo*, *Alice Belcolle*, *Visone*, *Cremolino Prasco*, *Molare* ed *Ovada*.

Le fermate di *Bazzana* e di *Vigliano d'Asti* furono ammesse ai trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, e le stazioni, oltre ai detti trasporti, vennero altresì abilitate a quelli delle merci a grande velocità, piccola velocità accelerata ed ordinaria, dei veicoli e del bestiame.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco *Asti-Acqui-Ovada* sono indicate nella seguente tabella polio metrica.

Asti												
6	S. Marzanotto Rivi											
9	4	Mongardino										
11	6	3	Vigliano d'Asti									
13	8	4	2	Montegrosso								
17	12	9	7	5	Agliano Castelnuovo Calcea							
25	20	17	15	13	9	Nizza Monferrato						
29	24	21	19	17	12	4	Bazzana					
33	28	25	23	21	16	8	4	Mombaruzzo				
38	33	30	28	26	21	13	9	6	Alice Belcolle			
46	41	38	36	34	29	21	17	14	9	Acqui		
49	44	40	38	36	32	24	20	16	11	3	Visone	
53	48	45	43	41	36	28	24	21	15	7	5	Cremolino Prasco
59	54	51	49	47	42	34	30	26	21	13	11	6 Molare
61	56	53	51	49	44	36	32	29	23	15	13	8 3 Ovada

Il Ministro — PELLOUX

N **115**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Zaini di sanità per i battaglioni di milizia territoriale**. — 13 luglio.

Il Ministero ha determinato che gli zaini di sanità, compresi fra i materiali di equipaggiamento dei battaglioni di milizia territoriale, non abbiano nel loro caricamento nè il compressore per emostasia, nè la lanterna, benchè essi zaini siano assegnati a riparti di truppa sprovvisti di coppie-cofani di sanità.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **116**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione del moschetto modello 1891**. — 15 luglio.

E' adottato, ed introdotto in servizio per la cavalleria, un nuovo moschetto, del calibro di mm. 6,5, e che prenderà la denominazione di moschetto mod. 1891.

Col nuovo moschetto sono anche adottate, ed introdotte in servizio, le relative bufetterie.

A suo tempo, saranno date apposite disposizioni, per regolare la distribuzione ai corpi della nuova arma e delle relative bufetterie.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 29ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 luglio

GIUGNO 4. — R. Decreto N. 322 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia, *pag.* 283.

» 4. — R. Decreto N. 323 che determina le zone di servitù militare attorno al casotto per deposito di esplosivi in Udine, *pag.* 284.

» 11. — R. Decreto N. 324 che determina le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera, *pag.* 285.

LUGLIO 17. — Varianti ed aggiunte all'istruzione 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, dinamite ed altri esplodenti, *pag.* 286.

» 20. — Manuale dei medicamenti e delle sostanze accessorie d'uso nel servizio sanitario militare in pace e in guerra, *pag.* 288.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **117**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 322 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia**. — 4 giugno.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Venezia denominate: forti Alberoni

21.6.93

e Malamocco e batterie Casabianca, Terreperse, S. Leonardo e Rocchetta, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **118**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 323 che determina le zone di servitù militare attorno al casotto per deposito di esplosivi in Udine** — 4 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al casotto per deposito di gelatina esplosiva nella piazza di Udine, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1893.

UMBERTO. PELLOUX.

N. 119. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 324 che determina le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera** — 11 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1893.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **180**. — TRASPORTI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte all'Istruzione 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, dinamite ed altri esplodenti** (1). — 17 luglio.

Avvertenza generale. — Alla parola: *munizioni*, che ricorre frequentemente nel testo della Istruzione, dovrà sostituirsi quella *esplosivi*, facendo le altre correzioni d'indole grammaticale che saranno necessarie.

Pagina 8, § 3, comma 2°, dopo le parole: *Governo* sostituire all'attuale la seguente dizione: o di *Società* sovvenzionate dallo Stato, o di privati o requisite.

Pagina 8, § 5, terzo capoverso, 2ª linea, dopo la parola: *requisizione*, sostituire all'attuale la seguente dizione:

« Sono da osservarsi, se si tratta di navi delle Società sovvenzionate, le convenzioni all'uopo esistenti, e se si tratta di navi di privati debbono stipularsi volta per volta appositi contratti di noleggio ».

Pagina 10, § 15, 1ª linea, dopo le parole: *ferroviari*, aggiungere: *e dei trasporti per via di mare*.

Pagina 10, § 16, comma *c*), dopo la parola: *fiumi*, togliere l'ecc. e aggiungere *lagune e canali*.

Pagina 10, § 16, comma *d*), sostituire all'attuale la seguente dizione:

« nei trasporti costituiti esclusivamente di esplosivi della categoria 1ª il limitato numero di individui bastevole per sorvegliare il carico e impedire qualsiasi sottrazione durante il tragitto ».

Pagina 10, § 16, dopo il comma *d*), aggiungere il seguente capoverso:

« Per le spedizioni di piccolo peso, cioè fino a 50 kg., e per quelle costituite di un solo collo o di una sola cassa regolamentare, non è obbligatoria la scorta nel senso stretto della parola, dal luogo di deposito fino alla stazione di partenza, e dalla stazione di arrivo fino al luogo di destinazione, potendo la merce essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di un documento dell'autorità militare ».

---

(1) Tali varianti ed aggiunte sono conseguenza della soppressione dell'obbligo di far accompagnare da scorta militare i trasporti degli esplosivi per via di mare e dall'approvazione del nuovo Allegato 9, edizione 1893, alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate.

Pagina 11, § 18, 1ª e 2ª linea, 3° capoverso, togliere l'inciso: la quale avrà concertata col capo stazione l'ora della consegna.

Pagina 11, § 18, 6° capoverso, sostituire all'attuale il seguente:

« L'arrivo di un convoglio di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª, 14ª viene annunciato telegraficamente, come è detto al § 64: quindi l'autorità militare dovrà mettersi in relazione col locale capo stazione per i provvedimenti da prendere ».

Pagina 12, § 19, 3ª linea, dopo la parola: *viaggio*, aggiungere: *fuorchè nel caso di trasporti per mare. L'autorità militare*, ecc.

Pagina 13, § 21, penultimo capoverso dopo la parola: *percorse*, aggiungere: *tranne che si tratti di esplosivi della categoria 11ª*.

Pagina 14, § 22, 2° capoverso, ultima linea, dopo le parole: *pel servizio di scorta*, aggiungere le seguenti: *indicando il giorno e l'ora d'arrivo del convoglio.*

Pagina 14, § 22, 4° capoverso, dopo le parole: *località più vicina*, aggiungere: *al quale dovrà pure essere notificato il giorno e l'ora d'arrivo del convoglio nella stazione ferroviaria*

Pagina 19, § 38, dopo le parole: semprequando sia possibile, aggiungere: *e non si tratti di esplosivi della categoria 11ª, il comandante.*

Pagina 23, togliere la chiamata (1) all'intestazione dell'articolo 3° ed abolire la postilla a piè di pagina

Pagina 23, § 63, sostituire all'attuale il seguente:

« Pei trasporti in ferrovia degli esplosivi devono osservarsi le norme contenute nel *Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive* (edizione 1893) che costituisce l'Allegato N. 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate in vigore dal 1° luglio 1885 ».

Pagina 24, § 65, sostituire il seguente:

« Il ritiro alle stazioni d'arrivo degli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª deve essere fatto di giorno e possibilmente entro il termine indicato al N. 1 delle condizioni comuni alle dette categorie stabilite nel Regolamento su citato, e ciò per non incorrere nel pagamento della tassa di sosta ».

Pagina 24, § 66, 1° capoverso, sostituire il seguente:

L'amministrazione ferroviaria ha diritto di stabilire il momento in cui devono effettuarsi il carico, lo scarico, la con-

segna, il ritiro, nonchè i treni con cui gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª devono essere trasportati ».

Pagina 24, § 67, è soppresso.

Pagina 24, § 68, sostituire all'attuale il seguente:

« Nei trasporti in ferrovia l'amministrazione che commette il trasporto deve, sotto la propria responsabilità, far imballare gli esplosivi appartenenti a tutte le Categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª nei modi rispettivamente prescritti dal Regolamento sopra citato ».

Pagina 24, § 69, sostituire all'attuale il seguente:

« Le operazioni di carico e scarico degli esplosivi appartenenti alla categoria 11ª sono eseguite dagli agenti ferroviari, e quelle degli altri esplosivi, invece, devono effettuarsi rispettivamente dal mittente e dal destinatario, sotto la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione ferroviaria, in località lontane dai binari ove manovrano locomotive ».

Pagina 28, alla nota a piè di pagina, aggiungere il seguente capoverso:

« Nel caso che il trasporto venga eseguito con navi di Società sovvenzionate o con barche o legni a vela del commercio appositamente noleggiati, siccome non esiste la scorta, spetta al comandante del legno far osservare dal personale di bordo tutte le prescrizioni del presente articolo, delle quali ne sarà reso edotto dall'amministrazione che commette il trasporto ».

Pagina 36, *Allegato C*, § 5, 2° capoverso, alla quinta linea, dopo la parola: *possibile*, aggiungere: *e non si tratti di esplosivi della categoria 11ª, il comandante*,

Pagina 43, § 37, sopprimere le parole: *al carico o al trasporto*, ed aggiungere: *al servizio delle barche fra la banchina e la nave o viceversa, per le operazioni d'imbarco e sbarco del carico.*

Pagina 43, §§ 38 e 39, soppressi.

Pagina 44, § 40, 2° capoverso, soppresso.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **191**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale dei medicamenti e delle sostanze accessorie d'uso nel servizio sanitario militare in pace e in guerra**. — 20 luglio.

Al fine di conciliare le speciali esigenze del servizio farmaceutico militare coll'osservanza delle prescrizioni vigenti in

ordine all'esercizio della farmacia nel Regno, il Ministero ha provveduto per la compilazione di un *Manuale dei medicamenti e delle sostanze accessorie d'uso nel servizio sanitario militare in pace e in guerra*, il quale andrà in vigore dal 1° settembre prossimo, in sostituzione della farmacopea militare del 31 dicembre 1877, che dallo stesso giorno intendesi abolita.

Ciascun comando, ispettorato, direzione od ufficio dovrà provvedersi di una copia almeno di questo *Manuale* sulle proprie spese di cancelleria.

Ciascun corpo, o stabilimento militare, dovrà acquistarne, a spese della propria massa generale, il numero di copie qui appresso indicate:

Reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri, di cavalleria, di artiglieria, del genio	2 copie
Reggimenti alpini (per ciascun battaglione) .	1 »
Distretti militari, scuole e collegi militari, stabilimenti militari di pena	1 »
Direzioni d'ospedali militari principali	5 »
Direzioni d'ospedali militari succursali. . . .	3 »
Infermerie presidiarie, depositi di convalescenza.	1 »

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali e farmacisti, che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascun esemplare legato in tela è di lire 1,50.

Il Ministro — Pelloux.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 29 luglio

LUGLIO 22. — Commissione per lo studio delle armi portatili, *pag.* 291.
» 22. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sul tiro per la fanteria, *pag.* 292.
» 23. — Modificazione ai gambali di cuoio (mod. Ardito), *pag.* 292.
» 26. — Chiusura di un panificio, *pag.* 293.
» 28. — Modificazione al regolamento per la ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare, *pag.* 293.

Atto N. **122** — ARMI E MUNIZIONI. — **Commissione per lo studio delle armi portatili** — 22 luglio.

L'*Atto* N. 171 del *Giornale militare* del 1888 è abolito, e sostituito dal presente.

Presso la scuola centrale di tiro di fanteria è istituita una *Commissione per lo studio delle armi portatili.*

Essa è incaricata di studiare tutte quelle quistioni, relative alle armi portatili, che il Ministero riterrà opportuno di sottoporre al suo esame; e può, inoltre, fare di sua iniziativa tutte quelle proposte riflettenti l'armamento, che ravvisasse utili.

Fanno parte di detta Commissione:

Un ufficiale generale, da nominarsi dal Ministero — *Presidente*;

Il comandante della brigata di fanteria di stanza in Parma
Il comandante in 2° la scuola centrale di tiro di fanteria
Il direttore della fabbrica d'armi di Brescia
Il direttore del laboratorio pirotecnico di Bologna
I comandanti dei reggimenti di fanteria di stanza in Parma
Il comandante del reggimento di cavalleria di stanza in Parma
Il comandante della legione carabinieri reali di Bologna

Membri;

Un ufficiale da destinarsi dal Ministero — *Segretario*.

Per lo studio di speciali quistioni, il presidente potrà proporre al Ministero altri ufficiali come *membri eventuali* e *temporanei*.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **183**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte all'istruzione sul tiro per la fanteria** — 22 luglio.

Il N. 160 dell'istruzione sul tiro per la fanteria è abolito; è invece aggiunto il seguente:

156 bis. « Prima di cominciare qualunque esercitazione di tiro al bersaglio, e subito dopo terminata questa, i comandanti di plotone passeranno un'accurata ispezione alle armi, allo scopo di assicurarsi che tanto l'interno della canna, quanto la scatola serbatoio sia scarica e sgombra da stoppacci od altro.

« Visiteranno pure le giberne e le tasche da caricatori, assicurandosi dell'esatto numero di cartucce state distribuite per l'esercitazione e, terminata questa, faranno ritirare le cartucce non sparate, che dovranno poi, sotto la loro responsabilità, esser consegnate appena la truppa sia giunta in quartiere all'ufficio che ne fece la distribuzione. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **184**. — DIVISA E VESTIARIO — **Modificazione ai gambali di cuoio (modello Ardito)**. — 23 luglio.

Sono state apportate alcune modificazioni ai sottopiedi dei gambali di cuoio (modello Ardito).

In dipendenza di ciò vengono recate le seguenti varianti all'*Atto* 190 del 1892.

1. Alla penultima riga della pagina 463 del *Giornale Militare* detto anno, togliere le parole: *con cinque fori*.

2. Alla tavola di disegni dei gambali (Fig. 331, 332, 333 e 334) sostituire quella annessa al presente *Atto*.

Dal Ministero saranno impartite disposizioni per la riduzione dei gambali esistenti in magazzino.

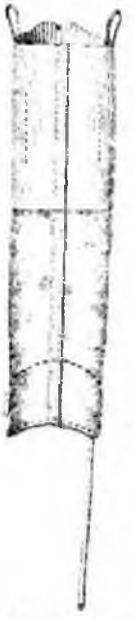
Il Ministro — PELLOUX.

Gambale di cuoio per cavalleria

Fig. 331



Parte in cuoio suola



Parte in pelle di vacchetta

Fig. 332

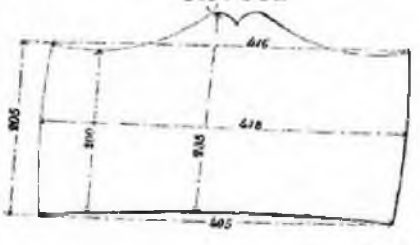
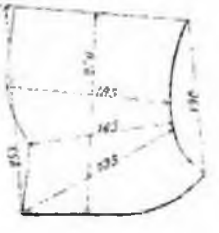
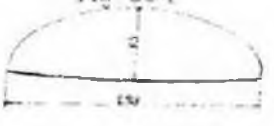


Fig. 333



Contrafforte

Fig. 334



Scala 1:10

Laboratorio fito-litografico del Ministero della Guerra.

N. **125.** — SUSSISTENZE MILITARI. — **Chiusura di un panificio.** — 26 luglio.

Col 1° ottobre p. v. sarà chiuso il panificio militare di Modena.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

N. **126.** — SCUOLE MILITARI. — **Modificazione al Regolamento per la ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare.** — 28 luglio.

Al N. 59 del Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare in data 4 dicembre 1891 è sostituito il seguente:

59. Gli esami orali, per ciascuna materia, sono dati sopra un numero del rispettivo programma, estratto a sorte dal presidente della Sotto-commissione. Fanno eccezione gli esami:

di storia, pel quale saranno estratti tre numeri (uno di storia greca e romana, uno di storia del medio-evo ed uno di storia moderna);

di aritmetica ed algebra pel quale saranno estratti due numeri (uno di aritmetica ed uno di algebra);

di geometria, pel quale saranno parimenti estratti due numeri (uno di geometria piana e uno di geometria solida).

È però in facoltà della Sotto-commissione di fare domande anche su qualsiasi altro punto dei relativi programmi.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 31ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 agosto

AGOSTO 4. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, *pag.* 295.
» 4. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 296.
» 4. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 296.
» 4. — Lavatura dei bossoli sparati, *pag.* 297.
» 4. — Varianti ed aggiunte da apportarsi ai Capitoli d'oneri pel servizio dei trasporti di materiali d'artiglieria e genio, in dipendenza del nuovo regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893), *pag.* 297.
» » 9. — Modificazioni alla giubba di panno di fanteria, *pag.* 304.
» — Decisioni di massima, *pag.* 312.

Atto N. **127**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa**. — 4 agosto.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la quinta serie di aggiunte e varianti al Vol. III, Titolo IV, delle istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle da essi rispettivamente possedute della corrispondente Istruzione alla quale il fascicolo si riferisce.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Con una nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Pel Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 122, pag. 291, linea 17ª. *Invece di:* Il comandante in 2ª *pongasi:* Il comandante la scuola centrale di tiro di fanteria.

N. **128**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.** — 4 agosto.

A pagina 1382 della parte 2ª del Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Categoria VI, N. 1528) si facciano le seguenti aggiunte:

linea 3ª, dopo le parole: « con cinque occhielli » pongasi: « (1) »;

a piè di pagina aggiungasi: « (1) Alcune cinghie hanno anche un sesto occhiello, a 24 centimetri dall'estremità munita di un solo occhiello. Esse servono specialmente per quei corpi, per i quali è prescritto il *tracoll'arm* ».

Pel Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

N. **129**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. (Edizione 1879).** — 4 agosto.

Categoria	N. d'ordine cronologico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	30	Borse a doppio attacco da sciabola e baionetta (1)	N.	1 55	Abolito
»	87	Cassette per equipaggio dei carabinieri	»	16 »	Variante
»	92	Cinghie da moschetti con bottoni gemelli (1).	»	1 20	Id.
»	112	Copri-otturatore dei moschetti (1)	»	2 50	Abolito
»	175	Fasce da cinturini (1)	»	2 20	Variante
II	44	Correggiuole da tromba, con bottoni gemelli, per armi a piedi.	»	0 45	Id.
»	45	Correggiuole da tromba, con bottoni gemelli, per armi a cavallo.	»	0 75	Id.
VI	298	Lanterne ad olio con globo di vetro	»	3 »	Aggiunta
»	299	Sifoni di gomma per travaso di liquidi, con spina di scarico e rubinetto per l'aspirazione dell'aria	»	28 »	Id.

Pel Ministro
Il Sott segretario di Stato — CARENZI.

N. **130**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Lavatura dei bossoli sparati.** — 4 agosto.

Per ottemperare alle prescrizioni dell'*Atto* N. 76 del corrente anno, circa il tempo utile per la spedizione dei bossoli sparati, può qualche volta avvenire che si debbano eseguire spedizioni di peso inferiore ai 50 kg., andando così incontro a maggiori spese di trasporto.

Verificandosi tale circostanza, i corpi faranno eseguire la lavatura dei bossoli nei modi prescritti dai N.i 164 e 165 dell'Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C*, e ne faranno la spedizione ai laboratori quando ne avranno un quantitativo superiore ai 50 kg., distinguendo i bossoli lavati da quelli non lavati.

I corpi e reparti d'Africa dovranno versare i bossoli sparati al comando locale d'artiglieria di Massaua, il quale è incaricato di eseguirne la lavatura, e la successiva spedizione al laboratorio pirotecnico di Capua.

Se per circostanze speciali, però, qualcuno dei detti corpi, o reparti, non potesse effettuare in tempo utile al menzionato comando locale la spedizione dei bossoli sparati, ne farà eseguire la lavatura nei modi stabiliti dalla Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*.

Per effetto delle presenti disposizioni i N.i 164 e 165 di detta Istruzione non dovranno essere aboliti, riservandosi il Ministero di fare apportare ai medesimi le necessarie modificazioni.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — Carenzi.

N. **131**. — TRASPORTI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte da apportarsi ai capitoli d'oneri sul servizio dei trasporti di materiali d'artiglieria e genio, in dipendenza del nuovo Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893).** — 4 agosto.

Pag. 12. Al primo capoverso del § 22 aggiungere il seguente:

« Trattandosi di esplosivi della categoria 11ª, l'impresa non ne farà il ritiro dalla stazione che dopo esserne stata autorizzata dalla parte ricevente, e ciò perchè questa possa prov-

vedere per l'accompagnamento del carico a titolo di sicurezza del medesimo. »

Pag. 12. Al terzo capoverso del § 22, 3ª linea, dopo la parola: « verificate, » aggiungere: « eccezione fatta degli esplosivi. »

Pag. 15. Al § 31 dopo le parole: « munizioni e fuochi da guerra, dinamite ed altri » sopprimere la parola: « esplodenti, » ed aggiungervi: « esplosivi appartenenti alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª) ».

Pag. 19. Le disposizioni contenute nell'estratto del Regolamento per il trasporto delle polveri, munizioni ecc., riportate a pag. 19 e seguenti dei capitoli d'oneri per il servizio dei trasporti del materiale d'artiglieria e genio sono del tutto abrogate e sostituite da quelle contenute nel nuovo Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893).

Pag. 27. Modificare l'intestazione della tariffa N. 1 nel seguente modo: « materiali di qualunque specie compresi gli esplosivi appartenenti alla categoria 11ª (1) (allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti ordinari) a peso. »

Pag. 27. Premio costante ecc. Dopo la parola: « miriagramma, » in luogo di L. 0,10 mettere: « L. 0,12 per gli esplosivi della categoria 11ª, 0,10 per gli altri materiali. »

Pag. 27. Alla intestazione della tariffa per i trasporti a grande velocità aggiungere il segno di chiamata « (2). »

Pag. 27. In fondo alla pagina inserire le seguenti avvertenze:

« (1) Gli esplosivi appartenenti alla 11ª categoria sono i seguenti:

« Capsule ordinarie per fucili, per spolette e simili: Bossoli da cartucce innescati ossia muniti di capsula, micce di ogni sorta; Spolette a tempo ed a doppio effetto senza innesco: Spolette a percussione munite d'innesco: Inneschi e codette per spolette: Cartucce cariche a bossolo metallico, per fucili, pistole, rivoltelle, spingarde e mitragliere: Cannelli a frizione e cannelli elettrici.

« Ai colli delle merci suddette dovrà essere applicata una etichetta coll'indicazione « esplosivi categoria 11ª ».

« (2) Le merci della 11ª categoria sono accettate per la spedizione a grande velocità se il loro peso non eccede i kg. 50 per spedizione. Le casse regolamentari ed i cofani di artiglieria sono accettati pel trasporto a grande velocità in singoli colli, quand'anche il loro peso ecceda i kg. 50. »

Pag. 28. Alla intestazione della tariffa N. II sostituire la seguente: « Polveri, munizioni, cariche, dinamite ed altri esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª (1) ».

Pag. 28. Sostituire all'attuale tariffa la seguente:

	Esplosivi	
	Categoria 12ª	Categoria 13ª e 14ª
Premio costante qualunque sia la percorrenza e per miriagramma . . . . . L.	0,12	0,12
Spedizioni fino a 10 miriagrammi — per spedizione — chilometro . . . . . »	0,06	0,07
Prezzo minimo da corrispondersi per ogni spedizione (compreso il premio costante) »	2,00	2,00
Spedizioni da oltre 10 fino a 50 miriagrammi — per spedizione — chilometro. . . »	0,12	0,14
Spedizioni da oltre 50 fino a 70 miriagrammi — per spedizione — chilometro . . . »	0,14	0,17
Spedizioni da oltre 70 fino a 100 miriagrammi — per spedizione — chilometro. »	0,18	0,22
Spedizioni da oltre 100 fino a 200 miriagrammi — per spedizione — chilometro. »	0,27	0,33
Spedizioni da oltre 200 fino a 300 miriagrammi — per spedizione — chilometro. »	0,39	0,50
Spedizioni da oltre 300 miriagrammi — per miriagramma — chilometro . . . . . »	0,0014	0,0017
Spedizioni contenute in carri da polvere — per ogni carro e per chilometro . . »	0,70	0,70
Diritto fisso di stazione — per ogni miriagramma. . . . . »	0,011	0,011

Pag. 28. In fondo alla pagina sopprimere l'avvertenza N. 1 e sostituirla colla seguente:

« (1) Gli esplosivi della 12ª, 13ª e 14ª categoria sono quelli descritti nel Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (Allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate) edizione 1893) ».

Pag. 36. Al § 54 dopo le parole: « cartucce preparate e fuochi da guerra ecc. » aggiungere: « appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª od alla categoria 11ª, quantunque a questi ultimi nei trasporti per ferrovia venga applicata la tassa dei materiali comuni.

Varianti all'Allegato A. — Estratto della tariffa dei prezzi da pagarsi alle ferrovie.

Pag. 44. All'intestazione della tariffa delle merci a grande velocità dopo la parola: « merci » aggiungere una chiamata (1) e a piè di pagina porre la seguente postilla:

« (1) Sono accettati a grande velocità in singoli colli, i cofani di artiglieria e le casse regolamentari contenenti esplosivi della categoria 11ª, anche se il peso degli esplosivi stessi eccede i kg. 50. »

Pag. 44. Alla intestazione della tariffa delle merci a piccola velocità, dopo la parola: « marina » fare la seguente aggiunta: « nonchè tutti gli esplosivi ascritti alla categoria 11ª (Allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti ordinari) ».

Pag. 45. All'intestazione della tariffa per il trasporto delle polveri dopo le parole: « Polveri, fuochi da guerra, dinamite », sopprimere le parole: « ed altri esplodenti (1) », ed aggiungervi: « ecc. appartenenti alle categoria 12ª, 13ª e 14ª (1) ».

Pag. 45. All'attuale tariffa delle polveri ecc. sostituire la seguente:

	Esplosivi	
	Categoria 12ª	Categoria 13ª e 14ª
Tassa minima per spedizione . . . . L.	0,80	0,80
Spedizioni fino a 100 chilogrammi — per spedizione — chilometro . . . . . »	0,05	0,06
Spedizioni da oltre 100 fino a 500 chilogrammi — per spedizione — chilometro . . . »	0,10	0,12
Spedizioni da oltre 500 fino a 700 chilogrammi — per spedizione chilometro . . . . »	0,12	0,15
Spedizioni da oltre 700 fino a 1000 chilogrammi — per spedizione — chilometro »	0,16	0,20
Spedizioni da oltre 1000 fino a 2000 chilogrammi — per spedizione — chilometro »	0,24	0,30
Spedizioni da oltre 2000 fino a 3000 chilogrammi — per spedizione — chilometro »	0,35	0,45
Spedizioni da oltre 3000 chilogrammi — per tonnellata — chilometro . . . . . »	0,12	0,15
Diritto fisso di stazione — per tonnellata. »	1,00	1,00
Se caricati in carro da polvere — per ogni carro e chilometro . . . . . »	0,60	0,60

Pag. 45. In fondo alla pagina sopprimere l'avvertenza N. 1 e sostituirla colla seguente:

« (1) Gli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª sono quelli descritti nel Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (Allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate) Edizione 1893 ».

VARIANTI *agli esempi pratici N. 6, 11, 27, 30 inserti a pag. 52 e seguenti del capitolo ed aggiunte di due nuovi esempi pratici N. 31 e 32.*

N. d'ordine	PERCORSI	ITINERARI	MATERIALI TRASPORTATI e calcolo delle competenze dovute all'impresa			Competenze dell'impresa		ANNOTAZIONI
6	Da Roma a Napoli resa ad un magazzino distante km 11 dalla stazione ferroviaria.	Per ferrovia a piccola velocità km. 260	Casse cartucce (esplosivi 4ª categoria) miriag. 800 × km. km. 200 × L. 0,0007 . . . . . L.	112	00	336	80	Quantunque nei trasporti per ferrovia alle cartucce ed a tutti gli altri esplosivi della 3ª categoria venga applicata la tassa dei materiali comuni, lo aumento del 25 % pei trasporti sulla via ordinaria è mantenuto come per le merci della categoria 12ª, 13ª e 14ª non variando pei trasporti sulle vie ordinarie, laghi, fiumi e canali, e per le operazioni di presa e resa le prescrizioni dell'allegato C dell'Istruzione 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite, ecc.
			Casse cartucce (esplosivi 4ª categoria) miriag. 800 × km. km. 60 × L. 0,0006 . . . . . »	28	80			
			Premio costante miriag. 800 × L. 0,12 . . . . . »	96	00			
		Via ordinaria carregg. chilometri 11.	Casse cartucce miriag. 800 × km. 11 L. 0,008 . . . . »	70	40	88	00	
			Aumento del 25 % sulla somma di L. 70,40 . . . . »	17	60			
			Totali . . . L.	324	80	324	80	
			Meno il ribasso d'asta del % . . »	»	»	»	»	
			Rimangono . . . »					
11	Da Torino a Bologna.	Per ferrovia a piccola velocità km. 335	(Casse polvere miriag. 20) km. 335 × L. 0,14 . . . . L.	46	90	49	52	
			Premio costante miriag. 20 × L. 0,12. . . . . »	2	40			
			Diritto fisso di stazione miriag. 20 × L. 0,11 . . . »	»	22			
			Totale . . . L.	49	52	49	52	
			Rimangono . . . »	»	»	»	»	
			Meno il ribasso d'asta del % . . »					
27	Da Bologna al Poligono di Porto Corsini.	Da Bologna a Ravenna (per ferrovia P. V. km. 84). Da Ravenna al Poligono di Porto Corsini, via ordinaria carregg. chilometri 11.	Casse spolette da doppio effetto senza innesco e spolette a percussione munite d'innesco miriag. 300 + km. 84 × L. 0,0007 . . . . . L.	17	64	53	64	
			Premio costante miriag. 300 × L. 0,12 . . . . . »	36	00			
			Casse spolette come sopra miriag. 300 × km. 11 + L. 0,008 »	26	40	33	00	
			Aumento del 25 % sulla somma di L. 26,40 . . . . »	6	60			
			Totali . . . L.	86	64	86	64	
			Meno il ribasso d'asta del %. . . »	»	»	»	»	
			Rimangono . . . »					
[illegible]	Da Genova a Rivoli Torinese.	Da Genova P. P. via ferrovia P. V. Km. 140). Da Torino P. N. a Rivoli Torinese via ordinaria carregg. km. 11	Casse spolette a percussione non munite d'innesco miriag. 80 × km. 166 × L. 0,0007 . . . . . L.	9	97	18	07	
			Premio costante miriag. 80 × L. 0,40 . . . . . »	8	10			
			Casse spolette a percussione non munite d'innesco miriag. 60 × km. 43 × L. 0,008	6	24	6	24	

30	Da Genova a Rivoli Torinese.	Da Torino p. N. a Rivoli Torinese via ordinaria carregg. km. 43.	Casse spolette a percussione non munite d'innesco miriag. 60 × km. 166 × L. 0,0007 . . . . . L.	6	97	12	97
			Premio costante miriag. 60 × L. 0,10. . . . . »	6	00		
			Casse spolette a percussione non munite d'innesco miriag. 60 × km. 43 × L. 0,008 . . . . . »	6	24	6	24
			Totale . . . . »	19	21	19	21
			Meno il ribasso d'asta del %. . . . »	»	»	»	»
			Rimangono . . . . »				
31	Da Torino a Rocca d'Anfo resa alla Batteria Belvedere.	Da Torino a Brescia per ferrovia a piccola velocità chilometri 226.	Fulmicotone stabilizzato contenente il 18 % d'acqua miriag. 300 × km. 226 × L. 0,39. . . . . L.	88	14	137	55
			Premio costante miriag. 300 × L. 0,12 . . . . . »	36	00		
			Diritto fisso di stazione miriag. 300 × L. 0,11. . . . »	3	30		
		Da Brescia alla Batteria Belvedere. Via ordinaria carregg. chilometri 52.	Fulmicotone stabilizzato contenente il 18 % d'acqua miriag. 300 × km. 52 × L. 0,008 . . . . . »	124	80	156	00
			Aumento del 25 % sulla somma di L. 124,80. . . . »	31	20		
			Totale L. . . . . L.	283	44	283	44
			Meno il ribasso d'asta del %. . . . »	»	»	»	»
			Rimangono . . . . »				
32	Da Bologna ad Ancona.	Per ferrovia a piccola velocità km. 204.	Granate cariche di fulmicotone stabilizzato contenente il 18 % d'acqua miriag. 550 × km. 204 × L. 0,0014 .	157	08	229	13
			Premio costante miriag. 550 × L. 0,12 . . . . . »	66	00		
			Diritto fisso di stazione miriag. 550 × L. 0,011 . . . »	6	05		
			Totale . . . . L.	229	13	229	13
			Meno il ribasso d'asta % del. . . . »	»	»	»	»
			Rimangono . . . . »				

Per il Ministro

Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

N. **133**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alla giubba di panno da fanteria.** — 5 agosto.

Nella giubba di panno da fanteria di linea è abolita la filettatura rossa nella parte anteriore destra ed al fondo.

Gli sparati laterali sono praticati al punto di unione della parte anteriore della giubba col fianchetto.

Altre piccole modificazioni sono recate al bavero ed al sotto panno.

Per cura dell'opificio Arredi militari sarà somministrato il nuovo campione di giubba coi relativi modelli (*patrons*) e tavole grafiche ai distretti militari ed ai reggimenti di fanteria.

Descrizione della giubba di panno.

La giubba (fig. 1 e 2) è costruita con panno turchino, ad un sol petto con falde a taglio leggermente incavato alla cintola in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

Un corpo,
Un bavero,
Due spallini,
Due controspallini,
Due maniche,
Una tasca.

Il corpo che abbraccia il busto e le falde si divide in parte anteriore e parte posteriore.

Le falde debbono giungere col lembo inferiore a due centimetri sopra l'inforcatura o cavallo delle cosce.

Al punto d'unione della parte anteriore col fianchetto sono praticati due sparati laterali, per i quali passa la fascia del cinturino che si affibbia sopra la giubba. Due bottoni piccoli di metallo bianco, posti in corrispondenza di due occhielli, servono a chiudere gli sparati della giubba stessa.

La parte anteriore ha sul lato destro sei bottoni di metallo bianco equidistanti e messi in fila in maniera che il primo si trovi a mm. 20 di distanza dal gangherino e l'ultimo all'altezza della cintola; e sul lato sinistro sei occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Fig. 1ª

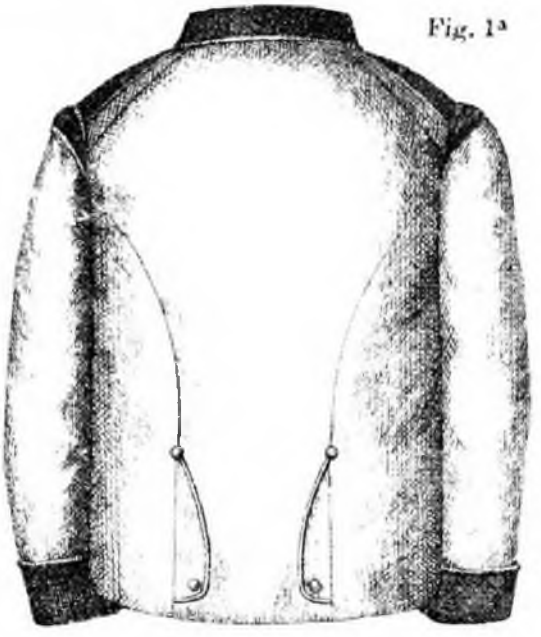
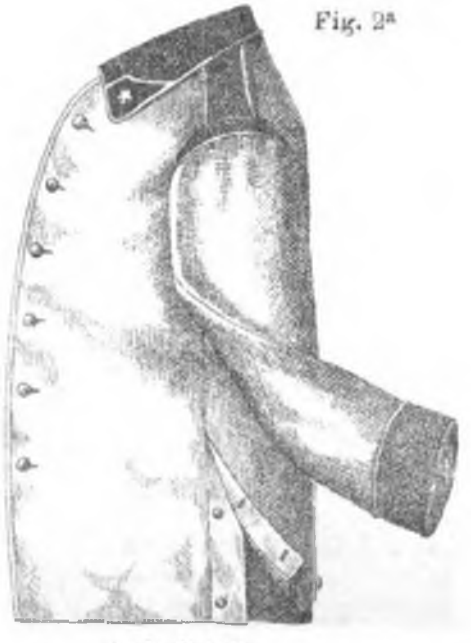


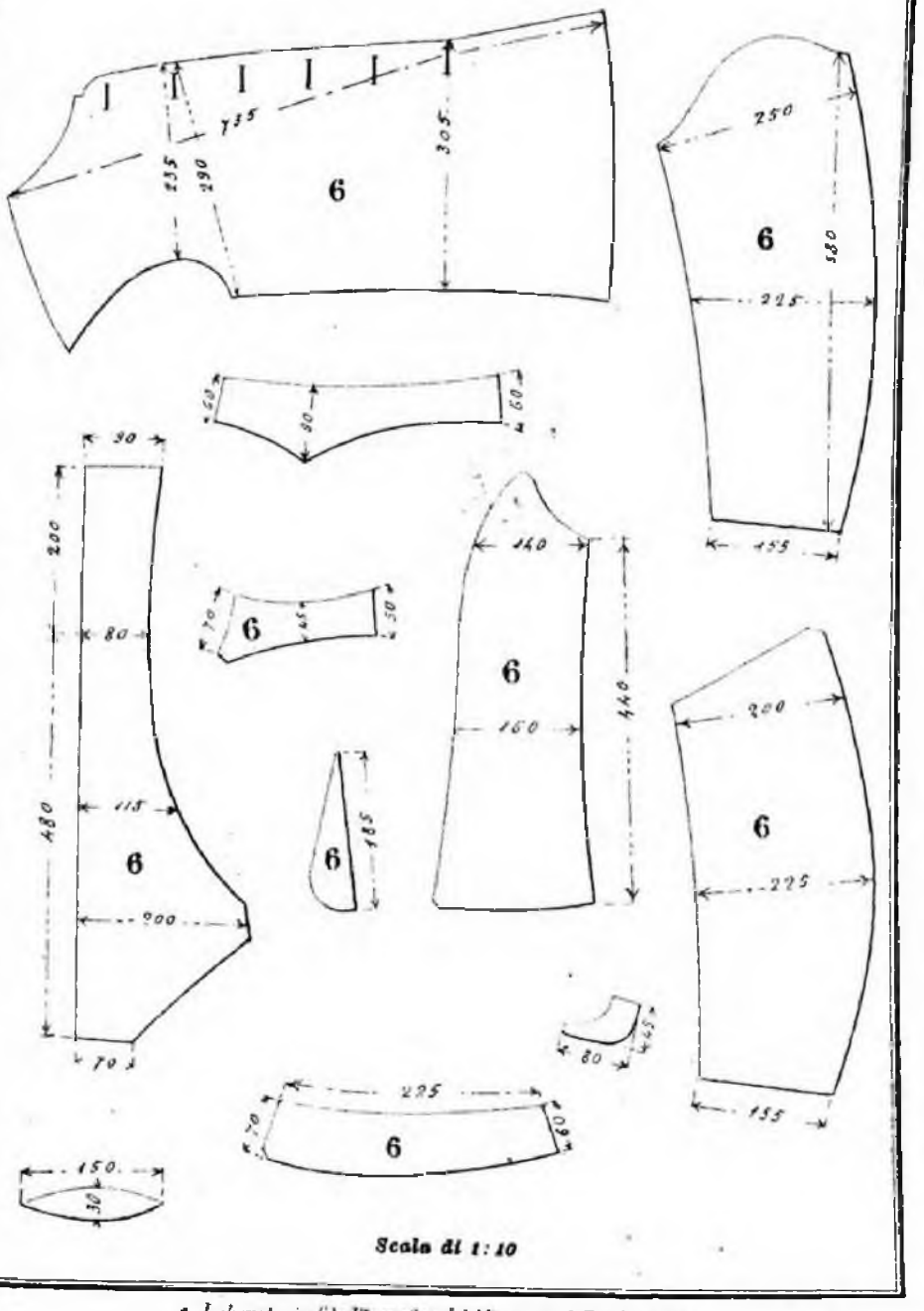
Fig. 2ª



Scala di 1:10

Lit. Litografia fotolitografica del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA N.C.
ROMA
VITTORIO EMANUELE



Scala di 1:10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni, tra la fodera ed il panno, è posta una lista di tela liscivata.

La parte posteriore è guarnita di due mostrine o finte tasche aventi due bottoni per ciascuna.

Le finte tasche hanno l'altezza di mm. 180, aumentata o diminuita di 10 mm. secondo le diverse taglie, e sono poste sopra le cuciture alla distanza di mm. 20 dal lembo inferiore.

Il bavero che si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta, ha la lunghezza variabile secondo le diverse taglie. Le sue punte sono leggermente arrotondate ed ornate di una mostrina ad una sola punta; internamente è rinforzato con tela liscivata.

Ciascuna delle punte arrotondate del bavero è fornita di un foro, nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detti fori devono essere praticati in modo che, collocate a sito le stellette, queste vengano a trovarsi col centro sulla bisettrice ed a mm. 25 dalle punte arrotondate.

Gli spallini sono fatti a lunetta, schiacciati, colla fodera dello stesso panno del controspallino, ripieni per circa un centimetro in altezza, di ovatta e fermati sopra ciascuna delle spalle alle estremità ed al centro.

Sovra lo spallino è cucito il fregio di numero bianco o giallo su campo nero, secondochè deve servire per i reggimenti e le compagnie di sanità, o per i distretti militari e le compagnie di sussistenza.

Il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena veste la giubba dei reggimenti di fanteria senza fregi sugli spallini.

I controspallini vengono fissati sopra ciascuna spalla mediante cucitura.

Le maniche hanno manopole foggiate a punta.

La tasca è posta internamente al lato sinistro.

Tanto la tasca che la fodera dell'imbusto e delle maniche sono in tela di cotone bianca, basino, colorata in bigio.

Le giubbe hanno inoltre nella parte posteriore della falda una taschina orizzontale con apertura corrispondente alla finta tasca destra, la quale serve per allogare il pacchetto di medicazione.

La parte sinistra anteriore della giubba, i contorni del bavero, le manopole superiormente, le mostrine al bavero, gli spallini, controspallini e le finte tasche sono orlati di una filettatura di panno scarlatto della grossezza non minore di mm. 4, nè maggiore di mm. 6 nella parte esterna visibile.

Le giubbe degli attendenti disarmati, per qualità, forma e dimensioni sono identiche a quelle dei caporali e soldati, ma colle seguenti differenze: la giubba è priva delle mostrine sul bavero, degli spallini e controspallini e della filettatura alle manopole.

Le giubbe sono di sei dimensioni o taglie, ed ogni taglia si suddivide in due grossezze.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno da fanteria*

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Metà lunghezza della parte posteriore alla schiena.	Lunghezza della manica alla parte esterna compresi cm. 3 del risvolto delle mamopole.	Metà larghezza della manica: Superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della giubba.	Metà larghezza della parte anteriore del torace al secondo occhiello.	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo.	Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: Al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al secondo occhiello	Distanza degli sparati laterali dalla metà del dietro della giubba misurata alla taglia.	Lunghezza degli sparati	Lunghezza del bavero alla attaccatura.	Altezza del bavero: sul davanti	Altezza del bavero: sul dietro	Altezza delle manopole: alla punta	Altezza delle manopole: di sotto
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
4ª	1ª	500	710	210	630	235	235	160	840	245	450	580	575	245	240	460	70	60	90	60
	2ª	500	710	205	630	230	230	155	840	240	450	565	560	240	240	450	70	60	90	60
5ª	1ª	490	695	205	620	230	230	155	825	240	445	565	560	240	240	450	70	60	90	60
	2ª	490	695	200	620	225	225	155	820	235	445	545	545	240	240	450	70	60	90	60
6ª	1ª	480	680	200	610	225	225	155	805	235	440	545	545	235	240	450	70	60	90	60
	2ª	480	680	195	610	220	220	150	800	225	440	525	525	230	240	440	70	60	90	60
7ª	1ª	470	665	195	600	220	220	150	785	225	430	525	525	230	240	440	70	60	90	60
	2ª	470	665	190	600	215	215	150	785	215	430	505	510	225	240	430	70	60	90	60
8ª	1ª	460	650	190	590	215	215	150	770	215	415	505	510	220	240	430	70	60	90	60
	2ª	460	650	185	590	210	210	145	765	210	415	490	495	210	240	420	70	60	90	60
9ª	1ª	450	635	190	580	215	215	150	755	215	400	505	510	220	240	430	70	60	90	60
	2ª	450	635	185	580	210	210	145	750	210	400	490	495	210	240	420	70	60	90	60

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per le giubbe di panno da sottufficiali di fanteria.*

Taglie	Suddivisioni	Quantità da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in Ligiogalla metri 0,68			
			per ciascun capo		per ciascuna taglia		per ciascun capo		per ciascuna taglia	
			metri		metri		metri		metri	
4ª	1ª	3	1	38	4	14	2	58	7	74
	2ª	2	1	36	2	72	2	56	5	12
5ª	1ª	10	1	32	13	20	2	52	25	20
	2ª	10	1	30	13	»	2	50	25	»
6ª	1ª	13	1	28	16	64	2	48	32	24
	2ª	12	1	25	15	»	2	35	28	20
7ª	1ª	13	1	24	16	12	2	30	29	90
	2ª	12	1	21	14	52	2	26	27	12
8ª	1ª	10	1	20	12	»	2	24	22	40
	2ª	10	1	18	11	80	2	21	22	10
9ª	1ª	3	1	16	3	48	2	17	6	51
	2ª	2	1	14	2	28	2	15	4	30
Totali.		100			124	90			235	83
		Media m. . .			1	25			2	36

CONTO *della giubba di panno da sottuffiaiali di fanteria.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1.30	9 50	1 250	11 875
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30.	9 50	0 118	1 121
Panno scarlatto da mostraggiature alto m. 1,30	9 50	0 055	0 523
Velluto in seta, nero alto m. 0,49	16 50	0 014	0 231
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodere alla m. 0,62.	0 60	2 360	1 416
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	» 70	0 100	0 070
Bottoni grandi per sottufficiali di fanteria e cavalleria, al cento	3 »	N. 10	0 300
Bottoni piccoli per sottufficiali di fanteria e cavalleria, al cento	1 50	» 4	0 060
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	4 750
Prezzo di costo L.			20 296
Prezzo di conteggio L.			20 30

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta per la cucitura delle parti del busto prive di filettatura e per la punteggiatura delle manopole.

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per le giubbe di panno da caporali e soldati di fanteria.*

Taglie	Suddivisioni	Quantità da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62			
			per ciascun capo		per ciascuna taglia		per ciascun capo		per ciascuna taglia	
			metri		metri		metri		metri	
4ª	1ª	2	1	29	2	58	2	55	5	10
	2ª	1	1	26	1	26	2	52	2	52
5ª	1ª	5	1	24	6	20	2	48	12	40
	2ª	5	1	21	6	05	2	44	12	20
6ª	1ª	10	1	19	11	90	2	39	23	90
	2ª	10	1	17	11	70	2	36	23	60
7ª	1ª	15	1	15	17	25	2	32	34	80
	2ª	15	1	14	17	10	2	28	34	20
8ª	1ª	15	1	12	16	80	2	24	33	60
	2ª	15	1	10	16	50	2	20	33	»
9ª	1ª	4	1	09	4	36	2	17	8	68
	2ª	3	1	08	3	24	2	15	6	45
Totali		100			114	94			230	45
		Media m. . .			1	15			2	30

CONTO *della giubba di panno da caporale e soldati di fanteria.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per truppa alto m. 1,30	9 50	1 150	10 925
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30.	9 50	0 118	1 121
Panno scariatto da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	0 055	0 523
Velluto in seta nero alto m. 0,49.	16 50	0 014	0 231
Tela in cotone bianca (*basino*) colorata in bigio da fodere, alta m. 0,62	» 60	2 300	1 380
Tela in filo liscivata alla piana per asciugatoi alta da m. 0,64 a 0,65	» 70	0 100	0 070
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria, al cento	1 20	N. 10	0 120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria, al cento	» 80	» 4	0 032
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	2 290
Prezzo di costo L.			16 692
Prezzo di conteggio L.			16 70

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un ganghierino in ferro colla rispettiva maghetta e la seta per la cucitura del contorno del busto privo di filettatura, e per la punteggiatura delle manopole.

Al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

1ª | 261 | Giubbe di panno da fanteria . . . . . L. 16,70.
» | 498 | Giubbe di panno da sottufficiali di fanteria » 20,30.

N.B. — Nessuna modificazione dovrà essere portata alle attuali giubbe in distribuzione od in magazzino. Quest'ultime, che dovranno essere distribuite fino ad esaurimento, a preferenza di quelle di nuovo modello, verranno anch'esse inventariate al nuovo prezzo di tariffa, ed i dipendenti movimenti di scarico e carico saranno eseguiti con data del 31 andante mese ed avranno effetto dal giorno successivo.

Nelle costruzioni di giubbe di panno da caporali e soldati, i distretti militari si atterranno, per quanto riguarda le taglie, alle disposizioni contenute nella Circolare litografata del 10 marzo 1892 N. $\frac{8}{2588}$ (Direzione generale dei servizi amministrativi).

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

173.

Militari in congedo illimitato in servizio presso le amministrazioni ferroviarie. — In relazione a quanto è stabilito dal *n.* 45 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi in data 16 maggio 1889, ed allo scopo di mettere in grado le amministrazioni ferroviarie di compiere regolarmente al prescritto del successivo n. 53, è obbligo dei comandanti dei distretti militari di completare esattamente, ove occorra, le indicazioni contenute nella rubrica *a*) del modello n. 5, avendo cura specialmente che vi sia sempre quella del corpo cui il militare appartiene e, se trattasi di militari delle armi di artiglieria e del genio, vi sia anche la *specialità di servizio* alla quale essi sono ascritti (Divisione *truppa*).

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

ROMA
VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 32ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 agosto

LUGLIO 23. — R. Decreto N. 437 concernente gli ispettori generali di artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 313.
AGOSTO 11. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Piadena-S. Zeno Folzano *pag.* 314.
» 13. — Aggiunte e varianti alla Istruzione sulle munizioni, *pag.* 315.
— Decisioni di massima, *pag.* 316.

Atto N. **132**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 437 concernente gli ispettori generali di artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.** — 23 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro decreto 8 luglio 1883, che approva il volume 2° del regolamento pel servizio territoriale;
Visto l'art. 5 (lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;
Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi del R. Esercito, approvato con Nostro decreto 27 agosto 1887 e modificato colla legge 28 febbraio 1892 n. 59;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1887 n. 4746 (serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ispettori generali d'artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, quando siano

ERRATA-CORRIGE.

Atto 132, pag. 309, colonna — Valore — linea 9. *Invece di:* 4,750, *pongasi:* 4,700.

stati rispettivamente nominati comandanti di corpo d'armata i tenenti generali che li seguono immediatamente in anzianità, prendono, da allora, rango coi comandanti di corpo di armata, ed in tal caso le dette cariche dovranno considerarsi come corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

Art. 2.

Nulla è variato circa le indennità di carica e di alloggio stabilite per gli ispettori generali d'artiglieria, del genio e pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali che, per effetto dell'articolo precedente, prendono rango coi comandanti di corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **134**. — TRASPORTI MILITARI — **Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario *Piadena S. Zeno Folzano*** 11 agosto.

Si fa noto che dal 1° agosto corrente è stato aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Piadena-S. Zeno Folzano*. Con la detta apertura rimane completata la linea Parma Brescia-Iseo, che viene ad avere comune con la linea Pavia-Cremona-Brescia il tratto S. Zeno Brescia e la fermata di S. Zeno Folzano.

Nel nuovo tronco sono comprese le stazioni di Canneto sull'Oglio, Asola, Remedello Sopra, Visano, Calvisano e Ghedi, le quali vengono abilitate a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola velocità ordinaria ed accelerata, veicoli e bestiame; e le fermate di Remedello Sotto, Viadana, Montirone e Borgo Satollo, abilitate a soli trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e merci a grande velocità limitatamente ai colli non superanti il peso di 100 kg.

Le dette stazioni e fermate vengono ammesse pei medesimi trasporti, cui sono abilitate in servizio interno, anche al servizio cumulativo colle stazioni delle reti Mediterranea e Sicula; e così pure (esclusi i viaggiatori, bagagli e cani) con le stazioni e con gli scali delle altre amministrazioni ferroviarie e lacuali, ammesse al servizio diretto con la rete Adriatica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni in vigore pei rispettivi servizi cumulativi.

Le distanze chilometriche fra le stazioni e fermate del tronco *Piadena-S. Zeno Folzano* risultano dalla tabella poliometrica che segue:

Piadena										
4	Canneto sull'Oglio									
12	9	Asola								
16	13	5	Remedello Sotto							
19	15	7	3	Remedello Sopra						
23	20	11	7	5	Visano					
26	23	15	11	8	4	Calvisano				
30	27	18	14	12	7	4	Viadana			
35	32	24	20	17	13	10	6	Ghedi		
41	38	30	26	23	19	15	12	6	Montirone	
44	41	33	29	26	22	19	15	9	4	Borgosatollo
46	43	35	31	28	24	20	17	11	6	2	S. Zeno Folzano

Pel Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

N. **135**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla Istruzione sulle munizioni**. — 12 agosto.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la 3ª serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sulle munizioni (vol. VI, titolo IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle da essi rispettivamente possedute della corrispondente istruzione cui il fascicolo si riferisce.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 20.

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato — CARENZI.

DECISIONI DI MASSIMA

174.

Assegni per i carabinieri reali. — Per gli assegni dovuti agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali, in relazione alle disposizioni regolamentari attualmente in vigore, è stato deciso quanto segue:

1° Agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali in piccola licenza spetta il soldo del grado (compresa, per gli allievi carabinieri, la quota vitto in contanti).

Per il relativo pagamento si osserveranno le stesse norme stabilite dal § 22 e seguenti dell'*Atto* 107-1892 per l'indennità di trasferta di 2ª categoria spettante ai militari delle altre armi nella medesima posizione.

2° Per gli allievi carabinieri, il vitto in contanti, nei casi in cui vi abbiano diritto, va ragguagliato a centesimi 70, cioè 20 per il pane e 50 per i viveri.

3° In nessun caso è dovuto agli uomini dell'arma dei carabinieri reali il supplemento vitto di cui al § 17 dell'*Atto* summenzionato (Div. *Assegni*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 agosto

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

MARZO 7. — R. Decreto N. 413 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino di munizioni da guerra alla Plaia presso Catania, *pag.* 317.

R. Decreto N. 414 che determina le zone di servitù militare attorno al forte S. Erasmo ed alla polveriera Vignole nella piazza di Venezia, *pag.* 318.

AGOSTO 18. Aggiunte e varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 319.

» 20. — Chiusura di un magazzino, *pag.* 319.

» 23. — Annotazioni da apporsi sui biglietti di licenza dei militari inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo, *pag.* 319.

» 27. — Cavalli di agevolezza per ufficiali d'artiglieria, *pag.* 320.

» 24. — Nomina di barcaiuoli scelti presso il 4° reggimento genio, *pag.* 320.

» 25. — Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti contabili, *pag.* 320.

Atto N. **136**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 413 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino di munizioni da guerra alla Plaia presso Catania**. — 7 maggio.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino di munizioni da guerra alla Plaia presso Catania, vengono de-

terminate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **127**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 414 che determina le zone di servitù militare attorno al forte S. Erasmo ed alla polveriera Vignole nella piazza di Venezia**. — 7 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il Regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte S. Erasmo ed alla polveriera delle Vignole nella piazza di Venezia, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1893.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **138**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato**. — 18 agosto.

L'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato (edizione 16 maggio 1889) dovrà essere applicata anche alle imprese di navigazione del lago di Garda e del lago Maggiore perchè eseguiscono i trasporti militari alle condizioni stabilite con le società ferroviarie, che godono dei benefici concessi dalla predetta istruzione.

Per conseguenza dopo la riga 8ª della nota (1) al N. 13 della istruzione suddetta (pagina 12), *aggiungere:*

Impresa di navigazione del lago di Garda;
» » del lago Maggiore.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **139**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Chiusura di un magazzino**. — 20 agosto.

Col 1° ottobre p. v. sarà soppresso il magazzino derrate e materiali d'imbarco in Napoli. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **140**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Annotazioni da apporsi sui biglietti di licenza dei militari inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo**. — 23 agosto.

Questo Ministero determina che, da ora in poi, sui biglietti di licenza dei militari da inviarsi in licenza straordinaria in attesa del congedo siano apposte le stesse annotazioni che si pongono sui fogli di congedo, giusta il prescritto dal § 530 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* 198 del 1894, circa il trasferimento di corpo e se del caso il luogo ed il riparto di presentazione in caso di chiamata.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **141** — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza per ufficiali d'artiglieria**. — 24 agosto.

È abolita la categoria unica di cavalli di agevolezza per ufficiali presso i reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo.

Gli ufficiali d'artiglieria sono ammessi a concorrere per la distribuzione dei cavalli d'agevolezza presso i reggimenti di cavalleria secondo le norme fissate dall'*Atto* 156 del 1° agosto 1889.

In conseguenza l'*Atto* 68 del 1888 è abrogato; potranno però fino a tutto dicembre corrente anno essere concessi di agevolezza agli ufficiali che ne facciano domanda, i cavalli dell'ora abolita categoria unica i quali rimangano indistribuiti presso i reggimenti di artiglieria.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **142** — MILITARI DI TRUPPA. — **Nomina di barcaiuoli scelti presso il 4° reggimento genio**. — 24 agosto.

Il n. 7 dell'*Atto* N. 453 della *Raccolta del Giornale Militare* è sostituito dal seguente:

« 7° *Ogni anno*, non più tardi del 1° ottobre, dovrà essere annunziata all'ordine del giorno la nomina o conferma di barcaiuoli scelti.

« A ciascun barcaiuolo scelto sarà rilasciato un distintivo ed un certificato conformi ai modelli stabiliti; »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **143**. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti contabili**. — 25 agosto.

Per gli esami che, a mente dell'*Atto* N. 7 del 1888, devono superare i tenenti contabili per essere iscritti sul quadro di avanzamento, si osserveranno le seguenti norme di massima.

Disposizioni generali.

1. Gli esami saranno dati in Firenze, presso l'ufficio di revisione delle contabilità militari, innanzi ad una commissione la quale sarà nominata dal Ministero e sarà composta e ripartita in sottocommissioni, come è indicato al N. 7.

2. I tenenti contabili ammessi agli esami vi saranno chiamati in più riprese successive mediante inserzione nel *Bollettino Ufficiale*, nel quale verrà inoltre indicato il giorno in cui i medesimi dovranno presentarsi.

Essi non potranno condurre seco i rispettivi attendenti.

Materie e programmi di esami.

3. Gli esami saranno in scritto ed orali.

4. L'esame scritto consisterà nello svolgimento d'un tema dato dalla commissione sopra un argomento di amministrazione e di contabilità riferentesi alle materie stabilite per gli esami orali.

Nella trattazione di tale tema, il quale dovrà essere semplice e suscettivo di breve svolgimento, i candidati dovranno essenzialmente dare prova di sapere esporre le proprie idee con ordine, chiarezza e proprietà di lingua.

5. Gli esami orali volgeranno sulle varie materie indicate ed ordinate in gruppi nel seguente specchio, dal quale rilevasi pure la durata dei vari esami.

MATERIE D'ESAME	Durata dell'esame per ogni materia	Gruppo
Esame scritto.		
Svolgimento di un tema sopra un argomento di amministrazione e di contabilità. . . .	4 ore	
Esami orali.		
Organica e legislazione militare	20 minuti	1
Amministrazione e contabilità generale dello Stato	15 minuti	2
Amministrazione e contabilità dei corpi. . .	20 minuti	
Assegni militari	15 minuti	
Matricole	15 minuti	
Servizio delle sussistenze in tempo di pace .	15 minuti	3
Mobilitazione.	15 minuti	
Servizio in guerra.	15 minuti	

6 I programmi per gli esami orali sono i seguenti:

Organica e legislazione militare (Nozioni generali).

Ordinamento dell'esercito — Circoscrizione militare — Organizzazione dei vari servizi territoriali — Formazione dell'esercito in guerra — Mobilitazione e radunata — Organizzazione e funzionamento dei vari servizi in guerra.

Leggi sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali — Legge sull'avanzamento — Legge sul reclutamento.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Norme che regolano l'amministrazione dei beni mobili ed immobili — Formazione dei bilanci — Stato di previsione — Riparto in articoli — Assestamento — Rendiconti consuntivi — Bilancio della guerra.

Dei contratti — Disposizioni di legge — Formalità prescritte per la stipulazione dei contratti e loro scopo — Cauzioni — Capitoli d'onere — Contestazioni — Rescissioni — (Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato — Regolamento *id id.* — Titoli I, II, III, V, VI, VII, XIII e XIV — Istruzione sulla stipulazione dei contratti).

Amministrazione e contabilità dei corpi.

Amministrazione e conti verso lo Stato — Amministrazione e conti interni (Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi — Parte I e II. Edizione 1885).

Assegni militari.

Stipendi, assegnamenti fissi ed eventuali (leggi e relativi regolamenti) — Indennità speciale per le truppe del R. esercito in campagna (R. Decreto 17 febbraio 1887).

Matricole.

Matricola degli ufficiali e dei militari di truppa — Attribuzioni dei distretti e dei corpi relativamente al servizio matricolare (Istruzione per le matricole del R. esercito, Capo I, II e III. Edizione 1° novembre 1891 e successive modificazioni).

Servizio delle sussistenze in tempo di pace.

Stabilimenti territoriali delle sussistenze militari. — Servizi cui si attende negli stabilimenti stessi. — Direzione, sorveglianza e controllo. — Personale pel disimpegno del servizio delle sussistenze militari, ufficiali e truppa, ed attribuzioni rispettive. — Consegnatari degli stabilimenti, loro doveri e responsabilità. — Condizioni cui debbono soddisfare gli edifici destinati ai diversi servizi. — Attrezzi e macchinari occorrenti per i vari servizi. — Accettazione ed introduzione delle derrate. — Contestazioni e loro risoluzione. — Conservazione dei generi, distribuzione, spedizione e loro trasformazione. — Diverse qualità di grano che s'impiegano nella panificazione e per la fabbricazione della galletta. — Varie specie di molini in uso negli stabilimenti delle sussistenze. — Farine e tasso d'abburattamento per la panificazione militare e la fabbricazione delle gallette. — Principali operazioni per la fabbricazione del pane e della galletta. — Prodotti, caratteri del pane e della galletta. — Forni. — Combustibile. — Carne in piedi e macellata. — Caratteri rispettivi. — Carne in conserva. — Nozioni sugli altri generi che servono pel vitto della truppa. — Nozioni sui generi per l'alimentazione dei quadrupedi. — Servizio dei viveri, del pane e del foraggio alle grandi manovre, alle manovre di campagna ed alle esercitazioni di avanscoperta. — Norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari (edizione 1° luglio 1889 e successive modificazioni).

Mobilitazione.

Disposizioni relative agli ufficiali. — Attribuzioni dei distretti militari. — Servizio sanitario. — Servizio di commissariato. (Capo 4° della parte I, parte II e capi 16 e 17 della parte III del tomo III dell'istruzione per la mobilitazione del R. esercito).

Servizio in guerra.

Servizio del vettovagliamento. — Servizio del vestiario e dell'equipaggiamento (titolo II e IV del libro IV del regolamento di servizio in guerra, parte II, servizio delle intendenze).

Commissione esaminatrice, votazione e classificazione.

7. La Commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

Un presidente,

Una Sottocommissione (un presidente e due membri) per l'esame scritto e le materie del 1° e 3° gruppo.

Una Sottocommissione (un presidente e due membri) per le materie del 2° gruppo.

8. Per ciascuna materia d'esame la rispettiva Sottocommissione farà due distinte votazioni segrete, una per *si* e per *no*, la quale determinerà, a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia, l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

9. Si formerà il punto medio di gruppo, nei gruppi di più materie, dividendo la somma dei punti ottenuti nelle diverse materie del gruppo pel numero di queste.

10. Il punto di classificazione finale si otterrà dividendo la somma dei punti ottenuti nelle diverse *materie* d'esame pel numero delle materie stesse.

11. La Commissione dichiarerà idonei per ragioni di esame coloro i quali avranno riportata l'idoneità, ossia un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia d'esame, ovvero che avendo riportato un punto inferiore a 10, purchè non inferiore a 8 in qualche *materia*, avranno raggiunto nel gruppo cui detta materia appartiene un punto medio non inferiore a 12.

Coloro che non avranno raggiunto il numero di punti sopra specificato saranno dichiarati non idonei.

I tenenti contabili stati dichiarati idonei nelle note caratteristiche e nella prova d'esame saranno a loro turno ammessi all'esperimento pratico per l'avanzamento.

12. La Commissione esaminatrice potrà dichiarare idonei per l'ammissione a scelta al detto esperimento coloro che avranno riportata l'idoneità in *ogni* materia d'esame, ed una media complessiva non inferiore a 16 punti.

Però, per i tenenti contabili che verranno a trovarsi in tale condizione, il Ministero, prima di ammetterli per turno di scelta all'esperimento per l'avanzamento, richiederà alle competenti commissioni compilatrici delle note caratteristiche, di dichiarare se si ritengono meritevoli di simile favore. Tale

dichiarazione sarà trasmessa al Ministero per la via gerarchica, e le autorità intermedie dovranno munirla del loro parere.

13. Ultimati gli esami, il presidente della commissione ne trasmetterà al Ministero (direzione generale dei servizi amministrativi) i risultati in appositi specchi, accompagnandoli con un rapporto sull'andamento generale degli esami stessi, e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

14. I detti specchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione, e conterranno in apposite colonne, per ciascuno dei candidati disposti in ordine di anzianità:

a) il risultato della votazione di idoneità per ogni materia;

b) il punto ottenuto in ogni materia;

c) il punto medio di ciascun gruppo;

d) il punto di classificazione finale;

e) la dichiarazione d'idoneità a scelta, d'idoneità ad anzianità o di non idoneità.

Trasmissione delle proposte.

15. Il Ministero indicherà volta per volta, per mezzo di circolare inserita sul *Giornale Militare*, il tempo nel quale gli dovranno essere trasmesse le proposte dei tenenti contabili da chiamarsi agli esami, ed i limiti entro i quali dovranno le medesime essere contenute.

16. I capi di corpo, d'ufficio, ecc., che hanno alla loro dipendenza tenenti contabili i quali si trovino compresi nei limiti stabiliti e non sieno esclusi dall'avanzamento, a mente del già citato *Atto* N. 7 del 1888, trasmetteranno gerarchicamente al Ministero (direzione generale dei servizi amministrativi) altrettanti elenchi di proposta quanti sono i tenenti contabili stessi.

17. Gli elenchi di proposta di cui al numero precedente dovranno essere compilati dietro deliberazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e ciascun elenco sarà corredato dal relativo verbale.

18. Per ognuno degli accennati tenenti contabili dovrà indicarsi nel rispettivo elenco di proposta se è giudicato meritevole o non meritevole di concorrere all'avanzamento, o se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

Per quelli giudicati non meritevoli, si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio, per quelli che rinunziano all'esame dovrà esplicitamente indicarsi il motivo di tale ri-

nuncia, la quale sarà considerata come prova sfavorevole per gli effetti di cui all'*Atto* 239 della *Raccolta del Giornale Militare*, a meno che non sia motivata da impossibilità a presentarsi agli esami per causa di malattia, nel qual caso tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico.

19. Tutti gli elenchi di proposta, di cui ai numeri precedenti, dovranno essere corredati del visto, ed, ove occorra, del parere delle autorità militari per le quali dovranno passare per giungere gerarchicamente al Ministero il quale si riserva di determinare sull'ammissione all'esame dei candidati proposti.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

978

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 settembre

AGOSTO 25. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, *pag.* 327.

» 31. — Informazioni sullo stato sanitario dei comuni, *pag.* 327.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **144**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito.** — 25 agosto.

Con R. decreto in data 25 agosto 1893 è stata approvata una nuova *Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito*, la quale andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione, rimanendo da quel giorno abrogata ogni altra disposizione emanata rispetto a siffatta materia.

Con tale pubblicazione è pure abrogato l'*Atto* n. 247 del 1892.

Ciascun comando, ispettorato, direzione od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di quel numero di copie, che può occorrere ai suoi bisogni, di questa Istruzione regolamentare.

I reggimenti ed i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale, una copia per ciascun loro ufficio ed inoltre una copia per ciascun comando di reggimento, di battaglione (mezzo reggimento o brigata) di compagnia, squadrone o batteria dell'esercito permanente.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* n. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **145**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Informazioni sullo stato sanitario dei comuni.** — 31 agosto.

Ad evitare i danni che potranno facilmente ripetersi, come sono altra volta accaduti, per la inesatta o mancata conoscenza da parte delle autorità militari dello stato sanitario dei

BIBLIOTECA 2 CENTRALE

comuni, ed affine di ottenere la necessaria coordinazione nella attuazione delle misure profilattiche in caso di epidemie o di malattie infettive, il Ministero dell'interno, su richiesta di quello della guerra, ha interessato le amministrazioni comunali a fornire alle autorità militari le più esatte e particolareggiate notizie che loro venissero richieste sullo stato sanitario dei comuni

Questo Ministero raccomanda quindi vivamente alle autorità militari di assumere siffatte informazioni tutte le volte che, nello interesse della salute delle truppe, lo credano necessario, e specialmente in caso di spostamenti per campi d'istruzione e grandi manovre, transiti per località sospette, accantonamenti, nuovi soggiorni, reclutamento, ecc., affinchè si possano, ove occorra, ordinare per tempo le misure profilattiche richieste dalla circostanza.

Il Ministro — Pelloux.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 35ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 settembre

AGOSTO 25. — R. Decreto N. 507 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della classe 1873, *pag.* 329.

SETTEMBRE 2. — Trasporti sulle linee della società Veneta in servizio locale ed in servizio cumulativo colle reti Mediterranea ed Adriatica, *pag.* 330.

» 8. — Istruzione sugli apparati telefonici per impianti militari permanenti, *pag.* 330.

Atto N. **146**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 507 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della classe 1873**. — 25 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti 23 agosto 1891 N. 504 e 21 aprile 1892 N. 214;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli inscritti della leva sulla classe 1873, i quali non poterono essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, perchè non ne presentarono domanda prima della estrazione a sorte della loro leva, sono ammessi in tempo a presentarla.

Essi dovranno soddisfare alle condizioni di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111 ed ai numeri 1 e 2 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, e sottoporsi al pagamento della somma stabilita per l'anno in corso dal R. decreto 27 dicembre 1892 N. 709, dopo di che saranno considerati a tutti gli effetti come volontari di un anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 25 agosto 1893.

UMBERTO. Pelloux.

N. **147**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti sulle linee della società Veneta in servizio locale ed in servizio cumulativo colle reti Mediterranea ed Adriatica**. — 2 settembre.

A schiarimento delle disposizioni dell'*Atto* 46 del 1890 si rende noto che anche sulle linee ferroviarie della società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, vige la convenzione 28 settembre 1882 e regolamento relativo pei trasporti militari.

I trasporti provenienti da stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica, e diretti a stazioni interne della rete Veneta, vengono eseguiti in servizio cumulativo, restandone esclusi quelli di solo transito sui tronchi della anzidetta società Veneta.

Si è quindi soltanto nella eventuale occorrenza di questi ultimi trasporti che dovrebbero essere rilasciati separati documenti come è prescritto dall'*Atto* avanti citato.

Avvertasi però che le spedizioni si debbono eseguire in transito sulle linee della società Veneta, solo quando la tassa complessiva per la via mista riesca più economica, tenendo presente che la tariffa si applica separatamente per il percorso sulla rete esercitata dalla società Veneta, e che le rispedizioni vanno soggette a doppi diritti fissi.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **148**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sugli apparati telefonici per impianti militari permanenti**. — 8 settembre.

Si è pubblicata una Istruzione sugli apparati telefonici per impianti militari permanenti.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato in cent. 50.

I comandi, i reparti di truppa, le direzioni, le scuole, ecc., qui sotto designati, si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione medesima per ciascuno indicati.

Comando del corpo di stato maggiore	N.	6
Comandi di corpo d'armata, di divisione militare e comando militare dell'isola di Sardegna	»	2
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali .	»	1
Ufficio dell'ispettore dei bersaglieri e dell'ispettore degli alpini.	»	1

Ispettorato generale dell'arma di cavalleria . . .	N.	1
Uffici degli ispettori generali di artiglieria e del genio	»	3
Uffici d'ispezione dell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna; dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria; delle armi e fabbriche d'armi	»	1
Uffici d'ispezione delle commissioni d'esperienza; delle truppe del genio; delle direzioni del genio, delle fortezze e dei fabbricati	»	2
Scuola di guerra e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	6
Accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria, scuola centrale di tiro d'artiglieria e scuola dei sottufficiali	»	6
Ispettorato di sanità militare	»	1
Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria . .	»	1
Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza .	»	2
Comandi e direzioni territoriali del genio	»	3
Scuola d'applicazione di sanità militare e scuola di cavalleria	»	3
Legioni carabinieri reali	»	1
Comandi dei reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri	»	2
Comandi dei reggimenti alpini	»	6
Comandi dei reggimenti di cavalleria	»	1
Comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna, da montagna e a cavallo	»	1
Comandi dei reggimenti di artiglieria da fortezza .	»	6
Comandi dei reggimenti del genio	»	10
Direzioni territoriali, comandi locali d'artiglieria e stabilimenti d'artiglieria	»	1
Comandi locali e sezioni staccate del genio militare	»	1
Direzione delle officine del genio e direzioni straordinarie per i lavori della regia marina	»	3
Comandi dei distretti militari	»	1
Comandi di forti	»	1
Direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari principali	»	1
Direzioni territoriali e sezioni staccate di commissariato	»	1
Direzione dell'opificio d'arredi militari	»	1

Comandi militari di stazione ferroviaria . . . . . N. 1
Istituto geografico militare. . . . . » 1
Deposito centrale per le truppe d'Africa . . . . . » 1

Le richieste degli esemplari, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

R7

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 36ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre

AGOSTO 15. — R. Decreto N. 521, portante modificazione al Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, *pag.* 333.
SETTEMBRE 11. — R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra, *pag.* 334.
» 14. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 335.

Atto N. **149**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. Decreto N. 521, portante modificazione al Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari**. — 15 agosto.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto il Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari approvato con R Decreto 22 dicembre 1872;

Visto il R. Decreto 9 dicembre 1886, N. 4220 (serie 3ª), che modifica il detto Regolamento;

Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 17 del vigente Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari è sostituito il seguente:

Possono essere nominati sostituti avvocati fiscali militari:

1° i funzionari delle segreterie dei tribunali militari, laureati in legge, i quali, dopo cinque anni di servizio, siano ammessi dal Ministero della guerra, su proposta dell'avvocato generale militare, all'esame pratico di cui nel successivo articolo 26 e seguenti ed abbiano superato la prova dell'esame medesimo;

2° gli alunni che abbiano riportato certificato di idoneità;

3° i pretori;

4° gli aggiunti giudiziari presso i tribunali ordinari, dopo due anni di servizio;

5° gli avvocati laureati in legge, dopo cinque anni di esercizio effettivo della professione.

26 DIC 97

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 15 agosto 1893.

UMBERTO.

C. A. Racchia.
Pelloux.

N. **150**. — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra**. — 11 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 11 marzo 1867 e l'annesso Regolamento sul riordinamento del corpo di stato maggiore e sull'istituzione della scuola di guerra;

Visto il R. Decreto 29 marzo 1885 che determina il reclutamento e l'avanzamento nel corpo di stato maggiore;

Visto l'articolo 58 comma *a*) del testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito, approvato col R. Decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto 25 gennaio 1888 che modifica l'ordinamento della scuola di guerra, e ne fissa le norme per l'ammissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 5 del Nostro Decreto in data 25 gennaio 1888 è sostituito il seguente:

Art. 5. — Il corso di studi della scuola di guerra si compie in tre anni scolastici.

Art. 2.

La prima parte dell'art. 8 del succitato Nostro Decreto 25 gennaio 1888 è sostituita dalla seguente:

« L'idoneità annuale per conseguire la promozione dal 1°

al 2° anno e dal 2° al 3° e per ottenere alla fine del 3° anno il diploma ministeriale è determinata dalla media dei punti annuali e dei punti riportati negli esami ».

Art. 3.

Dal Ministero della guerra verranno stabilite, mediante apposito regolamento, le materie d'insegnamento ed il loro riparto fra i tre anni scolastici e tutte le altre disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Gli ufficiali presentemente allievi del 2° anno della scuola di guerra continueranno il corso in conformità delle disposizioni preesistenti.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 11 settembre 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **151**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 14 settembre.

Nel comma *b* del § 649 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885, dopo « per grandi manovre » è aggiunto: « manovre di campagna, escursioni alpine ed altre simili esercitazioni ».

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 37ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 ottobre

AGOSTO 29. — R. Decreto N. 539 col quale sono modificate le zone di servitù militare attorno alla piazza di Verona, *pag.* 337.
SETTEMBRE 23. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare, *pag.* 338.
» 24. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 338.
» 29. — Istruzione sulle manovre dei pontieri, *pag.* 350.
OTTOBRE 1°. — Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei materiali, delle sostanze accessorie, *pag.* 340.

BIBLIOTECA VITTORIO EMANUELE ROMA

Atto N. **152**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 539 col quale sono modificate le zone di servitù militare attorno alla piazza di Verona**. — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle succitate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 16 novembre 1891 che stabilisce le zone di servitù militari attorno alle opere di fortificazione della piazza di Verona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene affrancato dall'onere delle servitù militari della piazza di Verona il tratto di terreno compreso fra la strada provinciale ed il Basso Acquar lineato in verde nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 agosto 1893.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **153**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare.** — 23 settembre.

I quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare saranno compilati da una commissione composta del maggior generale commissario, presidente; dei colonnelli commissari e dei tenenti colonnelli capi delle direzioni di commissariato, membri.

Questa commissione si riunirà presso l'ufficio di revisione delle contabilità militari nel mese di gennaio di ogni anno. Essa dovrà pronunciarsi su tutti gli ufficiali commissari per i quali sarà stata compilata la proposta d'avanzamento, non esclusi quelli che dalle commissioni ed autorità compilatrici delle proposte stesse siano stati dichiarati non idonei alla promozione.

Nello eseguimento di tale suo mandato la commissione suddetta avrà presente le norme stabilite dall'*Atto* N. 6 del 1888.

È abrogato l'*Atto* N. 177 del 1891.

Il Ministro — Pelloux.

N. **154**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 24 settembre.

Al regolamento di amministrazione pei corpi 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 114. Al comma *a*) sostituire il seguente:

a) I fatti che rivestono i caratteri dei delitti preveduti negli art. 401 (n. 4, 5, 6, 9) e 406, 407, 408 del codice penale.

§ 117. Nel primo comma, dopo le parole « tranne i sinistri di mare » in luogo di « pei quali la dichiarazione vuol essere fatta dall'autorità marittima » mettere: « pei quali dovrà essere prodotto il testimoniale d'avaria dell'autorità giudiziaria e un certificato della società di navigazione incaricata del trasporto, dal quale risulti che il piroscafo, che soffrì fortuna di mare, contava realmente nel suo carico gli effetti militari di cui si vuole giustificare la perdita o l'avaria. »

§ 255. Nei comma *a*) e *c*) in luogo di « mod. 389 » e « mod. 381 » mettere in ambidue i comma « mod. 380. »

I modelli 381 e 389 s'intenderanno pertanto aboliti, ma quelli che rimangono in fondo dovranno però essere usati fino a consumazione.

§ 917. Modificato come appresso:

« In ogni compagnia, un ufficiale espressamente comandato, a norma del regolamento di servizio interno, assiste alle numerazioni delle paghe e risponde verso il comandante della compagnia.... » ecc.

§ 1463. Invece di *Libretto*, sostituire « *Conti della mensa sottufficiali* ».

Per conseguenza nei paragrafi seguenti, dove è detto « libretto » dovrà pure leggersi « conto. »

§ 1577. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« In tale caso la spesa dovrà formare argomento di apposito atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione, nel quale siano particolareggiatamente specificate le condizioni di luogo e di tempo in cui i guasti sono avvenuti e risultino pienamente comprovate le cause di forza maggiore.

Copia dell'atto deliberativo sarà poi annessa al correlativo ordine di pagamento. »

§ 1736. Il secondo comma « Le richieste per l'acquisto delle mutande ecc. » è abolito.

§ 1790. Nel primo comma in luogo di « buoni a pagamento diretto » mettere: buoni mod. 280 secondo le norme ordinarie » (1).

§ 1987. (*Atto* 39 1892). Nell'ultimo comma togliere l'inciso « il quale vi aggiungerà l'indicazione dell'assegno di primo corredo. »

§ 2573. Nel primo comma, alle parole « a carico delle masse individuali » sostituire: « a carico delle masse di ospedale. »

§ 2622. Al primo comma sostituire il seguente:

« Pei materiali che passano da un riparto all'altro, i passaggi dovranno essere fatti mediante il rilascio al magazzino di buoni di versamento mod. 281-B da parte del riparto perdente e di buoni di prelevamento mod. 281-A da parte del ricevente. »

Il Ministro — PELLOUX.

---

(1) In via transitoria continueranno però ad essere osservate, fino a nuovo avviso, le speciali disposizioni state comunicate ai corpi dall'ufficio di revisione colla circolare 10 del 1893.

N. **155**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle manopere dei pontieri** — 29 settembre.

È pubblicato il Titolo III del volume XI della collezione delle Istruzioni pratiche del genio.

I comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione medesima fissato dal precedente *Atto* N. 135, seguendo le norme ivi stabilite.

Il prezzo di ciascuno esemplare del Titolo III (testo e tavole) è di lire 1,10. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **156**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 1° ottobre.

Stante l'adozione nel servizio sanitario militare del nuovo Manuale dei medicamenti — e le variazioni portate dai nuovi contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie di uso in detto servizio — il Ministero ha determinato che nell'Elenco generale e tariffa in vigore per l'*Atto* n. 183 del 1892 siano fatte, a datare dal 1° ottobre corrente, le aggiunte e varianti indicate nel prospetto annesso al presente *Atto*.

Riguardo alle varianti si noti che il *fosfato bisodico*, prima indicato nell'Elenco, e pure nel Manuale dei medicamenti, come d'uso esclusivo della farmacia centrale, viene posto fra le sostanze di « prelevamento facoltativo », stante il suo impiego nella preparazione dell'acqua distillata.

Si noti altresì, relativamente al *solfato ferroso depurato* (disidratato), che parti 61 di esso corrispondono approssimativamente a parti 100 di quello cristallizzato (a 7 molecole di acqua) e che, perciò, nelle pillole di carbonato ferroso preparate col solfato ferroso disidratato la proporzione del carbonato ferroso è di circa 10 centigr. per pillola, invece di centigr. 6, e quindi di 5 centigr. circa la proporzione corrispondente di ferro.

La farmacia centrale eseguirà, colla prefissa data del 1° ottobre, i movimenti di carico e di scarico prescritti dal § 542 del Regolamento di amministrazione e di contabilità dei corpi 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul Registro mod. 237 delle nuove sostanze medicinali state introdotte nell'Elenco e tariffa suaccennato. *Il Ministro* — PELLOUX.

PROSPETTO *delle aggiunte e delle varianti da farsi nell' Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie per l'anno 1893-94.*

N. catgorico	DESIGNAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	Prezzo per unità di misura — Lire	Centesimi	Annotazioni
1	Acetanilide (*antifebbrina*) . .	kgr.	8	10	
2	*Acetato basico di piombo (S. O.)	»	»	80	D. 1320.
5	Id. di potassio	»	4	60	
9	Aceto scillitico.	»	1	»	
11	Acido benzoico (*del benzoino*).	»	12	50	
12	* Id. borico	»	1	20	
13	Id. citrico	»	4	10	
15	* Id. cloridrico concentrato (O.)	»	1	»	
16	Id. gallico	»	7	»	
17	Id. nitrico (*commerciale*). .	»	»	40	
19	Id. ossalico.	»	»	90	
20	Id. salicilico	»	14	70	
24	* Id. tartarico	»	3	»	
26	*Acqua di calce	»	»	21	
40	Id. di catrame	»	»	32	*Nota.* Da prepararsi sul luogo di sede degli ospedali.
41	Alcool assoluto	»	3	60	D. 6794,2.
48	*Ammoniaca	»	1	20	D. 0925.
49	*Anice volgare.	»	1	40	
50	Anidride arseniosa	»	1	50	
51	Anilina azzurra	»	12	»	
52	*Antipirina	»	103	»	
53	Arancio amaro (*buccie secche del frutto*)	»	»	90	
55	Argento di coppella	»	135	20	
56	Arnica (*fiori e rizomi*) . . .	»	1	10	
60	Atropina.	»	621	»	
67	Balsamo di copaive.	»	6	»	
68	Id. peruviano.	»	14	»	
69	Id. tolutano	»	4	10	
71	Benzina rettificata	»	1	10	
72	Benzoato di litio	»	27	»	
73	Id. di sodio	»	15	»	
75	Bicarbonato di potassio . . .	»	1	10	
78	*Bicloruro di mercurio (*sublimato corrosivo*).	»	5	30	
82	Bismuto	»	21	»	T. 999 millesimi.
83	Bisolfato di chinina (*amorfo*) .	»	44	»	
84	Bitume giudaico	»	1	10	

91	Caffeina	kg.	24 »	
93	Cambrico idrofilo	m.	» 44	
94	Id. id. con bicloruro di mercurio.	»	» 60	
95	Id id. con bicloruro di mercurio, in fasce	n.	10 »	Al cento; ecc.
96	*Camomilla comune (*fiori secchi*)	kg.	1 40	
98	*Canfora	»	5 20	
100	*Cantaridi	»	10 »	
104	*Carbonato di litio	»	32 20	
107	Id. di potassio depurato	»	3 »	
111	Carbone vegetale medicinale	»	2 »	
115	Cassia (*baccelli*)	»	1 50	
116	Castoreo (*del Canadà*)	»	292 20	
119	Cedro (*cortecce secche del frutto*)	»	1 50	
124	*China (*cortecce*)	»	3 60	P.-T. g. 25 di solfato di chinina a 14,55 per % d'acqua ecc.
126	Cicuta maggiore (*foglie secche*)	»	» 80	
127	Citrato di ferro ammoniacale	»	15 »	
128	*Cloralio idrato	»	9 50	
129	Cloramiduro di mercurio	»	13 »	
130	*Clorato di potassio	»	2 20	
131	Cloridrato di apomorfina	g.	2 »	
134	Id. di morfina	kg.	220 »	
135	Id. di pilocarpina	g.	2 70	
136	Cloroformio	kg.	1 40	
137	* Id. puro (*dal cloralio*)	»	22 »	
138	Cloruro di ammonio	»	1 90	
140	* Id. di calce (*ipoclorito di calcio*)	»	» 40	T. 90° clorometrici.
141	Id. di calcio secco	»	3 »	
142	Id. di sodio	»	» »	Al prezzo di compra.
143	Id. di zinco fuso (*commerciale*)	»	3 70	
148	*Codeina	»	585 »	
156	Conserva di ginepro	»	2 70	
159	*Cotone assorbente (*idrofilo*)	»	2 15	
160	Id. id. (*in pacchi di g. 100*)	n.	» 32	Al pacco.
161	Id. id. (*in pacchi di g. 1000*)	»	2 35	Al pacco.
162	Id. id. con bicloruro di mercurio	kg.	3 50	
164	Id. id. con bicloruro di mercurio (*in pacchi di g. 1000*)	n.	3 70	Al pacco.
165	Id. id. con fenolo	kg.	4 »	
167	Creosoto (*di faggio*)	»	12 »	
186	Elisire dell'Hanch	»	12 »	
190	*Empiastro di cantaridi mite	»	4 »	
192		—	—	—	*Nota.* L'esca è soppressa.

195	*Essenza di anice.	kg	22	»	
196	Id. di rosmarino. . . .	»	14	70	
198	Id. di trementina . . .	»	1	70	
199	* Id. id. O. . .	»	2	50	
203	*Estratto di china idroalcoolico.	»	40	»	
204	Id. di cicuta idroalcoolico	»	18	»	
209	Id. di guaiaco acquoso .	»	15	»	
214	Id. di rabarbaro acquoso.	»	20	»	
231	Fenacetina	»	52	»	
233	Fenolo cristallizzato (*acido fenico*)	»	2	70	
236	Ferro (*limatura*)	»	»	80	
237	Id. porfirizzato	»	2	50	
240	Fosfato bisodico	»	1	»	*Nota.* Lo si inscriva fra le sostanze di prelevamento facoltativo.
243	Fucsina cristallizzata	»	13	20	
257	Giallo-cromo (*Spooner N.* 3) .	»	3	»	
260	*Glicerina.	»	1	50	
262	*Gomma arabica	»	4	10	
276	*Idrocarbonato di magnesio . .	»	1	40	
277	*Ipecacuana (*radici*)	»	25	60	
281	*Jodo	»	33	»	
282	*Jodoformio	»	40	»	
291	Kousso	»	4	80	
307	Liquirizia (*rizomi*)	»	»	80	
313	*Mandorle dolci	»	2	»	
314	Manna (*calabrese*)	»	3	70	
316	Marmo bianco in pezzi . . .	»	»	15	
319	Menta piperita (*foglie fresche*)	»	»	20	
320	Mercurio (*commerciale*) . . .	»	5	50	
330	Mirra	»	4	50	
331	. . . . .	»	»	»	*Nota.* Trasportato fra i reagenti.
332	Morfina	»	234	»	
358	Nitrato di argento (*cristallizzato e fuso*)	»	130	»	
359	* Id. di argento fuso con nitrato di potassio. .	»	128	»	
360	* Id di potassio	»	»	90	
375	Olio di fegato di merluzzo bianco	»	1	30	
377	Id. di giusquiamo	»	4	»	*Nota.* Lo si inscriva fra le sostanze di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale.
379	Id. di mandorle dolci. . . .	»	6	»	
384	*Oppio	»	31	»	
385	Orzo (*semi*)	»	»	60	
399	Pece di Borgogna	»	»	90	*Nota.* La si inscriva fra le sostanze di prelevamento facoltativo.
405	Pentasolfuro di antimonio (*solforato*)	»	15	»	
406	Pepe cubebe	»	7	40	
407	Pepsina idroclorica.	»	24	»	
412	*Poligala virginiana	»	6	60	
428	*Rabarbaro	»	6	50	
432	Resorcina	»	19	»	
439	Sapone animale	»	4	50	*Nota.* D'uso esclusivo della farmacia centrale.
443	*Salicilato di sodio	»	16	10	
444	Salicina	»	26	»	
445	Salsapariglia (*radici intere*). .	»	12	50	

449	*Santonina	kg.	151	»	
451	Sapone di potassa	»	2	50	
455	Scilla (*bulbi secchi tagliuzzati*)	»	1	»	
457	Sciroppo di codeina	»	3	50	
461	*Sena	»	2	60	
475	*Solfato di chinina	»	49	20	
479	* Id. di rame	»		80	
482	* Id. di zinco	»	2	30	
484	Id. ferroso depurato (*disidrato*)	»	2	50	
485	Id. mercurico	»	8	50	
489	Solfo sublimato lavato	»		90	
491	Solfonale	»	50	»	
500	Soluzione alcoolica di jodo	»	5	60	
503	* Id. di silicato di potassio	»	1	50	D. 1880.
514	Succino	»	2	»	
515	Strofanto (*semi*)	»	32	»	*Nota.* S'inserisca di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale.
546	Tela di cotone per sparadrappi	m.		70	Alta m. 0,85.
548	Tintura alcoolica di castoreo	kg.	36	»	
549	Id. id. di chinu composta	»	3	50	
550	Id. id. di digitale	»	3	»	
560	Trisolfuro di antimonio	»	1	30	
561	Tintura alcoolica di oppio composta (*laudano alcoolico*)	»	14	»	*Nota.* S'inserisca di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale.
562	Id. id. di strofanto	»	40	»	*Nota.* Da prepararsi sul luogo di sede degli ospedali.
570	Valerianato di chinina	»	60	»	
583	Veratrina	»	293	»	
587	Vino chinato ferruginoso	»	2	»	
589	* Id. oppiato composto (*laudano vinoso*)	»	16	»	
590	Vaselina liquida (*olio di vaselina*)	»	5	»	*Nota.* Si inserisca da acquistarsi sul luogo di sede degli ospedali.
593	Zafferano	»	66	»	
595	Zucchero raffinato	»	1	50	
635	Brucina	»	183	»	
655	Cloruro di bario R. S. cloridrica (1)	»	3	»	
658	Id. di cobalto R.	»	20	»	
681	Joduro di zinco R.	»	50	»	
688	Molibdato di ammonio puro	»	10	80	*Nota.* D'uso esclusivo della farmacia centrale.

(1) Il T., in cloruro di bario, è di parti 5,098 per 100.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 ottobre

OTTOBRE 8. — Sottufficiali che aspirano alle rafferme con soprassoldo, *pag.* 345.
» 12. — Militari in licenza straordinaria in attesa del congedo, *pag.* 346.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **157**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali che aspirano alle rafferme con soprassoldo**. — 8 ottobre.

La compilazione degli atti di proposta delle rafferme con soprassoldo e la successiva concessione di esse dà luogo, in un tempo relativamente breve, verso la fine di ogni anno, a considerevole aumento di lavoro tanto presso i corpi, quanto presso il Ministero.

Allo scopo di rendere più semplice, e quindi anche più spedito, il procedimento attuale, il Ministero determina quanto appresso:

1° Le commissioni d'avanzamento presso i corpi, al cui esame devono essere sottoposte le domande dei sottufficiali che aspirano alle rafferme con soprassoldo sia triennali che annuali, si riuniranno, in via normale, ogni anno, dal 15 ottobre al 15 novembre per deliberare sulle domande di coloro che aspirano ad esservi ammessi a datare dal 1° gennaio successivo.

2° Il sottufficiale riconosciuto meritevole di rafferma non sarà sottoposto a visita medica, salvo che si abbiano dubbi sulla sua idoneità fisica, ed in tal caso la visita avrà luogo secondo le norme date col N. 1 dell'*Atto* N. 210 del 1892.

3° Qualora il sottufficiale sia riconosciuto inabile al servizio militare dovrà essere proposto per la rassegna di rimando e la commissione d'avanzamento si pronunzierà definitivamente sul di lui conto soltanto dopo conosciuto il risultato della rassegna.

4° Compiuto l'esame delle domande, e compilati i documenti prescritti, i comandanti di corpo trasmettono direttamente al Ministero le relative proposte di rafferme.

5° Tale trasmissione sarà fatta mediante elenchi complessivi, distinti per qualità di rafferma, da compilarsi secondo il modello che il Ministero si riserva di inviare direttamente ai corpi.

L'invio delle domande continuerà ad esser fatto in modo distinto e speciale come si è praticato finora quando si tratti:

a) di sottufficiali riammessi in servizio;

b) di sottufficiali che compiono la ferma dopo il 1° gennaio dell'anno successivo;

c) di sottufficiali che potendo chiedere la rafferma in ottobre avessero ritardato a farne la domanda.

6° Sui detti elenchi non dovranno essere comprese, e ad ogni modo non dovranno aver corso, le domande di sottufficiali per i quali la commissione siasi pronunciata sfavorevolmente ad unanimità.

7° A corredo degli elenchi di proposta saranno unite per ciascun aspirante soltanto la copia completa del foglio matricolare e quella del foglio caratteristico degli ultimi tre anni, non che la copia delle deliberazioni della commissione.

8° Le domande degli aspiranti, ed occorrendo anche i certificati di visita medica nel caso suespresso, dovranno rimanere presso i corpi.

9° Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori in quanto sono contrarie alle presenti.

10° Nulla è innovato circa il procedimento, e l'invio al Ministero, delle domande di *rafferme con premio e di un anno senza premio*. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **158**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari in licenza straordinaria in attesa del congedo**. — 12 ottobre.

Alle disposizioni dell'*Atto* 110 del corrente anno sono fatte le modificazioni seguenti:

Al n. **4** è sostituito:

« 4. Laddove i militari si ammalassero, e fossero assolutamente sprovvisti di mezzi per curarsi, saranno fatti ricoverare negli ospedali militari o negli ospedali civili come ogni altro militare in licenza di qualsiasi specie ».

Al n. 7 lettera *e*) è sostituito:

« *e*) che coloro i quali durante la licenza in attesa del congedo venissero ricoverati in ospedali militari, od in ospedali civili, vanno da quelli considerati, per il conteggio della retta, come individui fuori forza ».

Il Ministro. — PELLOUX.

Roma, 1895. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 39ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 ottobre

SETTEMBRE 27. — R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo irreperibili, *pag.* 347.
OTTOBRE 12. — Istruzione per l'applicazione dei Regi Decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili, *pag.* 348.
» 20. — Varianti ed aggiunte al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione, *pag.* 351.
» 20. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. *pag.* 360.

Atto N. **159**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo irreperibili**. — 27 settembre.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 25 maggio 1852, sullo stato degli ufficiali;

Vista la legge 25 gennaio 1888 N. 5177 (serie 3ª) sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto l'articolo 141, § 561 del regolamento di disciplina militare;

Visti i §§ 59, 179 e 196 del regolamento 8 luglio 1883 pel servizio territoriale;

Visto il Nostro Decreto 3 marzo 1892 N. 82 col quale furono devolute ai comandi delle divisioni militari territoriali le attribuzioni già affidate ai comandi superiori dei distretti;

Ritenuto che gli ufficiali di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile e gli ufficiali di milizia territoriale hanno obbligo di tenere costantemente informata della loro residenza l'autorità militare dalla quale dipendono disciplinarmente;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali di complemento all'esercito permanente ed alla milizia mobile e gli ufficiali di milizia territoriale, in congedo

illimitato, i quali risultino irreperibili, sono considerati come dimissionari.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 27 settembre 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **160**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Istruzione per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili**. — 12 ottobre.

Nell'intento di provvedere alla esecuzione del disposto dal R. decreto 27 settembre 1893 e coordinare in pari tempo alla presente Istruzione le norme già sancite coll'*Atto* 84 del 1893 per quanto concerne l'applicazione del R. decreto 12 novembre 1891 (*Atto* N. 220) questo Ministero ha determinato quanto segue:

1 Nel mese di novembre di ogni anno, i comandanti di divisione inviteranno per lettera gli ufficiali superiori in posizione di servizio ausiliario, di milizia mobile, di complemento e di milizia territoriale residenti nel territorio della divisione, i quali non siano dispensati dalle chiamate alle armi, a dichiarare in iscritto prima della fine dell'anno, se trovansi provveduti di tutti gli oggetti componenti l'uniforme militare del grado di cui sono rivestiti.

Tali dichiarazioni dovranno essere esplicite ed assolute, cioè non dovranno contenere altra indicazione se non se l'ufficiale sia o no provvisto di tutti gli oggetti componenti la sua uniforme militare.

2 Nel mese di ottobre di ogni anno i comandanti dei distretti militari inviteranno per lettera gli ufficiali inferiori delle predette categorie, residenti nel territorio del distretto, a presentarsi in uniforme:

a) al comando del distretto, se residenti nel capoluogo del distretto stesso;

b) al comando del presidio, se residenti fuori del capoluogo del distretto ed in località nelle quali esista un comando di presidio militare, o un comando dell'arma dei

carabinieri reali retto da ufficiale, qualora siano inferiori in grado od in anzianità al comandante del presidio stesso o del reparto dell'arma dei carabinieri reali stanziato in detta località.

Dette presentazioni dovranno effettuarsi prima della fine dell'anno, ed i comandanti di distretto o di presidio interessati potranno stabilire che abbiano luogo contemporaneamente per tutti gli ufficiali di cui trattasi, oppure successivamente per gradi, per armi o per categorie a seconda della quantità degli ufficiali residenti nel territorio da essi dipendenti che hanno l'obbligo della presentazione in uniforme.

3. Gli ufficiali inferiori residenti in località nelle quali il comando al quale dovrebbero presentarsi è retto da un ufficiale loro inferiore per grado od anzianità, e quelli residenti in località ove non abbia sede uno dei predetti comandi, saranno invitati dai comandanti di distretto a rilasciare una dichiarazione scritta conforme al disposto del precedente N. 1.

4. Sono esenti dalla presentazione quegli ufficiali inferiori che nel corso dell' anno si siano trovati in una delle posizioni seguenti:

a) Ufficiali di complemento o di milizia territoriale di nuova nomina, e che abbiano prestato servizio durante l' anno;

b) Ufficiali in congedo che nel corso dell'anno furono chiamati alle armi e prestarono realmente servizio, e quelli che nel detto periodo presero parte ad un corso libero di istruzione;

c) Ufficiali delle categorie in congedo, i quali si trovino in servizio attivo nel tempo in cui deve aver luogo la presentazione;

d) Ufficiali dell'esercito permanente che nell'anno vennero collocati nella posizione di servizio ausiliario;

e) Ufficiali dell'esercito permanente che nell'anno ottennero la dispensa dalla effettività del servizio, e vennero inscritti fra gli ufficiali di complemento.

5. Gli ufficiali di cui al precedente numero 2 che, per essere all'estero, o perchè temporaneamente lontani dalla loro ordinaria residenza, o per malattia, non si trovassero in grado di presentarsi in uniforme, dovranno, prima della fine dell'anno, inviare al comandante del distretto una dichiarazione conforme a quella prescritta dal precedente N. 1, corredata dai documenti che comprovino l'esistenza delle cause che impedirono la presentazione.

6. Le dichiarazioni di cui ai numeri 1, 3 e 5 dovranno es-

sere mandate direttamente dagli ufficiali, ed in caso di assenza o malattia, dalle persone delegate a rappresentarli.

7. Per le presentazioni predette, agli ufficiali in congedo non compete alcun diritto ad assegno od indennità.

8. Nel mese di ottobre di ogni anno i comandi di distretto comunicheranno ai comandanti di presidio e di reparto dell'arma dei carabinieri reali, di cui al comma *b*) del precedente numero 2, l'elenco degli ufficiali inferiori residenti nella località da loro dipendente, colla indicazione di quelli che devono presentarsi, di quelli che sono esenti dalla presentazione, perchè più elevati in grado o più anziani e che debbono perciò rilasciare la dichiarazione di cui al N. 1, e di quelli che sono esenti perchè si trovano in una delle condizioni previste dal precedente N. 4.

Prima della fine dell'anno i comandanti di presidio, e dei reparti dell'arma dei carabinieri reali, restituiranno al comando del distretto tale elenco, corredato dalle indicazioni del risultato della presentazione di cui trattasi.

9. Tutti gli ufficiali in congedo delle categorie di cui sopra debbono poi costantemente tenere informata della loro residenza l'autorità militare dalla quale dipendono, secondo le prescrizioni contenute nell'*Atto* 84 dell'anno corrente, poichè, come è indicato al N. 12 di tale *Atto*, il fatto di avere cambiato residenza o di essere stato assente, non potrà essere addotto dagli ufficiali come scusa valida di non avere ricevuto a tempo gli ordini e le comunicazioni, che dalle autorità militari fossero loro diretti.

10. I comandanti di divisione ed i comandanti di distretto, nel trasmettere al Ministero della guerra i ruolini nominativi colla data del 1° gennaio, prescritti dal § 3° lettera *a*) *b*) e dal § 4° lettera *a*) *b*) e *c*) dell'*Atto* N. 171 del 1891, vi uniranno due specchi, nell'uno dei quali saranno compresi i nomi degli ufficiali che risultassero non provveduti della uniforme, e nell'altro, i nomi di quelli che risultassero irreperibili.

11. I comandanti dei reggimenti alpini nel trasmettere al Ministero della guerra i ruolini nominativi prescritti dalla lettera *b*) § 4° dell'*Atto* sopra ricordato, uniranno pure i due specchi predetti, compilati coi dati che avranno avuto la cura di procurarsi dai comandi delle divisioni e dei distretti nel territorio dei quali hanno residenza gli ufficiali alpini effettivi ai reggimenti stessi.

12. Il Ministero della guerra, in base a tali comunicazioni, promuoverà, qualora ne sia il caso, i provvedimenti contem-

plati dagli articoli 2 e 3 del R. Decreto 12 novembre 1891 (*Atto* N. 220) per quanto riguarda coloro che risultassero sprovvisti di uniforme, e del R. Decreto 27 settembre 1893 per quelli che risultassero irreperibili.

13. Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario che per effetto dei sopraindicati decreti dovessero essere considerati dimissionari saranno collocati a riposo d'autorità, ovvero sottoposti al procedimento disciplinare di cui all'art. 2 del precitato R. Decreto 12 novembre 1891.

14. Gli altri ufficiali che in base ai decreti succitati venissero considerati dimissionari, qualora fossero obbligati ancora al servizio militare pel disposto dell'art. 1 della legge sul reclutamento (Testo unico approvato con R. D. 6 agosto 1888) saranno inscritti sui ruoli di truppa del proprio distretto di leva col grado di sottufficiale, giusta le prescrizioni contenute nel § 852 del Regolamento sul reclutamento e nei §§ 101 e 102 della Istruzione per le matricole del R. esercito.

Quelli invece che non fossero più obbligati al servizio militare saranno cancellati dai ruoli nei quali trovansi inscritti, osservando però le prescrizioni contenute nel § 104 dell'istruzione sopra ricordata per quanto riguarda gli ufficiali di milizia territoriale precedentemente inscritti d'autorità nel ruolo degli ufficiali di riserva.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **161**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione.** — 20 ottobre.

Nel tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito* — Operazioni di mobilitazione —, 1° marzo 1893, sono introdotte le seguenti modificazioni:

N. 88. Nella 4ª linea del comma *e*) togliere le parole: « indennità fissa ».

N. 92, pag. 30. All'ultimo alinea sostituire:

« Ogni *ruolino* consta di tanti fascicoli separati quante sono le classi in congedo. Il *ruolino mod. 250* è compilato in semplice copia: il *ruolino mod. 717* è compilato in triplice copia pei reggimenti di fanteria di linea (meno i granatieri) e bersaglieri, in duplice copia per gli altri corpi ».

Al N. 99 sostituire:

« N. 99. Per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali, per

quelli di 1ª e 2ª categoria dei reggimenti alpini, per quelli di 1ª categoria dei reggimenti di cavalleria e del reggimento d'artiglieria da montagna, per quelli di 1ª categoria dei reggimenti d'artiglieria da campagna (meno gli appartenenti a distretti di *complemento* di questa specialità) e per gli uomini infine di 1ª e 2ª categoria dell'artiglieria da costa e da fortezza e del genio (meno quelli appartenenti ai distretti di *complemento* di quest'arma e delle due ultime dette specialità di artiglieria), tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, non occorre che dai distretti siano tenuti *ruolini*, epperò i corpi non devono farne la trasmissione ».

N. 100. Al 3° capoverso sostituire:

« Per gli uomini di 2ª categoria effettivi ai corpi, cioè ai reggimenti d'artiglieria da campagna e da montagna e alle compagnie di sanità (esclusi gli alpini, l'artiglieria da costa e da fortezza e il genio pei quali valgono le norme date al numero precedente) tutti i distretti tengono *ruolini d'assegnazione* (*modello 717*), compilati dai corpi stessi quando ricevono in forza gli uomini dai distretti, con norme analoghe a quelle stabilite per le classi di 1ª categoria. Inoltre per l'artiglieria da costa e da fortezza e per il genio i predetti *ruolini* sono pure tenuti dai soli distretti di *complemento* di queste armi e specialità ».

N. 102. Nella 20ª linea di questo numero alle parole: « dallo stato maggiore » sostituire: « dalla compagnia permanente ».

N. 105. Al 2° alinea sostituire:

« Sono del pari ripartiti fra le compagnie i *ruolini di assegnazione* degli uomini assegnati alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e quelli delle classi di 2ª categoria di fanteria di linea, assegnando, ad esempio, a ciascuna compagnia i ruolini di metà dei reggimenti di fanteria di linea che il distretto deve completare e ad una delle due compagnie i ruolini dei bersaglieri, ed assegnando alla prima compagnia i ruolini delle classi dispari e alla seconda i ruolini delle classi pari degli uomini di 2ª categoria ».

Aggiungere quindi il seguente alinea:

« I *ruolini* di cui al primo alinea del N. 98 (volontari di un anno e studenti i quali ottennero di dilazionare il servizio) nei distretti aventi due compagnie saranno tenuti dalla 2ª compagnia. »

N. 122. Ai due primi capoversi che seguono il comma *l)* sostituire:

« Tutti gli uomini di 2ª *categoria* dell'esercito permanente

e della milizia mobile, — esclusi gli alpini e gli ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza ed al genio che appartengano a distretti di *completamento diretto* —, debbono presentarsi al distretto.

« Gli uomini di 1ª e 2ª *categoria* di milizia territoriale debbono presentarsi tutti al distretto: è fatta eccezione per gli uomini di 1ª *categoria* dei mandamenti di reclutamento degli alpini che abbiano ricevuto l'istruzione negli alpini, e per quelli di 2ª *categoria* dei mandamenti stessi che abbiano ricevuto l'istruzione nella fanteria di linea, nei bersaglieri o negli alpini, i quali tutti debbono presentarsi al magazzino di quel battaglione (al magazzino della 7ª compagnia, per gli uomini dei mandamenti di reclutamento di questa compagnia) che si recluta nel loro mandamento ».

N. 131, linea 11ª, alle parole: « dallo stato maggiore » sostituire: « dalla compagnia permanente che li ha in forza (N. 105). »

N. 158, pag. 54, linea 22ª, togliere le parole: « e del genio ».

Linee 24ª e 25ª, alle parole: « da costa e da fortezza dai distretti di *complemento* per dette specialità » sostituire: « da costa e da fortezza e del genio dai rispettivi distretti di *complemento* ».

N. 267. Dopo il 2° alinea aggiungere il seguente:

« I richiamati di 2ª *categoria* effettivi alle truppe alpine, che si presentino ai distretti, sono tosto avviati, senza alcun oggetto di equipaggiamento, al deposito del reggimento ».

N. 268. Al 1° alinea sostituire:

« I richiamati d'artiglieria da campagna e da montagna, sia che appartengano al distretto cui si presentano, sia che per fatto di leva appartengano ad altro, sono presi *a sussistenza* dallo stato maggiore e da questo ricevono gli oggetti d'equipaggiamento individuale indicati al N. 158, e poscia vengono mandati direttamente ai depositi dei reggimenti cui sono effettivi. I richiamati d'artiglieria da costa e da fortezza e del genio che si presentano ai distretti di *complemento* di queste armi e specialità, anche se per leva appartengano ad altro distretto, sono trattati nel modo testè indicato e quindi avviati alle sedi delle brigate cui sono effettivi: quelli che si presentassero ai distretti di *completamento diretto* sono tosto avviati, senza alcun oggetto di equipaggiamento, alle sedi delle brigate alle quali sono ascritti, com'è stabilito ai N. 554 e 567 pei richiamati di 1ª categoria ».

Nel 2° alinea togliere le parole: « in base a quanto è detto al N. 622 ».

Sopprimere il 3° alinea (trasportato al N. 267).

N. 269, linee 4ª e 5ª, dopo le parole « ai depositi dei reggimenti stessi » aggiungere: « o alle sedi delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e del genio ».

N. 289, linea 5ª, alle parole « sono presi in forza dallo stato maggiore » sostituire: « sono amministrati dalla compagnia permanente che li ha in forza ».

N. 338, pag. 107. All'alinea che comincia: « Agli ufficiali medici » sostituire:

« I riparti mobilitati di carabinieri reali ricevono sul sito di formazione gli ufficiali medici e contabili loro assegnati dal Ministero della guerra col *bollettino di mobilitazione* (2ª parte) ».

N. 379, alinea 3°, dopo le parole: « ricevendo soltanto gli assegni del grado del quale sono rivestiti » aggiungere: « Agli appuntati richiamati alle armi dovranno essere dati i distintivi e conservati gli assegni ai quali avevano diritto prima del congedamento ».

N. 434, linea 8ª, alle parole: « sul luogo » sostituire: « alle sedi dei magazzini ».

N. 559. Dopo il 2° alinea aggiungere il seguente:

« La forza degli uomini in congedo è dalle compagnie dimostrata in appositi *ruolini di posizione* (*modello 250*).

N. 561. Al 2° alinea sostituire:

« I richiamati di 2ª *categoria* si presentano ai distretti, meno quelli d'artiglieria da costa e da fortezza appartenenti a distretti di *completamento diretto*, i quali si presentano direttamente alle brigate rispettive. Dai distretti, a senso del N. 268, ricevono taluni oggetti di equipaggiamento individuale e sono poi inviati ai depositi presso la sede dei reggimenti cui sono effettivi, od ai quali vengono destinati; i richiamati già ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (presso i distretti di *complemento*) e quelli che vi vengono destinati (da tutti i distretti, V. n. 269), sono invece avviati alle sedi delle brigate. A cura di tali depositi e brigate si provvede allora a completarne l'equipaggiamento individuale ».

N. 562. Al 2° periodo del 2° alinea sostituire:

« Per l'istruzione dei richiamati delle brigate da costa e da fortezza distaccate provvedono i comandanti delle brigate stesse, o, se ciò non sia possibile, i comandanti dei depositi succursali di cui al N. 558, col personale di cui potranno disporre ».

N. 572. Al 2° alinea sostituire:

« Alla costituzione dei servizi di treno del genio concorrono in ciascun reggimento promiscuamente gli uomini del treno dell'esercito permanente e della milizia mobile e gli uomini delle classi anziane di cavalleria. Fin dal tempo di pace debbono essere stabilite le situazioni graduali e numeriche degli uomini da destinarsi ai vari servizi del treno da formarsi presso i vari centri di mobilitazione. In queste situazioni gli uomini provenienti dalla cavalleria saranno distinti da quelli del treno del genio, e saranno pure distinti quelli che devono affluire alla sede del reggimento da quelli che devono affluire ai distaccamenti centri di mobilitazione ».

N. 582, linee 1ª e 2ª del 2° alinea, alle parole: « distaccamenti di zappatori e zappatori telegrafisti » sostituire: « distaccamenti di zappatori non centri di mobilitazione ».

Linea 1ª del 3° alinea, alle parole: « delle compagnie zappatori-minatori » sostituire: « delle compagnie minatori non centri di mobilitazione ».

Al 4° alinea sostituire:

« Presso taluni distaccamenti non centri di mobilitazione, ove si ha la possibilità di conservare convenientemente le bardature ed i finimenti per i parchi di compagnia, questi materiali vi sono depositati; in tal caso i quadrupedi precettati o di requisizione affluiscono direttamente alle sedi di tali distaccamenti e questi ricevono dalla sede del reggimento soltanto i complementi in uomini con l'intero equipaggiamento individuale ».

N. 591, linee 6ª, 7ª e 8ª. All'ultimo periodo del 4° alinea sostituire:

« I richiamati del treno e quelli delle classi anziane di cavalleria che si presentano ai distaccamenti centri di mobilitazione sono presi in forza dalla compagnia treno che vi è distaccata, od in mancanza dal deposito succursale ivi costituito a seconda del N. 601 ».

Aggiungere quindi il seguente alinea:

« I comandanti di reggimento provvederanno per l'invio dei necessari complementi di uomini del treno o delle classi anziane di cavalleria a quei distaccamenti ai quali non affluisse un numero di richiamati sufficiente pei servizi cui devono provvedere. Analogamente dai distaccamenti centri di mobilitazione sarà provveduto per l'invio alla sede del reggimento degli uomini del treno e delle classi anziane di cavalleria che risultassero in più del bisogno ».

N. 592, linea 2ª, dopo le parole: « deposito » aggiungere: « reggimentale, o i depositi succursali ».

N. 593, linee 3ª e 4ª, alle parole: « presso la sede dei reggimenti del genio e dei distaccamenti ove » sostituire: « sia presso la sede dei reggimenti del genio, sia presso i distaccamenti centri di mobilitazione, sia infine presso quei distaccamenti ove ».

N. 602. Al 2° alinea sostituire:

« I richiamati di 2ª categoria già effettivi ai reggimenti del genio fin dal tempo di pace si presentano direttamente alle sedi delle brigate centro di mobilitazione indicate sui rispettivi fogli di congedo e vi sono completamente equipaggiati; quelli che appartengono a *distretti di complemento* si presentano invece ai distretti, ove ricevono taluni oggetti di equipaggiamento individuale e sono poi avviati alle sedi delle brigate. Quivi si provvede a completare l'equipaggiamento individuale di questi richiamati e di quegli altri che venissero assegnati durante la guerra a senso del N. 269. »

N. 607, linea 2ª, dopo le parole « del treno » aggiungere: « o dai depositi succursali ».

Linea 4ª, dopo le parole « minatori » aggiungere: « tenendo conto, per le eventuali deficienze, di quanto è indicato nel N. 591. »

Sopprimere il 2° alinea.

Al 3° alinea sostituire:

« Le compagnie zappatori dell'esercito permanente, che si trovano in distaccamenti non centri di mobilitazione e per le quali i quadrupedi occorrenti per i rispettivi parchi sono precettati, ricevono dalla sede del reggimento i soli uomini costituenti i drappelli del treno, completamente equipaggiati. »

N. 611. Modificare così il 2° alinea:

« Le compagnie distaccate in località non centri di mobilitazione ricevono dalla sede del reggimento o del distaccamento centro di mobilitazione gli occorrenti complementi in uomini con l'intero equipaggiamento individuale; ricevono inoltre dalla sede del reggimento i drappelli costituenti le sezioni treno addette a ciascun equipaggio da ponte. Le occorrenti bardature ecc. »

N. 612. Al 2° alinea sostituire:

« I parchi telegrafici si mobilitano indipendentemente dalle compagnie nelle piazze ove trovansi dislocati, tenendo conto, per le eventuali deficienze di uomini del treno, di quanto è indicato nel N. 591. »

N. 614. Al 1° e 2° alinea sostituire:

« Le compagnie del treno dell'esercito permanente si mobilitano, e quelle di milizia mobile si costituiscono, alla sede del reggimento e nei distaccamenti che sono centri di mobilitazione per la specialità treno del reggimento. Eppertanto le compagnie treno che sono in distaccamenti non centri di mobilitazione per il treno, tosto emanato l'*ordine di mobilitazione* rientrano alla sede del corpo, in base agli ordini impartiti fin dal tempo di pace dai comandanti delle divisioni militari territoriali nelle quali si trovano distaccate.

Le compagnie treno, tanto dell'esercito permanente quanto di milizia mobile, ed i depositi succursali costituiti nei distaccamenti centri di mobilitazione ove non ha sede una compagnia treno, provvedono promiscuamente a tutti i servizi del treno del genio indicati nel tomo I della presente *Istruzione*, in base al riparto fattone fin dal tempo di pace dal Ministero fra i vari reggimenti, ai cui comandanti spetta poi suddividerli equamente tra le compagnie e i depositi succursali. »

Sopprimere il 3° alinea.

N. 615. Al 1° alinea sostituire:

« Il materiale e carreggio delle sezioni da ponte per zappatori trovasi dislocato alla sede del reggimento, presso i distaccamenti centri di mobilitazione, e presso taluni distaccamenti non centri di mobilitazione, pei quali valgono le avvertenze indicate al N. 582 per le bardature e finimenti. »

N. 616, linea 5ª, dopo le parole « compagnie treno » aggiungere: « o i depositi succursali, a seconda della loro dislocazione all'atto della mobilitazione, »

Al 3° alinea sostituire:

« Gli uomini del treno occorrenti pei parchi del genio presso distaccamenti centri di mobilitazione sono presi da quelli che affluiscono ai distaccamenti stessi o, giusta il disposto dal N. 591, da quelli che saranno inviati dalla sede del reggimento; i quadrupedi vi affluiscono direttamente, siano essi stati precettati o provengano dalla requisizione. »

N. 620, linea 3ª, dopo le parole « per i quartieri generali » aggiungere: « e per i riparti mobilitati di carabinieri reali ».

Al 2° periodo del 2° alinea sostituire:

« Quelli invece assegnati a riparti mobilitati di carabinieri reali, a sezioni di sanità o ad ospedali da campo o a riparti addetti alle fortezze si portano rispettivamente presso la legione territoriale o l'ospedale principale che deve provvedere

alla costituzione di tali riparti e servizi, donde poi insieme a questi raggiungono i *siti di radunata*. »

N. 621, pag. 196, linee 5ª e 6ª, alle parole « mettendoli semplicemente in evidenza sulle situazioni varie » sostituire: « inscrivendoli in appositi *ruolini di posizione* (*modello 250*). »

N. 622, all'ultimo alinea sostituire:

« In più dei militari di 2ª *categoria* già effettivi alle compagnie di sanità (N. 268), può a queste venir assegnato, durante o a mobilitazione compiuta, altro personale di 2ª categoria in base a disposizioni da darsi al momento. »

N. 644, linee penultima ed ultima, alle parole: « mettendoli in evidenza sulle situazioni varie » sostituire: « inscrivendoli in appositi *ruolini di posizione* (*modello 250*). »

Pag. 215, aggiungere il seguente numero:

« *Cavalli per ufficiali medici subalterni*. — 682 *bis*. Gli ufficiali medici subalterni assegnati ai battaglioni carabinieri reali o ai battaglioni di fanteria di linea e bersaglieri dell'esercito permanente e di milizia mobile, sono autorizzati a far servizio a cavallo. Pertanto, provvedendosi di cavallo, essi avranno diritto ad una razione foraggio e all'indennità cavalli. I predetti ufficiali medici, che non si provvedano direttamente di cavallo, potranno chiedere un cavallo d'agevolezza giusta le norme date in questo capo. »

Modelli.

Pag. 243, quartultima linea, alle parole « *modello 258* » sostituire: « *modello 719*. »

Pag. 247. Al *foglio paga* (*mod. 719*) sostituire quello che fa seguito al presente *Atto*.

Pag. 251, N. 3°, alle parole « comandanti di tappa » sostituire: « comandi di tappa. »

Pag. 252, linea 9ª del N. 7°, sopprimere la parola: « stampati. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. 153 dell'Istruzione — N. 749 del Catal.

Distretto militare di _____

(1) _____

FOGLIO-PAGA PEI RICHIAMATI A SUSSISTENZA

Assegni dovuti pei richiamati a sussistenza nel giorno _____ *189* __ *come dalle risultanze del* Quaderno della forza e degli assegni *mod. 718.*

Assegni per i presenti (Quadro *A* ivi). . . L.		
Indennità di trasferta per i partenti (Quadro *B* ivi) »		
Totale . . . L.		

Sono lire _____

che il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto dalla cassa del distretto a saldo del presente

A _____ *li* _____ *189* __

Il Comandante del riparto

(1) Stato maggiore o compagnia.

N. **162**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)**. — 20 ottobre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
VI	185	Travicelli ferrati per caricare e scaricare botti dai carri . . .	N.	9 00	
»	92	Uncini grandi per la carne . .	»	» 70	Varianti
»	93	Uncini piccoli per la carne . .	»	» 25	
»	27	Cannelle di ferro con zipolo . .	»	2 50	
»	300	Coltelli per scorticare	»	1 00	
»	301	Tondelli di piombo per bolli . .	kg.	» 80	
»	302	Mastelli di lamiera, misura legale l. 50, con coperchio di legno chiuso a lucchetto	N.	25 00	
»	303	Sacchetti di tela vari ed assortiti (per tondelli di piombo) . . .	»	» 50	
»	304	Seghe ad arco da macellaio (con lama di ricambio)	»	5 00	Aggiunte
»	305	Tubi di prolungamento di tela per cannelle	»	» 50	
»	306	Fistule per cannelle	»	1 85	
»	307	Tubi di gomma elastica assortiti (pel travaso dei liquidi, di lunghezza m. 2,50)	M.	3 60	
»	308	Casse da attrezzi per sezioni sussistenze ridotte	N.	12 00	

Il Ministro. — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 40ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre

OTTOBRE 22. — Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento, *pag.* 361.
» 28. — Modificazione al regolamento d'amministrazione, *pag.* 361.
» 30. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 362.
» 30. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 362.
30. — Fanfare dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 363.
— Decisioni di massima, *pag.* 364.

Atto N. **163**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento**. — 22 ottobre.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento.*

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di almeno una copia di questa istruzione regolamentare.

I reggimenti dovranno provvederne, a spese della massa generale, quattro copie per ciascun comando di reggimento ed una per ciascun battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio) ed i distretti ne provvederanno, nell'egual modo, una copia per ciascun loro ufficio.

Le richieste degli esemplari tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

N. **164**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione al regolamento d'amministrazione**. — 28 ottobre.

Il § 609 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi (edizione 1° maggio 1883) è abolito, e sostituito dal seguente:

§ 609. I bossoli delle cartucce sparate vanno versati nei magazzini del laboratorio pirotecnico d'artiglieria viciniore.

La quantità di bossoli che i corpi devono versare per ciascuna specie di arma da fuoco, di cui fanno uso, deve essere almeno del 95 per cento della quantità totale delle cartucce sparate nelle ordinarie esercitazioni di tiro al bersaglio; e dell'80 per cento della quantità totale di quelle sparate nelle grandi manovre, manovre di campagna, ed esercitazioni tattiche.

Non raggiungendo questa quota, i corpi dovranno porre a carico di chi fosse responsabile il valore dei bossoli mancanti, in ragione di L. 0,03 ciascuno, se di cartucce per fucili o moschetti, e di L. 0,02, se di cartucce per pistole a rotazione, versandone l'importo in tesoreria (§ 578).

Quando una maggiore perdita fosse dovuta a circostanze eccezionali, i corpi ne riferiranno al Ministero, che si riserva di disporre.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **165**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 30 ottobre.

È stata pubblicata la 1ª serie di *Aggiunte* e *Varianti* all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, che saranno anche riprodotte in apposita Nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, a norma dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 25.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **166**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie**. — 30 ottobre.

È stata pubblicata la 6ª serie di *Aggiunte e Varianti* al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle arti-

glierie, che saranno anche riprodotte in apposita Nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritti dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione de' personali militari vari, a norma dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 15.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **167**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Fanfare dei reggimenti di cavalleria**. — 30 ottobre.

Le fanfare dei reggimenti di cavalleria saranno d'ora in poi composte come segue:

1 ottavino *re b*
1 clarino *mi b* (quartino)
5 clarini *si b*
3 cornette *si b*
2 flicorni *si b*
1 clavicorno *mi b* cantabile
3 trombe *mi b* d'accompagnamento
3 clavicorni *mi b* d'accompagnamento
2 tromboni *si b* di canto (verticali)
3 tromboni *si b* di accompagnamento (verticali)
2 bombardini *si b*
1 basso *fa* (bombardone)
1 basso *mi b* (bombardone)
1 pelittone *si b*

29

Tutti gli strumenti devono essere al *diapson* normale.

Gli ottavini (di metallo) i clarini *mi b* e *si b* (di ebano o di metallo) le cornette, i flicorni, le trombe, i clavicorni, i tromboni (a tre cilindri), i bombardoni *mi b*, ed i pelittoni *si b* sono uguali a quelli prescritti per le musiche di fanteria dall'*Atto* 486 della *Raccolta*. (*Veggansi i disegni annessi all'Atto 153 del 1884*).

I bombardini bassi *si b* a 4 cilindri ed il bombardone *fa* a tre cilindri sono conformi alla descrizione inserta al N. 14 dell'*Atto* 486 della *Raccolta*.

Ove manchi qualcuno degli strumenti *acuti* d'ottone sovra indicati, potrà anche essere sostituito da un cornettino del modello descritto nel suddetto *Atto* 486 della *Raccolta*.

Potranno altresì essere adoperati (in surrogazione di alcun clavicorno o trombone di accompagnamento) i *corni offiedi contralti* ed i *clavicorni-fagotti* descritti nell'*Atto* 219 del 1888.

Nei servizi non a cavallo uno dei suonatori di clarino, il suonatore di clavicorno cantabile ed uno dei suonatori di trombone di canto suoneranno invece il *tamburo*, la *gran cassa* ed i *piatti*; i quali strumenti saranno del modello stabilito per le musiche di fanteria.

Subordinatamente alle esigenze del servizio militare potranno essere ammessi a suonare nella fanfara alcuni allievi trombettieri in aumento alle parti d'accompagnamento.

Nei servizi a cavallo o con truppa appiedata i trombettieri della fanfara devono sempre portare la tromba modello 1884 appesa alla cinghia od ai cordoni di parata.

Nelle riviste e nelle parate i trombettieri debbono anche eseguire colla tromba i segnali prescritti dalla istruzione 31 luglio 1892, prima di suonare le marce cogli strumenti della fanfara.

È abrogato il N. 13 dell'*Atto* 486 della *Raccolta*.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

175.

Divisa per gli ufficiali subalterni effettivi ai distretti. — A schiarimento del disposto dal N. 335 dell'*Atto* N. 9 del 1891 si rammenta che gli ufficiali subalterni, i quali abbiano fatto effettivo passaggio ai distretti, per non potere più concorrere all'esame di avanzamento o per avervi spontaneamente rinunciato a mente del 5° comma dell'*Atto* N. 17 della *Raccolta del Giornale militare*, debbono esclusivamente fare uso della divisa prescritta dal N. 335 del succitato *Atto*

N. 9, ferma restando la facoltà concessa con l'*Atto* N. 471 della *Raccolta* delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* (*Divis. stato maggiore*).

176.

Specchi mod. D prescritti dall'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche. — Ad ovviare a qualsiasi dubbio circa la vidimazione per parte delle autorità superiori dei giudizi espressi negli specchi mod. *D*, a senso del N. 17 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, resta stabilito che ai detti giudizi deve applicarsi il disposto dell'art. 4 del R. decreto 17 ottobre 1881, N. 440 (serie 3ª) che riguarda la posizione di servizio ausiliario, mentre il N. 19 dell'Istruzione oradetta si riferisce esclusivamente alle note caratteristiche (*Divis. stato maggiore*).

177.

Versamento di bossoli sparati. — Nel restituire i bossoli delle cartucce sparate, alcuni corpi conteggiano, costantemente, come abbuono, il quantitativo massimo concesso dal § 609 del Regolamento d'amministrazione. Si avverte, che l'abbuono sopra indicato non è una concessione fissa, ma il massimo limite ammesso nello smarrimento dei bossoli, e da non oltrepassarsi; e che conseguentemente, quando la proporzione dei bossoli ricuperati non raggiunge quel limite, l'abbuono deve essere conteggiato in ragione dei ricuperi fatti (*Divis. materiale artiglieria*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 novembre

SETTEMBRE 22. — R. Decreto N. 581 che concerne le promozioni degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, *pag.* 367.

NOVEMBRE 2. — Rilascio di documenti di viaggio a favore dei militari di truppa, *pag.* 368.

2. — Modificazioni all'Istruzione sulla divisa delle truppe delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (stivalini da artiglieria e carabinieri), *pag.* 368.

— Decisione di massima, *pag.* 370.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **168**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Regio Decreto N. 581 che concerne le promozioni degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato**. — 29 settembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati delle amministrazioni centrali dello Stato, che hanno grado inferiore a quello di capo sezione nelle carriere amministrative e di ragioneria, e di archivista nella carriera d'ordine, e quelli di eguali gradi nelle dipendenti amministrazioni provinciali, non potranno essere promossi di grado e di classe, prima che sieno decorsi due anni dall'ultima promozione.

La precedente disposizione non è applicabile alle promozioni che, secondo i regolamenti di ciascheduna delle amministrazioni dello Stato, debbono essere conferite in seguito ad esame o per titolo di merito.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1893.

UMBERTO

Giolitti.

N. **169**. — TRASPORTI MILITARI. — **Rilascio di documenti di viaggio a favore dei militari di truppa**. — 2 novembre.

Le società ferroviarie hanno rilevato che nell'uso degli scontrini mod. F per viaggi di militari di truppa si sono verificate delle irregolarità.

Il Ministero richiama l'attenzione dei comandanti di corpo e capi di servizio su tale fatto ed intanto allo scopo di eliminare ogni sorta di abusi che eventualmente si potessero verificare nel rilascio di siffatti documenti di viaggio, prescrive quanto segue:

I registri degli scontrini mod. F dovranno essere custoditi dai comandanti di corpo e capi di servizio e distribuiti uno per volta e dopo che sia stato verificato che il precedente registro venne esaurito, agli aiutanti maggiori, comandanti di distaccamento, comandanti militari permanenti di stazione e ai sindaci incaricati, a norma del primo capoverso del § 119 del Regolamento sui trasporti militari, di emettere e firmare gli scontrini stessi.

Questi, alla loro volta, terranno chiuso il registro in consegna, e sotto la loro personale responsabilità cureranno che gli scontrini mod. F siano redatti secondo le norme del suddetto Regolamento, e tanto la matrice quando il tagliando portino il bollo d'ufficio ed in modo chiaro e leggibile la qualifica e la firma dell'autorità che li rilascia; qualora il comando non sia provvisto di bollo dovrà esserne fatta dichiarazione accanto alla firma. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **170**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio**. — (Stivalini da artiglieria e carabinieri). — 2 novembre.

È adottato un nuovo modello di *stivalini* da artiglieria e carabinieri.

Al § 59 dell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio viene quindi sostituito il seguente:

Stivalini da artiglieria e carabinieri.

Gli stivalini (Fig. 1ª e 2ª) sono appaiati e costrutti sopra due diverse forme, l'una per il piede destro, l'altra per il piede sinistro.

Essi si compongono delle seguenti parti: suola, tacco, tra-

Fig. 1ª

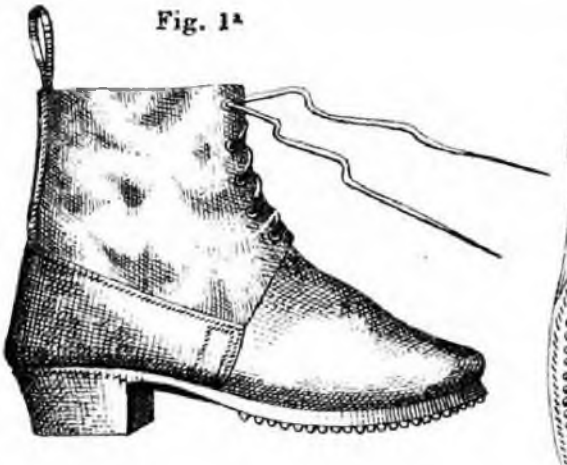


Fig. 2ª

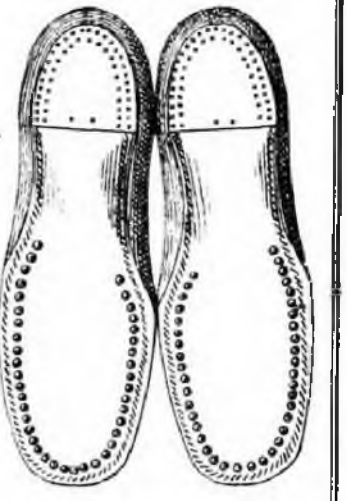


Fig. 3ª



Fig. 4ª

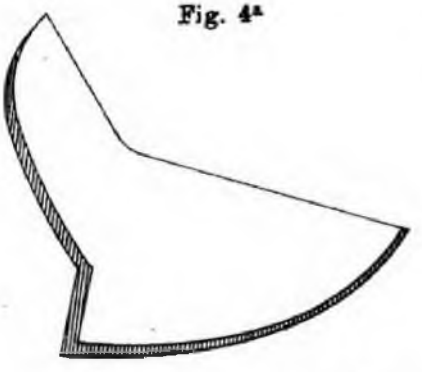


Fig. 5ª

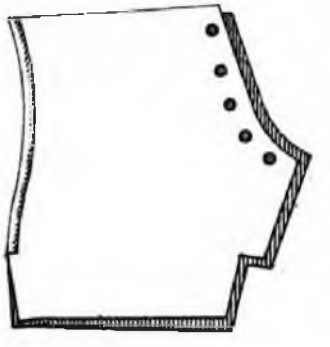


Fig. 6ª



Scala di 1:5

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

pi
di

ca
(F
di

O

al
la

ir
p

tu

fr
p
n

d
e

l
f

n
la
s

p
c
n
l
c
c
é
r

c
:
i

punta, ripieno, sottopiede, tomaio, quartiere, occhielli, tirante di tessuto, contrafforte e lacciuolo.

La suola deve essere di cuoio forte, così detto a mezza calda. Lungo la suola ed all'ingiro della pianta del piede (Fig. 2ª) sono collocati dei chiodetti di ferro con testa a fungo disposti sopra una sola fila.

Il tacco è formato da 6 a 9 fogli sovrapposti di cuoio-suola. Ogni foglio dev'essere in un sol pezzo di cuoio.

I due ultimi fogli esterni sono fissati con inchiodatura; gli altri cuciti a catena colla suola. Il foglio esterno deve avere la stessa spessezza della suola.

L'inchiodatura è fatta con punte di ferro senza testa, poste in doppia linea attorno agli orli del tacco: due punte sono pure disposte lungo la linea trasversale del tacco stesso.

La trapunta (Fig. 3ª) è una lista di cuoio-suola che unisce tutto all'ingiro la suola al tomaio incominciando dal tacco.

Il ripieno è formato di cuoio-suola sottile nuovo piazzato fra il sottopiede, il fiosso e la suola. Deve essere in un sol pezzo così lungo da arrivare dalla punta fino a mezzo centimetro almeno sotto il tacco.

È attaccato al sottopiede ed alla suola con pasta d'amido.

Il fiosso è composto da uno a tre pezzi di cuoio-suola nuovo disposti longitudinalmente al centro del sottopiede fra il tacco e la pianta del piede.

Il sottopiede o prima suola è di cuoio-suola, in un sol pezzo lungo quanto tutto lo stivalino internamente. I due sottopiedi formanti il paio dovranno essere di uniforme spessezza.

Il tomaio (Fig. 4ª) è di pelle di vitello o di vacchetta tanto nostrale che estera. Il tomaio viene cucito fra il sottopiede e la trapunta ed è assicurato col mezzo di forte cucitura con spago impeciato; si unisce alla suola mediante la trapunta.

Il quartiere (Fig. 5ª) formato in due pezzi; dev'essere di pelle simile a quella del tomaio. È munito di 10 occhielli di ottone disposti 5 per parte ad egual distanza fra loro. Esternamente ed al punto d'unione dei due pezzi formanti il quartiere è cucita una striscia di rinforzo di pelle di vacchetta o di vitello. Detta striscia deve essere assicurata al quartiere con due cuciture. A ciascuno stivalino e posteriormente in alto fra la striscia di rinforzo ed il quartiere è cucito un tirante addoppiato di tessuto.

Il contrafforte (Fig. 6ª) è lungo quanto il quartiere. È di cuoio-suola ed è fissato al quartiere con una cucitura trasversale, tre cuciture longitudinali ai lati anteriori e due cuciture nella parte posteriore del quartiere.

Il lacciuolo è ricavato dalle parti migliori delle pelli di vacchetta.

Gli stivalini sono di tre taglie e la proporzione su cento con cui, in massima, debbono provvedersi è la seguente:

NUMERO in lunghezza in centimetri	PROPORZIONE PER TAGLIE			PROPORZIONE per lunghezza
	1ª	2ª	3ª	
26	1	3	4	8
27	4	10	11	25
28	6	16	17	39
29	3	7	6	16
30	1	3	4	8
31	1	1	2	4
Totale . . .	16	40	44	100

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi viene recata la seguente variante:

1ª 403. — Stivalini da artiglieria e carabinieri P. L. 8.30. Variante.

I campioni di tali oggetti saranno somministrati a cura dell'opificio di arredi militari. *Il Ministro* — PELLOUX.

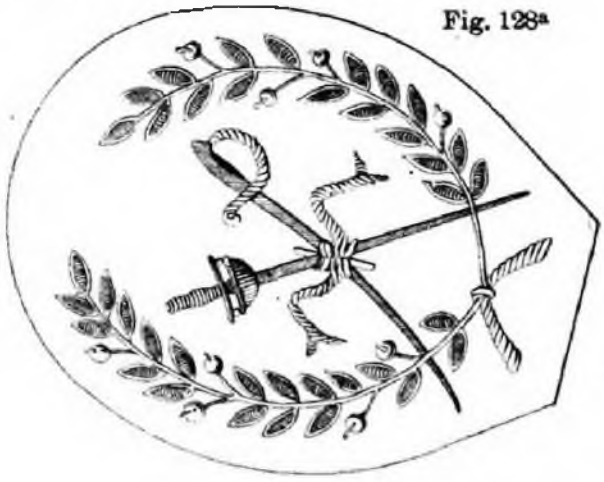
DECISIONI DI MASSIMA

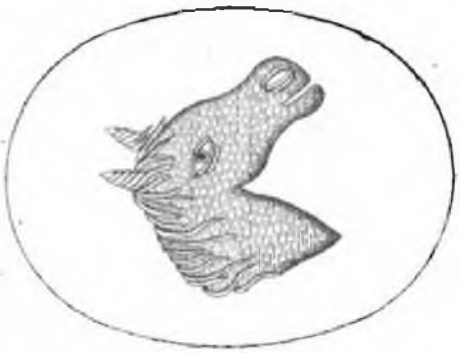
N. 178.

Decorrenza del periodo di guarentigia nell'acquisto di cavalli d'agevolezza. — Ad ovviare a qualsiasi dubbio circa la decorrenza del periodo di 20 giorni dopo il quale, a senso del N. 46 (lettera *d*) dell'*Atto* 156 del 1889, possono essere corrisposte le anticipazioni richieste per acquisto di cavalli di agevolezza dal commercio, resta stabilito che il suddetto periodo deve decorrere dalla data del processo verbale di visita, di cui alla lettera *b*) dello stesso N. 46. *(Div. cavalleria)*.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

Fig. 128ª







Scala di 1/1

DISPENSA 42ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 novembre

NOVEMBRE 12. — Modificazione al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 371.
» 12. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa. — Distintivi per cariche speciali, *pag.* 371.
» 18. — Tariffa per le riparazioni al carreggio, *pag.* 373.
» 21. — Soppressione dell'ufficio locale di commissariato in Parma, *pag.* 374.
» 22. — Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per l'indicazione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale, *pag.* 374.
» 24. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Avellino-Paternopoli e Nicotera-Ricadi, *pag.* 374.
» 24. — Modificazioni alle trombe con ritorta per basso, in uso nei corpi di fanteria, artiglieria da fortezza e da montagna, e del genio, *pag.* 375.
» 25. — Modificazioni alla bardatura di cavalleria, *pag.* 377.

Atto N. **171**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione al Regolamento d'amministrazione**. — 12 novembre.

Al § 609 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, modificato dall'*Atto* N. 164 del corrente anno, aggiungasi:

« I corpi dovranno pure versare il 90 per cento, almeno, degli involgi di cartoncino, ricavati dai pacchetti delle cartucce consumate. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **172**. DIVISA E VESTIARIO — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa. — Distintivi per cariche speciali**. — 12 novembre.

Il Ministero ha determinato:

1° di adottare un distintivo speciale per gli istruttori di equitazione. Detto distintivo consiste in una testa di cavallo contornata da due rami d'alloro a ghirlanda; il tutto ricamato in oro od argento a seconda dell'arma cui appartengono gli istruttori stessi;

2° di sostituire il distintivo in metallo per cavalieri scelti di cui nell'*Atto* 143 del 1883, con altro che consiste in una testa di cavallo in ricamo d'argento per i sottufficiali ed in ricamo di lana rossa per i caporali e soldati;

3° di modificare in qualche parte il distintivo per gli istruttori di scherma, che dovrà essere ricamato in oro od argento a seconda dell'arma cui appartengono, e così pure il distintivo per gli allievi della scuola magistrale militare di scherma, che dovrà essere ricamato in seta rossa.

In conseguenza di quanto sopra al § 24 dell'Istruzione sulla divisa della truppa (edizione 1880) sono portate le seguenti varianti ed aggiunte:

Al capoverso « per l'istruttore, sottoistruttore ed allievo di scherma . . . . . » sostituire il seguente:

« per l'istruttore e per l'allievo della scuola magistrale militare di scherma, una sciabola ed un fioretto incrociati e contornati da due rami di alloro a ghirlanda, ricamati su panno rinforzato posteriormente con tela di cotone.

« Per l'istruttore il ricamo è in oro od argento su panno nero, a seconda dell'arma cui appartiene l'istruttore stesso; per l'allievo il ricamo è in seta rossa su panno turchino da vestiario. »

In calce a detto paragrafo sono fatte le seguenti aggiunte:

« Pel cavaliere scelto, una testa di cavallo ricamata in argento su panno nero, od in lana rossa ricamata su panno turchino da vestiario.

« Per l'istruttore di equitazione, una testa di cavallo ricamata in oro od argento (a seconda dell'arma cui appartiene l'istruttore), contornata da due rami d'alloro a ghirlanda e ricamata su panno nero rinforzato posteriormente con tela di cotone. »

Detti distintivi dovranno essere portati sulla manica, con le norme comuni agli altri distintivi di cariche speciali.

Alla figura 128 dell'istruzione sulla divisa è sostituita quella rappresentata dall'annessa tavola di disegni, e dopo la fig. 130 vengono aggiunte quelle raffiguranti le teste di cavallo.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I.	155	Distintivi per allievi della scuola magistrale militare di scherma.	N.	1 10	Variante
»	156	Distintivi in argento per istruttori di scherma.	»	2 00	Id.
»	705	Distintivi in oro per istruttori di scherma	»	2 40	Aggiunta
»	562	Distintivi in argento per sottufficiali cavalieri scelti	»	0 90	Variante
»	706	Distintivi in lana per cavalieri scelti (caporali e soldati) . .	»	0 40	Aggiunta
»	707	Distintivi in oro per istruttori di equitazione	»	2 40	Id.
»	708	Distintivi in argento per istruttori di equitazione.	»	2 00	Id.

Gli attuali cavalieri scelti continueranno a far uso del distintivo in metallo, fino a consumazione.

I campioni dei distintivi in parola verranno distribuiti a cura dell'opificio di arredi militari.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **173**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa per le riparazioni al carreggio.** — 18 novembre.

È stata pubblicata una Tariffa di massima, per le principali riparazioni che possono eseguirsi presso i corpi al carro da trasporto Modello 1876, alla carretta da battaglione, ed alla fucina per cavalleria.

I corpi qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari della suddetta Tariffa per ciascuno specificato:

Reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini .	N. 5
Reggimenti di cavalleria	» 4
Legioni carabinieri reali	» 4
Distretti militari	» 2

Le richieste di tali esemplari, e di quelli per uso degli ufficiali, saranno dirette all'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî, a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione, richiedendo quelli per gli ufficiali con elenco a parte.

Il prezzo della Tariffa sopra indicata è di centesimi 50 per ciascuna copia. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **174**. — SERVIZIO DEL COMMISSARIATO MILITARE. — **Soppressione di un ufficio locale**. — 22 novembre.

Col 1° gennaio p. v. sarà soppresso l'ufficio locale di commissariato militare di Parma.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **175** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per l'indicazione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale**. — 22 novembre.

In seguito alla pubblicazione dei Regi Decreti 10 agosto 1893, N. 490 e 19 ottobre 1893, N. 590, la nota posta a piè della pagina 99 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti dev'essere modificata come segue:

« L'ora deve essere indicata al tempo solare medio del-
« l'Europa centrale, sul quale sono regolati gli orari ferro-
« viari e il servizio telegrafico in tutte le città d'Italia, e com-
« putando le ore di ciascun giorno tutte di seguito da una
« mezzanotte all'altra. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **176**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Avellino-Paternopoli e Nicotera-Ricadi**. — 24 novembre.

Il giorno 27 ottobre p. p. è stato aperto all'esercizio il tronco Avellino-Paternopoli, della linea Avellino-Rocchetta S. Venere (rete Mediterranea), il quale comprende le stazioni di Salza Irpina, Montefalcione, Montemiletto, Lapio, Taurasi, Luogosano e Paternopoli, ammesse a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande e piccola velocità ordinaria ed accelerata, veicoli e bestiame. Nel detto tronco si trova anche la fermata di Parolise Candida, abilitata al trasporto dei viaggiatori, dei cani ed a quello dei bagagli pei colli non eccedenti il peso di chilogrammi 50 ciascuno.

Tutte le stazioni e la fermata suddetta sono ammesse al servizio cumulativo italiano pei trasporti cui sono rispettivamente abilitate.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco Avellino Paternopoli risultano dalla seguente tabella:

Avellino							
8	Salza Irpina						
10	2	Parolise Candida (fermata)					
11	4	2	Montefalcione				
18	10	9	7	Montemiletto			
21	14	12	11	4	Lapio		
23	15	14	12	6	2	Taurasi	
25	18	16	15	8	5	3	Luogosano
27	20	18	16	10	6	5	2	Paternopoli

Col giorno 1° corrente è stato aperto all'esercizio il tronco Nicotera-Ricadi, della linea Reggio Calabria-Battipaglia (rete Mediterranea), il quale comprende la stazione di Ricadi, ammessa a tutti indistintamente i trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità, piccola velocità ordinaria ed accelerata, veicoli e bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano, e la fermata di Ioppolo, abilitata al solo servizio dei viaggiatori, bagagli e cani e delle merci a grande velocità limitatamente ai colli non eccedenti il peso di chilogrammi 50 ciascuno, pure in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze chilometriche dalla stazione di Nicotera a Ioppolo e Ricadi sono rispettivamente di chilometri 6 e 14.

Il Ministro — PELLOUX.

N. 177. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle trombe con ritorta per basso, in uso nei corpi di fanteria, artiglieria da fortezza e da montagna, e del genio.** — 24 novembre.

È adottato uno speciale congegno (sistema Sambruna) mediante il quale colle trombe munite di canneggio per *basso* (modelli 1884 e 1889 modificati) si possono prontamente ese-

guire i segnali nel tono alto (*si b*³ e *fa*³) senza scomporre e ricomporre le trombe stesse.

Le trombe cui si applica il suddetto congegno colle conseguenti modificazioni al canneggio sono:

a) la tromba bassa in *si b* con pistone in *fa* (Modello 1884);

b) la tromba bassa in *fa* con pistone in *do* (Modello 1889);

c) la tromba bassa in *si b* con tre pistoni (Modello 1889).

Le trombe con ritorto basso attualmente in dotazione ed in distribuzione e le trombe a tre pistoni con accessori per basso saranno ridotte al nuovo modello soltanto di mano in mano che occorre far loro qualche riparazione importante, e purchè il loro stato d'uso sia tale da giustificare la spesa di riduzione.

Non saranno poste in distribuzione trombe del nuovo modello se non a misura che verranno poste fuori uso quelle attuali.

Sono abrogate le disposizioni dell'*Atto* 423 della *Raccolta* e dell'*Atto* 90 del 1889 in quanto riflettono la descrizione ed il maneggio delle trombe con ritorta per basso.

Le misure e dimensioni delle trombe basse modificate col presente *Atto* e la descrizione delle varie loro parti saranno date con speciali istruzioni.

Al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi sono arrecate le seguenti varianti.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
II.	37	Trombe pei corpi dell'arma di fanteria (mod. 1884) senza canneggio da basso	N.	14 00	Variante
»	40	Trombe con canneggio e bocchino da flicorno basso, puntina mobile, pompa di ricambio e bocchino da flicorno, per corpi dell'arma di fanteria (mod. 1893)	»	19 25	Variante
»	41	Ritorte (con pompa e bocchino da flicorno basso) per trombe di fanteria.	»	5 25	Abolito
»	54	Trombe per i corpi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio, con pistone e senza canneggio da basso (mod. 1889)	»	15 00	Variante
»	55	Ritorta con pompa e bocchino speciale per trombe dei corpi d'artiglieria da fortezza, e da montagna e del genio . . .	»	6 25	Abolito
»	57	Trombe a tre pistoni con canneggio e bocchino da basso, puntina mobile, tre pompe di ricambio e bocchino da tromba, per corpi di fanteria (mod. 1893)	»	35 00	Variante
»	58	Accessori (pompe e bocchino da trombone) per trombe a tre pistoni da fanteria.	»	8 00	Abolito
»	75	Trombe con canneggio e bocchino da basso, puntina mobile, pompa di ricambio e bocchino da tromba, per corpi d'artiglieria da fortezza e da montagna e del genio (mod. 1893).	»	21 25	Variante

Il Ministro — PELLOUX.

N. **178**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla bardatura di cavalleria**. — 25 novembre.

Questo Ministero determina che agli staffili, alla bisaccia, alla cavezza da stalla ed ai riscontri di cinghia da cavalleria, siano apportate le seguenti modificazioni:

1° *Staffili da cavalleria* (8ª-391). Il numero dei fori sarà portato a 14, aggiungendo i nuovi fori (a distanza normale fra

loro e dagli esistenti) nella parte di staffile compresa fra gli attuali fori e la fibbia.

Gli staffili da provvedersi nuovi avranno invece i fori ravvicinati ed in numero di 20, come nel campione che verrà distribuito.

2° *Bisaccia di tela olona, coperta di pelo* (8ª-358). Le coregge, invece di essere cucite in mezzo a ciascuna saccoccia e poi ripiegate, saranno cucite sull'orlo e tenute distese.

3° *Cavezza da stalla da cavalleria* (8ª-721), adottata con l'*Atto* N. 14 del 1889. Saranno soppressi i due anelli quadri superiori, formando le sguance ed il sopracapo con un sol pezzo di cuoio. La cavezza così modificata sarà di due diverse taglie.

4° *Riscontri di cinghia* (8ª 362), (solo però per le selle dei reggimenti cavalleggeri e della scuola di cavalleria). Saranno accorciati di 10 centimetri, praticando il raccorciamento dalla parte ove i medesimi sono uniti alle bande; avvertendo che nel riattaccarli alle bande si dovrà far passare la striscia di cuoio di allacciamento nel primo e terzo foro. Nelle selle nuove da provvedersi, i riscontri di cinghia saranno invece foggiati ed attaccati alle bande come nel campione di arcione che verrà distribuito.

Avvertenze.

1. Siccome coi nuovi fori aggiunti agli staffili potrebbe accadere che nella sella completa la punta dello staffile oltrepassasse l'occhio della staffa, così, quando si verificasse tale inconveniente, si dovrà far passare la parte libera dello staffile nella seconda camera della fibbia, in modo da risultare compresa fra i due capi dello staffile, e quindi spostarla indietro, e farla passare sotto i riscontri della cinghia.

2. I corpi mentre dovranno applicare tosto, ed a carico della propria massa cavalli, le suddette modificazioni agli staffili (compresi i campioni), alle bisacce ed ai riscontri di cinghia, modificheranno le cavezze esistenti solo in occasione di riparazioni di entità e quando ve ne sia la convenienza.

3. L'opificio di arredi militari provvederà a tutti i corpi e scuole di cavalleria, con le norme prescritte dal § 516 del regolamento di amministrazione, i campioni di staffili, della bisaccia, della cavezza, e solo ai reggimenti cavalleggeri e scuola di cavalleria il campione di arcione coi nuovi riscontri di cinghia, nonchè i conti di riduzione per l'applicazione delle presenti modificazioni. *Il Ministro* — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 dicembre

NOVEMBRE 12. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 379.

» 19. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria, *pag.* 382.

» 20. — Militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale che cambiano domicilio o residenza, *pag.* 383.

» 20. — Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa. — Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa Istruzione sul tiro, *pag.* 386.

» 23. — Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito a datare dal 1° gennaio 1894, *pag.* 386.

» 25. — Lascito del maggiore generale comm. Virginio Monticelli, *pag.* 387.

» 27. — Aggiunte e varianti ai istruzioni pratiche del genio, *pag.* 387.

» 29. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Villa Bruciata, *pag.* 390.

» 30. — Adozione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale nei documenti d'ufficio, *pag.* 390.

» 30. — Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari, *pag.* 390.

——— — Decisioni di massima, *pag.* 391.

Atto N. **179**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto portante modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena. (Allegato N. 12).** — 12 novembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 17 giugno 1886 che approva il regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate a datare dal 1° dicembre p. f. le annesse modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare) firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 12 novembre 1893.

UMBERTO PELLOUX.

MODIFICAZIONI *al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.*

Ai §§ 80, 83, 85 e 86 sono sostituiti i seguenti:

§ 80. I soldati incorporati definitivamente in una compagnia di disciplina di punizione vengono ascritti alla 2ª classe. Dopo trascorsi 4 mesi di permanenza alla compagnia (i quali decorrono dalla data della determinazione presa dal comandante di corpo d'armata) senza subire punizione di prigione di rigore passano alla 1ª classe.

Coloro che sono incorporati temporaneamente non passano alla 1ª classe se non dopo trascorso sei mesi senza subire punizione di prigione di rigore. Passati alla 1ª classe vengono proposti pel ritorno al corpo di provenienza o pel licenziamento come è detto al § 52.

Il passaggio dalla 2ª alla 1ª classe degli incorporati definitivamente o temporaneamente è ordinato dopo quattro o sei mesi dal comandante della compagnia e viene inscritto sui fogli matricolari parte A.

Per i soldati che subirono punizione di prigione di rigore i comandanti dei reparti riferiranno al comandante degli stabilimenti militari di pena, che determinerà per ognuno se debbano o no continuare alla 2ª classe e ne fisserà la durata.

§ 83. Ai militari che vengono incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione per uno dei motivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del § 751 del regolamento di disciplina militare non è computato nella ferma il tempo che passano nella 2ª classe qualunque ne sia la durata.

A quelli invece incorporati per uno dei motivi di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del suaccennato § 751, o per effetto della lettera *b*) del § 10 N. 1 del presente regolamento, viene computato nella ferma tutto il tempo passato nelle compagnie di disciplina.

Per i militari dell'armata di mare incorporati definitiva-

mente stabilisce volta per volta il Ministero della marina nel chiederne l'incorporazione.

Per l'applicazione dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ai militari compresi nel primo capoverso del presente paragrafo, sarà considerato quale interruzione di servizio il tempo passato nella 2ª classe, a cominciare dalla data della determinazione presa dal comandante del corpo d'armata.

Qualora avvenga nel frattempo l'invio in congedo illimitato o in licenza straordinaria in attesa del congedo illimitato della classe di leva, cui detti militari sono ascritti, l'interruzione si computerà soltanto sino al giorno in cui parte in congedo illimitato o in licenza straordinaria la rispettiva classe.

In conseguenza se l'interruzione in tal modo calcolata è superiore a 150 giorni si fa luogo a trasferimento di classe; se è inferiore, continuano dessi a restare ascritti alla propria classe di leva quando anche dovessero rimanere sotto le armi dopo l'invio in congedo illimitato o in licenza straordinaria della classe stessa per compiere il tempo di punizione di cui al successivo § 86.

§ 85. I soldati delle compagnie di disciplina, seguono la sorte della classe di leva cui sono ascritti mantenendo la ferma cui sono obbligati (2 anni, 3, o 4 se dell'arma di cavalleria) se ad essi viene computato nella ferma tutto il tempo che passano nelle dette compagnie, ovvero della classe di leva alla quale vengono trasferiti, nei casi contemplati dall'ultimo capoverso del § 83.

I militari vincolati a ferma di 5 anni e i volontari di un anno conservano gli obblighi di servizio assunti colle rispettive ferme, sotto deduzione del tempo non computabile a tenore del precedente § 83 e salvo il trasferimento di classe quando ne sia il caso, per ciò che riguarda gli obblighi in congedo illimitato.

§ 86. I militari transitati alle compagnie di disciplina, qualunque ne sia la ferma e la classe di leva, non saranno prosciolti dal servizio sotto le armi ed inviati in congedo illimitato, se non dopo di aver scontato quattro mesi di punizione come è detto al § 80 ed essere stati trasferiti alla 1ª classe. Questa disposizione è applicabile anche a coloro pei quali si computa nella ferma tutto il tempo passato in dette compagnie a tenore del § 83. E' fatta eccezione per quelli soltanto di cui alla lettera *d*) del § 751 del regolamento di disciplina militare, i quali seguiranno in tutto e per tutto la sorte della classe alla quale vengono ascritti all'uscita dal luogo di pena.

In conseguenza anche gli uomini della classe anziana, i raffermati ed i militari rimasti alle armi come attendenti di ufficiali, che fossero trasferiti alle compagnie di disciplina di punizione, non sono prosciolti dal servizio sotto le armi ed inviati in congedo illimitato (ove ne avessero avuto diritto) se non dopo aver scontato in esse compagnie i quattro mesi di servizio di punizione, fermo restando però il termine di sei mesi per gl'individui contemplati al 2° comma del § 80.

Al 3° comma del § 370 è sostituito il seguente:

La durata di questa punizione non è mai minore di quattro mesi.

Roma, addì 12 novembre 1893.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **180**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria.** — 19 novembre.

In seguito alla variante portata dalla vigente Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, in confronto con l'abolita, relativamente al tempo della compilazione delle note stesse, questo Ministero ha ravvisato la convenienza di porre in relazione a detta Istruzione le disposizioni dell'*Atto* N. 236 del 1887, anticipando il tempo della trasmissione degli specchi di proposta all'avanzamento e quello della riunione delle Commissioni divisionali d'avanzamento. E pertanto i N. 17, 1° comma, e 22 sono sostituiti dai seguenti:

N. 17. Gli specchi, dei quali si tratta, devono essere inviati al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) direttamente dal presidente della Commissione o dall'autorità che li ha compilati, per modo che abbiano a pervenirgli non più tardi del 15 novembre.

N. 22. Le Commissioni d'avanzamento saranno convocate dai comandanti di corpo d'armata nei mesi di novembre e dicembre, e dovranno procedere all'eseguimento del loro mandato in modo, che i verbali delle loro deliberazioni possano pervenire al Ministero non più tardi del 1° dicembre, per i tenenti colonnelli, e del 31 dicembre per gli altri ufficiali.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **181.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale che cambiano domicilio o residenza** — 20 novembre.

A mente dei §§ 930 e 1048 del regolamento sul reclutamento, i militari ascritti alla milizia territoriale, i quali cambiano di domicilio, secondo le forme prescritte dal codice civile, debbono essere trasferiti dal distretto di leva a quello nel cui territorio hanno preso il nuovo domicilio.

Ora nell'interesse del regolare andamento della mobilitazione, dopochè fu adottato il sistema di completamento territoriale, e nell'interesse anche degli stessi militari in congedo illimitato, che debbono rispondere alle chiamate alle armi, questo Ministero ha determinato che le disposizioni dei suddetti paragrafi, vengano estese ai militari ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile.

Tutte le volte quindi che uno dei detti militari muti il suo domicilio dovrà essere effettuato il di lui passaggio dal distretto nel quale era situato il comune abbandonato, al distretto da cui dipende quello nel quale va a fissare domicilio.

Sempre poi nell'intento di rendere più agevole a tutti i militari in congedo illimitato la sollecita presentazione ai distretti od ai corpi, in caso di chiamata alle armi, questo Ministero è venuto nella determinazione di concedere, anche pei semplici cambi di residenza, a tutti indistintamente i militari in congedo illimitato, che ne facciano richiesta, il trasferimento dal distretto cui appartengono a quello nella cui circoscrizione trovasi il luogo della loro nuova residenza.

Nel condurre ad effetto tali passaggi dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1° Per i militari che cambiano legalmente di domicilio valgono le norme contenute nel precitato § 1048, ed il distretto ricevente, avuta comunicazione di detto cambio, si atterrà alle prescrizioni di cui al n.° 4 e seguenti del presente *Atto*.

2° Il militare che cambia semplicemente di residenza e desidera il cambio di distretto, deve inoltrarne domanda in carta semplice, per mezzo del sindaco del comune in cui è andato a stabilirsi, al comando del distretto nella cui circoscrizione il comune stesso è situato. Se il detto comune è sede di distretto, la domanda potrà essere presentata direttamente al comando di esso.

Nella ipotesi che il militare sia illetterato basterà che faccia verbalmente la sua domanda, la quale dovrà essere raccolta

e stesa in iscritto, secondo i casi sopra distinti, dall'ufficio municipale o dal comandante del distretto nella cui circoscrizione si trasferisce il militare.

3° Eccettuato il caso che ne sia sprovvisto, il militare deve allegare alla domanda di cui sopra il suo foglio di congedo illimitato, ovvero presentarlo, laddove la domanda medesima sia semplicemente verbale.

4° Il distretto che ha ricevuta, sia a mezzo del sindaco, sia direttamente, la domanda del militare, ovvero che abbia avuto comunicazione dal distretto perdente del cambio di domicilio, deve chiedere al distretto, cui quegli è ascritto, un estratto del ruolo modello n° 57, ed in base ad esso trasportarlo sui propri ruoli.

Se si tratti di un militare di fanteria di linea o bersaglieri il distretto ricevente lo inscriverà anche sul ruolo speciale mod. n. 58, e sui ruolini di assegnazione di quel reggimento di fanteria cui vanno in caso di mobilitazione gli uomini del mandamento nel quale il militare è andato a risiedere.

5° Appena eseguite queste trascrizioni, il distretto cui il militare è trasferito dovrà indicare al distretto che lo perde, il numero di ruolo acquistato dal militare, e se del caso, il corpo cui dovrà essere assegnato o trasferito.

Il distretto perdente a sua volta cancellerà il militare dai propri ruoli mod. n° 57 mediante due righe trasversali, e con una variazione finale così concepita: « Trasferito al distretto militare di . . . . . per cambio di domicilio (o di residenza) *Atto* N. 181 del 1893 li . . . . . ».

6° Se il militare appartiene alla fanteria di linea od ai bersaglieri, il distretto stesso lo cancellerà inoltre dallo speciale ruolo mod. n. 58 e dai ruolini mod. n. 717 del corpo cui avrebbe dovuto essere diretto in caso di mobilitazione, avvertendo il reggimento cui il militare era assegnato onde faccia altrettanto, e ritirando il foglio matricolare mod. n. 59 che invierà al distretto ricevente per la consegna al reggimento cui il distretto stesso lo avrà assegnato.

Se invece si tratti di un militare d'artiglieria, genio o di altre armi i cui uomini in congedo sono effettivi ai corpi, il distretto perdente nel cancellarlo dal ruolo mod. n. 57, darà avviso dell'avvenuto trasferimento al corpo cui il militare è ascritto per la conseguente cancellazione dai ruoli del corpo stesso, con passaggio al corpo dell'arma e specialità rispettiva cui vanno in caso di mobilitazione gli uomini dell'altro

distretto, ed invitandolo ad eseguire il trasferimento al reggimento o reparto cui il militare deve far passaggio.

7° La copia del foglio matricolare già tenuta dalle compagnie, e conservata dai distretti di leva, non seguirà il titolare che abbia cambiato di distretto, ma continuerà ad essere conservata dal distretto di leva.

8° Il distretto ricevente invierà il foglio matricolare ricevuto dal corpo, al reggimento al quale ha assegnato il militare dopo di avervi mutato con inchiostro rosso il numero di matricola e il distretto di leva nella prima casella del foglio.

Per quelli di artiglieria, genio ecc. ecc., il corpo perdente farà altrettanto, previo accordo col corpo ricevente, ed apporrà nel quadro A la seguente variazione: « Tale nel .. (reggimento, brigata o compagnia) al seguito del cambio di domicilio o di residenza, — *Atto* N. 181 del 1893 li..... »

9° Tanto il distretto che perde il militare quanto quello che lo acquista dovranno avere cura di avvertire dell'avvenuto trasferimento il sindaco del comune cui apparteneva e quello del comune in cui è passato a risiedere per le conseguenti variazioni sul ruolo mod n°. 84.

10° Eseguite tutte le preaccennate operazioni, il distretto che riceve il militare dovrà provvedere a fare sul foglio di congedo illimitato di lui la variazione relativa al nuovo luogo di presentazione, cui il militare medesimo deve recarsi in caso di chiamata, ed a cambiare, occorrendo, l'indicazione del corpo al quale quegli passa ad appartenere, restituendo poi il detto foglio al titolare.

11° Se il militare non possiede per una ragione qualsiasi, il foglio in parola, il distretto ne compilerà un duplicato colle variazioni suddette, e lo consegnerà all'interessato.

È confermata, per tutti i trasferimenti prescritti dal presente *Atto*, la disposizione di cui all'ultimo alinea del § 1048 del Regolamento sul reclutamento.

La presente determinazione viene per cura di questo Ministero comunicata ai sindaci di tutti i comuni del Regno per mezzo dei prefetti delle rispettive provincie. Però i comandanti dei distretti non mancheranno anch'essi di darle la massima pubblicità affinchè i militari in congedo che abbiano già cambiato o cambieranno residenza possano profittarne.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **182**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa. — Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa istruzione sul tiro.** — 20 novembre.

Sono stati adottati e pubblicati, colla data 20 novembre 1893:

1° *Il Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa* con i seguenti allegati:

A) Regolamento per il reclutamento delle truppe indigene;

B) Regolamento per l'avanzamento delle truppe indigene;

C) Istruzione pel riparto delle compagnie, degli squadroni e delle batterie;

2° *Il Regolamento d esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa istruzione sul tiro per la fanteria indigena d'Africa.*

Ciascun comando, corpo, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi di una copia dei suddetti regolamenti facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il deposito centrale delle truppe d'Africa richiederà invece quel numero di esemplari di dette pubblicazioni che si riterranno necessari per i comandi, uffici e reparti di truppe in Africa.

Nella stessa richiesta saranno compresi anche gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia del regolamento di disciplina è di cent. 25 e quello del regolamento di esercizi e istruzione sul tiro è di cent. 40.

Il Ministro — Pelloux.

N. **183** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito a datare dal 1° gennaio 1894.** — 23 novembre.

Sono state pubblicate le tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito che dovranno andare in vigore il 1° del prossimo mese di gennaio 1894, in sostituzione di quelle che fanno seguito all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed all'*Atto* 37 del 1891, le quali conseguentemente da quel giorno s'intenderanno abrogate.

Mentre si informano tutte le autorità militari che ne riceveranno subito per cura di questo Ministero un competente numero di esemplari, sono altresì invitate ad attenersi, ognuna

per la parte che la riguarda, alle avvertenze e disposizioni speciali contenute nelle prime pagine del fascicolo delle tabelle suddette.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **184** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Lascito del maggiore generale commendatore Virginio MONTICELLI.** — 25 novembre.

Il maggiore generale comm. Virginio MONTICELLI, in servizio ausiliario, morto a Monza il 10 settembre ultimo, con testamento del precedente 27 agosto, depositato presso il notaio dottor Angelo Staurenghi di Monza, ha istituito il seguente legato:

« Al Ministero della guerra del Regno d'Italia lascio L. 600 « perchè assegni L. 200 per una volta tanto cadauno a quel « sottufficiale, caporale o soldato del 4° reggimento genio « (pontieri), già 9° artiglieria, del 1° reggimento artiglieria, « del 7° reggimento artiglieria, che rispettivamente pei primi, « in ordine di tempo, dal mio decesso, ed in ciascun reggi- « mento, avranno meritata la medaglia d'oro o d'argento al « valor militare. »

Nell'adempiere al gradito dovere di portare a conoscenza del regio esercito la patriottica offerta, che segna una novella prova dell'affetto che ad esso portava il benemerito ed illustre estinto, invito i comandanti dei tre reggimenti interessati a tener presente questa benevola disposizione per segnalare a suo tempo a questo Ministero il nome di quei militari, che per i primi meriteranno di goderne gli effetti.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **185**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad Istruzioni pratiche del genio.** — 27 novembre.

Al titolo I del volume XI delle Istruzioni pratiche del genio, pubblicato con *Atto* N. 135 del 30 giugno 1892, al volume XVI delle Istruzioni pratiche medesime, pubblicato con *Atto* N. 182 del 6 ottobre 1890, ed all'Istruzione sul servizio delle sezioni da ponte, pubblicato con *Atto* N. 104 del 25 maggio 1889, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti per ciascuno qui di seguito indicate:

VOLUME XI. TITOLO I.

Materiale degli equipaggi da ponte (Ediz. 1892).

A pag. 10-11. — Si cancellino tutte le indicazioni relative ai « Battifuochi completi ».

Si facciano le modificazioni che risultano dallo specchio seguente:

Pagina	Categoria	N. d'ordine categorico	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità per un equipaggio	Carro per cavalletti	Carro da parco	Fucina
36-37	18ª	123	Scatole per zolfanelli a vento	20	4	4	4
42-43	18ª	165	Zolfanelli a vento	500	100	100	100

A pag. 106. — Si modifichi l'indicazione della quantità delle scatole per zolfanelli e degli zolfanelli, ponendo « ¼ » in luogo di « 1 », e « 100 » in luogo di « 25 ».

A pag. 128-129. — Si cancellino tutte le modificazioni relative al « Battifuoco completo ».

A pag. 132. — Si modifichi l'indicazione della quantità degli zolfanelli e delle scatole per zolfanelli, ponendo « 100 » in luogo di « 50 », e « ¼ » in luogo di « 2 ».

A pagina 133, linea 2ª. — In luogo di « Metà », pongasi « 25 ».

A pag. 144. — Alle indicazioni relative al « Battifuoco completo », si sostituiscano le seguenti:

18ª	123	Scatole per zolfanelli a vento	»	¼
»	165	Zolfanelli a vento	»	100

VOLUME XVI.

Specchio di composizione e di carioamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio (Ediz. 1890).

A pag. 8. — Si cancelli quanto riflette il « Battifuoco ».

A pag. 24-25. — Si cancellino tutte le indicazioni relative ai « Battifuochi completi ».

A pag. 66-67. — Si modifichino nelle rispettive colonne dello specchio le quantità degli oggetti indicati qui di seguito:

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Parco d'armata Sezione materiale da zappa e mina	Parco di corpo d'armata	Deposito centrale	Fucina da campagna	Fucina per deposito centrale
Scatole per zolfanelli a vento. .	32	20	30	4	4
Zolfanelli a vento	800	500	750	100	100

A pag. 180. — Alle indicazioni relative al « Battifuoco completo » si sostituiscano le seguenti:

18°	123	Scatole per zolfanelli a vento.	»	4
»	165	Zolfanelli a vento	»	100

ISTRUZIONE
sul servizio delle sezioni da ponte (Ediz. 1889).

A pag. 14-15. — Si cancellino tutte le indicazioni relative ai « Battifuochi completi ».

Si facciano le aggiunte seguenti al posto che loro compete secondo l'ordine alfabetico.

Pagina	Categoria	N. d'ordine categorico	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	CARRI per travicelle con pezzo prismatico	CARRI per travicelle e tavole	Quantità per una sezione	Peso parziale in kg.	Prezzo parziale in lire
14-15	12ª	9032	Misure di lunghezza, di legno, di m. 3 . . .	N.	1	—	2	1080	15 00
20-21	18ª	123	Scatole per zolfanelli a vento	»	—	4	4	0030	0 20
20-21	18ª	165	Zolfanelli a vento . . .	»	—	100	100	0001	0 02

Nell'elenco generale degli oggetti si aggiungano i numeri categorici mancanti e si modifichino i prezzi, traendo le relative indicazioni dal Modello per gli inventari.

A pag. 25. — Dopo l'indicazione: « N. 1 cofano di carro da ponte da gabbani », pongasi:

« N. 1 misura di lunghezza, di legno, di m. 3 Contro la stanga sinistra trattenuta dagli appositi ritegni ».

A pag. 33. — Si cancelli l'indicazione: « N. 1 Battifuoco completo » e si sostituisca:

« N. 4 scatole per zolfanelli a vento con 25 zolfanelli ciascuna ». *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **186**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Villa Bruciata**. — 29 novembre.

Per norma delle autorità militari il Ministero avvisa che la stazione carabinieri reali di Villa Bruciata, dipendente dalla tenenza diretta della compagnia di Lugo, ha cambiato la propria denominazione in quella di S. Maria di Fabriago.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **187**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Adozione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale nei documenti di ufficio**. — 30 novembre.

In seguito all'adozione, stabilita dai Regi decreti 10 agosto 1893, N. 490 e 19 ottobre 1893 N. 590, dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale, si avvertono i comandi, corpi ed uffici che nella indicazione delle ore in documenti d'ufficio, si deve esclusivamente fare uso della nuova numerazione, cioè computare le ore di ciascun giorno tutte di seguito da una mezzanotte all'altra.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **188**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari**. — 30 novembre.

Con R. Decreto in data 30 novembre corrente è stato approvato il Regolamento di servizio interno per le compagnie

e gli stabilimenti delle sussistenze militari, il quale andrà in vigore il 1° gennaio 1894.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di almeno una copia di questo regolamento; però le direzioni territoriali di commissariato militare ne provvederanno, nell'egual modo, 4 copie, le sezioni staccate e gli uffici locali 2, e 2 pure ognuno degli stabilimenti delle sussistenze ed ogni compagnia di sussistenza (per queste ultime a carico della massa generale delle compagnie di sussistenza).

I reggimenti dovranno provvederne, a spese della massa generale, 1 copia per ciascun comando di reggimento ed 1 per battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio) ed i distretti ne provvederanno, pure a carico della massa, 2 copie.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 30 del corrente anno.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 65.

Il Ministro — Pelloux.

DECISIONI DI MASSIMA

179.

Premi pel buon governo del corredo. — Per l'applicazione del § 65 dell'*Atto* 131 - 1889, in relazione all'art. 12 dello stesso *Atto*, quale venne modificato coll'*Atto* 16-1891, si avverte che le proposte di premi per gli aggregati vanno comunicate al corpo cui sono effettivi solo quando si tratti di aggregazioni di non oltre un mese.

Nei casi di aggregazioni di più lunga durata, le decisioni in ordine alle proposte saranno prese dal consiglio d'amministrazione del corpo presso cui gli uomini sono aggregati, e la spesa dei premi concessi rimarrà a carico del corpo stesso (*Div. Assegni*).

180.

Coefficiente nella qualifica di *buono* per gli ufficiali e sottufficiali. — Ad ovviare a qualsiasi dubbio circa l'interpretazione di quanto è indicato ai n. 16 e 75 della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, resta stabilito che il coefficiente da unire alla qualifica di *buono* deve sempre essere rappresentato con uno dei numeri intieri 1, 2, 3. (*Div. Stato Maggiore*).

181.

Massa vestiario degli ufficiali in congedo. — Per la esatta applicazione del § 70 del regolamento sugli assegni fissi, il Ministero dichiara che non può essere consentito alcun prelevamento di somma dal fondo *massa-vestiario* agli ufficiali in congedo chiamati in servizio senza assegni in seguito a loro domanda, per propria istruzione, ed a quelli che sono ammessi a frequentare i corsi liberi festivi (*Div. assegni*).

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 44ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 dicembre

NOVEMBRE 23. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato col R. D. 7 aprile 1892, *pag.* 393.
DICEMBRE 6. — Norme amministrative e contabili sulle coperte di stanziamento, *pag.* 398.

Atto N. **189**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Regio Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, approvato col Regio Decreto 7 aprile 1892**. — 23 novembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito. — Testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 3 aprile 1893, che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze;

Visto il R. Decreto 23 luglio 1893 circa l'assimilazione al rango di comandante di corpo d'armata degli ispettori generali d'artiglieria e del genio e del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge 30 giugno 1893, N. 332, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° novembre 1893 l'assegno per spese d'ufficio pei comandi di fortezza di cui lo specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 viene modificato come segue:

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di fortezza	Bardonecchia	100	150	Novembre-marzo
	Cesana	150	150	Id. id.
	Moncenisio	200	200	Id. id.
	Fenestrelle	150	150	Id. id.
	Exilles	150	150	Id. id.
	Bard	150	150	Id. id.
	Susa	150	150	Id. id.
	Casale	100	150	Id. id.
	Tenda	200	200	Id. id.
	Vinadio	120	150	Id. id.
	Rocca d'Anfo	100	150	Id. id.
	Piacenza	100	100	Id. id.
	Giovo	150	100	Dicembre-febbraio
	Melogno	100	100	Id. id.
	Altare-Vado	250	300	Novembre id.
	Nava	150	120	Id. id.
	Zuccarello	150	120	Id. id.
	Venezia	200	150	Id. marzo
	Rivoli	150	150	Id. id.
	Peschiera	100	100	Id. id.
	Valeismone	100	120	Id. id.
	Pastrengo	100	120	Id. id.
	Osoppo	100	120	Id. id.
	Val Leogra	100	120	Id. id.
	Val Cadore-Cordevole	100	120	Id. id.
	Legnago	100	120	Id. id.
	Brenta (Primolano)	100	120	Id. id.
	Val d'Assa-Astico	100	120	Id. id.
	Spezia	200	90	Dicembre-febbraio
	Monte Argentario	100	60	Id. id.
	Capua	100	60	Id. id.
	Gaeta	100	60	Id. id.
	Taranto	100	60	Id. id.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 3.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1893.

UMBERTO.

PELLOUX.

MODIFICAZIONI *al Regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892.*

1.

Al 2° comma del § 5 sostituire:

« Sono considerati pareggiati a comandante di corpo d'armata per rispetto all'applicazione delle tariffe d'indennità di cui gli specchi I e II del regio decreto:

a) il capo di stato maggiore del regio esercito;

b) il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina e l'ispettore generale della cavalleria, se abbiano in precedenza coperto la carica di Ministro della guerra o di comandante di corpo d'armata;

c) gl'ispettori generali d'artiglieria e del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, quando si trovino nelle condizioni indicate alla lettera *b*), oppure quando siano nominati comandanti di corpo d'armata i tenenti generali che li seguono in anzianità.

2.

Nella lettera *a*) del § 35 alle parole « direzione delle manovre » sostituire « direzione delle grandi manovre. »

Allo stesso paragrafo aggiungere, dopo la lettera *d*), il seguente comma:

« Sono altresì considerati in servizio isolato, durante però il solo viaggio per recarsi al luogo di radunata e per far ritorno alla primitiva sede di servizio: gli ufficiali destinati alla direzione delle manovre di campagna e quelli facienti parte del loro stato maggiore; gli ufficiali comandati alle manovre coi quadri.

3.

Al § 48 sostituire:

« § 48. Nei trasferimenti per scontare la pena del carcere o della reclusione militare o per recarsi, dopo scontata la pena, alla nuova destinazione o al domicilio eletto, l'ufficiale non ha diritto a diarie, ma solo al trasporto per sè e pel bagaglio (2° grado) sulle ferrovie e sul mare in posti di 1ª o 2ª classe secondo il grado.

« Quelli condannati alla reclusione militare però, che non conservano il grado di ufficiale, per recarsi al domicilio eletto riceveranno il trattamento stabilito per gli uomini di truppa, cioè il trasporto personale sulle ferrovie e sul mare in posti di 3ª classe e l'indennità di trasferta da soldato a carico dello Stato (§ 74). »

4.

All'ultimo comma del § 52 sostituire:

« L'ufficiale che si trova in licenza, mentre il corpo o reparto di corpo cui appartiene cambia di sede, non ha diritto ad alcun assegno per indennità di trasferta e per trasporto personale per raggiungere la nuova residenza del corpo o reparto di corpo; ma conserva il diritto al rimborso delle spese pel trasporto del proprio bagaglio e dei cavalli di servizio lasciati alla primitiva sede, semprequando concorrano le circostanze indicate nei primi due comma del presente paragrafo. »

5.

Al 3° comma del § 53 sostituire:

« Per gli uomini di truppa l'indennità di missione è cumulabile colla indennità di trasferta di 2ª categoria (o, pei carabinieri, col soldo), ma non colla indennità di 1ª categoria, nè coi soprassoldi indicati allo specchio III. L'indennità di missione non è dovuta agli attendenti degli ufficiali all'estero.

6.

Al 5° comma del § 72 sostituire:

« In massima, non sono ammessi i rimborsi per le spese di vettura di cui si valgano gli ufficiali pei servizi periodici e d'indole ordinaria nell'interno delle città di loro sede. Quando

però, per circostanze eccezionali e per urgenti bisogni di servizio, e quando il valersi di mezzi di trasporto risulti strettamente indispensabile, per cui la spesa possa ritenersi giustificabile, il rimborso deve essere richiesto direttamente al Ministero (§ 147). »

7.

Nel 2° comma del § 74 dopo le parole « ufficiali rimossi (§ 50) » interporre « e di quelli uscenti dalla reclusione militare (§ 48). »

8.

Nell'ultimo comma del § 147, dopo le parole « in duplice copia » interporre « nei primi dieci giorni d'ogni trimestre per quello scaduto. »

9.

Ai capoversi *a*), *b*), *c*) del n. 1 del § 160 sostituire:

« *a*) dai reggimenti alpini, di artiglieria e del genio, ai quali gli uomini sono effettivi: il soprassoldo di *guarda-magazzino*, *guarda-mine* e *guarda-colombai* (n. 19), e dai reggimenti di artiglieria, il soprassoldo di *guarda-batterie* nei forti (n. 17);

« *b*) dai distretti militari: il soprassoldo di *guarda-forti* (n. 17) e tutti i soprassoldi pei comandati ai servizi di leva (n. 15);

« *c*) dal corpo veterani: il soprassoldo pei comandati come scrivani ed ordinanze d'ufficio (n. 25), anche se detti soprassoldi sono stati corrisposti ad uomini di truppa di altri corpi. »

10.

Al 1° e 2° comma del § 168, sostituire:

« § 168. L'indennità di residenza, il soprassoldo alpino e tutti gli assegni di viaggio pei servizi comuni (§ 149) dovuti agli ufficiali di complemento, di milizia, di posizione ausiliaria e di riserva, sono conteggiati negli stessi rendiconti nei quali si comprendono i corrispondenti assegni degli altri ufficiali del corpo presso cui prestano servizio. »

Roma, addì 23 novembre 1893.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

N. **190.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme amministrative e contabili sulle coperte d'accampamento.** — 6 dicembre.

Al fine di evitare alcuni inconvenienti che talvolta si verificano nell'amministrazione e contabilità delle coperte d'accampamento, il Ministero stima opportuno di riassumere qui di seguito e di chiarire meglio tutte le disposizioni che regolano questa parte di servizio.

Le coperte d'accampamento sono amministrate e conteggiate con le norme comuni agli altri materiali di equipaggiamento generale, salvo le seguenti eccezioni.

Lo scarico di quelle divenute inservibili è autorizzato dal Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi). A tale scopo i corpi, che le hanno in carico, devono trasmettergli una copia di processo verbale, da cui risultino le cause del deperimento, ed anche il prezzo di stima delle coperte dichiarate fuori servizio.

Ottenuta l'autorizzazione di scarico, queste saranno passate tra le robe di proprietà del corpo, contro rimborso allo Stato del loro prezzo di stima sul rendiconto delle spese per il servizio del corredo ed equipaggiamento, per essere utilizzate a prò della massa generale. Delle coperte addebitate per incuria va dato rimborso allo Stato al prezzo di tariffa, conteggiando la partita sul predetto rendiconto, quando dal Ministero non sia altrimenti disposti.

La rinnovazione delle coperte d'accampamento, dichiarate fuori servizio per cause non dipendenti da mal volere o da incuria, è a carico dello Stato e la sostituzione, quando occorra, tanto di queste quanto di quelle scaricate per addebito, o per cause di forza maggiore, viene fatta dai magazzini militari per ordine del Ministero.

Le coperte ritirate dai corpi agli inscritti di leva e versate poi ai distretti (§ 1976 del regolamento d'amministrazione), sono da questi assunte in regolare caricamento e fatte riparare per conto della propria massa generale; e così quelle da essi ritirate ai congedandi, agli uomini isolati, ecc. che talvolta le recassero seco. In ogni caso però, i distretti dovranno promuovere l'autorizzazione di scarico delle coperte non più suscettibili di servizio.

Dell'importo dei deterioramenti e degli altri guasti prodotti alle coperte da malvolere o da incuria delle reclute che le avevano in consegna, i distretti chiedono rimborso ai corpi cui gli individui furono assegnati. Invece l'importo di simili

danni prodotti da congedandi o da individui isolati da cui non sia possibile ottenerne il risarcimento, viene conteggiato a carico della massa generale dei distretti medesimi.

Nulla è innovato circa lo specchio delle coperte d'accampamento che i distretti ed altri corpi devono trasmettere al Ministero nei primi 15 giorni di ciascun semestre.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 45ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 dicembre

NOVEMBRE 23. — R. Decreto N. 648 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1894, *pag.* 401.
DICEMBRE 12. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni, *pag.* 402.
» 12. — Chiusura del panificio militare di Perugia, *pag.* 402.
» 13. — Fondo di riserva delle bufetterie, *pag.* 402.
» 13. — Modificazioni alle bardature d'artiglieria, *pag.* 405.
» 17. — Varianti ed aggiunte al Tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione, *pag.* 406.

Atto N. **191**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 648 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1894**. — 23 novembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, numero 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato, per contrarre l'arruolamento volontario d'un anno nel R. esercito, per l'anno 1894, è stabilita in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria, ed in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1893.

UMBERTO.

19 DIC. 93

Pelloux.

N. **193**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla Istruzione sulle munizioni**. — 12 dicembre.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la 4ª serie di Aggiunte e Varianti alla Istruzione sulle munizioni (Vol. VI, Tit. IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle da essi rispettivamente possedute della corrispondente Istruzione cui il fascicolo si riferisce.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 15.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **193**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Chiusura di un panificio militare**. — 12 dicembre.

Col 1° marzo 1894 sarà chiuso il panificio militare di Perugia.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **194**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Fondo di riserva delle bufetterie**. — 13 dicembre.

Il Ministero ha determinato che, per i corpi che fanno uso delle sottoindicate bufetterie, meno quelli di cavalleria, artiglieria, genio ed alpini, il fondo di riserva occorrente per la rinnovazione delle dotazioni (§ 450 del Regolamento d'amministrazione e *Atto* 189 del 1889), sia mantenuto per mezzo di prelevamenti dai distretti, anzichè mediante acquisti dal commercio.

6ª	1514 1515	Borse di bufalo, e di cuoio, per cinturini Mod. 1877;
»	1518	Borse per cinturino, per sciabola a sega;
»	1528	Cinghie per fucili e moschetti da truppe speciali Mod. 1870 e 70/87;
6ª	1539 1540	Cinturini di bufalo, e di cuoio, M. 1877;

»	1547-1549 / 1548-1550	Fasce di bufalo e di cuoio, per cinturini M. 1877, guernite e sguernite;
»	1607 / 1608	Cinghie per cartucciere, di cuoio naturale, e di cuoio nero;
»	1616	Giberne Mod. 77/87;
»	1617	Tasche per caricatori;
»	1621	Zaini per cartucce;
»	1626	Dragone da sottufficiali.

Non si faranno, però, richieste di cinturini completi 3ª $\frac{1539}{1540}$, ma si domanderanno separatamente le borse e le fasce guarnite, e con esse i corpi comporranno i cinturini.

I distretti soddisferanno le richieste di prelevamento, distribuendo gli oggetti che da maggior tempo esistono nei magazzini di mobilitazione, avvertendo, però, di consumare essi stessi, pei loro bisogni interni, gli oggetti che fossero in meno buono stato di conservazione, per non dar luogo a contestazione per parte dei corpi all'atto del ricevimento.

Gli stessi distretti, per le provviste che loro potessero occorrere, sia per mettersi in grado di soddisfare le richieste dei corpi, sia per mantenere il proprio fondo di riserva, si rivolgeranno all'opificio di arredi militari, fatta eccezione per le borse pei cinturini $\left(6^a \frac{1514}{1515}\right)$, per le giberne (6ª 1616) e per le tasche per caricatori (6ª 1617), che dovranno, invece, richiedere alla direzione territoriale d'artiglieria, nella cui circoscrizione trovansi stanziati.

L'opificio di arredi e le direzioni territoriali d'artiglieria distribuiranno ai distretti le robe a pagamento, ai prezzi di fabbricazione, che al principio di ciascun trimestre l'opificio, più volte citato, dovrà indicare alle direzioni, e per mezzo di operazione di conto corrente, versando poi le somme introitate in tesoreria, in conto « entrate eventuali per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra ».

Così pure, e allo stesso modo, i distretti distribuiranno gli oggetti ai corpi al prezzo di costo di quelli ricevuti in sostituzione dall'opificio, e l'importo sarà introitato a pareggio della corrispondente spesa.

Le direzioni d'artiglieria, per soddisfare le richieste dei distretti, preleveranno le bufetterie da quelle nuove, od in istato da non dar luogo a contestazioni all'atto del ricevimento.

Per le spèse di trasporto si osserveranno le norme prescritte dal § 1949 del Regolamento d'amministrazione (Parte II).

I corpi d'artiglieria e genio, manterranno il fondo di riserva delle bufetterie, prelevandole o dall'opificio arredi militari, o dalle direzioni territoriali d'artiglieria, con le stesse norme prescritte nel presente *Atto* pei distretti; fatta però eccezione per le parti metalliche staccate (bottoni, campanelle, fibbie, fregi, ganci, passanti, ecc.), che continueranno a provvedersi dal commercio.

I reggimenti alpini e quelli di cavalleria, che per effetto del cambio d'armamento debbono costituire il fondo di riserva con bufetterie Mod. 1891, preleveranno le medesime direttamente dall'opificio arredi militari, fatta eccezione per le parti metalliche ora dette, che continueranno ad essere provvedute dal commercio.

Avvertenze.

1° L'invio delle richieste dovrà regolarsi in modo che quelle dirette ai distretti vi giungano non più tardi del giorno 5 dell'ultimo mese di ciascun trimestre, per il trimestre successivo; e quelle dirette all'opificio di arredi militari ed alle direzioni territoriali d'artiglieria, non più tardi del giorno 15 detto mese.

2° I materiali ricevuti dall'opificio d'arredi, e dalle direzioni territoriali d'artiglieria, saranno passati alle dotazioni di mobilitazione, scambiandoli con altrettanti di quelli che da maggior tempo si trovano in magazzino, senza variare le scritture di carico verso lo Stato. Questi ultimi oggetti verranno, quindi, assunti in carico, al prezzo del modello d'inventario, come roba di proprietà del corpo, e saranno impiegati per il mantenimento del fondo di riserva, e dai distretti anche per soddisfare le richieste dei corpi.

3° L'opificio di arredi militari, per le richieste che, alla data di pubblicazione del presente *Atto*, avesse già ricevuto dai distretti, le modificherà per metterle in armonia con le presenti prescrizioni.

4° I distretti che dovevano ricevere dal predetto opificio le borse per cinturini, le giberne e le tasche per caricatori, le richiederanno senza ritardo alla competente direzione territoriale d'artiglieria.

5° Gli *Atti* N. 122 e 172 del 1890 sono abrogati, e sostituiti dal presente.

Il Ministro — Pelloux.

N. **195.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle bardature d'artiglieria**. — 13 dicembre.

Allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti che presentano i finimenti e le bardature regolamentari in servizio, il Ministero, sentito il parere degli Ispettori d'artiglieria competenti, ha determinato che ad essi siano apportate le seguenti modificazioni, rappresentate anche nell'annesso disegno.

Groppiera. — Abolire la groppiera nelle bardature a sella e nei finimenti per pariglia, esclusi soltanto quelli a petto senza braca.

Sella a cuscinetto. — Applicare i riscontri di cinghia alle bande dell'arcione in modo che ognuno sia fissato con un coreggiuolo indipendente dall'altro e col fiore del cuoio contro la banda stessa (fig. 2).

Levati i riscontri si praticano su ciascuna banda e dalla parte interna dell'arcione tre incastri trasversali (fig. 3) profondi mm. 5 circa, avvertendo però di smussare bene gli spigoli risultanti dall'incontro degli incastri coi fori già esistenti.

Si applicano in seguito, col fiore del cuoio contro le bande, i riscontri di cinghia mediante 6 coreggiuoli di cuoio mascherecio, lunghi mm. 50 circa e larghi 6, avendo cura nell'applicarli di non battere in nessun modo questi ultimi allo scopo di non indebolirne la resistenza. L'ammontare della riduzione è di L. 0,50.

Trombe. — Ridurre la lunghezza attuale delle trombe a mm. 200 circa, tagliando per metà quelle attualmente in servizio (fig. 4). Ad una delle trombe così ottenute si applica il rinforzo di testata mancante e per essa si utilizza l'occhiello ed il riscontro, o sottopancia, staccato dalla tromba da ridursi. Il costo di questa riduzione è di L. 0,90.

Colla parte rimanente delle trombe attuali si può allestire altra tromba del nuovo modello provvedendo oltre il rinforzo di testata, anche l'occhiello, la striscia per legare finimenti ed il riscontro od il sottopancia; ed il costo della riduzione sarà di L. 1,60 o di L. 1,90 secondo che occorra allestire la tromba con riscontro o quella con sottopancia.

La modificazione alle trombe sarà eseguita solo per quelle di cuoio nero e limitatamente al numero che ne occorrono pei finimenti che si hanno in carico, ed astenendosi dal modificare quelle che non ne siano riconosciute meritevoli.

Le groppiere e le trombe riconosciute dai corpi in cattivo stato di servizio saranno dichiarate fuori uso; le trombe, le

(Il disegno che va annesso al presente ATTO sarà trasmesso con altra dispensa).

mezze trombe e le groppiere invece in buono stato di servizio che risulteranno eccedenti ai bisogni saranno assunte in carico.

I reggimenti di cavalleria e del genio faranno tosto eseguire le modificazioni sopra accennate ai finimenti ed alle bardature che hanno in carico, ed a lavoro ultimato, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio) apposito rendiconto M. 400 della spesa incontrata per tale riduzione.

Ai reggimenti di artiglieria il Ministero si riserva di comunicare direttamente le disposizioni per l'esecuzione delle modificazioni stesse.

Per cura dell'opificio arredi militari, verranno spediti ai reggimenti interessati i nuovi campioni di arcione ferrato con seggio di sella a cuscinetto, e di trombe in sostituzione di quelli attualmente loro in carico, i quali dovranno essere modificati e messi in distribuzione.

Si avverte per opportuna norma che il nuovo campione di arcione ferrato con seggio di sella a cuscinetto, avrà la ciappa reggi-staffile, ed i riscontri di cinghia applicati allo stesso modo di quelli dell'arcione di cavalleria, per cui i reggimenti nelle nuove provviste da farsi delle bardature a sella dovranno attenersi al campione che verrà loro distribuito dal prefato opificio.

Il prezzo dell'arcione ferrato con seggio di sella a cuscinetto (VIII, 72) rimane invariato: quello invece delle trombe con occhiello e riscontro (VIII, 238), con occhiello e sottopancia (VIII, 241) saranno rispettivamente di L. 3,50 e L. 3,80.

Il Ministro — Pelloux.

N. **196**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti ed aggiunte al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione.** — 17 dicembre.

Nel tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione del regio esercito — Operazioni di mobilitazione — 1° marzo 1893, sono introdotte le seguenti modificazioni:

Al N. 99, già modificato con *Atto* 161 del 20 ottobre 1893, sostituire:

N. 99. Per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali, e per quelli, sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile, dei reggimenti alpini (1ª e 2ª categoria) e dell'artiglieria da montagna (1ª categoria), non occorre che dai distretti siano

tenuti *ruolini di assegnazione*, epperciò i corpi non devono farne la trasmissione.

Per gli uomini dei reggimenti di cavalleria e per quelli sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile, dell'artiglieria da costa, da fortezza e del genio (1ª e 2ª categoria), e dell'artiglieria da campagna (1ª categoria), non occorre che dai distretti siano tenuti *ruolini di assegnazione* se non per gli uomini dei distretti di *complemento*; per gli uomini predetti i corpi trasmetteranno quindi ai soli *distretti di complemento* i ruolini di assegnazione.

N. 299. Nella terza linea invece della dicitura, « sono tratti dal personale.... » sostituire la dicitura, « sono tratti anche dal personale.... »

Il Ministro — Mocenni.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 46ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 dicembre

DICEMBRE 25. — Ordine del giorno, *pag.* 409.

» 19. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Patti-Naso Capo d'Orlando *pag.* 409

» 22. — Scritture relative alla gestione dei medicinali presso gli ospedali militari e le infermerie di presidio, *pag.* 410.

Atto N. **197**. — **Ordine del giorno.** — 25 dicembre.

Porto a conoscenza dell'esercito il seguente telegramma che dovrà essere letto per tre volte consecutive alle truppe, diretto da S. M. il Re al Comandante delle R truppe in Africa, il 25 dicembre 1893:

« Colonnello Arimondi — Agordat. — Mando a Lei ed alle « mie truppe d'Africa le più vive felicitazioni per la vittoria « di Agordat

« L'Italia che si associa al mio plauso, rende insieme con « me un sacro tributo d'onore ai valorosi che morirono per « la gloria della nostra bandiera. »

Firmato: UMBERTO.

Il Ministro — MOCENNI.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

N. **198**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Patti Naso Capo D'Orlando*** — 19 dicembre.

Col giorno 20 novembre ultimo scorso è stato aperto al pubblico esercizio il tronco ferroviario *Patti-Naso Capo D'Orlando* della linea *Messina Patti Cerda*, appartenente alla rete Sicula.

Detto tronco comprende le stazioni di *Gioiosa-Marea*, *Brolo* e *Naso Capo D'Orlando*, nonchè le fermate di *S. Giorgio* e *Piraino*.

Le stazioni di *Gioiosa-Marea* e *Naso Capo D'Orlando* sono indistintamente ammesse a tutti i trasporti, tanto in servizio interno che cumulativo, con la ferrovia Sicula Occidentale e con le ferrovie delle reti Adriatica e Mediterranea.

La stazione di *Brolo*, per ora, e le fermate di *S. Giorgio* e *Piraino* sono abilitate al solo servizio viaggiatori bagagli, cani e merci a grande velocità, limitatamente ai colli non eccedenti il peso di 80 chilogrammi pel solo servizio interno della rete Sicula.

Le distanze fra le nuove stazioni e fermate risultano dal seguente prospetto poliometrico:

Naso Capo d'Orlando				
8	Brolo			
10	2	Piraino		
14	7	5	Gioiosa Marea	
20	12	10	6	S. Giorgio
24	16	15	10	5 Patti

Il Ministro — MOCENNI.

N. **199**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Scritture relative alla gestione dei medicinali presso gli ospedali militari e le infermerie di presidio**. — 22 dicembre.

Nell'intento di semplificare i conti relativi alla gestione dei medicinali presso gli ospedali militari e presso le infermerie di presidio, e segnatamente di agevolare e diminuire i lavori di scrittura delle farmacie, il Ministero determina quanto segue:

1° Per richiedere agli ospedali militari i medicinali dei quali abbisognino per le proprie infermerie e per il servizio generale della truppa, i corpi trasmetteranno agli ospedali appositi *Buoni* mod. 309 staccati da quaderni a madre-figlia.

2° Le farmacie faranno uso di *Spogli riepilogativi* mod. 772 per riepilogare dai vari registri interni, quando non si possa farne il riporto direttamente, i medicinali da riportare giornalmente sul *Quaderno dei movimenti d'entrata e di uscita* mod. 780.

Per i medicinali distribuiti ai riparti degli ospedali gli *Spogli* terranno luogo del corrispondente *Registro riepilogativo* (§ 2641 del regolamento d'amministrazione), il quale si intenderà abolito.

3. Nei fascicoli del quaderno mod. 780 relativi ai movimenti più comuni di entrata e di uscita sarà stampata anche la serie dei medicinali da inscriversi.

4° Nel *Prospetto valutativo della gestione dei medicinali* mod. 414, da unirsi alla contabilità interna alla fine di ogni trimestre, saranno dimostrati soltanto i risultati complessivi della gestione e le partite che costituiscono vantaggi o scapiti della massa d'ospedale.

5° Per le analisi chimiche, che dai comandi, corpi ed uffici militari vengano commesse agli ospedali, è stabilita una tassa fissa di rimborso di lire 3 per ogni operazione, qualunque sia il valore delle sostanze in esse consumate.

In conseguenza delle premesse determinazioni, al regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885 sono fatte le varianti che seguono:

§ 1491. Nell'ultimo comma, dopo « buoni » mettere: « (mod. 309). »

§ 1641. Nel primo comma, dopo « debbono essere prelevati » aggiungere l'inciso:...., « mercè il rilascio di corrispondenti *Buoni* mod. 309, »....

§ 2638. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 2638bis. Le farmacie degli ospedali militari faranno pure le analisi chimiche, che vengano loro commesse dai corpi, comandi ed uffici militari, per l'esame di sostanze alimentari od altre, contro il rimborso di una tassa fissa di lire 3 per ogni operazione. »

§ 2640. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 2640bis. Riconoscendosi cali, mancanze od avarie nelle sostanze o nei preparati medicinali, se ne farà constare con processo verbale, firmato dal farmacista consegnatario e dal direttore dell'ospedale o da un ufficiale superiore medico da esso appositamente delegato.

Se le avarie e mancanze sono imputabili ad incuria, saranno poste a carico del consegnatario; se derivanti da consumi naturali o da altre cause di forza maggiore, il danno resterà, previa deliberazione del consiglio, a carico dell'amministrazione dell'ospedale. »

§ 2641. Al secondo comma è sostituito:

« Per le distribuzioni da farsi per uso generale dello sta-

bilimento sarà tenuto un registro eguale per cura dell'ufficio di maggiorità. »

§ 2648. All'ultimo comma è aggiunto: .... «, riepilogando prima le quantità delle varie sostanze, quando occorra, su distinti *Spogli riepilogativi* mod. 772 e allegandovi gli spogli stessi. »

§ 2650. Alla seconda parte « riporta sul registro riassuntivo.... » ecc., sostituire: « dimostra sul registro riassuntivo il valore delle sostanze aumentate e diminuite e di quelle che rimangono in fondo. »

§ 2654. Al comma *a*) del N. 1 è sostituito:

« *a*) i *Registri per i medicinali* mod. 452; »

Al comma *c*) del N. 2 è aggiunto: « ed il *Registro delle preparazioni officinali e delle analisi chimiche*, mod. 766. »

I moduli attualmente in vigore per le scritture dei medicinali saranno usati sino a consumazione.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª 1893 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 dicembre

BIBLIOTECA R.I.S. ROMA

DICEMBRE 28. — Legge 28 dicembre 1893 N. 683, che autorizza alcune variazioni nei capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94, *pag.* 413.

» 28. — Varianti al Regolamento sull'uniforme, *pag.* 414.

» 29. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 415.

» 29. — Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 415.

Atto N. **300**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 28 dicembre 1893, N. 683, che autorizza alcune variazioni nei capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94**. — 28 dicembre.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sulla competenza dei sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94 sono autorizzate le variazioni per ognuno indicate:

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	SOMMA
	In diminuzione.	
18	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali .	60 000
21	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.	100 000
28	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa (articolo 1. Prezzo del grano).	500 000
35	Fitto di immobili ad uso militare e canoni d'acqua.	40 000
	Totale . . . . L.	700 000
	In aumento	
55	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto. .	700 000
	Totale . . . . L.	700 000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **201**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme**. — 28 dicembre.

Al testo del N. 49, primo comma, del Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina militare), modificato coll'*Atto* N. 62 del 1890, è sostituito il seguente:

« 49. Gli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata « e di divisione, il comandante militare dell'isola di Sardegna,

« i maggiori generali e colonnelli comandanti di brigata, i « comandanti delle scuole militari, i comandanti d'artiglieria « da campagna e da fortezza, ed i comandanti territoriali del « genio hanno facoltà di vestire l'abito borghese dopo le « ore 13. »

D'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
MOCENNI.

N. **202**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 29 dicembre.

Si sono pubblicati:

L'11° fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguali a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale Militare*, parte 1ª, 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari a norma del § 1525 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di L. 0,55, quello dei foglietti è di L. 0,55.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **203**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 29 dicembre.

Si è pubblicato un fascicolo della parte 2ª del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, relativo ai materiali regolamentari annoverati nella categoria 9ª, 10ª ed 11ª.

Il prezzo del fascicolo è fissato in lire 0,75.

I comandi, corpi, direzioni e scuole ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle dell'edizione 1885, la quale deve ritenersi abolita, ponendone l'importo a

carico del rispettivo assegno per spese di cancelleria o della massa generale.

I comandanti di corpo ed i capi servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari il numero di copie del fascicolo che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero avere il fascicolo a proprie spese.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1893. — Tip. E. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1893

PARTE PRIMA

A

AFRICA. — Modificazioni alla giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa . . . . . *Pag.* 110
Idem. — Regolamento di disciplina per le truppe indigene di Africa. — Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa istruzione sul tiro . . » 386
Idem. — Ordine del giorno per la vittoria di Agordat . . . » 409
AMMINISTRAZIONE. — Modificazione al Regolamento d'amministrazione . . . . » 15, 59, 247, 335, 338, 361, 371
Idem. — Varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra » 18, 72, 250
Idem. — Anticipazioni dei fondi per gli assegni ordinari . . » 35
Idem. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari . . . . » 49
Idem. — Gestione amministrativa dei velocipedi in distribuzione ai corpi . . . . . » 151
Idem. — Conteggio dei viveri di riserva. . . . . » 241
Idem. — Conteggio degli assegni . . . . . » 271
Idem. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per l'indicazione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale . . . . . » 374
Idem. — Norme amministrative e contabili sulle coperte d'accampamento . . . . . » 398

AMMINISTRAZIONE. — Fondo di riserva delle bufetterie . *Pag.* 102
Idem. — Scritture relative alla gestione dei medicinali presso gli ospedali militari e le infermerie di presidio , . » 410
AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazioni alla scompartimento delle attribuzioni del Ministero . . . . . » 49
Idem. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili e rispettive famiglie . . . . . » 177
Idem. — Regio Decreto n. 581 che concerne le promozioni degl'impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato . . . . . » 367
AMMISSIONE alla scuola dei sottufficiali. — Programma per gli esami relativi. . . . . » 151
AMNISTIA. — Relazione e R. Decreto 22 aprile 1893, N. 190 che concede amnistia per alcuni reati . . . . . » 159
ARMI. — Adozione delle cartucce mod. 1890, per pistole mod. 1874 e mod. 1889 . . . . . » 15
Idem — Riparazioni alle pistole degli ufficiali . . . . . » 48
Idem. — Lavatura dei bossoli sparati . . . . . » 176, 297
Idem. — Adozione della vaselina gialla, per la conservazione delle armi . . . . . » 179
Idem. — Modificazioni agli spallacci degli zaini per cartucce » 194
Idem. — Alienazione di armi portatili e cartucce di antico modello. . . . . » 263
Idem. — Adozione del moschetto modello 1891 . . . . . » 281
Idem. — Commissione per lo studio delle armi portatili . . » 291
Idem. — Aggiunte e varianti alla istruzione sulle munizioni . » 315
ARREDAMENTO. — Modificazioni alla bardatura di cavalleria » 377
ARRUOLAMENTI volontari ordinari o di un anno e per le surrogazioni di fratello. — Abolizione di taluni documenti . . . . . » 21
ARRUOLAMENTO volontario di un anno degli inserti della classe 1873. . . . . » 329
Idem. — R. Decreto n. 648 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1894 » 401
ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale . . . . . » 6, 263, 296, 415
Idem. — Aggiunte e varianti alla Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . . . . » 55

ARTIGLIERIA. — Modificazioni ai capitoli d'onere (edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari . . . . *Pag.* 69
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni da 24 GRC Ret. (lungo) e (corto) . . . . . » 89
Idem. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Osoppo . . . . . » 113
Idem. — Modello per gl'inventari del materiale — Nuova pubblicazione . . . . . » 120, 271, 415
Idem. — Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 12 millimetri . . . . . » 175
Idem. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 181
Idem. — Istituzione di un comando locale d'artiglieria a Fontana Liri . . . . . » 245
Idem. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Asiago » 247
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 32 GRC Ret. . . . . » 265
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa . . . . . » 295
Idem. — Varianti ed aggiunte da apportarsi ai capitoli d'oneri sul servizio dei trasporti dei materiali d'artiglieria, in dipendenza del nuovo Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893) . . » 297
Idem. — R. Decreto n. 437 concernente gli ispettori generali . » 313
Idem. — Cavalli di agevolezza per ufficiali . . . . . » 320
Idem. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 362
Idem. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 362
Idem. — Modificazioni alle trombe con ritorta per basso per i reggimenti da fortezza e da montagna . . . . . » 375
Idem. — Modificazioni alle bardature . . . . . » 405
ASSEGNI. — Anticipazioni di fondi per gli assegni ordinari . . » 35
Idem per gli uomini di truppa . . . . . » 68
Idem. — Relativo conteggio . . . . . » 271
AVANZAMENTO. — Varianti alle norme degli esami d'avanzamento a scelta per i capitani di fanteria e di cavalleria . . . . . » 58
Idem. — Norme di massima per gli esami d'avanzamento di capitani medici e dei tenenti medici . . . . . » 91

AVANZAMENTO. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria e di cavalleria — accertamento della loro idoneità alla promozione . . . . . *Pag.* 183
Idem. — Nomina dei sottufficiali di maggiorità e di contabilità » 195
Idem. — Norme e programmi di esame per l'avanzamento dei tenenti contabili . . . . . » 320
Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento nel corpo di commissariato militare . . . . . » 338
Idem. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria . . . . . » 382

B

BIBLIOTECA dell'ispettorato di sanità militare. — Decreto Ministeriale che la sopprime . . . . . *Pag.* 41
BOSSOLI sparati. — Lavatura dei medesimi . . . . . » 176, 297
BUFETTERIE. — Modificazioni agli spallacci degli zaini per cartucce . . . . . » 194
Idem. — Fondo di riserva delle bufetterie . . . . . » 402

C

CARABINIERI REALI. — Modificazione allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali . *Pag.* 34, 267
Idem. — Circa le ammissioni di volontari nell'arma . . . » 124
Idem. — R. Decreto concernente il comandante generale dell'arma . . . . . » 312
Idem. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Villa Bruciata . . . . . » 390
CARREGGIO. — Tariffa per le riparazioni . . . . . » 373
CARRETTE da battaglione. — Varianti al caricamento esterno. » 267
CARTUCCE Mod. 1890, per pistole Mod. 1874 e Mod. 1889 . » 15
Idem. — Lavatura dei bossoli sparati . . . . . » 176, 297
Idem. — Modificazioni agli spallacci degli zaini per cartucce . » 194
Idem. — Alienazione di cartucce di antico modello . . . . » 263

CASERMAGGIO MILITARE. — R. Decreto N. 255 che approva il Regolamento per uno esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna . . . *Pag.* 231
CATALOGO dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli . . . . . » 176
CAVALLERIA. — Varianti alle norme degli esami d'avanzamento a scelta per i capitani. . . . . » 58
Idem. — Proposte all'avanzamento per i tenenti. — Accertamento della loro idoneità alla promozione. . . . . » 183
Idem. — Fanfare dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 363
Idem. — Modificazioni alla bardatura . . . . . » 377
Idem. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore. . . . . » 382
CAVALLI di agevolezza per ufficiali d'artiglieria . . . . . » 320
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 34, 267
Idem. — Infermerie di presidio. — Istituzione. . . . . » 72
Idem. — R. Decreto N. 64 che sopprime il comando locale del genio militare per i lavori della regia marina in Napoli . . . . . » 81
Idem. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Osoppo . . . . . » 113
Idem. — R. Decreto col quale viene istituito un comando locale d'artiglieria a Fontana Liri. . . . . » 245
Idem. — Formazione di un comando locale di artiglieria in Asiago . . . . . » 247
Idem. — Soppressione di infermerie di presidio . . . . . » 247
Idem. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Villa Bruciata . . . . . » 390
COLONIA ERITREA. — Facoltà concessa al governatore civile di decidere in ordine alle deliberazioni delle Commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle regie truppe dislocate nei presidi della colonia . . . . . » 10
Idem. — Posto spettante al governatore civile dell'Eritrea nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . . . . » 33
COMANDO LOCALE di artiglieria in Osoppo. — Formazione . » 113
Idem. d'artiglieria a Fontana Liri . . . . . » 245

COMANDO LOCALE di artiglieria in Asiago . . . . . *Pag.* 247
Idem. del genio militare per i lavori della regia marina in Napoli. — Soppressione . . . . . » 81
COMMISSIONE incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. — Sostituzione di due membri . . . . . » 9
CONTABILITA' — Vedi amministrazione.
CONTRATTI. — Varianti alla relativa istruzione » 18, 72, 250, 374
CONVENZIONI MARITTIME. — Relativa proroga . . . » 113, 158
COPERTE d'accampamento. — Norme amministrative e contabili . . . . . » 398
CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE. — Soppressione dell'ufficio locale di commissariato di Venezia, chiusura di due panifici e cambio di denominazione del gallettificio di Foligno . . . . . » 34
Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento . . . . . » 338
Idem. — Soppressione dell'ufficio locale in Parma. . . . . » 374
CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — Varianti all'*Atto* 60 del 1892. . . . . » 55, 177

D

DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto N. 744, col quale è delegata al governatore civile della colonia Eritrea la facoltà di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della colonia . . . . . *Pag.* 10
Idem. — Varianti al regolamento sull'uniforme . . . » 79, 414
Idem. — Modificazioni all'istruzione per le ispezioni in data 8 marzo 1884 . . . . . » 238
Idem. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . . » 379
DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sopprime la biblioteca dell'ispettorato di sanità militare . . . . » 41
Idem. — Medaglie per le gare di tiro a segno fra gli ufficiali » 123

DISPOSIZIONI VARIE. — Nuovo catalogo dispositivo del materiale di un'infermeria da campo per 150 cavalli . . *Pag.* 176
Idem. — Fanfare dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 363
Idem. — Lascito del maggiore generale commendatore Virginio Monticelli . . . . . » 387
Idem. — Adozione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale nei documenti d'ufficio . . . » 390
DIVISA. — Sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso. . . . » 7
Idem. — Modificazioni ai conti di costruzione di alcuni oggetti » 29
Idem. — Modificazioni alla giubba di tela color bronzo chiaro per le truppe d'Africa . . . . . » 110
Idem. — Modificazioni ai gambali di cuoio (modello Ardito) . » 292
Idem. — Modificazioni alla giubba di panno di fanteria. . . » 304
Idem. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. . » 368
Idem. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa — Distintivi per cariche speciali . . . . . » 371
DOTAZIONI regolamentari di oggetti per il servizio tecnico degli ospedali militari . . . . . » 7

E

EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni ai finimenti per cavallo sottomano . . . . . *Pag.* 78
Idem. — Sella all'inglese con appoggi per scuole di equitazione e per cavallo di ufficiale medico, veterinario, contabile e di complemento di artiglieria . . . . . » 80
Idem. — Varianti al caricamento esterno delle carrette da battaglione . . . . . » 267
Idem. — Modificazioni alle trombe con ritorta per basso, in uso nei corpi di fanteria, artiglieria da fortezza e da montagna, e del genio . . . . . » 375
Idem. — Modificazioni alla bardatura dei cavalli. . . . . » 377
Idem. — Modificazioni alle bardature d'artiglieria . . . . . » 405
EQUITAZIONE. — Corso di perfezionamento per i sottufficiali delle armi a cavallo . . . . . » 127

ESAMI d'avanzamento dei capitani medici e tenenti medici. — Norme di massima . . . . . *Pag.* 91
Idem. per l'avanzamento dei tenenti contabili. — Norme e programmi . . . . . » 320
ESPLOSIVI. — Varianti ed aggiunte all'istruzione 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, dinamite ed altri esplosivi . . . . . » 286

F

FANTERIA. — Varianti alle norme degli esami d'avanzamento a scelta per i capitani. . . . . *Pag.* 58
Idem. — Proposte all'avanzamento per i tenenti. — Accertamento della loro idoneità alla promozione. . . . . » 183
Idem. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sul tiro. . . . » 292
Idem. — Modificazioni alle trombe con ritorta per basso . . » 375
Idem. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi d'ufficiale superiore . . . . . » 382
FERROVIE. — Vedi trasporti militari.
FERMA ai militari vincolati a quella di 5 anni, che non conseguirono lo scopo pel quale la contrassero. — Commutazione . . . . . » 37
FINIMENTI per cavallo sottomano. — Modificazioni . . . . » 78
FOGLIO MATRICOLARE caratteristico modello 59. — Soppressione di uno degli originali all'atto dell'invio in congedo illimitato del titolare . . . . . » 22

G

GENIO. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del moteriale . . . . . *Pag.* 6, 265, 296, 415
Idem. — Istruzione a piedi per le truppe . . . . . » 11
Idem. — Modificazioni ai capitoli d'oneri (edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari. . . . . » 69
Idem. — Soppressione del comando locale del genio per i lavori della regia marina in Napoli. . . . . » 84
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno . . . » 118

GENIO. — Aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica . . . . . *Pag.* 119
Idem. — Modello per gli inventari del materiale. — Nuova pubblicazione . . . . . » 120,271,415
Idem. — Varianti ed aggiunte da apportarsi ai capitoli d'oneri sul servizio dei trasporti di materiali del genio, in dipendenza del nuovo regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893) . . » 297
Idem. — R. Decreto N. 437 concernente gli ispettori generali » 313
Idem. — Nomina di barcaiuoli scelti presso il 4° reggimento genio . . . . . » 320
Idem. — Modificazioni alle tromhe con ritorta per basso . . » 375
Idem. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio » 387
GIUSTIZIA MILITARE. — Relazione a S. M. e R. Decreto in data 22 aprile 1893, N. 190, col quale si concede amnistia per alcuni reati . . . . . » 159
Idem. — R. Decreto N. 521, portante modificazione al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari . » 333
GOVERNATORE CIVILE COLONIA ERITREA. — Facoltà di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della colonia . . . . . » 10
Idem. posto spettante al medesimo nell'ordine delle precedenze a corte e nelle funzioni pubbliche. . . . . » 33

I

IMPIEGATI CIVILI provvisti delle dichiarazioni D ed E. — Prolungamento di percorso . . . . . *Pag.* 25
Idem. — Modificazioni all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali. . . . . » 70
Idem. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio e delle loro rispettive famiglie » 177
Idem. — R. Decreto n. 581 che concerne le promozioni degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato. . . . . » 367

INDENNITÀ eventuali approvate col R. Decreto 7 aprile 1892. — Modificazioni al regolamento . . . . . *Pag.* 42, 393
INFERMERIE. — Istituzione di una infermeria di presidio in Foggia, e soppressione di quella in Pescara . . . » 72
Idem. da campo per 150 cavalli. — Nuovo catalogo dispositivo del materiale . . . . . » 176
Idem. di presidio. — Soppressione . . . . . » 247
Idem. — Conti relativi alla gestione dei medicinali . . . . » 440
ISPETTORATO di sanità militare. — Decreto ministeriale che sopprime la biblioteca . . . . . » 41
ISTRUZIONE per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito. — Varianti . . . . . » 6
Idem. sulla divisa della truppa. — Varianti . . . . . » 7
Idem. a piedi per le truppe del genio. — Nuova edizione . . . » 11
Idem. sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra. — Varianti . . » 18, 72, 250, 374
Idem. sul servizio delle artiglierie d'assedio. — Aggiunte e varianti » 55
Idem. per la mobilitazione del R. esercito, Tomo III. — Operazioni di mobilitazione . . . . . » 56
Idem. per l'igiene dei militari del R. esercito. . . . . » 77
Idem. per le matricole del R. esercito. — Modificazioni » 83, 164, 192
Idem. sulla telegrafia elettrica. — Aggiunte, varianti e correzioni » 119
Idem. sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 181
Idem. per le ispezioni dell'8 marzo 1884. — Modificazioni . . » 238
Idem. sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato. — Modificazioni » 243, 319
Idem. 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, dinamite ed altri esplosivi . . . . . » 286
Idem. sul tiro per la fanteria. — Varianti ed aggiunte . . . . » 292
Idem. sul servizio delle artiglierie da costa. — Aggiunte e varianti » 295
Idem. sulle munizioni. — Aggiunte e varianti. . . . . » 315, 402
Idem. per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito . . . . . » 327
Idem. sugli apparati telefonici per impianti militari permanenti . » 330
Idem. sulle manopere dei pontieri . . . . . » 340
Idem. per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembre 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo che risultino sprovvisti di uniforme od irreperibili . . » 348

ISTRUZIONE per la mobilitazione. — Varianti ed aggiunte al tomo III . . . . . *Pag.* 351, 406
Idem. sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento . . . . . » 361
Idem. sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Aggiunte e varianti . . . . . » 362
Idem. sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Modificazioni . . . . . » 368
Idem. sulla divisa della truppa. — Distintivi per cariche speciali » 371
Idem. sulla stipulazione dei contratti per l'indicazione dell'ora secondo il tempo solare medio dell'Europa centrale. — Modificazioni . . . . . » 374
Idem. pratiche del genio. — Aggiunte e varianti. . . . . » 387
ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sul tiro per la fanteria . . » 292

L

LEGGE 15 giugno 1893, n. 279, sulle pensioni civili e militari *Pag.* 251
Idem. 2 luglio 1893, n. 348, per spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio 1893-94 ed alienazione di armi portatili e cartucce di antico modello » 263
Idem. 28 dicembre 1893, n. 683, che autorizza alcune variazioni nei capitoli del bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1893-94 . » 413
LIBRETTI DI VIAGGIO. — Variazioni da apportarsi a tergo dei biglietti fissi a cartoncino. . . . . » 238
LICENZA straordinaria in attesa del congedo. — Posizione dei militari di truppa . . . . . » 269
Idem. straordinaria in atteso del congedo. — Annotazioni da apporsi sui biglietti di licenza . . . . . » 319
Idem. straordinaria in attesa del congedo. — Modificazioni . » 346

M

MATRICOLE. — Soppressione di uno degli originali del foglio matricolare caratteristico modello 39, all'atto dell'invio in congedo illimitato del titolare . . . . . *Pag.* 22

MATRICOLE. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del regio esercito . . . . . *Pag.* 83, 164, 192
MEDAGLIE per le gare di tiro a segno fra gli ufficiali . . . » 123
MEDICINALI presso gli ospedali militari e le infermerie di presidio. — Scritture relative alla gestione amministrativa . . . . . » 410
MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali in attesa d'impiego civile, i quali rifiutano, all'atto della nomina, l'impiego che avevano domandato . . . . . » 13
Idem. viaggianti in abito borghese con biglietti a tariffa militare . . . . . » 34
Idem. — Commutazione di ferma ai militari vincolati a quella di 5 anni, che non conseguirono lo scopo pel quale la contrassero. . . . . » 37
Idem. — Assegni relativi . . . . . » 68
Idem. — Istruzione per l'igiene dei militari di truppa . . . » 77
Idem. — Modificazioni all'elenco A annesso al Regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali. . . . . » 79
Idem. — Posizione dei militari di truppa in licenza straordinaria in attesa del congedo . . . . . » 269
Idem. — Annotazioni da apporsi sui biglietti di licenza dei militari inviati in licenza straordinaria in attesa del congedo. . . . . » 319
Idem. — Nomina di barcaiuoli scelti presso il 4° reggimento genio . . . . . » 320
Idem. — Sottufficiali che aspirano alle rafferme con soprassoldo. . . . . » 345
Idem in licenza straordinaria di attesa del congedo . . . . » 346
Idem. — Rilascio di documenti di viaggio . . . . . » 368
Idem. — Modificazioni all' Istruzione sulla divisa » 110, 292, 304, 368, 371
Idem. — Militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale che cambiano domicilio o residenza. . . . . » 383
MOBILITAZIONE. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito . . . . . » 53

MOBILITAZIONE. — Istruzioni relative pel R. esercito, tomo III — Operazioni di mobilitazione . . . . . *Pag.* 56
Idem. — Varianti ed aggiunte al tomo III della istruzione » 354, 406
Idem. — Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito a datare dal 1° gennaio 1894 . . . » 386
MODELLO per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. — Aggiunte e varianti » 6, 265, 296, 360, 415
Idem. — Soppressione di uno degli originali del foglio matricolare mod. 59 all'atto dell'invio in congedo illimitato del titolare . . . . . » 22
Idem. per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879). — Aggiunte e varianti . . » 27, 296. 360
Idem. per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio » 120, 271, 415
MUNIZIONI. — Vedi armi.

O

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale viene modificata la tabella graduale e numerica N. 13 degli ufficiali delle fortezze . . . . . *Pag.* 115
Idem. — R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze . . . . . » 117
Idem. — Riparto degli ufficiali delle fortezze . . . . . » 118
Idem. — R. Decreto relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . . . » 237
Idem — R. Decreto N. 437 concernente gli ispettori generali di artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 313
ORDINE del giorno all'esercito per la vittoria di Agordat . . . » 409
OSPEDALI MILITARI. — Richieste di oggetti per il servizio tecnico degli ospedali militari non compresi nelle dotazioni regolamentari . . . . . » 7
Idem. — Conti relativi alla gestione dei medicinali . . . . » 410

P

PANIFICI MILITARI. — Chiusura di due panifici — cambio di denominazione d'uno stabilimento delle sussistenze e soppressione di un ufficio locale di commissariato . *Pag.* 34

PANIFICI MILITARI. — Chiusura di panifici . *Pag.* 121, 293, 402
PENSIONI. — R. Decreto N. 748, per sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . . . . . » 9
Idem. — Modificazioni alle norme in data 24 novembre 1889 per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, e a riposo . . » 11, 194
Idem. — Legge 15 giugno 1893, N. 279, sulle pensioni civili e militari . . . . . » 251
PISTOLE. — Mod. 1874 e Mod. 1889. — Adozione delle cartuccie Mod. 1890. . . . . » 15
Idem. degli ufficiali. — Riparazioni alle medesime . . . . » 48
PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. Decreto col quale sono approvate alcune modificazioni al regolamento di guerra per le piazze marittime in data 24 febbraio 1887 . . . » 1
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto » 6, 265, 296, 415
Idem. — Varianti all' istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito . . » 6
Idem. — Istruzione a piedi per le truppe del genio . . . . » 11
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Ediz. 1879). » 27, 296, 360
Idem. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari . . . . » 49
Idem. — Aggiunte e varianti alla istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio. . . . . » 55
Idem. — Istruzioni per la mobilitazione del R. esercito. Tomo III. Operazioni di mobilitazione . . . . . » 56
Idem. — Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito . . » 77
Idem. — Tavole di tiro dei cannoni da 24 GRC Ret. (lungo) e (corto). . . . . » 89
Idem. — Regolamento d' istruzione e di servizio interno per il genio . . . . . » 118
Idem. — Aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sulla telegrafia elettrica. . . . . » 119
Idem. — Modello per gl' inventari del materiale d' artiglieria e genio. . . . . » 120, 271, 415
Idem. — Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 42 millimetri . . . . . » 175

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . *Pag.* 181
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 32 GRC Ret. . . . . » 265
Idem. — Manuale dei medicamenti e delle sostanze accessorie d'uso nel servizio sanitario militare in pace e in guerra » 288
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa . . . . . » 295
Idem. — Aggiunte e varianti alla istruzione sulle munizioni » 315, 402
Idem. — Aggiunte e varianti all' istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato. . . . . » 319
Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito . . » 327
Idem. — Istruzione sugli apparati telefonici per impianti militari permanenti. . . . . » 320
Idem. — Istruzione sulle manopere dei pontieri . . . . . » 340
Idem. — Varianti ed aggiunte al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione . . . . . » 351, 406
Idem. — Istruzione sul servizio dell'ufficiale di vettovagliamento » 361
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 362
Idem. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. . . . . » 362
Idem. — Tariffa per le riparazioni al carreggio. . . . . » 373
Idem. — Regolamento di disciplina per le truppe indigene d'Africa. Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa istruzione sul tiro . . . . . » 386
Idem. — Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito a datare dal 1° gennaio 1894 . . . » 386
Idem. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche del genio . » 387
Idem. — Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . » 390

R

RAFFERME con premio. — Disposizioni transitorie pei raffermati con premio anteriormente alla legge 28 giugno 1891, stati ammessi alla capitalizzazione di una o due rafferme, e che ottengono altre rafferme con premio a senso della detta legge . . . . . *Pag.* 168

RAFFERME con soprassoldo — Sottufficiali che vi aspirano . *Pag.* 345

RECLUTAMENTO. — Abolizione di taluni documenti prescritti per gli arruolamenti volontari ordinari o di un anno e per le surrogazioni di fratello . . . . . » 21

Idem. — Commutazione di ferma ai militari vincolati a quella di 5 anni, che non conseguirono lo scopo pel quale la contrassero. . . . . » 37

Idem. — Circa le ammissioni di volontari nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 124

Idem. — R. Decreto 22 aprile 1893, N. 192. — Amnistia a renitenti di leva ed a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, che sono residenti all'estero; amnistia a renitenti e mancanti alle chiamate per istruzione residenti nel Regno ed a disertori. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso . . . . . » 131

Idem. — Disposizioni transitorie pei raffermati con premio anteriormente alla legge 28 giugno 1891 stati ammessi alla capitalizzazione di una o due rafferme, e che ottengono altre rafferme con premio a senso della detta legge » 168

Idem. — R. Decreto N. 277 che introduce delle modificazioni al capo X del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 . . . . . » 197

Idem. — R. Decreto N. 507 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della classe 1873 » 239

Idem. — R. Decreto N. 648 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1894. » 401

REGIO DECRETO col quale sono approvate alcune modificazioni al Regolamento di guerra per le piazze marittime in data 24 febbraio 1887. . . . . » 1

Idem. N. 748 per sostituzione di due membri della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . . . . » 9

Idem. N. 744, col quale è delegata al governatore civile della colonia Eritrea la facoltà di decidere in ordine alle deliberazioni delle commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali delle R. truppe dislocate nei presidi della colonia . . . . . » 10

REGIO DECRETO N. 769 che determina il posto spettante al governatore civile dell'Eritrea nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . . . *Pag.* 33
Idem. portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892 . » 42, 393
Idem. portante modificazioni al Regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito. » 53
Idem. N. 64 che sopprime il comando locale del genio militare per i lavori della Regia marina in Napoli. . . . . » 81
Idem. col quale viene modificata la tabella graduale e numerica N. 13 degli ufficiali delle fortezze . . . . . » 115
Idem. che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze . . . » 117
Idem. 22 aprile 1893, N. 192. — Amnistia a renitenti di leva ed a militari dichiarati mancanti o disertori perchè non risposero alle chiamate alle armi per istruzione, che sono residenti all'estero; amnistia a renitenti e mancanti alle chiamate per istruzione residenti nel Regno ed a disertori. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso. » 131
Idem. in data 22 aprile 1893, N. 190, col quale si concede amnistia per alcuni reati . . . . . » 159
Idem. N. 277 che introduce delle modificazioni al capo X del Regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 . . . » 197
Idem. N. 255 che approva il Regolamento per uno esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna » 231
Idem. N. 134 che determina le zone di servitù militari attorno alla batteria Listolade in Val Cordevole . . . . . » 236
Idem. relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . . . . » 237
Idem. col quale vengono radiate alcune opere di fortificazione nella piazza di Mantova . . . . . » 243
Idem. per modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato . . . . . » 243
Idem. col quale viene istituito un comando locale d'artiglieria a Fontana Liri . . . . . » 245
Idem. N. 322 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia . . . » 283
Idem. N. 323 che determina le zone di servitù militare attorno al casotto per deposito di esplosivi in Udine . . . . » 284

REGIO DECRETO N. 324 che determina le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera . . . . . *Pag.* 285

Idem. N. 437 concernente gli ispettori generali di artiglieria, del genio ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 313

Idem. N. 413 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino di munizioni da guerra alla Plaia presso Catania . . . . . » 317

Idem. N. 414 che determina le zone di servitù militare attorno al forte S. Erasmo ed alla polveriera Vignole nella piazza di Venezia . . . . . » 318

Idem. N. 507 per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno degli inscritti della classe 1873 . . . . . » 329

Idem. N. 521 portante modificazione al Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari . . . . . » 333

Idem. che modifica l'ordinamento della scuola di guerra . . . » 334

Idem. N. 539 col quale sono modificate le zone di servitù militare attorno alla piazza di Verona. . . . . » 337

Idem. relativo agli ufficiali in congedo irreperibili . . . . . » 347

Idem. N. 581 che concerne le promozioni degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato . . » 367

Idem. portante modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena » 379

Idem. N. 648 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1894 . . . . . » 401

REGOLAMENTO di guerra per le piazze marittime in data 24 febbraio 1887. — Modificazioni . . . . . » 1

Idem. per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, e a riposo. — Modificazioni . . . . . » 11, 191

Idem. d'amministrazione e contabilità. — Modificazioni. » 15, 59, 247, 335, 338, 361, 371

Idem. sulle indennità eventuali. — Modificazioni . . . . » 42, 393

Idem. sugli assegni fissi. — Assegni per gli uomini di truppa . » 68

Idem. sull'uniforme. — Varianti . . . . . » 79, 414

Idem. 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali. — Modificazioni all'elenco *A*. — Modificazioni. » 79

Idem. d'istruzione e di servizio interno per il genio. — Nuova pubblicazione . . . . . » 118

REGOLAMENTO pei trasporti militari in ferrovia. — Modificazioni . . . . . *Pag.* 169
Idem. sul reclutamento del 2 luglio 1890. — R. Decreto N. 277, che introduce delle modificazioni al capo X. . . . . » 197
Idem. per uno esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna. — R. Decreto N. 255. . . . . » 231
Idem. per la ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare . . . . . » 293
Idem. organico pel servizio dei tribunali militari. — Modificazioni » 333
Idem. sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Aggiunte e varianti . . . . . » 362
Idem. per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena.— Modificazioni . . . . . » 379
Idem. di disciplina per le truppe indigene d'Africa. — Regolamento d'esercizi per la fanteria indigena d'Africa con annessa istruzione sul tiro. . . . . » 386
Idem. di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti delle sussistenze militari . . . . . » 390
REQUISIZIONE dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito. — Aggiunte e varianti . . . . . » 6

S

SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo . . . *Pag.* 127
Idem. — Programmi per gli esami di ammissione alla scuola dei sottufficiali. . . . . » 151
Idem. — Modificazione al Regolamento per la ammissione ai collegi militari, alla scuola militare e all'accademia militare. . . . . » 293
Idem. — R. Decreto che modifica l'ordinamento della scuola di guerra . . . . . » 334
SELLA all' inglese con appoggi per scuole di equitazione e per cavallo di ufficiale medico, veterinario, contabile e di complemento di artiglieria . . . . . » 80
SERVITU' MILITARI attorno alla batteria Listolade in Val Cordevole . . . . . » 236
Idem. attorno ad opere di fortificazione della piazza di Venezia » 283

SERVITU MILITARI attorno al casotto per deposito di esplosivi in Udine . . . . . Pag. 284
Idem. attorno alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera . . . . . » 285
Idem. attorno al magazzino di munizioni da guerra alla Plaia presso Catania . . . . . » 317
Idem. attorno al forte S. Erasmo ed alla polveriera Vignole nella piazza di Venezia . . . . . » 318
Idem. — Modificazione alle zone di servitù militare attorno alla piazza di Verona . . . . . » 337
SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari (Edizione 1879) . . » 27, 296, 360
Idem. — Modificazione ai capitoli d'onere (Edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari. . . . . » 69
SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 134 che determina le zone di servitù militare attorno alla batteria Listolade in Val Cordevole . . . . . » 236
Idem. — R. Decreto col quale vengono radiate alcune opere di fortificazione nella piazza di Mantova. . . . . » 243
Idem. — R. Decreto N. 322 che determina le zone di servitù militare attorno ad opere di fortificazioni della piazza di Venezia . . . . . » 283
Idem. — R. Decreto N. 323 che determina le zone di servitù militare attorno al casotto per deposito di esplosivi in Udine. » 284
Idem. — R. Decreto N. 324 che determina le zone di servitù militare attorno alle opere di fortificazione della piazza di Peschiera . . . . . » 285
Idem. — R. Decreto N. 413 che determina le zone di servitù militare attorno al magazzino di munizioni da guerra alla Plaia presso Catania . . . . . » 317
Idem. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare attorno al forte S. Erasmo ed alla polveriera Vignole nella piazza di Venezia . . . . . » 318
Idem. — R. Decreto N. 539 col quale sono modificate le zone di servitù militare attorno alla piazza di Verona . » 337
SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Soppressione di un ufficio locale di commissariato, chiusura di due panifici e cambio di denominazione d'uno stabilimento delle sussistenze . . . . . » 34

SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. Decreto N. 255 che approva il regolamento per uno esperimento del servizio del casermaggio ad economia in Sardegna. *Pag.* 231
Idem. — Soppressione di un ufficio locale . . . . . » 374
SERVIZIO POSTALE E CORRISPONDENZA TELEGRAFICA. — Varianti nell'*Atto* 60 del 1892. . . . . » 55,177
SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di oggetti per il servizio tecnico degli ospedali militari non compresi nelle dotazioni regolamentari . . . . . » 7
Idem. — Zaini di sanità per i battaglioni di milizia territoriale » 281
Idem. — Manuale dei medicamenti e delle sostanze accessorie d'uso nel servizio sanitario militare in pace e in guerra » 289
Idem. — Informazioni sullo stato sanitario dei comuni. . . » 327
Idem. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. . . . . » 340
SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto N. 769 che determina il posto spettante al governatore civile dell'Eritrea nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . . . . » 33
SOTTUFFICIALI delle R. truppe dislocate nei presidi della colonia Eritrea. — Commissione di disciplina a carico dei medesimi . . . . . » 10
Idem. in attesa d'impiego civile, i quali rifiutano, all'atto della nomina, l'impiego che avevano domandato. . . » 13
Idem. — Corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo . . . . . » 127
Idem. — Programmi per gli esami di ammissione alla scuola » 151
Idem di maggiorità e di contabilità — loro nomina. . . . » 195
Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . » 327
Idem. che aspirano alle rafferme con soprassoldo . . . . » 345
STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvate col R. Decreto 7 aprile 1892 . . » 42, 393
Idem. — Assegni per gli uomini di truppa . . . . . » 68
Idem. — Conteggio degli assegni . . . . . » 271
SURROGAZIONI DI FRATELLO. — Abolizione di taluni documenti . . . . . » 21

SUSSISTENZE MILITARI. — Soppressione dell'ufficio locale di commissariato in Venezie, chiusura di due panifici e cambio di denominazione del gallettificio di Foligno *Pag.* 34
Idem. — Chiusura di panifici . . . . . « 121, 293, 402
Idem. — Chiusura del magazzino derrate e materiali d'imbarco in Napoli . . . . . » 319
Idem. — Regolamento di servizio interno per le compagnie e gli stabilimenti . . . . . » 390

T

TAVOLE DI TIRO dei cannoni da 24 GRC Ret. (lungo) e (corto) *Pag.* 89
Idem. del cannone a caricamento rapido da 12 millimetri. . » 175
Idem. del cannone da 32 GRC Ret. . . . . » 265
TRASPORTI MILITARI. — Prolungamento di percorso per gli impiegati provvisti delle dichiarazioni D ed E . . » 25
Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Castellarano Veggia-Sassuolo . . . . . » 26
Idem. — Militari di truppa viaggianti in abito borghese con biglietti a tariffa militare . . . . . » 34
Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Casarsa-Spilimbergo . . . . . » 57
Idem. — Modificazioni ai capitoli d'oneri (edizione 1891) per il servizio dei trasporti militari (servizi amministrativi) e di quelli del materiale d'artiglieria e genio . . » 69
Idem. — Apertura dell'esercizio del tronco ferroviario Terranova di Sicilia-Comiso . . . . . » 88
Idem. — Proroga delle convenzioni marittime . . . . » 113, 158
Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Trappa-Ormea. — Riapertura della stazione di Lesignano di Palmia 129
Idem. — Modificazioni al regolamento pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 169
Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Marradi-Borgo S. Lorenzo . . . . . » 173
Idem. — Modificazioni alle norme pei trasporti in ferrovia nei viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali e loro rispettive famiglie . . . . . » 177

TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Bereeto Borgotaro . . . . . *Pag.* 179
Idem. — Variazioni da apportarsi a tergo dei biglietti fissi a cartoncino annessi ai libretti di viaggio . . . . . » 238
Idem. — Apertura all'esercizio della nuova stazione di Saluzzo — Servizio viaggiatori nella stazione del Portonaccio » 262
Idem. — Viaggi a tariffa militare sulle linee ferroviarie esercitate dalla società Nord Milano . . . . . » 278
Idem. — Apertura all'esercizio dei tronchi di linee ferroviarie Comiso-Modica ed Asti-Acqui-Ovada . . . . . » 279
Idem. — Varianti ed aggiunte all'istruzione 6 febbraio 1884 pel trasporto delle polveri da fuoco, dinamite ed altri esplosivi . . . . . » 286
Idem. — Varianti ed aggiunte da apportarsi ai capitoli d'oneri sul servizio dei trasporti di materiali d'artiglieria e genio, in dipendenza del nuovo regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive in ferrovia (edizione 1893) . . . . . » 297
Idem. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Piadena S. Zeno Folzano . . . . . » 315
Idem. — Trasporti sulle linee della società Veneta in servizio locale ed in servizio cumulativo colle reti Mediterranea ed Adriatica . . . . . » 320
Idem. — Ritascio di documenti di viaggio a favore dei militari di truppa . . . . . » 368
Idem. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Avellino-Paternopoli e Nicotera-Ricadi . . . . . » 374
Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Patti-Naso Capo D'Orlando . . . . . » 409

U

UFFICIALI. — Riparazioni alle pistole . . . . . *Pag.* 48
Idem. — Sella all'inglese con appoggi per scuole di equitazione e per cavallo d'ufficiale medico, veterinario, contabile e di complemento di artiglieria . . . . . » 80
Idem. delle fortezze — R. Decreto col quale viene modificata la tabella graduale e numerica N. 13. . . . . » 413

UFFICIALI delle fortezze — R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali stessi . . . . . *Pag.* 117
Idem. delle fortezze — loro riparto . . . . . » 118
Idem. — Medaglie per le gare di tiro a segno . . . . . » 123
Idem. — R. Decreto relativo agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali . . . » 237
Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . » 327
Idem. — Compilazione dei quadri d'avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria » 382
UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo . . . . . » 189
Idem. — R. Decreto per modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato . . . . . » 243
Idem. — R. Decreto relativo agli ufficiali in congedo irreperibili » 347
Idem. — Istruzione per l'applicazione dei Regi decreti 12 novembe 1891 e 27 settembre 1893 relativi agli ufficiali in congedo sprovvisti di uniforme od irreperibili. » 348
UNIFORME. — Varianti al regolamento . . . . . » 79, 414

V

VASELINA. — Adozione della vaselina gialla, per la conservazione delle armi. . . . . *Pag.* 179
VELOCIPEDI in distribuzione ai corpi. — Gestione amministrativa. . . . . » 151
VESTIARIO. — Vedi diviso.
VIVERI. — Conteggio dei viveri di riserva . . . . . » 241
VOLONTARI nell'arma dei carabinieri reali. — Ammissioni dei medesimi . . . . . » 124

Z

ZAINI di sanità per i battaglioni di milizia territoriale . . *Pag.* 281

Roma, 1894. — Tip. E. Voghera.